CAMERA DEI DEPUTATI

395 MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni riunite (IX e XIV Camera e 8ª e 14ª Senato)	»	9
Commissioni riunite (I e III)	»	10
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	13
Affari esteri e comunitari (III)	»	35
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	40
Finanze (VI)	»	119
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	143
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	161
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	162
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	179
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	196

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 60.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 218
Agricoltura (XIII) . . . . . » 226
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 235
Commissione parlamentare per la semplificazione . . . . . » 237
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 239
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 279
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti . . . . . » 280
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali . . . . . » 281

INDICE GENERALE . . . . . » 283

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 (Parere alle Commissioni riunite I e III) *(Esame e conclusione – Parere con condizione)* 3

Sui lavori del Comitato 7

Mercoledì 10 novembre 2010. – Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 12.50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
C. 3834.
(Parere alle Commissioni riunite I e III).

(Esame e conclusione – Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, richiamato il contenuto del provvedimento, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3834 e rilevato che:

esso reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato ai Trattati dell'Unione europea, incrementando, tra l'altro, di una unità il numero dei seggi italiani presso il Parlamento europeo (articoli 1 e 2); individua, all'articolo 3, tra le opzioni indicate dal Protocollo ai fini dell'assegnazione di tale ulteriore seggio, quella dell'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 e, all'articolo 4, delega il Governo ad adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del suddetto seggio supplementare;

la disposizione di delega contenuta all'articolo 4 indica, quali principi e criteri direttivi per l'assegnazione del seggio, « i

principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni »;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale ad essa prospettate, volte a censurare il disposto dell'articolo 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, « senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'articolo 2 » della medesima legge, così determinando, a giudizio dei ricorrenti, l'effetto distorsivo della traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra. Con tale sentenza, la Corte costituzionale ha tuttavia rimesso al Parlamento le valutazioni del caso, in quanto « non può non spettare al legislatore individuare, con specifico riferimento all'organo rappresentativo preso in considerazione, la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata »; ciò, in ragione del fatto che « nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo, convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione (.....) Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati »;

l'individuazione dei parametri per realizzare la proporzionalità della rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, che possono risiedere nella popolazione ovvero nei voti effettivamente espressi, è quindi affidata dalla Corte costituzionale al legislatore;

il disegno di legge presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4 – che indica quali principi e criteri direttivi della delega concernente l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare al Parlamento europeo, i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni – siano esplicitati i suddetti principi, chiarendo, in particolare, il loro rapporto con la finalità di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle circoscrizioni elettorali. »

A commento della proposta di parere che ha inteso sottoporre al Comitato, ritiene utile ricordare quale sia stata la vicenda che ha dato origine al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale ed al giudizio conclusosi con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010. A tale proposito, fa presente che, in occasione delle elezioni svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, il riparto dei seggi tra le cinque circoscrizioni elettorali è avvenuto con l'applicazione dei criteri indicati all'arti-

colo 21, comma 1, n.3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e, quindi, tenendo conto dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, con la conseguente attribuzione ad alcune circoscrizioni di seggi ulteriori rispetto al numero previsto dalla normativa vigente; ciò ha determinato la penalizzazione delle circoscrizioni nelle quali si era registrata una minore partecipazione al voto, che hanno visto una diminuzione dei seggi loro assegnati ai sensi di un'altra norma della legge n. 18 del 1979 e cioè l'articolo 2. In particolare, ad essere penalizzate sono state le circoscrizioni Italia meridionale e insulare. Al riguardo, ricordando come la Corte Costituzionale abbia demandato al legislatore il compito di stabilire se, ai fini dell'assegnazione dei seggi in seno al Parlamento europeo, debba ritenersi prevalente il criterio dell'assegnazione in proporzione ai voti validamente espressi, ovvero quello della distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione, sottopone alla valutazione del Comitato la possibilità che siano le Commissioni competenti in sede referente, mediante una previsione legislativa diretta, ad individuare il criterio da applicare. Peraltro ricorda che lo stesso relatore per la I Commissione ha fatto riferimento, nel corso della sua relazione presso le Commissioni riunite nella seduta di ieri, a tale possibilità.

Roberto ZACCARIA, nel rilevare l'ambiguità dei criteri e dei principi direttivi contenuti nella disposizione di delega, lamenta come sia recentemente invalsa la prassi di indicare, quali principi e criteri direttivi delle leggi di delega, il generico richiamo ai principi desumibili dalla Costituzione, ovvero dalla giurisprudenza costituzionale, eludendo così il disposto dell'articolo 76 della Costituzione.

Nel caso di specie, osserva che la disposizione di delega, di fatto, rimette al Governo la scelta tra il criterio dell'assegnazione del seggio nel collegio unico nazionale sulla base dei voti validamente espressi sul piano nazionale, e quello dell'assegnazione ad una circoscrizione in proporzione alla popolazione residente. Ritiene pertanto condivisibile la proposta di parere formulata dal relatore.

Lino DUILIO, nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, rileva come l'incertezza dei criteri di delega contenuti nel disegno di legge, ai fini dell'individuazione dell'ulteriore seggio da assegnare, possa ingenerare legittime aspettative in più soggetti, che siano stati candidati alle elezioni europee e risultati poi non eletti, con il rischio di ulteriori ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale da parte degli esclusi a seguito dell'assegnazione del seggio ulteriore.

Quanto alla scelta del criterio per l'assegnazione del seggio, riterrebbe preferibile il ricorso al criterio della popolazione residente, piuttosto che a quello del numero dei voti validamente espressi, che meglio garantirebbe la rappresentanza delle circoscrizioni elettorali.

Nino LO PRESTI, *presidente*, nel condividere quanto testé affermato dal deputato Duilio in merito al criterio da privilegiare ai fini dell'assegnazione del seggio, rileva inoltre come l'opzione per il criterio che si basa sul numero di voti validamente espressi e, quindi, in definitiva, sulla concreta affluenza al voto in ciascuna circoscrizione, sembra essere effimero ed estemporaneo, basato su variabili imponderabili e suscettibile di dar adito ad ulteriori ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale. Peraltro, a suo giudizio, ove il Parlamento si spogliasse della scelta tra le due opzioni prospettate dalla Corte Costituzionale, conferendola al Governo mediante la legge di delega, le Camere finirebbero per spogliarsi della prerogativa che alle medesime compete nella definizione delle regole per la selezione della rappresentanza politica.

Alla luce di tali considerazioni, prospetta l'opportunità di modificare, rendendola più esplicita, la condizione contenuta nella proposta di parere, con l'auspicio che le Commissioni competenti in sede referente possano recepirla, procedendo eventualmente esse stesse a stabilire diretta-

mente la disciplina da adottare ai fini dell'assegnazione del seggio supplementare, anche per esigenze di semplificazione ed armonizzazione degli interventi legislativi in materia.

Roberto ZACCARIA ricorda come l'attività del Comitato per la legislazione si connoti per il suo carattere di ausiliarietà rispetto alle funzioni delle Commissioni permanenti, e che tale attività presenti elementi di particolare rilevanza e delicatezza quando si tratti, come nel caso di specie, di una previsione di delega in materia elettorale, materia che rientra nella competenza della I Commissione. Nel caso di specie certamente appare necessario richiedere alle Commissioni una specificazione dei principi e criteri direttivi della delega, attraverso una riformulazione della condizione proposta dal relatore; giudica altresì auspicabile l'inserimento di una previsione legislativa diretta con la quale disciplinare la materia senza ricorrere all'istituto della delega, come già evidenziato negli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto. Tale aspetto potrebbe essere oggetto di un'apposita segnalazione contenuta in una lettera che il presidente potrebbe inviare ai presidenti delle Commissioni competenti in sede referente, analogamente a quanto avvenuto in altre circostanze.

Lino DUILIO, nel concordare con quanto rappresentato dal deputato Zaccaria, ritiene opportuna una riformulazione della condizione anche alla luce delle considerazioni svolte in seno al Comitato in ordine all'opportunità che, ai fini dell'assegnazione del seggio ulteriore alle elezioni europee, venga privilegiato il principio della popolazione residente, che più garantisce la piena rappresentanza delle circoscrizioni elettorali rispetto a quello dei voti validi espressi.

Nino LO PRESTI, *presidente*, ribadisce l'esigenza che le norme destinate a disciplinare l'assegnazione del seggio supplementare possano realizzare al massimo grado possibile il principio di rappresentanza delle circoscrizioni elettorali; in tal senso quindi raccomanda al relatore che la riformulazione della condizione dia adeguatamente conto di tale esigenza. Quanto alla preferenza per il ricorso ad una previsione legislativa diretta in luogo della delega, ritiene che la strada indicata dall'on. Zaccaria costituisca una soluzione coerente con le competenze del Comitato.

Doris LO MORO dichiara di condividere le valutazioni formulate sia in ordine all'insufficiente definizione dei criteri di delega, sia quanto alla possibilità di segnalare alle Commissioni, tramite una lettera del presidente, la valutazione del Comitato sulla preferibilità della disciplina legislativa diretta in luogo della delega legislativa.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, propone pertanto la seguente riformulazione della proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3834 e rilevato che:

esso reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato ai Trattati dell'Unione europea, incrementando, tra l'altro, di una unità il numero dei seggi italiani presso il Parlamento europeo (articoli 1 e 2); individua, all'articolo 3, tra le opzioni indicate dal Protocollo ai fini dell'assegnazione di tale ulteriore seggio, quella dell'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 e, all'articolo 4, delega il Governo ad adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del suddetto seggio supplementare;

la disposizione di delega contenuta all'articolo 4 indica, quali principi e criteri direttivi per l'assegnazione del seggio, « i principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque cir-

coscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni »;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale ad essa prospettate, volte a censurare il disposto dell'articolo 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, « senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'articolo 2 » della medesima legge, così determinando, a giudizio dei ricorrenti, l'effetto distorsivo della traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra. Con tale sentenza, la Corte costituzionale ha tuttavia rimesso al Parlamento le valutazioni del caso, in quanto « non può non spettare al legislatore individuare, con specifico riferimento all'organo rappresentativo preso in considerazione, la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata »; ciò, in ragione del fatto che « nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo, convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione (.....) Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati »;

l'individuazione dei parametri per realizzare la proporzionalità della rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, che possono risiedere nella popolazione ovvero nei voti effettivamente espressi, è quindi affidata dalla Corte costituzionale al legislatore;

il disegno di legge presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4 – che indica quali principi e criteri direttivi della delega concernente l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare al Parlamento europeo, i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni – siano indicati espressamente i principi e i criteri direttivi della delega, chiarendo, in particolare, il loro rapporto con la finalità di realizzare pienamente la rappresentanza delle circoscrizioni elettorali. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Nino LO PRESTI, *presidente*, informa quindi il Comitato che, facendo seguito al dibattito odierno, trasmetterà ai presidenti della I e della III Commissione una lettera nella quale si dia conto dell'orientamento condiviso emerso in seno al Comitato circa la preferibilità del ricorso alla previsione legislativa diretta in luogo della delega al Governo per la disciplina dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare europeo.

Sui lavori del Comitato.

Lino DUILIO, come preannunciato dal presidente nella seduta del 27 ottobre,

comunica di aver presentato uno studio avente ad oggetto le ordinanze di protezione civile, auspicando che, prima del termine della presidenza dell'onorevole Lo Presti, lo stesso possa essere oggetto di un esame condiviso con gli altri membri del Comitato. Chiarisce che la presentazione di questo rapporto si colloca nell'ambito di quel complesso di iniziative, già realizzate in passato – e delle quali auspica la prosecuzione in futuro – che, pur non rientrando espressamente nella tipologia di atti che fanno capo al Comitato, costituiscono un'occasione di riflessione su tematiche di precipuo interesse del Comitato stesso ed offrono, pertanto, un contributo funzionale al perseguimento delle finalità dell'organo.

Nino LO PRESTI, *presidente*, evidenzia come lo studio presentato dall'onorevole Duilio rappresenti uno stimolo all'attività del Comitato, rispetto al quale i componenti dell'organo, cui il documento è stato trasmesso, potranno formulare le proprie osservazioni ed eventuali proposte di modifica o integrazione.

Roberto ZACCARIA riconosce che l'iniziativa dell'onorevole Duilio costituisce un significativo contributo di approfondimento. Solleva, tuttavia, dei dubbi sull'opportunità che il Comitato proceda alla formale adozione di documenti al di fuori di quelli previsti nell'ambito delle sue competenze, interrogandosi su quale possa essere la forma più adeguata per questo genere di contributi.

Lino DUILIO sottolinea che iniziative come quella di cui si è fatto promotore sono riconducibili a questioni di pertinenza del Comitato, nell'ambito dell'attività di valutazione sull'uso proprio o improprio dei diversi strumenti normativi ivi comprese le ordinanze di protezione civile, sul cui impiego anche lo stesso Presidente della Repubblica si è interrogato. Riconosce che con riferimento a studi e contributi di vario genere che vengono sottoposti all'attenzione del Comitato non si è ancora formata una prassi consolidata e pertanto concorda sulla necessità di individuare la formula proceduralmente più ortodossa per procedere all'esame di questi documenti.

Nino LO PRESTI, *presidente*, fermo restando il quadro delle competenze assegnate al Comitato dal Regolamento, chiarisce come, a suo avviso, l'iniziativa dell'onorevole Duilio debba essere correttamente inquadrata come contributo culturale offerto all'attività del Comitato, con il quale si intende arricchire il novero degli strumenti di consultazione a disposizione dell'organo, costituiti dalle attività di studio e di analisi realizzate nel tempo, e senza che esso comporti né attività deliberative da parte del Comitato né un modulo di carattere vincolante.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Vice Presidente della Commissione europea e Commissaria europea per l'Agenda digitale, Neelie Kroes, sulle prospettive delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni *(Svolgimento e conclusione)* 9

AUDIZIONI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente della 8ª Commissione del Senato della Repubblica Luigi GRILLO, indi del presidente della 14ª Commissione del Senato della Repubblica Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione della Vice Presidente della Commissione europea e Commissaria europea per l'Agenda digitale, Neelie Kroes, sulle prospettive delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

(Svolgimento e conclusione).

Luigi GRILLO, *presidente,* introduce l'audizione.

Il Vice Presidente della Commissione europea e Commissaria europea per l'Agenda digitale Neelie KROES svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro GOZI (PD), Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Jonny CROSIO (LNP), Carlo MONAI (IdV) e il senatore Luigi VIMERCATI (PD).

Il Vice Presidente della Commissione europea e Commissaria europea per l'Agenda digitale Neelie KROES fornisce ulteriori precisazioni.

Rossana BOLDI, *presidente*, ringrazia il Vice Presidente della Commissione europea e Commissaria europea per l'Agenda digitale Neelie KROES per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
C. 3834 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione,* riferendo sui risultati del lavoro di approfondimento da lui svolto, conferma l'impressione manifestata nella seduta di ieri che non esista un criterio assolutamente obiettivo e indiscutibile per assegnare, in base ai risultati elettorali del 2009, il nuovo seggio spettante all'Italia. Ciò premesso, osserva che sono ipotizzabili tre procedure diverse, a seconda che i voti validamente espressi nelle elezioni del 2008 siano divisi per 73, per 72 o per 1.

Nella prima ipotesi, quella della divisione per 72, il seggio verrebbe assegnato in base al criterio del più alto resto stabilito dalla legge elettorale per il parlamento europeo: si tratterebbe quindi di assegnare il seggio alla lista che ha il più alto resto tra quelli che non hanno già concorso all'assegnazione di seggi. Questo criterio si basa non solo sui risultati delle elezioni del 2009, come richiesto dal Protocollo cui si tratta di dare attuazione, ma anche sulle operazioni eseguite su quei risultati al fine di ottenere la copertura di 72 seggi: in altre parole, la divisione della cifra elettorale nazionale per 72 non viene

messa in discussione. Utilizzando questo sistema si determina però un'alterazione dell'equilibrio del sistema e in particolare della rappresentatività, perché i calcoli del 2009 sono stati eseguiti, per l'appunto, per assegnare 72 e non 73 seggi: si tratta di un forte limite di questo criterio.

Nella seconda ipotesi, quella della divisione per 73, si pone in astratto il problema della messa in discussione dei seggi già assegnati nel 2009: è però un problema astratto, in quanto, alla prova dei fatti, risulta che, in questo caso, per un fatto fortuito, la divisione della cifra elettorale nazionale per 73 non altera i risultati del 2009. Naturalmente, qualora si intendesse adottare questa soluzione, occorrerebbe precisare che essa si applica unicamente ai fini dell'identificazione del soggetto che deve ricoprire il settantatreesimo seggio e non pone quindi in discussione né il mandato dei deputati europei già proclamati né l'aspettativa di quanti dovessero essere eventualmente chiamati a subentrare nei casi previsti dalla legge; diversamente, la soluzione aggraverebbe il problema. È questa, a suo avviso, la soluzione preferibile.

Nella terza ipotesi, quella della divisione per 1, non sarebbe necessaria una disposizione di salvaguardia delle proclamazioni già avvenute. Però va detto che la legge elettorale per il parlamento europeo prevede che il calcolo avvenga mediante il sistema del quoziente intero e dei più alti resti, mentre, nell'ipotesi in esame, non vi sarebbe quoziente, per cui il seggio sarebbe attribuito con un criterio assai diverso da quello utilizzato normalmente.

C'è poi un altro aspetto del quale si deve forse tenere conto: occorre infatti valutare l'opportunità di introdurre un correttivo che – anche alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale richiamata ieri – permetta di bilanciare, nell'assegnazione del settantatreesimo seggio, il fenomeno dello spostamento di seggi da una circoscrizione all'altra (cosiddetto *splitting*) determinatosi, sulla base della legge vigente, nelle elezioni del 2009, il quale ha fortemente penalizzato le circoscrizioni nelle quali rientrano le regioni del sud e le isole.

Quanto, infine, alla questione se sia preferibile una norma di delega legislativa ovvero una norma direttamente precettiva, pur essendo aperto anche alla prima ipotesi, esprime una preferenza per la seconda, che renderebbe più semplice la di per sé complessa formulazione dell'emendamento che si tratta ora di definire.

Donato BRUNO, *presidente,* ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto.

Gianclaudio BRESSA (PD) ringrazia anch'egli il relatore per il lavoro svolto, che deve portare all'individuazione di una soluzione non facile nel quadro di una situazione oggettivamente complessa. La complessità riguarda infatti la materia ed il fatto che, in questo caso, ogni soluzione prospettata avrà necessariamente un nome ed un cognome, essendo riferita ai risultati delle elezioni già svolte.

Da atto al relatore di aver prospettato le uniche soluzioni possibili. Ritiene peraltro fantasiosa ed impraticabile l'ultima soluzione. Restano invece da valutare con serietà le altre due soluzioni (fare riferimento a 72 o a 73 seggi) e si riserva di svolgere, in proposito, un'attenta valutazione.

In questa fase, ritiene di dover comunque fare presente che, non essendo possibile individuare un criterio assolutamente oggettivo, occorrerà giungere alla definizione di un criterio il più possibile chiaro e scevro da margini di opinabilità.

Donato BRUNO, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare.

Gianclaudio BRESSA (PD), prima di passare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, chiede preliminarmente se, ai fini dell'assegnazione del seggio ulteriore, vi sia consenso

sull'opportunità di intervenire con una norma direttamente applicabile anziché fare rinvio ad una disposizione di delega al Governo.

Donato BRUNO, *presidente,* ricorda come sull'opportunità di intervenire con una norma direttamente applicabile anziché con una disposizione di delega al Governo sia già stata manifestata la disponibilità del relatore.

Propone quindi di fissare a lunedì 15 novembre alle ore 16 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in oggetto.

Le Commissioni consentono.

Donato BRUNO, *presidente,* rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 14

5-03727 Ferrari, Bressa e Corsini: Sulle domande di regolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009 14

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 25

5-03726 Favia e Messina: Sul livello di protezione accordato al sig. Alfio Cariati 15

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 27

5-03728 Tassone: Sulla situazione dell'ordine pubblico a Catanzaro 15

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 16

ALLEGATO 4 (Rilievi deliberati dalla Commissione) 32

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di rilievi del gruppo del partito democratico) 33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 21

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli *(Svolgimento e conclusione)* 21

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA. Atto n. 74 *(Esame e rinvio)* 22

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini *(Rinvio del seguito dell'esame)* . 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 23

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def. *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 24

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03727 Ferrari, Bressa e Corsini: Sulle domande di regolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009.

Pierangelo FERRARI (PD), dopo aver illustrato l'interrogazione in titolo, esprime preoccupazione per la mancanza di iniziative politiche a livello locale e nazionale per rispondere a quei gruppi di immigrati che a Brescia e in altre città d'Italia portano avanti da giorni una protesta che sta assumendo contorni drammatici. L'interrogazione di cui è firmatario chiede al Governo di sospendere la definizione delle pratiche destinate al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità delle istanze di regolarizzazione e di individuare un percorso che porti al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione per coloro che hanno presentato domanda di emersione, sempreché non vi siano naturalmente causa ostative.

Fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009, che prevedeva misure per l'emersione dei soli stranieri irregolari impegnati in lavori domestici o di assistenza familiare, moltissimi stranieri hanno comprato con sacrifici da italiani compiacenti e privi di scrupoli attestazioni fasulle sulla cui base hanno poi avanzato domanda di regolarizzazione. È però intervenuta il 17 marzo scorso una circolare interpretativa restrittiva del Capo della Polizia, che ha escluso dalla regolarizzazione quanti erano stati condannati per inottemperanza all'ordine di espulsione. Il cambiamento delle regole ha inevitabilmente determinato un forte clima di tensione, che sta assumendo toni sempre più preoccupanti. Invita pertanto il Governo a rivedere la propria posizione sulla vicenda.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, aggiungendo che il Governo orienta le proprie scelte in base alle norme e non all'esistenza o meno di proteste o alla loro intensità.

Pierangelo FERRARI (PD), replicando, nel prendere atto della risposta, precisa di non aver mai chiesto che il Governo riveda la propria posizione per il fatto che è in corso in alcune città una forma di grave protesta da parte di gruppi di stranieri, ma di aver invitato il Governo a considerare che questa situazione è frutto anche di una incertezza normativa, già presente nel decreto-legge n. 78 del 2009 e aggravata dalla citata circolare del Capo della Polizia: una incertezza normativa che ha suscitato aspettative la cui delusione ha provocato l'insorgenza di forti tensioni. L'intento dell'interrogazione era pertanto

quello di sollecitare il Governo, che ha una responsabilità per il prodursi di questa situazione, ad adottare iniziative concrete per portare queste persone fuori dalla preoccupante condizione di emarginazione e di clandestinità in cui si trovano.

5-03726 Favia e Messina: Sul livello di protezione accordato al sig. Alfio Cariati.

Ignazio MESSINA (IdV), dopo aver illustrato l'interrogazione in titolo, ricorda che questa mattina la stampa locale ricorda ancora una volta la situazione di grave pericolo in cui versa Alfio Cariati, il quale, dopo aver collaborato con la giustizia nella lotta contro la criminalità organizzata, si trova oggi senza protezione nonostante riceva minacce di morte. Si tratta di un fatto inammissibile, non potendosi accettare che un cittadino che collabora con lo Stato nella lotta alla criminalità organizzata, sia lasciato poi esposto alle ritorsioni dei criminali.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Ignazio MESSINA (IdV), nel prendere atto della risposta resa dal rappresentante del Governo, osserva che, in ogni caso, un cittadino che ha rappresentato all'autorità giudiziaria reati gravi e ha collaborato nell'individuazione dei responsabili deve avere dallo Stato una protezione adeguata nel momento in cui, a seguito del suo comportamento, riceva concrete e attuali minacce di morte. Quanto poi al fatto che il Cariati si è discostato volontariamente dal programma di protezione, è questo un comportamento che non può essergli rimproverato se solo si considera la sua comprensibile situazione psicologica di estrema tensione. Esprime quindi l'auspicio che il livello di protezione deciso per lui dai competenti organi del Ministero dell'interno sia idoneo a garantirne l'incolumità.

5-03728 Tassone: Sulla situazione dell'ordine pubblico a Catanzaro.

Mario TASSONE (UdC), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, osserva che è da molto tempo che nella provincia di Catanzaro non si registravano episodi di questa gravità e chiede al Governo di porre in essere tutte le iniziative affinché sia condotta una approfondita azione investigativa per delineare i contorni del preoccupante fenomeno della criminalità politica e per appurare l'eventuale esistenza di collegamenti tra i gruppi a carattere politico e le organizzazioni criminali locali.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Mario TASSONE (UdC), replicando, prende atto che la risposta fornita dal Governo rappresenta correttamente la situazione dell'ordine pubblico a Catanzaro e che c'è da parte del Governo un controllo del territorio. Rileva però che manca invece una concreta azione investigativa finalizzata ad identificare le radici di fondo del fenomeno della criminalità politicamente orientata. Aggiunge che la città di Catanzaro è stata teatro, negli ultimi anni, di crescenti episodi di violenza, anche grave, e raccomanda al Governo di controllare con la massima vigilanza possibile la situazione.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020.
Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il Governo ha trasmesso alle Camere il Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR), che dovrebbe essere presentato alla Commissione europea – in base alle decisioni assunte in sede europea – entro il 12 novembre prossimo.

La legge n. 11 del 2005, che disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, all'articolo 4-*ter*, prevede infatti che il progetto di Programma sia « trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari ».

Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio scorso ha stabilito che ogni documento programmatico o consuntivo trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196 del 2009 (ivi compreso, ad esempio, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea) è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 124 del Regolamento, cioè con assegnazione alla Commissione competente e con la possibilità, per questa, di concludere con il voto di una risoluzione.

Alla luce di ciò, come comunicato dal Presidente della Camera alla Conferenza dei Presidenti di gruppo e alla Giunta per il Regolamento, lunedì 8 novembre scorso il progetto di Programma nazionale di riforma è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, alla Commissione Bilancio, la quale dovrà esprimersi in tempi definiti in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo. Stante l'ampiezza delle materie trattate dal Programma, si è altresì stabilito che le Commissioni non assegnatarie – ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal documento – sono autorizzate ad esprimere rilievi alla Commissione Bilancio.

Il Presidente della Camera ha pertanto scritto ai Presidenti delle Commissioni permanenti affinché le stesse valutino l'opportunità di esprimere i propri rilievi sul documento in questione, per le parti di competenza e secondo le modalità indicate nella suddetta riunione della Giunta per il Regolamento.

Giorgio CONTE (FLI), *relatore*, ricorda, in primo luogo, che entro il 12 novembre 2010 tutti gli Stati membri sono chiamati a trasmettere alla Commissione europea la versione preliminare del Piano nazionale di riforme 2010-2012 mentre quella finale sarà presentata nell'aprile 2011. Al contempo, è previsto che entro il mese di aprile 2011 ciascun paese dell'Unione europea presenti all'Ecofin due documenti, tra di loro coordinati e coerenti: lo « *Stability Program* » (SP) ed il « National Reform Program » (NRP).

I governi europei devono dunque elaborare i due « nuovi » documenti mantenendo fermo l'impegno a presentare all'Unione europea il « Programma Nazionale di riforma », previsto dalla precedente procedura, oggetto dell'esame odierno della I Commissione, così come delle altre Commissioni che hanno ritenuto di esprimere i propri rilievi al riguardo.

Passando ad illustrare il contenuto del documento in esame, fa presente come in esso si ricordino preliminarmente come le conclusioni determinate in sede G20 ed Unione europea siano tutte allineate sul principio della prudenza e del rigore fiscale, senza più spazi per incertezze: la politica di rigore fiscale non è temporanea, non è la conseguenza imposta da una congiuntura economica negativa, ma è invece la politica necessaria e senza alternative per gli anni a venire.

Nel documento si evidenzia dunque come l'unico messaggio responsabile e nell'interesse del Paese è che non esistono i presupposti per una crescita duratura ed equa senza stabilità dei conti pubblici.

Fermo restando quindi il vincolo del *deficit* pubblico, per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere il documento richiama quattro questioni essenziali per l'Italia: « meridionale »; fiscale; nucleare; « legale » ed è su queste che vi è l'intenzione di attivare nuovi motori di sviluppo esterni all'area della spesa pubblica in deficit.

Il documento che il Governo italiano ha redatto in questa fase transitoria della strategia serve pertanto a dare l'avvio a questa nuova fase. In tale quadro, l'intenzione del Governo è di dare enfasi alle iniziative che sono già in atto, o si intendono mettere in atto a breve, per superare gli ostacoli alla crescita dell'Italia e avviare il processo per raggiungere gli obiettivi al 2020 su occupazione, conoscenza, energia e clima, povertà.

Soffermandosi sugli aspetti che rientrano maggiormente nei profili di competenza della I Commissione, ricorda come specifici approfondimenti, nel documento, siano dedicati ai temi del federalismo fiscale, della riforma della pubblica amministrazione e della politica regionale, lavoro e inclusione sociale.

Per quanto riguarda la prima tematica, nel testo ricorda che la legge delega sul federalismo (n. 42 del 2009) ha definito gli aspetti cruciali per il coordinamento della finanza pubblica tra governo centrale e governi territoriali conferendo al Governo la delega in diverse materie, tra cui – com'è noto – il federalismo demaniale, l'armonizzazione dei bilanci pubblici, la determinazione dei costi e fabbisogni standard e la devoluzione fiscale.

Rileva che, in attuazione dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, è stato finora approvato il decreto legislativo in tema di federalismo demaniale che ha definito le regole per valorizzare il patrimonio pubblico, attraverso l'attribuzione dei beni di proprietà statale alle regioni e ai governi locali. Il trasferimento di proprietà dovrebbe comportare il miglioramento dell'autonomia finanziaria di tali enti, permettendo di ottenere al contempo anche una gestione più efficiente del patrimonio pubblico. Secondo le disposizioni del decreto l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari è, dunque, vincolato e finalizzato alla riduzione del debito pubblico. Usi differenti saranno sottoposti all'approvazione della Commissione europea, al fine di verificare la coerenza delle scelte di finanza locale con gli obiettivi nazionali indicati nel Programma di Stabilità. Parallelamente agli incrementi di entrata derivanti dal trasferimento dei beni statali a regioni ed enti locali, è previsto che i trasferimenti centrali verso le autonomie territoriali e le compartecipazioni alle entrate erariali siano ridotti.

Sempre in attuazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, è stato quindi presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, e su cui la I Commissione ha espresso i propri rilievi alla Commissione parlamentare sul federalismo fiscale, evidenziando elementi di riflessione e profili da valutare ulteriormente.

Ricorda che nel documento in esame si sottolinea, al riguardo, come i criteri del costo e del fabbisogno standard assumeranno un ruolo chiave nel nuovo sistema di finanziamento degli enti territoriali, permettendo il superamento del principio del costo storico attualmente utilizzato.

Fa presente che ulteriori misure a sostegno dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali sono state varate con il decreto legge n. 78 del 2010 con cui il Governo ha anticipato il piano di correzione dei conti pubblici per il prossimo triennio 2011-13. Il decreto ha, in particolare, innalzato la quota di partecipazione dei comuni al gettito recuperato a vantaggio degli enti maggiormente impegnati in tali attività. Inoltre, coerentemente con i principi stabiliti dalla legge sul federalismo fiscale, il decreto ha rafforzato i meccanismi premianti a favore degli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno, garantendo altresì loro la possibilità di escludere parte della spesa in conto capitale dal calcolo degli obiettivi definiti in termini di saldi finanziari.

Nel documento si richiama poi la recente istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), operante nell'ambito della Conferenza unificata, che ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi utili per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi che il Governo è chiamato a definire.

In merito al progetto del Governo di riforma fiscale, finalizzato alla semplificazione del sistema tributario, e al trasferimento della gestione dei tributi dal centro alla periferia in linea con il principio di autonomia fiscale introdotto dalla riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il documento ricorda l'approvazione preliminare, lo scorso 4 agosto, dello schema di decreto legislativo in materia di devoluzione fiscale municipale. Tale progetto ipotizza la riduzione del numero delle imposte municipali, introducendo a partire dal 2014 un'imposta municipale propria e una secondaria facoltativa.

La delega è in via di attuazione anche con riguardo al nuovo sistema tributario delle province, con la finalità di introdurre una maggiore manovrabilità da parte delle stesse dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed attribuendo inoltre, alle province medesime, una compartecipazione all'accisa sulla benzina.

Il testo governativo stabilisce poi per le Regioni la possibilità di introdurre nuovi tributi regionali e locali, con riguardo ai presupposti non assoggettati già ad imposizione da parte dello Stato.

Ricorda, infine, come sia stato di recente approvato il decreto legislativo n. 156 del 2010 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.

Tra i più importanti decreti contemplati dalla legge delega sul federalismo fiscale, restano dunque sul tavolo il decreto su sanzioni e premi quello sugli interventi speciali, nonché quello relativo all'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica.

Nel testo si ricorda infine come negli ultimi cinque anni sia stata progressivamente implementata, nel settore sanitario, una strumentazione normativa che ha imposto una forte responsabilizzazione sia per le regioni « virtuose », sia per le regioni con elevati disavanzi.

Al tempo stesso, un particolare accento viene posto – nel documento – sulla azione di riforma strutturale della pubblica amministrazione volta ad un aumento dell'efficienza e, quindi, a generare un significativo dividendo macroeconomico.

Ricorda come nel testo si evidenzia che la riforma genera risparmi di costo che riducono il *deficit* e (potenzialmente) il carico tributario, migliorando la sostenibilità dei conti pubblici del paese e la sua *performance* macroeconomica. Inoltre, l'innalzamento dei livelli di produttività nella pubblica amministrazione ha un impatto diretto sulla produttività dell'economia nel suo complesso. Infine, la riduzione dei costi di transazione, comprensiva della componente di oneri amministrativi, si riflette in un aumento dell'offerta di lavoro e risparmi monetari che possono tradursi, per i consumatori, nell'acquisto di una maggiore quantità di beni forniti

dal settore privato e, per le imprese, in una riduzione dei costi unitari di produzione.

Ipotizzando plausibili elasticità rispetto all'efficienza e/o all'efficacia del settore pubblico, nel documento viene stimato che il relativo moltiplicatore possa raggiungere il valore di 1,7, vale a dire che un incremento del 10 per cento dell'efficienza della pubblica amministrazione produce nell'arco di 20 anni un aumento cumulato del 17 per cento del prodotto.

Ricorda che, com'è noto, la riforma ha avuto una prima realizzazione nel corso del 2009 con l'approvazione di due decreti legislativi attuativi della legge delega n. 15 del 2009: il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 che definisce nuove regole in materia di trasparenza, misurazione e valutazione della *performance*, premialità, contrattazione collettiva, dirigenza pubblica e sanzioni disciplinari; il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 che introduce l'azione collettiva come strumento per sviluppare la cultura di un'amministrazione posta al servizio dei cittadini ai quali viene riconosciuto un potere di verifica e ricorso qualora siano violati i termini e gli standard nell'esercizio di una funzione pubblica o nell'erogazione di un servizio pubblico. Nel documento si preannuncia poi che nel corso del 2010 l'azione di riforma verrà ulteriormente implementata con due misure specifiche: l'approvazione della revisione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), attualmente in corso di esame da parte della I Commissione, ed il programma per la riduzione degli oneri amministrativi, che ha l'obiettivo di tagliare di almeno il 25 per cento, entro il 2012, i costi della burocrazia attraverso il completamento della misurazione degli oneri in tutte le materie di competenza statale e la sua estensione alle regioni e agli enti locali.

Nel testo si richiama, altresì, il lavoro svolto dal Governo per completare il piano finalizzato ad eliminare il *digital divide* entro il 2013 nonché l'avvio di una serie di misure per incentivare l'uso di internet, nonché per incrementare l'offerta e la domanda di servizi digitali della pubblica amministrazione.

Ricorda, infine, come uno specifico approfondimento venga svolto, nel documento, sul tema della « Politica regionale, lavoro e inclusione sociale », sottolineando come l'obiettivo dei programmi comunitari in questo ambito sia quello di sostenere lo sviluppo dell'occupazione e migliori posti di lavoro, promuovendo una società inclusiva e « sicura » per conseguire le condizioni di contesto necessarie a favorire una crescita durevole. Le risorse programmate a tal fine ammontano a circa 7,4 miliardi di euro, di cui 3,5 dedicati all'obiettivo lavoro e occupazione e 3,9 per l'inclusione sociale. In quest'ultimo ambito, circa 2,4 miliardi sono finalizzati a favorire l'inclusione nel mercato del lavoro delle donne (con la realizzazione e/o il potenziamento dell'accesso ai servizi e agli strumenti di conciliazione famiglia-lavoro e con lo sviluppo di politiche di parità e di imprese al femminile) e dei soggetti svantaggiati, quali migranti e minoranze etniche (con misure specifiche di accompagnamento per l'inserimento, reinserimento e mantenimento del lavoro).

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come, se il PNR fosse un atto preso in seria considerazione dal Governo, sarebbe stata prevista un'istruttoria più accurata di quella che è stata svolta, considerato che il documento è stato approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 novembre scorso ed entro l'11 novembre dovrà essere trasmesso alla Commissione europea.

Ricorda come il PNR rappresenti lo strumento programmatico previsto dalla legge per prevedere le misure necessarie di fronte allo scenario macro-economico del paese, per definire gli impegni da assumere, per prevenire l'insorgere di vicende quali quelle che hanno interessato la Grecia poco tempo fa. Ritiene pertanto quanto meno grottesco valutare in tempi così esigui un documento che dovrebbe avere tali contenuti.

Per quanto riguarda più specificatamente le competenze della I Commissione, prende atto che il documento, anziché prefigurare le misure per la crescita e l'efficienza della pubblica amministrazione, reca una mera descrizione di iniziative il cui apporto in termini di efficienza ed efficacia è tutto da dimostrare.

Rileva come, trattandosi di un documento programmatico, esso dovrebbe invece contenere ed illustrare adeguatamente le misure che si intende porre in essere, specificando come si intendono conseguire i risparmi illustrati nonché quali siano le modalità e le misure attraverso cui procedere per l'ammodernamento complessivo della pubblica amministrazione.

L'unico elemento che emerge con chiarezza è rappresentato dai contrasti evidenti e ripetuti tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che non consentono certamente di dare credibilità agli impegni preannunciati dal Ministro Brunetta.

Sottolinea come l'azione riformatrice della pubblica amministrazione dovrebbe costituire un elemento cardine del rilancio economico del paese ma nel documento in esame si è molto lontani da tale obiettivo.

Esprime quindi una valutazione critica rispetto al metodo con cui si procede ed al merito delle proposte contenute nel documento, che rappresentano una vera finzione politico-parlamentare.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea preliminarmente l'esiguità dei tempi a disposizione per l'esame parlamentare del documento in titolo, senza nulla togliere allo sforzo compiuto dal relatore per illustrare i contenuti del progetto di Programma.

Considerata la rilevanza dei temi trattati sarebbe stato quanto mai necessario poter disporre di tempi e modi adeguati per svolgere le dovute riflessioni. Occorre infatti inquadrare le previsioni del Programma rispetto ai percorsi già avviati.

Esprime, in particolare, molti dubbi sul nuovo sistema tributario delle province, richiamato nel documento, così come su alcuni provvedimenti ivi illustrati.

Di fronte a tali problematiche di rilievo per il Paese sarebbe stato dunque interesse della Commissione svolgere un esame ampio ed approfondito dei contenuti.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea positivamente la valenza prospettica dei contenuti del documento in esame, definito dal Governo al fine di dare conto del quadro economico di riferimento e degli impegni assunti e da assumere.

Sottolinea peraltro come si tratti di un documento complesso da trasmettere alla Commissione europea: occorre pertanto evidenziare con chiarezza che il Paese ha bisogno di regole certe che si inseriscono nel sistema europeo in cui l'Italia si pone in una posizione svantaggiata rispetto agli altri Paesi, sopratutto a quelli che sono entrati a fare parte dell'Unione europea più di recente, con particolare riguardo alla concorrenza ed alla disciplina previdenziale.

Rileva come il rischio sia quello di contribuire con molte risorse per poi farsi fare concorrenza su ogni prodotto. Sottolinea quindi l'importanza di far rispettare i diritti del nostro Paese.

Sesa AMICI (PD), nell'associarsi all'intervento del deputato Bressa, sottolinea come il programma in esame, più che un piano di riforme, appare un elenco delle iniziative già avviate dal Governo e di buone intenzioni delle quali non è però chiaro in che modo andrebbero in concreto realizzate. Il deputato Bressa ha citato, come esempio di questa sostanziale vuotezza di contenuti concreti del programma in esame, il capitolo relativo alla riforma della pubblica amministrazione, ricordando come, a fronte di roboanti proclami, il risultato in termini di effettive misure di produttività ed efficienza è nullo; ma si potrebbe parimenti citare il capitolo delle politiche regionali del lavoro e dell'inclusione sociale, nel quale si enunciano principi ma non si delinea alcuna

misura concreta. Si tratta di un campo nel quale l'Italia è in forte ritardo rispetto al resto dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro femminile: i dati attestano una grave discriminazione delle donne, non solo per quanto riguarda l'accesso al mondo del lavoro, ma anche per quanto attiene al trattamento retributivo del lavoro.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ricorda ai deputati dei gruppi di minoranza che il programma in esame è soltanto una versione preliminare, che l'Italia ha tempo di perfezionarlo fino all'aprile del 2011 e che il programma proposto è in linea con quello degli altri Paesi europei. Anzi, rispetto ad altri Paesi europei l'Italia può vantare il merito di avere un Governo la cui azione è in linea da tempo con la prospettiva dell'Unione europea e il cui programma di governo conteneva già molte delle riforme che l'Europa chiede e che tali riforme sono state pertanto in parte già avviate.

Giorgio CONTE (FLI), *relatore,* presenta una proposta di rilievi sul documento in esame *(vedi allegato 4).*

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che è stata presentata da parte del gruppo Partito democratico, una proposta alternativa di rilievi *(vedi allegato 5)*.

Avverte che porrà prima in votazione la proposta di rilievi del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intende preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Altero MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD) e Raffaele VOLPI (LNP).

Altero MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti,* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente,* ringrazia il ministro Altero Matteoli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA.
Atto n. 74.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di nomina in titolo è stata assegnata alla Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera. Con la lettera di trasmissione della richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha reso noto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2010, ha avviato la procedura per la nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente dell'ente DigitPA.

Ricorda quindi che l'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha delegato il Governo a provvedere al riordino del CNIPA. Con il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, « Riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 », è stata data attuazione alla delega e il CNIPA è stato trasformato in un ente pubblico non economico, denominato DigitPA. Tale ente viene configurato come organo competente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione e viene individuata specificamente la sua missione nella realizzazione dell'amministrazione digitale.

L'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2009 dispone che il Presidente di DigitPA – nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri – è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. Rimane in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il medesimo articolo 5 definisce, nei successivi commi, il ruolo e i compiti del Presidente. In particolare, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali; è responsabile dell'attività dell'ente sotto il profilo tecnico e scientifico; predispone il piano triennale per la programmazione degli obiettivi e delle attività dell'ente, lo sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione; presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, nella sua lettera, ha fatto altresì presente che il Governo, dopo aver attentamente esaminato l'attività finora svolta dal prof. Beltrame e il suo profilo professionale, ha ritenuto che egli abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico di presidente dell'ente DigitPA. A tale proposito ha allegato il curriculum del prof. Beltrame.

Fa presente che dal *curriculum* allegato alla predetta lettera risulta che il prof. Beltrame è attualmente direttore del dipartimento ICT del Consiglio nazionale delle ricerche e professore ordinario, in aspettativa, di bioingegneria presso l'Università degli studi di Genova. Ricopre inoltre numerosi altri incarichi. È, tra l'altro, membro dei seguenti organismi: Commissione di valutazione dei progetti di innovazione « Mobilità sostenibile » del programma Industria 2015 del Ministero

dello sviluppo economico; Comitato tecnico del Ministero dello sviluppo economico per la ricerca industriale e l'innovazione; Comitato tecnico-scientifico dell'Azienda per i servizi alla persona « Emanuele Brignole » di Genova; Consiglio di amministrazione del distretto tecnologico della Liguria sui Sistemi intelligenti integrati; Consiglio di amministrazione dell'Istituto internazionale delle comunicazioni.

È inoltre membro ordinario del Consiglio superiore delle comunicazioni e, in qualità di esperto, partecipa al « progetto di accompagnamento quadro strategico nazionale MIUR-MISE ricerca e innovazione ». È componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Milano Ricerche, di cui, dal 2007 al 2008, è stato presidente del Comitato tecnico scientifico.

Negli anni precedenti ha ricoperto altri incarichi rilevanti. Ad esempio nel 2003-2004 ha partecipato per il settore ICT al piano nazionale della ricerca del MIUR e dal 2002 al 2006 è stato rappresentante nazionale del MIUR per l'area IST (Information society technology) presso la Commissione europea.

Il professor Beltrame è inoltre autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.

In conclusione, rileva che la nomina del prof. Beltrame alla guida dell'ente DigitPA appare rispondente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 177 del 2009. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del medesimo a presidente dell'ente DigitPA.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che la relatrice sul provvedimento ha comunicato di essere impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
Atto n. 281.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che sullo schema di regolamento in esame è pervenuta la valutazione favorevole con osservazioni della V Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2 del regolamento, che è in distribuzione

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 16.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha preannunciato che esprimerà il parere sul provvedimento in titolo nel corso della prossima settimana. Di conseguenza, la relatrice si è riservata di presentare una proposta di documento finale una volta pervenuto il suddetto parere.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03727 Ferrari, Bressa e Corsini: Sulle domande di regolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Dai menzionati documenti parlamentari, si rileva, in primo luogo come il Governo abbia operato una scelta: consentire esclusivamente l'emersione del lavoro domestico irregolare per favorire il sostegno alle famiglie anche in coerenza con gli impegni presi in ambito comunitario che hanno vincolato gli Stati membri a non adottare sanatorie generalizzate (articolo 1-*ter* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Tra le specifiche condizioni ostative previste dall'articolo 1-*ter*, comma 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) rientra l'ipotesi dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva o a seguito di patteggiamento, qualora, senza giustificato motivo permanga illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi entro cinque giorni (articolo 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 – Testo unico in materia di immigrazione – comma modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94).

Sui dubbi interpretativi riguardo all'inquadramento della menzionata ipotesi tra le cause ostative alla fruizione della procedura di emersione in parola (articolo 1-*ter*, comma 13, lettera *c)* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), il Capo della Polizia ha emanato, in data 17 marzo 2010, la nota direttiva ai Questori.

Rispetto ai dinieghi adottati, alcuni stranieri esclusi dalla procedura di emersione hanno proposto ricorso ai competenti Tribunali Amministrativi Regionali che, in modo difforme sul territorio, hanno, in alcuni casi, respinto i gravami, in altri, hanno emesso ordinanze di accoglimento o di sospensione con le quali le Questure sono state invitate ad un riesame dei provvedimenti di diniego.

A fronte del diverso orientamento espresso dai TAR aditi, tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso riconoscendo la piena legittimità del diniego della richiesta di emersione dello straniero condannato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-*ter*, considerato che il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell'articolo 381 del codice di procedura penale e che, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 13, lettera *c)*, della legge n. 102 del 2009 (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7209 del 2010 del 29 settembre 2010; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5890/2010 del 18 agosto 2010).

La norma, così come formulata, non conferisce alle Questure alcun margine di discrezionalità nella valutazione dell'istanza, né tanto meno conferisce l'obbligo di adottare il provvedimento di diniego previa verifica della sussistenza, o meno, di elementi attinenti alla pericolosità dello straniero.

Sulla proposta degli interroganti circa il rilascio di un permesso di soggiorno per « attesa di occupazione » in favore di coloro che hanno presentato domanda di emersione purché non si ravvisino cause ostative – come è noto, la procedura di emersione del lavoro domestico o di assistenza familiare « irregolare » è stata incardinata negli Sportelli Unici per l'Immi-

grazione, deputati alla verifica dei presupposti relativi all'attività lavorativa ed al pagamento del contributo forfettario.

L'attivazione dell'*iter* avviene a seguito di dichiarazione di emersione effettuata dal datore di lavoro e la procedura tende favorevolmente a concludersi con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte dei datore di lavoro e del lavoratore straniero presupposto per il successivo rilascio del permesso di soggiorno.

Ciò premesso si evidenzia che, sin dalle prime applicazioni della procedura in esame, è emerso che datori di lavoro non si presentavano presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione a rendere la dichiarazione di emersione e a sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Per tale motivo, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con circolare del 29 ottobre 2009 diramata ai dipendenti Sportelli Unici e per conoscenza anche a questo Dipartimento, ha impartito precise istruzioni di carattere operativo, stabilendo il rilascio al lavoratore straniero di un permesso di soggiorno per motivo di « attesa occupazione », di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico in materia di immigrazione), nei casi in cui la rinuncia fosse dipesa da causa di forza maggiore sopravvenuta, quale, ad esempio, il decesso della persona da assistere.

Poiché il rilascio del permesso di soggiorno costituisce la fase conclusiva del procedimento di emersione – che si colloca al termine di un'attività di accertamento e riscontro dei presupposti previsti dalla legge, svolta, per i profili di competenza, dagli Sportelli Unici per l'immigrazione, dall'INPS e dalle Questure – ne discende che l'eventuale rilascio agli stranieri del permesso di soggiorno per attesa occupazione nell'ambito della procedura di emersione presuppone almeno la stipula del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro e del lavoratore straniero, oppure, in caso di indisponibilità del datore di lavoro per causa di forza maggiore sopravvenuta, la dichiarazione di emersione da parte dello Sportello Unico, con la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

Tale determinazione non è suscettibile di ulteriori deroghe, che correrebbero il rischio di alimentare fenomeni delinquenziali come quelli emersi nelle inchieste svolte dalla Magistratura a Milano, Roma, Reggio Emilia, Treviso, Verona che hanno messo in luce l'azione di articolate organizzazioni criminali dedite alla produzione di falsa documentazione finalizzata all'emersione di lavoratori stranieri.

Nella maggior parte dei casi, è stato accertato che le istanze di emersione erano presentate a nome di ignari datori di lavoro, che poi non si sono presentati all'appuntamento presso gli Sportelli Unici per la stipula del contratto di soggiorno. Inoltre, è emerso che gli stranieri indicati nella dichiarazione di emersione erano consapevoli della truffa perpetrata allo scopo di munirsi di un titolo che li abilitasse alla permanenza sul territorio nazionale.

Il fenomeno di eventuali false attestazioni volte ad ottenere illegalmente la regolarizzazione di lavoratori stranieri è attentamente monitorato da questo Dipartimento al fine di garantire, da un lato, la corretta applicazione delle procedure, dall'altro, la legittima presenza dello straniero sul territorio nazionale per i profili connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, per monitorare la situazione e vigilare su possibili illegalità, sono state istituite presso le Questure principalmente interessate dal fenomeno apposite squadre investigative.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03726 Favia e Messina: Sul livello di protezione accordato al sig. Alfio Cariati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Cariati Alfio Elmiro, è stato ammesso al piano provvisorio di protezione in data 30 luglio 2007, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, in qualità di testimone di giustizia, unitamente a Moskovtseva Anna, nata a Omsk (Russia) il 7 settembre 1973, moglie e Cariati Franco Alessandro, nato a Cosenza il 25 novembre 2002, figlio.

L'ammissione al piano provvisorio è scaturita, secondo quanto riferito dalla Procura proponente, dal contributo reso dal Cariati nell'ambito del procedimento n. 340 del 2006 (cosiddetto « Omnia »), a carico del clan Forastefano per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti: il Cariati aveva raccolto le confidenze del cugino, Cariati Franco, imprenditore di riferimento del clan Forastefano, che si era successivamente suicidato a Toronto, ove era riparato per sfuggire alle vessazioni del clan; Cariati Alfio era la persona più vicina a Franco Cariati, con il quale condivideva i segreti più intimi; dopo il suicidio di questi, il predetto ha iniziato la collaborazione con la Procura di Catanzaro, rendendo dichiarazioni riguardanti la politica finanziaria - criminale del clan Forastefano, con particolare riguardo alle attività di usura e di estorsione, indicando il cugino Franco come colui che assicurava ai Forastefano il riciclaggio dei proventi illeciti; le dichiarazioni del Cariati sono state utilizzate nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Catanzaro a carico di numerose persone.

L'articolo 16-*bis* della legge n. 82 del 1991 prevede che le speciali misure di protezione, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; tali soggetti sono denominati « testimoni di giustizia »; la qualifica di testimone ai fini del programma di protezione richiamata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45 non coincide con la figura processuale di testimone.

Questa Commissione ha margine di discrezionalità in ordine a differenti valutazioni allorché emergano, dall'acquisizione di elementi informativi e documentali ulteriori rispetto a quelli contenuti nella proposta originaria, profili di incompatibilità sul piano logico e sistematico con la figura di testimone di giustizia, a prescindere dalla formale veste processuale formalmente rivestita; a titolo di esempio, si indicano i casi, concretamente affrontati, di soggetti con gravissimi precedenti penali (esempio associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, eccetera), di persone con procedimenti penali in corso davanti ad autorità giudiziarie diverse da quella proponente per reati come sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, calunnia, eccetera, di familiari che mostrano conoscenza approfondita delle attività delittuose del congiunto, tale da indurre a una valutazione di intraneità degli stessi al

contesto criminale, di appartenenza, anche se non vi è stata formale contestazione di reati.

In proposito, la circostanza che l'articolo 16-*bis* della legge n. 82 del 1991, ai fini dell'attribuzione dello *status* di testimone di giustizia, richieda – oltre all'indicazione qualificata della posizione processuale del soggetto – la condizione dell'insussistenza di misure di prevenzione, anche in corso di applicazione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, caratterizza il profilo dei testimoni di giustizia, nel senso che gli stessi, oltre a rivestire la posizione (processuale) indicata dalla normativa, non devono risultare interessati da un giudizio di pericolosità sociale, e pertanto, *a fortiori*, non devono essersi resi responsabili di condotte indicative di pericolosità sociale; in altri termini, va esclusa ai fini della qualifica di testimone di giustizia ogni contiguità con contesti criminali, da desumere caso per caso sulla base delle informazioni acquisite dalle Autorità proponenti, dalla polizia giudiziaria delegata, dal Servizio Centrale di Protezione e, se del caso, dalla lettura integrale dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione.

Pertanto, la posizione del soggetto proposto va dunque rilevata ed apprezzata non solo con riguardo alla complessiva situazione processuale (che tenga conto di tutti i procedimenti e le pendenze penali), ma in definitiva anche alla pericolosità del medesimo.

Diversamente operando, persone che si siano rese responsabili di gravi reati (che per un qualsiasi motivo non siano stati proposti, in qualità di collaboratori di giustizia, da parte della Procura competente per l'applicazione del programma speciale di protezione) o loro congiunti, che siano a conoscenza delle logiche e delle dinamiche delle associazioni criminali per una condizione di sostanziale intraineità, potrebbero trovarsi ad essere proposti ed ammessi alle misure speciali di protezione quali testimoni di giustizia, ove si avesse riguardo al solo procedimento penale nel quale sono chiamati a rendere dichiarazioni nella veste processuale di testimone o di persona informata sui fatti, con ciò sottraendosi proprio agli obblighi caratterizzanti previsti per i collaboratori di giustizia dalle norme sostanziali e procedurali.

Tra le misure di natura assistenziale previste dall'articolo 16-*ter* della legge n. 82 del 1991 in favore dei soli testimoni di giustizia è incluso il diritto di chiedere e ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà ubicati in località di origine.

In relazione a tale ultima previsione, nel caso di ammissione alle misure speciali di protezione in qualità di testimone di giustizia di un soggetto gravitante – ancorché indirettamente – nei circuiti criminali, in virtù di parametri di natura esclusivamente processuali e/o formali, vi è la concreta probabilità che beni immobili originariamente frutto di attività illecita – il cui possesso si sia determinato anche per cause ereditarie – siano acquisiti al Patrimonio dello Stato a titolo oneroso con corresponsione del controvalore ai soggetti danti causa, con la paradossale conseguenza di ottenere il riciclaggio dei beni ad opera ed in danno dello Stato, come ad esempio potrebbe accadere con riguardo alla richiesta di acquisizione al patrimonio dello Stato di una villa, ricevuta per successione ereditaria, da parte del figlio o della moglie di un soggetto mafioso.

Dal complesso degli elementi informativi e documentali acquisiti, emerge che il patrimonio di conoscenza da parte del Cariati in ordine alle attività illecite del clan Forastefano deriva invero dalle sue assidue frequentazioni con i soggetti indagati, avvenute anche per il tramite del cugino Franco.

Dalla misura cautelare emessa dal GIP di Catanzaro in data 2 luglio 2007 – Rg 340/06 e n. 536/06 R.GIP – si evince in sintesi che Cariati Alfio ha vissuto in prima persona situazioni che lo hanno portato a diretto contatto con personaggi di rilievo del clan (pag. 113).

Il predetto aveva assistito a vere e proprie riunioni che si tenevano quotidianamente presso l'abitazione di Forastefano

Antonio, nel corso delle quali venivano rendicontati gli esiti delle attività illecite (pagg. 113 e 114).

Il Cariati ha riferito dettagli particolari in ordine ai rapporti del cugino Franco con esponenti del clan Forastefano, nonché ai prestiti ad usura ed alle modalità di pagamento delle somme; ha riferito poi di incontri ai quali aveva assistito con le persone coinvolte nelle attività illecite (pag. 688 e segg.), ha verificato personalmente la consegna di alcuni assegni provento di usura; ha dichiarato che, nei primi mesi dell'anno 2007, ogni giorno accompagnava il cugino, fermandosi per la cena presso l'abitazione di Tonino Forastefano, della quale ha descritto ogni particolare, venendo a conoscenza degli uomini più vicini a quest'ultimo, tra i quali il fiduciario, Samuele Lo Vato, nonché dei rapporti di complicità e di intermediazione negli affari illeciti (pag. 689 e segg.).

Il Cariati aveva raccolto direttamente dallo stesso Forastefano la conoscenza delle modalità di perpetrazione delle truffe, delle attività di usura e delle persone coinvolte, fornendo relativi particolari, come il numero delle utenze telefoniche in loro uso (cfr. pag. 691 e segg.), ha personalmente assistito al deposito di materiali, provento di furti e di truffe, presso un sito a sua conoscenza, il Cariati stesso ha presentato al Forastefano una persona, ai fini del recupero di un credito nei confronti di un imprenditore; nel febbraio 2007 si era recato con il cugino presso l'ufficio di Antonio Forastefano, che nella circostanza gli aveva confidato il luogo, ove veniva custodito il denaro del clan, nonché ingenti quantitativi di stupefacente, fino ad 8 kg. Oriolo Antonio, ha confermato che Cariati Alfio frequentava assiduamente il cugino e persone vicine al clan Forastefano.

L'8 ottobre del 2008 la predetta Commissione Centrale di protezione, nel deliberare l'ammissione del Cariati al programma speciale di protezione disponeva la variazione dello *status* da « testimone di giustizia » a « collaboratore di giustizia ».

Il 30 luglio 2009, la Commissione Centrale – previo parere favorevole della D.D.A di Catanzaro – deliberava di non prorogare lo speciale programma di protezione nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, previa capitalizzazione delle misure assistenziali ed economiche (per euro 89.800,00). Nel contempo, venivano assicurate le misure dell'accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari nonché l'assistenza legale a mezzo di difensore e mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale per un periodo di anni due.

Il successivo 28 agosto 2009 il Cariati, percepita la prima quota di capitalizzazione, lasciava il domicilio protetto eleggendo domicilio in località di origine, ove veniva interessata la locale Prefettura per l'adozione delle misure ordinarie di protezione, contestualmente interessando l'U.C.I.S.

Il 2 agosto 2010 la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro avanzava richiesta di riammissione allo speciale programma di protezione nei confronti del Cariati e dei suoi più stretti congiunti, significando che il 21 maggio 2010 il Cariati aveva riferito di una telefonata minatoria ricevuta la sera del giorno precedente, e aveva riferito successivamente di essere stato seguito dal capo del clan a carico del quale aveva reso dichiarazioni accusatorie; sono stati allegati i verbali di sommarie dichiarazioni rese dal Cariati ai Carabinieri di Torano Castello e alla Squadra Mobile di Cosenza.

Al riguardo, in data 3 agosto 2010 veniva ulteriormente interessata la locale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza per l'attivazione delle misure urgenti di protezione, nelle more delle determinazioni di competenza della commissione Centrale, autorizzando l'utilizzo dei fondi *ex* articolo 17 della legge n. 82 del 1991.

La Direzione Nazionale Antimafia, con articolata nota del 6 settembre 2010 esprimeva parere contrario alla riammissione del Cariati ad un nuovo programma di protezione.

Con riferimento alla richiesta di parere, infatti, la Direzione Nazionale Antimafia – premesso che con delibera in data 30 luglio 2009, con il parere favorevole della D.D.A. di Catanzaro e della Direzione

Nazionale Antimafia era stata accolta la richiesta di contributo straordinario a titolo definitivo formulata dal collaboratore di giustizia ai fini del reinserimento sociale, con conseguente cessazione del programma speciale di protezione – evidenziava che la citata delibera conteneva una esplicita diffida a fare rientro nella località protetta e che, peraltro, nel progetto presentato dal Cariati in occasione della richiesta di capitalizzazione, quest'ultimo aveva manifestato l'intenzione di stabilirsi in una località del centro Italia; contrariamente agli impegni assunti e a quanto da lui stesso affermato, Cariati ha ritenuto di fare rientro in località di origine, violando ogni regola di minima cautela avendo egli reso dichiarazioni accusatorie proprio nei confronti delle cosche che controllano quel territorio.

La Direzione Nazionale Antimafia ha richiamato quindi la nota in data 2 agosto 2010, con la quale la Procura Distrettuale di Catanzaro ha richiesto la riammissione di Cariati Alfio allo speciale programma di protezione evidenziando alcuni episodi decisamente allarmanti e indicativi della situazione di pericolo conseguente alla presenza del collaboratore nella località di origine ove operano i soggetti destinatari delle sue dichiarazioni accusatorie, e ha osservato che tale richiesta contrasta palesemente con il parere favorevole espresso l'11 giugno 2009 e ribadito il 23 giugno 2009 dalla stessa procura Distrettuale in ordine alla concessione di un contributo straordinario alla fuoriuscita del Cariati dal programma di protezione, che presuppone una preventiva valutazione in ordine all'assenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo derivante dalla collaborazione.

A tale proposito, la citata Direzione Nazionale Antimafia ha evidenziato che analoghi episodi erano stati denunciati dal Cariati sin dal luglio del 2009, in corrispondenza del suo rientro nella località di origine.

Tanto premesso, la Direzione Nazionale Antimafia ha espresso l'avviso che non sia dubitabile che gli episodi riferiti in denuncia siano indicativi di un concreto e grave pericolo per l'incolumità del collaboratore nei confronti del quale dovranno essere tempestivamente adottate adeguate misure ordinarie di protezione in sede locale, tuttavia non sussistendo le condizioni e i presupposti per la riammissione del Cariati al programma speciale di protezione, atteso che egli è fuoriuscito dal programma a seguito di una sua esplicita richiesta in tal senso ed ha beneficiato della capitalizzazione. L'attuale situazione di pericolo è conseguenza del volontario comportamento assunto dal collaboratore, che ha violato una delle regole fondamentali per garantire la sicurezza allontanandosi dalla località protetta e facendo rientro in Calabria, sicché ha contribuito – con la sua condotta – a creare l'attuale situazione di pericolo denunciata.

La revoca delle speciali misure di protezione, infatti, non significa affatto il venir meno di ogni misura di protezione, ma l'estromissione da un sistema speciale di protezione che prevede specifici benefici e misure assistenziali a fianco delle misure di tutela vere e proprie, e l'ingresso nel sistema della tutela ordinaria. Pertanto, la Commissione espressamente valuta i rischi per l'incolumità delle persone nei cui confronti viene disposta la revoca delle misure speciali di protezione o la non ammissione ad esse, che si tratti del titolare o dei suoi congiunti.

Sul punto, quindi, si evidenzia che le esigenze di sicurezza sono state adeguatamente considerate e sempre garantite, posto che il Cariati ed i suoi congiunti non sono abbandonati alla mercé della criminalità, ma – nonostante le determinazioni autonomamente assunte in merito al rientro in località di origine – hanno visto sempre assicurate nei loro confronti almeno le misure ordinarie di protezione, demandate alla competente Autorità, non già quale astratta previsione riconducibile ad una procedura standardizzata, bensì quale conseguenza degli elementi informativi complessivamente assunti e di una valutazione di adeguatezza su essi fondata, effettuata dalla Commissione centrale, sul piano amministrativo, e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti, sul piano tecnico.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03728 Tassone: Sulla situazione dell'ordine pubblico a Catanzaro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Nella tarda serata del 30 ottobre, personale della Questura di Catanzaro in servizio di controllo del territorio interveniva nei pressi della sede del Laboratorio Sociale « La Riscossa », sito nella città, a seguito della segnalazione di una rissa fra giovani.

Sul posto, non riscontrava nulla. Da accertamenti effettuati all'ospedale « Pugliese », emergeva che un giovane appartenente al Laboratorio Sociale – aveva fatto ricorso alle cure mediche per una ferita da arma da taglio nella zona dorsale, con ricovero e prognosi di 30 giorni.

Veniva altresì accertato che un altro giovane, appartenente alla formazione « Alternativa popolare », nella stessa serata si era recato in ospedale, dove gli erano state diagnosticate fratture plurime dell'ulna del braccio destro, piccole ferite lacero-contuse all'avambraccio e contusioni varie, con prognosi di 15 giorni.

Quest'ultimo dichiarava ai sanitari di aver riportato lesioni a causa di una caduta accidentale, ma questa versione era inverosimile e con più probabilità ricollegabile alla rissa, anche in considerazione della militanza del soggetto nell'ambito dell'estremismo politico.

Il giovane veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia, ove si trova ancora degente, anche per effetto di gravi complicanze intervenute.

L'attività investigativa, posta in essere nell'immediatezza dei fatti dalla Questura di Catanzaro, veniva resa difficile della scarsa collaborazione dei soggetti presenti agli scontri o, comunque, in grado di fornire elementi utili all'esatta ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

Un ulteriore episodio si verificava nella tarda serata del 3 novembre nei pressi dell'ospedale, veniva aggredito altro giovane, appartenente al suddetto Laboratorio Sociale, il quale si era recato a far visita all'amico lì ricoverato.

Anche quest'ultimo soggetto, già presente all'aggressione del 30 ottobre scorso, non forniva concreti elementi di interesse che consentissero di pervenire all'identificazione degli autori del pestaggio.

Nonostante la reticenza manifestata verso gli investigatori, le indagini proseguono a pieno ritmo, nella prospettiva dell'individuazione di condotte penalmente rilevanti attribuibili ai singoli autori dei diversi episodi, riconducibili al medesimo contesto criminale.

Sul piano della prevenzione, a seguito dei fatti del 30 ottobre, sono state impartite disposizioni per sensibilizzare tutte le pattuglie delle Forze dell'Ordine impiegate nei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, al fine di riservare particolare attenzione ai luoghi di aggregazione sociale e alle sedi solitamente utilizzate dagli appartenenti alle due formazioni politiche contrapposte, per scoraggiare azioni estemporanee e violente.

In generale, le Forze di polizia dispongono e rivedono periodicamente, in sede di coordinamento tecnico, le misure per assicurare, da un lato, un più capillare controllo del territorio con priorità dei servizi di sorveglianza sugli obiettivi maggiormente esposti a rischio e, dall'altro, una più intensa attività informativa per il monitoraggio costante delle iniziative svolte dagli aderenti ai gruppi politici più estremisti.

ALLEGATO 4

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1),

tenuto conto che nel documento, per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, si richiamano quattro questioni essenziali per l'Italia: « meridionale; fiscale; nucleare; legale », sulle quali vi è l'intenzione del Governo di attivare nuovi motori di sviluppo esterni all'area della spesa pubblica in *deficit*,

preso atto che la questione « legale » viene descritta come la necessità di superare l'eccesso di regole che attualmente frena l'economia italiana, basandosi sul principio legale fondamentale « tutto è libero, tranne ciò che è vietato », da realizzare ferme restando le leggi penali ed europee,

segnalata peraltro l'opportunità di sviluppare ulteriormente, nel testo, i contenuti che sono alla base della « questione legale », richiamando in particolare l'azione di semplificazione e razionalizzazione normativa che è stata intrapresa negli ultimi anni,

tenuto conto che, in materia di federalismo fiscale, nel documento si sottolinea come i criteri del costo e del fabbisogno *standard* assumeranno un ruolo chiave nel nuovo sistema di finanziamento degli enti territoriali, permettendo il superamento del principio del costo storico attualmente utilizzato,

segnalata al riguardo l'esigenza di portare avanti il percorso avviato con i primi decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, sulla base di un rapporto di collaborazione costante e reciproca tra Governo e Parlamento, che consenta a tutti i soggetti coinvolti di contribuire attivamente alla definizione del nuovo assetto del sistema di finanziamento nazionale, regionale e locale,

richiamata l'importante azione di riforma strutturale e di modernizzazione della pubblica amministrazione, intrapresa negli ultimi anni, volta ad un aumento dell'efficienza e, quindi, a generare risparmi di costo che riducono il deficit e potenzialmente il carico tributario, migliorando la sostenibilità dei conti pubblici del paese e la sua *performance* macroeconomica,

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

si segnala l'opportunità di sviluppare ulteriormente, nel testo, i contenuti che sono alla base della « questione legale », inclusa tra le quattro questioni fondamentali sulle quali vi è l'intenzione del Governo di attivare nuovi motori di sviluppo, richiamando in particolare l'azione di semplificazione e razionalizzazione normativa che è stata intrapresa in Italia negli ultimi anni.

ALLEGATO 5

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La Commissione Affari costituzionali,

esaminato la bozza del Programma nazionale di riforma (Doc CCXXXVI, n. 1)

Premesso che

il Governo italiano dovrà presentare in sede di UE la prima versione del proprio Programma nazionale di riforma (PNR) il prossimo 12 novembre, in ottemperanza agli impegni assunti in tale sede insieme al resto dei Paesi membri dell'Unione relativi alla nuova *governance* europea;

tale importante adempimento si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dall'UE per affrontare gli squilibri macroeconomici e di finanza pubblica dei Paesi membri con nuovi e più adeguati strumenti e per prevenire l'insorgere di situazioni di intervento emergenziale, come nel caso della Grecia, che hanno fortemente destabilizzato l'Unione europea durante la fase più acuta della recente crisi finanziaria internazionale;

il PNR approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 novembre e ora all'esame della Camera assume, quindi, un ruolo strategico relativamente al futuro scenario macro-economico del nostro Paese e al contributo del nostro Paese alla stabilità e alla crescita dell'area comunitaria;

Preso atto che

in via preliminare è necessario rilevare che la bozza del Programma è stata sottoposta all'esame delle Camere per un periodo di tempo assai limitato, considerando che è stata approvata il 5 novembre e deve essere presentata in via definitiva il 12 del medesimo mese, per cui il vaglio parlamentare, visti i tempi strettissimi cui il governo l'ha costretta, non consente affatto, se non per sommi capi, un'analisi approfondita e ponderata che un documento come quello in esame meriterebbe;

il PNR approvato lo scorso 5 novembre dal Consiglio dei Ministri appare inoltre del tutto provvisorio, poiché a fronte degli ambiziosi obiettivi evidenziati in più passaggi, il documento prefigura un insieme di misure per la crescita e di riforme appena accennate e, pertanto, del tutto inadeguate rispetto alle attese e alle esigenze più volte sottolineate in ambito europeo;

aggrava la situazione il fatto che il documento si limita a descrivere per sommi capi, per i profili di diretto interesse di questa Commissione, riforme il cui apporto in termini di efficienza ed efficacia sono del tutto da dimostrare, come l'attuazione e l'implementazione della legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (l. n. 15 del 2009), i cui decreti legislativi sono stati solo in parte approvati;

trattandosi di un programma, il documento dovrebbe al contrario contenere ed adeguatamente illustrare le misure che intende porre in essere, specificando e dettagliando come si intendono conseguire

i risparmi illustrati nonché quali siano le modalità e le misure attraverso cui procedere all'ammodernamento complessivo della pubblica amministrazione che si pretende sia già completato quando in realtà sono stati fatti solo i primi passi;

considerato che

il testo del decreto legislativo n. 150 del 2009 richiamato nel programma e attuativo delle nuove regole in materia di trasparenza e misurazione delle pubbliche amministrazioni, sebbene contenga vari aspetti positivi, presenta delle falle gravi che rischiano di inficiare il buon esito complessivo della riforma, a maggior ragione poiché da esso, così come ritenuto nel Programma in esame, si pretende di far derivare degli incrementi sensibili del tasso di crescita di equilibrio del prodotto, pari ad almeno un quarto di punto percentuale;

delibera i seguenti rilievi:

1) l'indipendenza della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), requisito fondamentale per l'efficacia della sua azione, risulta gravemente compromessa dal fatto che la Civit ha dei legami di dipendenza dalla politica praticamente in tutte le azioni che intraprende, come, ad esempio, l'impegno di fondi pubblici ovvero la determinazione delle entità dei compensi di *staff* e dei commissari medesimi;

2) non è possibile non registrare lo scarsissimo impegno e *commitment* del Governo italiano verso la riforma del 2009, manifestatosi non soltanto nello scontro tra il dicastero dell'Economia e quello della Funzione pubblica, ma anche nell'incoerenza di numerosi provvedimenti e iniziative dell'Esecutivo – con particolare riferimento al decreto legge n. 78 del 2010 e ai tagli cd. lineari che esso contiene – rispetto allo spirito della riforma stessa che non risultano affatto conciliabili con l'enfasi particolarmente marcata sugli effetti che la riforma può conseguire che emerge dal Programma in esame;

3) tra le misure che entreranno in vigore nel 2010 vi sarà anche il così detto « Programma per la riduzione degli oneri amministrativi », al quale il Governo attribuisce l'obiettivo di contenere i medesimi di almeno il 25 per cento entro il 2012 nonostante il fatto che il testo, presentato al Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, richiama norme già vigenti o si limita ad indicare obiettivi generici della cui implementazione concreta nulla si dice e per ciò stesso non appare affatto in grado di conseguire i risultati dichiarati;

4) l'azione riformatrice della pubblica amministrazione rimane uno degli obiettivi più importanti da conseguire al fine di rendere efficiente e in grado di rispondere alle nuove sfide internazionali ed europee l'apparato burocratico di qualsiasi democrazia avanzata, una necessità ancora più importante per l'Italia, caratterizzata da un *gap* molto significativo fra la situazione che caratterizza il nord del paese e il Mezzogiorno; la riforma cd. Brunetta non garantisce in alcun modo che la pubblica amministrazione italiana venga effettivamente rinnovata e resa più efficiente se non viene attuata – cosa ben lungi dall'esser stata realizzata – secondo i principi di trasparenza, della valutazione indipendente, dell'allineamento alle migliori performances e del principio della rendicontazione e della pianificazione delle spese.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 35

ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che il Governo ha trasmesso alle Camere il Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR), che dovrebbe essere presentato alla Commissione europea – in base alle decisioni assunte in sede europea – entro il 12 novembre prossimo.

La legge n. 11 del 2005, che disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, all'articolo 4-*ter*, prevede infatti che il progetto di Programma sia « trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari ».

Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio scorso ha stabilito che ogni documento programmatico o consuntivo trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196 del 2009 (ivi compreso, ad esempio, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea) è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 124 del Regolamento, cioè con assegnazione alla Commissione competente e con la possibilità, per questa, di concludere con il voto di una risoluzione.

Alla luce di ciò, come comunicato dal Presidente della Camera alla Conferenza dei Presidenti di gruppo e alla Giunta per il Regolamento, anche nella giornata di lunedì 8 novembre scorso il progetto di Programma nazionale di riforma è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del

regolamento, alla Commissione Bilancio, la quale dovrà esprimersi in tempi definiti in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo. Stante l'ampiezza delle materie trattate dal Programma, si è altresì stabilito che le Commissioni non assegnatarie – ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal documento – sono autorizzate ad esprimere rilievi alla Commissione Bilancio.

Il Presidente della Commissione Bilancio ha pertanto scritto ai Presidenti delle Commissioni permanenti affinché le stesse valutino l'opportunità di esprimere i propri rilievi, per le parti di competenza, sul documento in questione. Tale procedura è stata confermata dalla lettera indirizzata dal Presidente della Camera ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data odierna.

Passa poi a illustrare il documento in esame, ricordando che la Nuova Strategia « *Europa 2020* » ha indicato nella stabilità e nelle riforme le due direttrici chiave della politica economica. La Commissione europea ha quindi previsto un coordinamento delle diverse fasi di definizione programmatica per i Paesi membri, attraverso l'introduzione del c.d. « Semestre europeo », nella consapevolezza che occorra affiancare alle politiche di stabilità delle finanze pubbliche riforme strutturali che consentano la ripresa della crescita economica.

Secondo la nuova strategia, la pianificazione strategica nazionale avrà inizio a fine aprile di ogni anno, con la presentazione contestuale di due documenti: il Programma nazionale di riforma (PNR) e il Programma di stabilità (PS), che definiscono le misure da adottare, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita produttiva e occupazionale.

Nella fase transitoria, in vista dell'avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, la Commissione europea ha proposto che già in autunno, entro il 12 novembre, gli Stati membri presentino alla Commissione la bozza dei PNR. La versione definitiva dei PNR dovrà essere presentata entro aprile 2011.

Il documento considera come principali ostacoli alla crescita economica: l'elevato livello di debito pubblico; la competitività del sistema produttivo, con riguardo soprattutto alla relazione tra salari e produttività; il grado di concorrenza ancora non particolarmente elevato in alcuni settori; il sistema di istruzione e formazione; il sistema di ricerca ed innovazione a favore delle imprese; il livello di occupazione che presenta ancora forti divergenze sia a livello territoriale sia in termini di occupazione femminile e giovanile.

In relazione a tali ostacoli, il programma enuncia le riforme attuate o prossime all'attuazione: la riforma pensionistica; il completamento del federalismo fiscale; la riforma complessiva del sistema tributario; la revisione del modello contrattuale del lavoro, al fine di allineare la crescita dei salari all'aumento della produttività; la trasposizione della direttiva europea sulla libera circolazione dei servizi; l'approvazione della legge annuale sulla concorrenza; la trasposizione della direttive sul mercato dell'energia e del gas; l'introduzione di zone a burocrazia zero nel Mezzogiorno; la previsione per le imprese europee che stabiliscono la propria sede principale in Italia di un regime fiscale europeo più favorevole.

Quanto alle politiche di incentivazione della ricerca e dell'innovazione, il programma considera che tali politiche si rendono necessarie per innalzare la qualità dei prodotti tutelandoli al contempo da tentativi di concorrenza sleale. L'Italia ha definito un obiettivo dell'1,53 per cento di spesa totale in rapporto al PIL per le politiche per l'innovazione e la ricerca. Di particolare importanza per lo sviluppo del Paese vengono considerati il ritorno all'energia nucleare ed il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni.

Quanto alle politiche inerenti il lavoro, il Governo intende raggiungere un tasso di occupazione al 2020 del 67-69 per cento.

Il PNR non sembra invece contenere nessuna indicazione sulle priorità nazionali e su quegli « elementi di sistema » che sono alla base della proiezione internazio-

nale dell'Italia: particolarmente critica appare la sottovalutazione del ruolo della politica commerciale per lo sviluppo del nostro Paese.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione esteri sull'OMC ha evidenziato le conseguenze dello sgretolamento del sistema, verificatosi immediatamente dopo il varo (e il pressoché simultaneo naufragio) della *Doha Development Agenda*: da allora l'Europa e l'Italia hanno dovuto invece fronteggiare un mondo con geometrie variabili di apertura e trasparenza, in una « globalizzazione selettiva », caratterizzata da alleanze « liquide », e quindi estremamente più insidiosa.

Ritiene che nel contesto della strategia « Europa 2020 » si possano quindi sviluppare alcune linee prioritarie di azione che offrano una ricaduta sul sistema produttivo nazionale e, in ultima analisi sulla propria proiezione ed il proprio ruolo nella competizione globale, sottolineando la vocazione di *hub* europeo nella sfera commerciale, ampliando le infrastrutture di trasformazione e di mobilizzazione delle merci.

Francesco TEMPESTINI (PD), pur apprezzando che la Commissione si esprima al riguardo stabilendo un importante precedente, giudica estremamente carente il documento predisposto dal Governo, che dovrebbe invece rappresentare un passaggio importante per una gestione delle politiche macroeconomiche a livello europeo, in quanto si limita a fornire solo alcune generiche indicazioni, peraltro non originali, senza svolgere un'analisi approfondita dei numerosi problemi che affliggono il sistema economico italiano e dare un segnale rispetto alle gravose scadenze che si prospetteranno nel futuro relativamente agli adempimenti comunitari. Critica inoltre i tempi ristretti per l'esame del progetto di PNR in sede parlamentare, causati dal ritardo della sua elaborazione da parte del Governo.

Ritiene che in tal modo l'Italia perda un occasione per fugare in sede europea i dubbi sulla capacità di tenuta dei conti pubblici e di ripresa produttiva.

Mario BARBI (PD) si associa alle considerazioni del collega Tempestini, evidenziando il tono burocratico del documento, la mancanza di proposte concrete e la sua inadeguatezza rispetto all'importanza dei temi che dovrebbe affrontare. Lamenta inoltre l'assenza di comunicazioni da parte del Governo sul Consiglio europeo svoltosi il 28 e 29 ottobre scorso, nel quale, secondo quanto si è appreso da organi di stampa, si sarebbero assunte delle decisioni di rilievo e su cui comunque il Ministro degli affari esteri ha inteso manifestare anche critiche destinate a pesare in futuro.

Pur ritenendo che il coordinamento delle politiche di bilancio presenta molti aspetti problematici e non riesce a risolvere molte questioni, a cominciare dalle tensioni a cui è sottoposta la valuta europea, rileva come si tratti di una decisione assunta a livello comunitario alla quale il documento non dà risposte sufficienti.

Quanto ai temi più d'interesse della Commissione, osserva che il progetto di PNR non contiene alcuna indicazione sulla politica estera e il ruolo dell'Europa nel mondo, che costituiscono invece un aspetto importante della strategia europea per il 2020.

In conclusione sottolinea con rammarico che il ruolo riservato ai Parlamenti nazionali risulta meramente marginale nel testo approvato in sede europea.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che i colleghi dell'opposizione abbiano assunto un atteggiamento eccessivamente critico nei confronti del documento presentato, anche alla luce del fatto che si tratta di una fase transitoria in attesa dell'elaborazione definitiva prevista per l'aprile 2011.

Osserva che il progetto di PNR contiene importanti indicazioni per lo sviluppo delle PMI, che stanno alla base del nostro sistema produttivo, e sui problemi dell'occupazione.

Rileva in proposito che va affrontato il problema degli stranieri senza occupazione che gravano sulle finanze pubbliche, ricordando che la normativa vigente pre-

vede la concessione dei permessi di soggiorno esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative.

Enrico PIANETTA (PdL) esprime un giudizio positivo sul documento, che costituisce in ogni caso una versione preliminare, sottolineando che esso riporta in maniera precisa le riforme già compiute dal nostro Paese, in tema di pensioni, federalismo fiscale e *governance* della sanità, che mirano ad assicurare stabilità e costituiscono un buon esempio a livello europeo, ed indica le necessarie tappe future, a cominciare dalla riforma fiscale.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel ricordare che le comunicazioni del Governo sull'ultimo Consiglio europeo avrebbero dovuto avere luogo lo scorso 4 novembre, formula una proposta di rilievi alla V Commissione *(vedi allegato)*.

Francesco TEMPESTINI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di rilievi formulata dal relatore, alla luce delle gravi carenze del documento predisposto dal Governo.

Claudio D'AMICO (LNP) e Enrico PIANETTA (PdL) preannunciano il voto favorevole dei loro gruppi alla proposta di rilievi formulata dal relatore.

La Commissione delibera i rilievi sull'atto in titolo secondo la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. (Doc. CCXXXVI, n. 1).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il progetto di Programma nazionale di riforma;

sottolineato come l'esperienza abbia dimostrato che l'unione monetaria non è in grado di funzionare senza un'unione economica;

preso favorevolmente atto dell'istituzione del cosiddetto « semestre europeo » nell'ottica di ravvicinare le politiche di bilancio degli Stati membri e di delineare una *governance* economica europea;

apprezzando gli obiettivi della Strategia 2020 in cui le riforme strutturali sono chiamate ad affiancare la stabilità al fine di incentivare la crescita, la competitività e l'occupazione;

segnalata l'importanza della riduzione del grado di dipendenza nell'approvvigionamento energetico attraverso la ripresa del programma nucleare civile ed il ricorso alle energie rinnovabili;

delibera di formulare i seguenti rilievi:

a) sia integrato il piano in esame con un riferimento al rilievo della proiezione internazionale dell'Italia, soprattutto sul piano del commercio con l'estero, al fine di offrire al sistema-paese tutti gli strumenti necessari a reggere la concorrenza tutelando le opportunità delle piccole e medie imprese;

b) sia ribadita la necessità che i Parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo siano istituzionalmente coinvolti nelle procedure del « semestre europeo » e messi in grado di esercitare in tempo utile la propria funzione di indirizzo politico.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento e conclusione – Deliberazione di rilievi)* . 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

ESAME DI DOCUMENTI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI n. 1 *(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio)* 43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 51

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo presentata dagli onorevoli Borghesi e Cambursano) 58

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dagli onorevoli Baretta, Ventura, Boccia, Misiani, Nannicini, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Rubinato, Sereni, Vannucci) 64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UGL in relazione al Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 56

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 56

ALLEGATO 3 (Emendamento 1.500 del Governo) 75

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.35.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
Atto n. 281.
(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* e *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

a) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2008, nelle more dell'attuazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dell'incremento di quattro incarichi dirigenziali di livello generale istituiti presso il predetto dicastero ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge n. 244 del 2008;

b) lo schema di regolamento in esame ha inteso riallineare il numero degli uffici di livello dirigenziale generale alla dotazione organica già rideterminata con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ha provveduto all'individuazione dei posti di funzione dirigenziale soppressi, nonché a quantificare i relativi risparmi di spesa;

considerato che:

è necessario procedere al coordinamento del provvedimento in esame con la disciplina contenuta all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede la soppressione della Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

occorre che il testo del provvedimento, nel definire l'assetto organizzativo del Ministero, recepisca anche le disposizioni dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha previsto che i posti di componente dei Collegi dei sindaci, in posizioni di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi delle medesime disposizioni, siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le attività di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

è necessario che venga esplicitata, nel testo del provvedimento, la soppressione di quattro posizioni dirigenziali generali aggiuntivi, previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 244 del 2007;

dovrebbe valutarsi l'opportunità di garantire ulteriormente la funzionalità dei dipartimenti del Ministero nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, anche

procedendo alla creazione di nuove strutture che unifichino le competenze attualmente assegnate a distinte strutture, al fine di consentire la definizione unitaria degli interventi da attuare in settori di particolare rilevanza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

si provveda al coordinamento del provvedimento in esame con la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

si provveda a recepire nel testo del provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

venga esplicitamente prevista, nel testo del provvedimento, la soppressione delle quattro posizioni dirigenziali generali aggiuntive previste dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

nonché le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di procedere:

a) all'accorpamento, nell'ambito del Dipartimento delle finanze, della Direzione federalismo fiscale con la Direzione legislazione tributaria;

b) a riconsiderare, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, le competenze delle diverse direzioni centrali, valutando in particolare l'unificazione delle strutture centrali che si occupano di personale e la conseguente attribuzione ad altre strutture di compiti non strettamente legati al personale e alle relazioni sindacali; in tale contesto, potrebbe quindi valutarsi l'istituzione di una nuova Direzione centrale che si occupi prioritariamente di logistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivedendo conseguentemente, i compiti dell'attuale Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti. »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla Commissione.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha fornito risposte puntuali alle richieste di chiarimento formulate dal presidente, chiede tuttavia di chiarire se la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, dello schema di regolamento non sia suscettibile di determinare un incremento delle Ragionerie territoriali dello Stato rispetto al numero esistente a legislazione vigente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* e *relatore*, fa presente che la condizione riferita alla necessità di assicurare il coordinamento dello schema in esame con la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si riferisce al numero delle Ragionerie territoriali dello Stato, che comunque non dovrebbe subire un incremento.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal presidente.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.05, dalle 19.30 alle 19.40 e dalle 20.40 alle 20.50.

ESAME DI DOCUMENTI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.05.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI n. 1.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Commissione è convocata per l'esame della versione preliminare del Programma nazionale di riforma per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione, approvata dal Consiglio dei ministri e trasmessa alle Camere lo scorso 5 novembre 2010. Al riguardo, segnala che il documento trasmesso alle Camere è stato elaborato dal Governo nell'ambito di una procedura di carattere transitorio preliminare all'introduzione, a partire dal gennaio 2011, del cosiddetto « semestre europeo », che supera le procedure finora previste per l'esame parlamentare del progetto di programma nazionale di riforma. In questo quadro, come comunicato dal Presidente della Camera alla Conferenza dei presidenti di gruppo e alla Giunta per il Regolamento, riunitasi nella giornata di lunedì 8 novembre 2010, il documento è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, alla Commissione bilancio la quale dovrà esprimersi in tempi definiti in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo. Stante l'ampiezza delle materie trattate dal Programma, ancorché il Regolamento non lo preveda espressamente, si è stabilito che le Commissioni non assegnatarie – ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal documento, oltre ovviamente alla XIV Commissione – siano autorizzate ad esprimere rilievi alla Commissione Bilancio.

Rappresenta, inoltre, che, come convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 9 novembre 2010, ha scritto ai presidenti delle altre Commissioni chiedendo di voler far pervenire i rispettivi rilievi entro le ore 13 di giovedì 11 novembre 2010 ed ha inoltre scritto al Ministro per le politiche europee, per chiedergli di voler verificare la possibilità che la Commissione bilancio esprima i propri orientamenti entro il 12 novembre prossimo e che, solo in un momento successivo, il progetto di Programma sia trasmesso all'Unione europea.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che, il 5 novembre 2010, il Consiglio dei ministri ha approvato una bozza del Programma nazionale di riforma che indica gli obiettivi e le misure per l'attuazione in Italia della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE (Europa 2020).

Rileva che la bozza di programma è stata trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 4-*ter* della legge n. 11 del 2005, relativa alla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea ed alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e che tale disposizione prevede la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia per la crescita e l'occupazione, nonché in merito alle relazioni annuali di attuazione; fa presente che, a questo scopo, si stabilisce che la bozza di Programma nazionale di riforma sia trasmessa, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti parlamentari.

Avverte che la bozza di Programma nazionale di riforma deve essere sottoposta entro il 12 novembre 2010 alla Commissione europea ai fini di una prima valutazione e che il medesimo Programma andrà poi presentato in forma definitiva alle Istituzioni europee, unitamente al Programma di stabilità, entro il mese di aprile 2011, nel quadro del nuovo sistema di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri, il cosiddetto semestre europeo.

Ricorda quindi che la Strategia UE 2020, definita dal Consiglio europeo del

17-18 giugno 2010, si incentra su cinque obiettivi principali: portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva; migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore; ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento, rispetto ai livelli del 1990, o del 30 per cento, se sussistono le necessarie condizioni, ovvero nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri Paesi si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni; contestualmente, si intende portare al 20 per cento la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica; migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento. Il Consiglio europeo ha ribadito la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione; promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.

Rileva che, per contribuire al conseguimento di questi cinque grandi obiettivi, la Commissione europea ha promosso sette « iniziative faro », di cui 4 già avviate, e ciascuno Stato membro, nell'ambito del proprio Programma nazionale di riforma, stabilisce i corrispondenti obiettivi e le misure nazionali.

Evidenzia che l'elaborazione e la valutazione dei Programma nazionale di riforma e delle relative misure di attuazione si inserisce nel quadro della riforma dei meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, incentrata su tre pilastri: un meccanismo per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell'ambito del cosiddetto « semestre europeo »; una più forte sorveglianza macroeconomica, che includa meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività e crescita; l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita.

Fa presente che il Programma nazionale di riforma assume rilievo soprattutto ai fini dei primi due pilastri, mentre l'applicazione del Patto di stabilità e crescita continuerà, in base alle proposte della Commissione europea, ad essere incentrata sulla valutazione dei programmi di stabilità o convergenza di ciascuno stato membro.

Rappresenta che, in vista dell'avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, la Commissione europea ha prospettato, con una lettera del Segretario generale ai rappresentanti permanenti presso l'UE di ciascuno Stato membro, una fase transitoria in cui si colloca la presentazione della bozza di Programma nazionale di riforma in esame, stabilendo in particolare che, entro il 12 novembre 2010, gli Stati membri presentino alla Commissione la bozza del Programma nazionale di riforma e che, entro aprile 2011, venga presentata la versione completa e definitiva del Programma nazionale di riforma.

Ricorda che la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici si articolerà in meccanismi sia preventivi sia correttivi, sul modello del Patto di stabilità e crescita, previsti nell'ambito delle proposte legislative presentate dalla Commissione lo scorso 29 settembre per il rafforzamento della *governance* economica, nonché nella relazione finale della *Task force sulla governance* economica, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, approvata dal Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010.

Venendo più direttamente all'esame del documento in esame, rileva che la bozza di Programma nazionale di riforma è articolata, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, in tre parti: analisi dello scenario macro-economico a medio-

termine; identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione; indicazione degli obiettivi nazionali da perseguire per contribuire all'attuazione della Strategia UE 2020.

Fa quindi presente che, nella nota aggiuntiva al progetto di Programma nazionale di riforma, sono indicate quattro questioni fondamentali: meridionale, fiscale, nucleare e legale.

Con riferimento alla prima questione, evidenzia che si sottolinea che le politiche di sviluppo, oltre che concentrarsi sulla istruzione e formazione, dovranno ispirarsi a tre logiche: prevedere una cabina di regia nazionale, senza demandare gli interventi all'esclusiva competenza regionale; concentrare gli interventi sulle grandi infrastrutture di unificazione nazionale; attribuire agli interventi la forma automatica dei crediti d'imposta e, più in generale, della fiscalità di vantaggio.

In merito alla questione fiscale, osserva che nel documento si afferma la necessità di una riforma generale al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia, attraverso l'introduzione di norme più moderne e semplici.

Sulla questione nucleare, partendo dalla considerazione che quasi tutti i Paesi europei sono produttori di energia nucleare, rileva che si afferma la necessità di porre fine a quello che è divenuto un forte svantaggio competitivo.

Quanto poi alla questione legale, ricorda che si sottolinea l'esigenza di porre rimedio all'eccesso di regole che è un fattore di rallentamento dell'economia.

Osserva che la bozza di Programma nazionale di riforma al nostro esame propone quindi un'analisi di quelli che vengono considerati come i principali ostacoli alla crescita economica. In particolare, il Documento evidenzia come si rinvengano strozzature, soprattutto con riferimento alle seguenti tematiche: l'elevato livello di debito pubblico; la competitività del sistema produttivo, con riguardo soprattutto alla relazione tra salari e produttività; il grado di concorrenza ancora non particolarmente elevato in alcuni settori; il sistema di istruzione e formazione; il sistema di ricerca ed innovazione a favore delle imprese; il livello di occupazione che presenta ancora forti divergenze sia a livello territoriale sia in termini di occupazione femminile e giovanile.

Fa presente che, in relazione a tali ostacoli, il Programma enuncia le riforme attuate o prossime all'attuazione. In riferimento al debito pubblico ed alla necessità di garantire stabilità alle finanze pubbliche, sottolinea che il documento richiama la riforma del sistema previdenziale, completata con il decreto-legge n. 78 del 2010, che ha legato all'aspettativa di vita l'evoluzione dell'età pensionabile. Ricorda che il medesimo documento sottolinea l'importanza della riforma, in corso di adozione, del federalismo fiscale che potrà responsabilizzare gli enti territoriali al fine di una più efficiente gestione delle risorse pubbliche e di contenere la spesa. Infine, si richiama la necessità di addivenire ad una riforma complessiva del sistema tributario.

Rileva che, ai fini del miglioramento della competitività del sistema produttivo italiano, sono considerate essenziali: la revisione del modello contrattuale del lavoro, al fine di allineare la crescita dei salari all'aumento della produttività, partendo dal modello di contratto sottoscritto tra le parti sociali nel 2009, con la partecipazione del Governo ed ampliando la portata della contrattazione decentrata; il completamento del recepimento della direttiva europea sulla libera circolazione dei servizi. In proposito ricordo il forte impulso proveniente dall'emanazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, volto ad attuare la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, ai sensi del quale sono state eliminate molte delle autorizzazioni che, ai sensi della direttiva, potevano essere sostituite da istituti semplificati ed abrogati taluni albi ed ordini. Ulteriore impulso sarà dato attraverso i decreti attuativi affidati alla competenza del Ministro dello sviluppo economico; l'approvazione della legge annuale sulla concorrenza, prevista ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99; la trasposizione della direttive sul mercato del-

l'energia e del gas, pur ricordando che l'ordinamento italiano si pone senz'altro all'avanguardia per quanto concerne sia la separazione delle reti e sia i poteri della competente Autorità di regolazione; l'introduzione di zone a burocrazia zero nel Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, nelle quali i procedimenti amministrativi saranno conclusi entro tempi certi, anche con l'ausilio di un Commissario di Governo; la previsione per le imprese europee che stabiliscono la propria sede principale in Italia dell'applicazione, a richiesta, in alternativa alla normativa tributaria italiana, del regime fiscale di un Paese membro dell'Unione europea, anch'essa contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010.

Rappresenta che, in ordine al sistema di istruzione e formazione, considerato fattore chiave per la competitività, il documento fa riferimento alla riforma già attuata dell'istruzione secondaria e a quella dell'Università, attualmente all'esame del Parlamento, per la quale la legge di stabilità per il 2011 dovrebbe contenere, come di recente annunciato dal Ministro Tremonti, le necessarie risorse. Rileva che tali riforme mirano, da un lato, ad una maggiore corrispondenza dell'offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro e, dall'altro, ad un contenimento della spesa.

Quanto alle politiche di incentivazione della ricerca e dell'innovazione, osserva che il Programma considera che tali politiche si rendono necessarie per innalzare la qualità dei prodotti tutelandoli al contempo da tentativi di concorrenza sleale, ricordando che l'Italia ha definito un obiettivo dell'1,53 per cento di spesa totale in rapporto al PIL per le politiche per l'innovazione e la ricerca.

Evidenzia come di particolare importanza per lo sviluppo del Paese vengono considerati il ritorno all'energia nucleare ed il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni.

Quanto alle politiche inerenti il lavoro, rappresenta che il Governo intende raggiungere nel 2020 un tasso di occupazione del 67-69 per cento attraverso i seguenti strumenti: l'attuazione del piano triennale per il lavoro, adottato nello scorso mese di luglio, e le nuove disposizioni di cui al collegato lavoro, recentemente approvato in via definitiva dalle Camere, che prevedono la lotta al lavoro irregolare, l'aumento della sicurezza sul lavoro, il decentramento della regolazione e l'attuazione del principio di sussidiarietà, nonché lo sviluppo delle competenze per l'occupabilità ed il reimpiego; l'incremento del tasso di occupazione delle donne attraverso l'attuazione del programma per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, presentato già nel 2009, e del Piano per la conciliazione del 2010, adottato nello scorso mese di aprile; l'aumento dell'occupazione giovanile, anche attraverso la lotta alla dispersione scolastica.

Sottolinea che il Programma nazionale di riforma considera strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Programma medesimo gli interventi di politica regionale, programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013) e dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, in larga parte già concentrati sui temi della Strategia UE 2020.

Evidenzia che il Documento che la Commissione è oggi chiamata da esaminare rappresenta una bozza nell'ambito della fase transitoria per l'attuazione delle procedure del Semestre europeo. Lo scopo ultimo di tale Documento è quello di mettere a punto il Programma nazionale di riforma da presentare poi in maniera ufficiale nel prossimo mese di aprile. Ritiene che di questa circostanza occorrerà tenere conto anche ai fini della risoluzione che la Commissione potrà approvare entro il 12 novembre prossimo. In questa fase ritiene, infatti, importante che la Commissione si concentri su impegni volti a sollecitare il Governo a modificare ed integrare il contenuto del documento, al fine di garantire che esso risponda pienamente agli indirizzi metodologici indicati in sede europea, tenuto anche conto che la Commissione europea ha previsto che i Programmi nazionali di riforma dovranno

comunque essere completati e finalizzati al perseguimento delle linee guida più dettagliate che saranno contenute nel Codice di condotta di prossima adozione.

Lino DUILIO (PD) esprime una valutazione fortemente critica in ordine alle modalità di esame parlamentare del progetto di Programma nazionale di riforma, osservando preliminarmente che il termine del 12 novembre 2010, più volte indicato quale termine per la trasmissione delle bozze dei Programmi nazionali di riforma all'Unione europea, non costituisce una scadenza improrogabile, in quanto esso è indicato esclusivamente in un documento trasmesso dal Segretario generale della Commissione europea ai rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea. Ritiene, pertanto, che non sussista alcuna esigenza giuridica o di carattere internazionale che imponga il rispetto di tale termine, osservando che sarebbe opportuno lasciare più ampi spazi di discussione alle Camere, procedendo ad un invio della versione preliminare del PNR in una data successiva a quella del 12 novembre prossimo. Osserva, infatti, che la rilevanza dei temi trattati nel documento impone che su di esso si svolga una discussione seria ed approfondita, che non si limiti ad una burocratica ricognizione dei contenuti del progetto di Programma trasmesso dal Governo, che non giudica rispettosa della necessaria dignità dei lavori parlamentari. Non condivide, peraltro, neppure le considerazioni in ordine alla provvisorietà del documento all'esame del Parlamento, rilevando che, qualora il documento fosse del tutto privo di rilievo, in quanto destinato ad essere immediatamente superato, sarebbe paradossalmente preferibile che il Parlamento non esprimesse una propria valutazione su di esso.

Quanto al merito del progetto di Programma nazionale di riforma, osserva che, al di là di altre considerazioni sul contenuto del documento, la sua inadeguatezza è dimostrata in modo evidente dalla distanza tra gli obiettivi per il 2020 individuati nel progetto di Programma e quelli previsti nell'ambito della Strategia Europa 2020. In particolare, rileva come per il tasso di occupazione, che rappresenta una delle più rilevanti criticità per il nostro Paese, si prevede un modesto incremento, che dovrebbe portare il tasso di occupazione nel 2020 ad un valore tra il 67 e il 69 per cento, ben al di sotto dell'obiettivo individuato nell'ambito della Strategia Europa 2020, che prevede un tasso di occupazione del 75 per cento. Allo stesso modo, esprime un giudizio fortemente critico sui dati relativi all'incidenza della spesa per la ricerca sul prodotto interno lordo, osservando come essa dovrebbe passare dall'1,18 all'1,53 per cento nel 2020, con un limitatissimo incremento, che smentisce in modo evidente le ripetute affermazioni in ordine all'intenzione di investire sulla ricerca. Segnala, infatti, che attualmente a livello europeo l'incidenza della spesa per la ricerca sul prodotto interno lordo è pari all'1,9 per cento e dovrebbe raggiungere il 3 per cento nel 2020, toccando un valore quasi doppio rispetto a quello che l'Italia dovrebbe ottenere nel medesimo anno. Osserva, poi, come analoghe considerazioni potrebbero svolgersi con riferimento agli altri obiettivi individuati nell'ambito del progetto di Programma nazionale di riforma, segnalando, peraltro, come molte delle stime contenute nel documento, quali quelle relative alle materie dell'energia e delle emissioni di gas, non appaiono effettivamente verificabili.

Conclusivamente, ribadisce l'esigenza che l'esame di un documento che affronta temi essenziali per il futuro del nostro continente non sia affrontato in modo meramente burocratico, ma si svolga con tempi e modalità adeguate alla rilevanza dei temi, che sono oggetto di ampio dibattito nei parlamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Pier Paolo BARETTA (PD) lasciando impregiudicate le questioni procedurali e relative ai tempi per l'esame del documento richiamate dall'onorevole Duilio, per le quali chiede un'attenta riflessione da parte della maggioranza e del Governo, manifesta la sua imprevista delusione per

i contenuti del documento in esame, anche in considerazione delle qualità degli estensori del medesimo. Ritiene in proposito che sia preferibile leggere gli atti parlamentari per comprendere il pensiero del Ministro Tremonti, piuttosto che i suoi libri. Osserva che il Programma nazionale di riforma rappresenta un documento di particolare importanza, che sostituirà gli attuali documenti di programmazione economica, realizzando un condivisibile spostamento del baricentro della decisione di politica economica in sede europea. Rispetto al lavoro svolto dalla Commissione sui documenti relativi alla Strategia UE 2020, ravvisa una certa sciatteria, sottolineando come manchino la passione, l'ambizione e la volontà di tracciare un nuovo percorso per il Paese. Evidenzia come la tematica non riguardi solo la contingenza politica della presente legislatura, ma, impegnando l'Italia per i prossimi dieci anni, all'adozione di scelte strategiche per il Paese. Analogamente, osserva che il recepimento del cosiddetto semestre europeo necessita di un respiro più ampio, attraverso il quale prevedere una revisione della legge n. 196 del 2009. Rileva che nel documento all'esame della Commissione riveste un'importanza centrale la questione degli ostacoli alla crescita, puntualmente indicati, ma rispetto ai quali le soluzioni prospettate appaiono insufficienti. In proposito, con riferimento alla questione economica e del contenimento del debito pubblico, osserva che l'unica soluzione indicata dal Governo è la riforma del sistema previdenziale, mentre non si annette alcun rilievo, sotto tale profilo, alla annunciata riforma della Pubblica amministrazione, che dovrebbe portare, secondo il Ministro Brunetta, alla riduzione di oltre 300 mila dipendenti pubblici, richiamata solo nella sezione relativa alla competitività. Parimenti osserva come sia riduttivo richiamare il passaggio al nucleare come unica soluzione per affrontare il tema dell'energia e della ripresa economica, mentre si certifica la volontà di non incrementare gli investimenti su ricerca e sviluppo, non considerata, a suo avviso, strategica dal Governo. Ritiene che l'avere individuato un'unica soluzione per ciascun settore denoti sciatteria da parte del Governo, mentre occorrerebbe provocare il Paese rispetto alle sfide da affrontare.

Preannuncia che intende suggerire al relatore di integrare la risoluzione da lui presentata in maniera costruttiva, al fine di favorire un dibattito nel Paese intorno agli obiettivi principali ed alle prossime sfide. Ritiene che, con il documento presentato dal Governo, l'Italia non potrà essere considerata un interlocutore autorevole in sede europea. Ritiene inoltre incomprensibile non avere effettuato un riferimento adeguato al patrimonio artistico e culturale dell'Italia come traino per il turismo e non avere previsto l'adozione di una specifica politica in tal senso. Conclusivamente ribadisce la sua delusione, della quale sottolinea tuttavia il carattere dinamico, in quanto potrebbe essere superata nel caso in cui si intendesse contribuire ad un miglioramento del documento.

Amedeo CICCANTI (UdC), riservandosi di intervenire sui contenuti del progetto di Programma nazionale di riforma nel prosieguo dell'esame, segnala l'opportunità che, nell'ambito dell'attività conoscitiva su tale documento, si proceda all'audizione della Svimez e del CNEL.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Atto n. 240.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore nella seduta di ieri, osserva che il parere favorevole è condizionato al recepimento di alcune modifiche al provvedimento. In particolare, rileva che nella condizione di cui al punto 2 della proposta di parere, si richiede l'introduzione dell'articolo 1-*bis* in materia di obiettivi di servizio. L'articolo stabilisce che il Governo, nel disegno di legge di stabilità o mediante apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, definisca norme di coordinamento per la realizzazione della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di quanto disposto dall'articolo 18 della legge delega n. 42 del 2009. Lo stesso articolo 1-*bis*, al comma 1-*bis*, prevede che per tale finalità si tenga conto delle analisi condotte dalla Sose Spa secondo le modalità disciplinate dagli articoli 3 e 4 dello schema di provvedimento in oggetto, in particolare con riferimento alle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e ai relativi servizi resi e non resi alla collettività. Al riguardo, ritiene condivisibile rinviare ad un futuro provvedimento legislativo l'individuazione degli obiettivi di servizio da associare alle singole funzioni fondamentali, in attuazione del principio di delega stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *f)* della legge n. 42 del 2009, anche se tale rimando non è espressamente specificato. Giudica, tuttavia, che sarebbe opportuno valutare l'introduzione espressa di tale rimando nel testo dello schema di provvedimento.

Osserva, poi, che al punto 23 del parere si prevede l'esclusione degli enti locali appartenenti di territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano dall'applicazione del decreto legislativo. Al riguardo, ritiene invece fondamentale evitare che il processo di attuazione del federalismo fiscale e, in particolare, i principi generali contenuti nell'articolo 2 della legge delega n. 42 del 2009, in particolare quelli in materia di fabbisogni standard, di superamento della spesa storica, perequazione, solidarietà, soppressione dei trasferimenti dello Stato, siano verificati nei territori delle autonomie speciali. Rileva, infatti, che uno dei punti cardine della riforma da rintracciare nella definizione, condivisa fra i livelli di Governo, dei costi standard per l'intero territorio nazionale. A tal fine, a suo avviso, si potrebbe valutare il recepimento anche nei territori delle autonomie speciali dei contenuti dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42 del 2009, chiarendo che i fabbisogni standard sono valutati considerando anche le specificità delle variabili finanziarie, demografiche sociali economiche e geografiche degli enti locali delle regioni speciali e province autonome, mentre il meccanismo di finanziamento resta in capo alle autonomie speciali ed è regolato secondo l'articolo 27 della legge n. 42 del 2009. Ove, tuttavia, si ritenesse non percorribile il coinvolgimento delle autonomie speciali nell'ambito di attuazione del provvedimento in oggetto, ritiene, comunque, necessario consentire alla Sose la predisposizione e somministrazione dei questionari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, osservando che ciò permetterebbe di completare il quadro conoscitivo relativo alle funzioni fondamentali esercitate e ai servizi resi su tutto il territorio nazionale.

Infine, in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, e in particolare a quella definita alla lettera *c)* per cui si rimanda alla valutazioni del

Governo le modalità idonee affinché si tenga conto, nella fase transitoria, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali, ritiene che sarebbe opportuno che tali modalità di riequilibrio fossero affrontate nell'ambito dei decreti legislativi – in particolare quelli relativi al fisco municipale e al fisco provinciale – che, in via transitoria, dovranno definire la perequazione per gli enti locali.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel depositare, a nome del proprio gruppo, una proposta di parere *(vedi allegato 1)*, alternativa rispetto a quella predisposta dal relatore, esprime l'auspicio che si possa addivenire ad un'ipotesi condivisa di parere, chiedendo al presidente di individuare gli spazi per lo svolgimento di una discussione nel merito del provvedimento.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, sottolinea come il testo della proposta di parere presentata nella seduta del 9 novembre 2010 è stato frutto di un proficuo lavoro dei gruppi parlamentari, anche all'esito delle audizioni svoltesi. Nel confermare di avere preso in considerazione le proposte di parere alternativo depositate dagli onorevoli Ciccanti e Cambursano, sottolinea come il provvedimento in esame rappresenti uno snodo fondamentale nel processo di attuazione del federalismo fiscale. In particolare, sottolinea il processo di determinazione dei fabbisogni *standard* delle amministrazioni locali potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l'individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese. Rappresenta quindi che nella proposta di parere presentata è stata evidenziata l'esigenza di porre particolare attenzione nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate. Fa presente poi l'opportunità di definire le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali. Ritiene inoltre opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio. Sottolinea come sia stato particolarmente positivo l'innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a, con la collaborazione, come peraltro suggerito dai gruppi di opposizione, di altri soggetti qualificati, come IFEL e ISTAT, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili. Evidenzia quindi l'opportunità di prevedere, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall'articolo 3, che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l'esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a possa avvalersi, per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di

banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio. Evidenzia inoltre che, anche in relazione alle posizioni espresse dai gruppi di opposizione, che hanno lamentato la mancata indicazione specifica nello schema di decreto dei fabbisogni *standard*, a suo avviso non possibile per ragioni tecniche, nella sua proposta di parere viene individuata una procedura per coinvolgere il Parlamento, in maniera incisiva e coerente con lo spirito della legge n. 42 del 2009, sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel depositare, a nome del proprio gruppo, una proposta di parere *(vedi allegato 2)*, alternativa rispetto a quella predisposta dal relatore, chiede chiarimenti sulla procedura che sarà seguita per l'espressione del parere in presenza di una concorrenza di proposte alternative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in presenza di una pluralità di proposte di parere tra loro alternative, verrà posta in votazione per prima la proposta formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad una seduta, che sarà convocata per il pomeriggio di oggi.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 16.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Atto n. 240.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'illustrare la proposta di parere presentata dal proprio gruppo nella seduta antimeridiana di oggi, osserva preliminarmente che l'attuazione di un federalismo fiscale che rimedi alle storture esistenti, senza però spaccare il Paese, è un'impresa terribilmente complicata, in quanto si tratta di una materia estremamente delicata, oltre che complessa. Rileva, peraltro, che la materia del federalismo fiscale mal si presta a semplificazioni e slogan e mal si concilia con i provvedimenti, di recente adottati dal Governo, che sembrano andare nella direzione opposta al federalismo, come il decreto-legge n. 78 del 2010 e il testo del disegno di legge di stabilità che conferma i tagli già realizzati nella manovra estiva. In questo contesto, osserva che la relazione presentata dal Ministro dell'economia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, il 30 giugno scorso, dovrebbe indicare gli elementi sui quali si fonda la base della struttura architettonica dello Stato, mentre nessuno sa effettivamente quali conseguenze avrà l'attuazione del federalismo fiscale sulla vita e sulla finanza pubblica. Ritiene, inoltre, che la scelta, ormai non reversibile, di un sistema istituzionale multilivello basato sui principi di autonomia, sussidiarietà, autogoverno responsabile, comporti che l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale non rappresenti solo una delle tante riforme da attuare nella presente legislatura, ma la riforma per eccellenza. Osserva, tuttavia, che nonostante la rilevanza della riforma, non sempre ne sono chiari i termini.

Rileva, infatti, che la relazione presentata il 30 giugno scorso tiene esclusivamente conto dell'efficienza della spesa, trascurando quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, secondo il quale il federalismo fiscale è anche un sistema che deve mirare a garantire obiettivi minimi di prestazioni e di servizi essenziali. Evidenzia, al riguardo, che l'unità e l'indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili, i quali sono, del resto, perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statuale pluralistica ed autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della parte Seconda della Costituzione.

Passando, poi, a illustrare nel dettaglio la proposta di parere presentata dal proprio gruppo, osserva che la determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province è una questione intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti per quantità e qualità su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione. Osserva, infatti, che i costi ed i fabbisogni *standard* rappresentano uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, che intende assicurare un punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia, limitando tendenze discriminatorie e, quindi, disgregatrici. Ritiene, in sostanza, che la questione dei fabbisogni *standard* costituisca l'architrave su cui poggia l'intero impianto del federalismo fiscale, in quanto dalla esatta determinazione di tali fabbisogni deriverà e dipenderà direttamente la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, sanciti nella parte prima della Costituzione. Nel ritenere, comunque, opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della spesa storica a quello dei costi *standard*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, come già la legge n. 42 del 2009, fa nascere rilevantissime perplessità sia per quanto omette di dire che per quanto dispone. Osserva, infatti, che lo schema di decreto appare disattendere il principio direttivo dell'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42 del 2009, relativo alla determinazione del fabbisogno e del costo standard, che dovrebbero costituire un passaggio centrale, pregiudiziale alla costruzione del nuovo modello di finanziamento degli enti locali. Lo schema in esame, in luogo di attuare le precise disposizioni contenute nella legge delega di fatto introduce una sorta di delega ulteriore a favore di un organo, mai citato nella legge n. 42 del 2009, la Sose Spa, al quale è affidato il compito concreto di predisporre le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni *standard* nonché, e soprattutto, di determinarne i valori. A suo avviso, si tratta di una soluzione che non trova né ragione né giustificazione nella legge di delega e che potrebbe porsi in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale, sin dal lontano 1957, quando, nella sentenza n. 3, riconobbe la propria competenza a sindacare il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione per evitare la « usurpazione del potere legislativo da parte del Governo » e la violazione del principio per cui « soltanto il Parlamento può fare le leggi ».

Osserva, inoltre, che la soluzione elaborata dallo schema del decreto si fonda su un evidente errore metodologico, in quanto l'operazione di calcolo dei fabbisogni *standard* ipotizzata assume valenza esclusivamente di tipo statistico, sulla base delle spese storiche locali, e i criteri metodologici cui dovrebbe conformarsi la Sose Spa appaiono estremamente vaghi ed indeterminati.

Rileva, altresì, che l'articolo 11 della legge delega prevedeva espressamente che nella determinazione del fabbisogno *standard* si debba tenere conto dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicate dalle funzioni fondamentali ed è

chiaro che i livelli essenziali delle prestazioni non possono essere demandati alla Sose Spa. Ritiene, infatti, che la determinazione dei livelli essenziali, in quanto volta a delineare il contenuto sostanziale dei diritti fondamentali a prestazioni pubbliche, si configura a più forte ragione come compito di legislazione nazionale, spettante al Parlamento, la cui esclusiva posizione nel quadro della complessiva « organizzazione costituzionale » è stata ribadita dalla Corte costituzionale, dopo la revisione del Titolo V, alla stregua degli articoli 67 e 114 Costituzione, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2002. In questo contesto, osserva che le Commissioni parlamentari vengono completamente esautorate dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni *standard* e dalla loro applicazione operativa per il calcolo effettivo dei medesimi fabbisogni, eludendo in sostanza i principi di garanzia e di trasparenza contenuti nella legge n. 42. Ritiene, inoltre, assolutamente necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto legislativo con le disposizioni contenute nel disegno di legge relative governativo relativo alla Carta delle autonomie, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica, in quanto da tale provvedimento potrebbe scaturire l'individuazione di un quadro di funzioni fondamentali dei comuni e delle province differente rispetto a quello delineato dal presente provvedimento.

Osserva, altresì, che viene poi completamente disconosciuto il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che dovrebbe rappresentare l'organo incaricato espressamente della verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard*, nonché degli obiettivi di servizio, in favore della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la quale, a rigore, dovrebbe fungere da mera segreteria tecnica della predetta Conferenza permanente. Sotto il profilo finanziario, osserva che il testo del provvedimento e la relazione tecnica non contengono alcuna indicazione in merito all'emersione di eventuali risparmi derivanti dal processo volto a rendere progressivamente più efficiente la spesa degli enti locali e alla loro presumibile destinazione. Rileva, poi, che, nel procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, andrebbe chiarito se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o, al limite, per il complesso della spesa primaria di ciascun comune e provincia. Pur presupponendo che tale modalità di calcolo dei fabbisogni *standard* si riferisca a ciascuna funzione, rileva che nel testo non risulta alcuna specificazione al riguardo, salvo quanto indicato nella disciplina transitoria riportata all'articolo 6 dello schema di decreto, che prevede un graduale percorso di adozione dei fabbisogni *standard* per gruppi di funzioni fondamentali. Sottolinea, inoltre, che, mentre la relazione illustrativa e l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, sia per i comuni che per le province, ricomprendono tra le funzioni fondamentali quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese, il presente schema di decreto non indica alcuna percentuale, lasciando intendere che le spese relative a tali funzioni siano considerate integralmente. Sul punto ritiene, tuttavia, opportuno acquisire un chiarimento, in quanto il riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 100 per cento delle relative spese non sarebbe in linea con i commi 1 e 3 del citato articolo 21 della legge delega. Rileva, altresì, che, nonostante l'articolo 4 dello schema di decreto sia rubricato « procedimento di determinazione dei fabbisogni standard », la norma non individua alcun metodo per la determinazione del fabbisogno standard essendo tale determinazione rimessa integralmente all'attività che sarà chiamata a svolgere la società Sose spa in collaborazione con l'IFEL e coinvolgendo

gli enti locali nella attività di raccolta e trasmissione dei dati. Non è specificato, inoltre, se i dati contabili siano quelli relativi all'ultimo esercizio utile o, invece, i valori riferiti ad un arco temporale più ampio in maniera tale da tener conto di eventuali particolarità. Analogamente, con riferimento alle diverse caratteristiche elencate dalla norma alla lettera *a)* che dovranno essere considerate ai fini della predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard*, non viene indicato il peso attribuito a ciascuna di esse né se l'elencazione fornita è esaustiva o rappresentino unicamente caratteristiche dalle quali non si può prescindere. Non si comprende, inoltre, se è prevista una differente metodologia per l'individuazione dei fabbisogni *standard* riferiti alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale, così come sembra evincersi da quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge n. 42 del 2009.

Da ultimo, pur apprezzando le significative modificazioni proposte nel parere del relatore, – che recepiscono anche indicazioni del Governo – osserva come perdurino, rispetto alla impostazione originaria, evidenti *vulnera* di carattere costituzionale, normativo, finanziario e soprattutto politico, illustrati nella proposta di parere da lui presentata. Auspica, pertanto, che vi siano le condizioni per procedere ad una riscrittura della proposta di parere presentata dal relatore, al fine di consentire una ampia condivisione dei contenuti di tale proposta.

Amedeo CICCANTI (UdC) rappresenta che con la presentazione di una proposta di parere alternativo il gruppo dell'UdC ha voluto contribuire alla redazione di un parere comune. Ricorda che l'UdC è stato l'unico gruppo contrario all'approvazione della legge n. 42 del 2009, poiché non era convinto della possibilità di ridurre la pressione fiscale, lasciando contemporaneamente inalterata la spesa pubblica per il Sud. Rileva che, a distanza di circa un anno e mezzo dall'approvazione della legge n. 42 del 2009, solo tre deleghe sono state esercitate: quella relativa al federalismo demaniale, quella su Roma capitale, che pure rinvia ad ulteriori provvedimenti e quella in esame, relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* che rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la specificazione dei fabbisogni. Ritiene che la concreta attuazione del decreto in esame a partire dal 1° gennaio 2011 sia quanto mai incerta. Dà comunque atto che talune delle proposte contenute nello schema di parere da lui presentato, fanno già parte della proposta avanzata dal relatore Bitonci e sottolinea che occorre a questo punto verificare la possibilità di recepire le ulteriori indicazioni in esso contenute. In primo luogo, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame risulterebbe in contrasto con l'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove non specifica tra le funzioni fondamentali da prendere in considerazione in via provvisoria quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese. Rileva altresì che lo schema di decreto, nell'individuare le funzioni fondamentali, non considera i beni e i servizi riferibili a tali funzioni, né i relativi obiettivi di servizio espressamente previsti come criterio di delega ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42. In proposito, osserva che vi possono ben essere dei costi relativi ai beni materiali nonché a servizi, come la corretta gestione delle risorse umane, che gli enti territoriali sono chiamati necessariamente a sostenere al fine dell'esercizio delle richiamate funzioni fondamentali. Dà atto al relatore di avere invece proposto una soddisfacente formulazione in ordine alla tipologia dei criteri ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*. Riconosce inoltre che, nella proposta di parere formulata dal relatore, vi è l'opportuno recepimento della richiesta di adottare una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del fabbisogno *standard* per ciascun comune e ciascuna provincia. Osserva invece che non si prevede la necessità, come richiesto nella

proposta da lui depositata, di una relazione tecnica per gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio attuativi del provvedimento in esame, ma di una semplice relazione a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, insiste sulla opportunità di tale previsione. Sottolinea quindi che le metodologie per la determinazione dei fabbisogni *standard* non risultano determinate e non risulta altresì specificato il peso da attribuire a ciascuna delle diverse caratteristiche elencate al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 4 dello schema di decreto, nella predisposizione delle metodologie medesime. In proposito, ritiene opportuno che tale determinazione non venga demandata all'esclusiva competenza di una sede tecnica, ma venga effettuata sulla base di una scelta politica, attraverso l'adozione di norme di rango primario, sottolineando come ciò sarebbe utile anche alla stessa SOSE che potrà regolarsi sulla base di criteri fissati a tale livello. Evidenzia come tale scelta rientri pienamente nell'ambito delle competenze della Commissione poiché essa ha chiari risvolti finanziari, incidendo direttamente sulla determinazione del fabbisogno e quindi su grandezze finanziarie. Dà atto positivamente del recepimento del coinvolgimento dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di complete banche dati sia con riferimento ai conti economici che agli obiettivi di servizio. Ricorda inoltre che il suo gruppo ha più volte rappresentato l'opportunità di effettuare il necessario coordinamento del contenuto dello schema di decreto legislativo in esame con le disposizioni recate dalla carta delle autonomie di cui al disegno di legge S. 2259, già approvato dalla Camera. In proposito, sottolinea che, ai sensi del richiamato disegno di legge, le funzioni fondamentali degli enti territoriali aumenterebbero sensibilmente e sarebbe pertanto necessaria una nuova determinazione dei fabbisogni *standard*. Rileva che non sono state invece recepite le indicazioni formulate dall'IFEL. In particolare, si riferisce: alla necessità che la scelta metodologica da adottare prenda in considerazione grandezze che siano in grado sia di contribuire alla stima dei fabbisogni *standard* e di elaborare indicatori sintetici che possano restituire informazioni circa le quantità e la qualità del servizio erogato o del bene prodotto, sottolineando come a tal proposito la preoccupazione maggiore sia quella di coniugare gli obiettivi di servizio con i fabbisogni *standard* e come sia necessario fornire parametri per la misurazione di tali obiettivi; alla esigenza di calcolare i fabbisogni *standard* per singola funzione e non con riferimento a tutta la spesa corrente, sostenendo l'opportunità, almeno in tale fase, di considerare la parte corrente relativa a spese di investimento; alla opportunità di individuare il riferimento contabile da assumere per il calcolo del fabbisogno *standard* nelle grandezze di competenza finanziaria; alla opportunità di considerare le variabili strutturali, di contesto e attinenti alla qualità e alla quantità dei servizi erogati, che siano in grado di consentire un accurato posizionamento di ciascun ente all'interno di intervalli di normalità, nonché di calibrare la stima dei fabbisogni *standard* sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni anche organizzative con cui viene erogato un servizio, prendendo a riferimento le modalità applicative del patto di stabilità; alla necessità di arricchire il corredo di informazioni disponibili ipotizzando un percorso quinquennale che consenta di assoggettare a stima di fabbisogno *standard* quelle funzioni per le quali nel corso del quinquennio sia possibile disporre di informazioni sufficienti a garantire stime robuste e condivise. Esprime quindi l'augurio che tali proposte possano essere accolte, altrimenti preannuncia che la posizione dell'UdC non potrà che essere contraria.

Roberto OCCHIUTO (UdC), *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle audizioni informali, rinvia il seguito dell'esame dello schema alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 novembre 2010.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UGL in relazione al Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020.

L'audizione informale si è svolta dalle 17.35 alle 19.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* sospende la seduta, che riprenderà alle 20.30, in attesa della presentazione della proposta emendativa preannunciata dal Governo.

La seduta sospesa alle 19.30, riprende alle 20.30.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, nel depositare l'emendamento 1.500 del Governo (*vedi allegato 3*), ne illustra brevemente il contenuto, indicando che esso prevede, come anticipato, il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario, della proroga di sei mesi delle missioni militari di pace, il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e del Fondo nazionale per le politiche sociali. Segnala, altresì, che è previsto uno stanziamento di 800 miliardi di euro in favore del Fondo per interventi urgenti e indifferibili, che saranno destinati ad una pluralità di finalità di spesa, quali, in particolare, la proroga della devoluzione del 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche, la gratuità dei libri di testo e la proroga dei contratti dei lavoratori socialmente utili. Sono, inoltre, previste agevolazioni in materia agricola, riferite, in particolare, alla piccola proprietà contadina, nonché misure in materia di produttività, concernenti, tra l'altro, sgravi per i contratti di produttività e la detassazione delle prestazioni lavorative straordinarie. Fa presente, altresì, che, oltre ad una esenzione dal ticket per la diagnostica, nell'emendamento sono contenute disposizioni volte a dare attuazione al Patto di stabilità interno per gli enti locali e le regioni. Per quanto attiene alla copertura finanziaria della proposta emendativa, che reca oneri pari a circa 5,8 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, fa presente che le risorse saranno reperite principalmente a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla vendita delle frequenze, che dovrebbe generare introiti per oltre 2 miliardi di euro, attraverso una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che ha una dotazione di circa 1,7 miliardi di euro nel 2011, attraverso le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di giochi contenute nell'emendamento, che dovrebbero contribuire per circa 1 miliardo di euro, nonché attraverso la riduzione degli stanziamenti riferiti alla Tabella A allegata al disegno di legge di stabilità.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel richiamare l'intervento odierno svolto dal sot-

tosegretario Bertolaso nel quale è stato annunciato il reperimento di 300 milioni euro, chiede al vice ministro se nell'emendamento 1.500 testé depositato siano previste tali risorse.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che il sottosegretario Bertolaso ha fatto riferimento al fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS fa presente che le risorse in questione potranno essere stanziate sul fondo della Protezione civile, ma che al momento non risultano previste nel testo dell'emendamento 1.500 depositato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che le risorse per fare fronte all'alluvione nel Veneto potranno essere comunque reperite. Avverte che le valutazioni in ordine all'emendamento 1.500 del Governo saranno comunicate nella seduta che sarà convocata per domani alle ore 9.30, al termine dell'esame dell'Atto del Governo 240 e che il termine per i subemendamenti è fissato alle ore 18 di domani, giovedì 11 novembre 2010. Comunica altresì che sarà possibile intervenire sul contenuto dell'emendamento 1.500 del Governo e illustrare preliminarmente il complesso dei subemendamenti presentati dai gruppi nella seduta che sarà convocata domani alle 18.30. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI BORGHESI E CAMBURSANO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

premesso che:

costruire un federalismo fiscale che rimedi alle storture, senza però spaccare il Paese, è un'impresa terribilmente complicata. La materia è delicata, oltre che difficile. E mal si presta a semplificazioni e slogan, e mal si concilia con provvedimenti che vanno nella direzione opposta, come il decreto-legge n. 78 del 2010;

la relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, il 30 giugno scorso, costituisce la base della struttura architettonica dello Stato ma nessuno sa quali conseguenze avrà questa operazione sulla vita e sulla finanza pubblica;

la scelta di un sistema istituzionale multilivello basato sui principi di autonomia, sussidiarietà, autogoverno responsabile, è obbligata e irreversibile;

l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale rappresenta una delle riforme cruciali (forse la riforma cruciale) della presente legislatura, ma della questione non sempre sono chiari i termini;

la relazione citata tiene esclusivamente conto dell'efficienza della spesa, trascurando quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 42, secondo il quale il federalismo fiscale è anche un sistema che deve mirare a garantire obiettivi minimi di prestazioni e di servizi essenziali;

l'unità e la indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statuale pluralistica e autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

ribadito che:

il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione, che solennemente recita: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento »;

preso atto che:

la determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province è questione intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti per quantità e qualità su tutto il territorio

nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione repubblicana. I costi ed i fabbisogni *standard* – come ribadito nel parere in sede consultiva della Commissione Affari costituzionali del Senato – dovrebbero, pertanto, essere definiti in stretto riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni;

l'esplicito legame tra la determinazione dei livelli prestazionali ed i diritti civili e sociali rappresenta un « ponte » di collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione, identificando nella potestà legislativa statale uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia;

pertanto, l'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione rappresenta – senza alcun dubbio – un punto fermo per la salvaguardia delle condizioni di eguaglianza dei diritti dei cittadini da ogni tendenza discriminatoria e quindi disgregatrice; i livelli essenziali delle prestazioni assumono, quindi, anche una funzione di tutela dell'unità economica e della coesione sociale nazionale;

è attraverso la « determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale » (così la Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 207 del 2010) che prende forma il vero contenuto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché il presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica, economica del Paese (articolo 3 della Costituzione);

la questione dei fabbisogni *standard* costituisce, in vero, l'architrave su cui poggia l'intero impianto del cosiddetto « federalismo fiscale ». Dalla loro esatta determinazione deriverà e dipenderà – direttamente – la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione. A tal proposito, è evidente che in un Paese strutturalmente divaricato tra aree che sono economicamente forti, tanto da porsi alla testa delle statistiche europee, ed aree che sono tanto deboli da essere al contrario in coda nelle stesse statistiche, scelte sbagliate, ovvero miopi o, peggio, di parte concernenti i fabbisogni *standard,* potrebbero determinare un rischio complessivo inaccettabile. L'egoismo territoriale è un veleno che rapidamente potrebbe condurre alla disgregazione dei tessuto unitario, faticosamente costruito in un secolo e mezzo di storia della nostra Italia;

valutato che:

è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della cosiddetta « spesa storica » – fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti – a quello dei cosiddetti « costi standard », in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;

pur tuttavia lo schema di decreto legislativo in esame, alla stregua della legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, solleva rilevantissime perplessità per ciò che omette e per ciò che prevede, con implicazioni dirette ad influenzarne la complessiva compatibilità costituzionale;

l'articolo 2, comma 2, lettera *f),* della legge n. 42 fissa un preciso principio direttivo, prescrivendo la « determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* della Costituzione ». Si evince, da ciò, che la determinazione del fabbisogno e del costo standard costituisce un passaggio centrale,

pregiudiziale la costruzione del nuovo modello di finanziamento degli enti locali. Il successivo articolo 11 della medesima legge, del resto, ad ulteriore precisazione della delega, distingue le spese tra quelle per funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, e per altre funzioni, stabilendo l'integrale finanziamento, anche con il ricorso al fondo perequativo, solo per le prime;

lo schema in esame, in luogo di attuare le precise disposizioni contenute nella delega « madre », di fatto introduce una sorta di delega ulteriore a favore di un organo, mai citato nella legge n. 42 del 2009, ossia la Sose spa (società per gli studi di settore). A tale organo, in particolare, è affidato il compito concreto di predisporre le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni *standard* nonché, e soprattutto, di determinarne i valori. Dovrebbe pertanto essere la Sose a fissare i fabbisogni *standard* per le funzioni fondamentali (articolo 4, comma 1, lettera *a)*) dello schema di decreto;

la soluzione ipotizzata, tuttavia, non trova nè ragione nè giustificazione nella legge di delega; piuttosto, risulta assolutamente innovativa. Va ricordato, a tal riguardo, che la Corte costituzionale, sin dal lontano 1957 (nella sentenza n. 3), riconobbe la propria competenza a sindacare il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione: per evitare la « usurpazione del potere legislativo da parte del Governo » e la violazione del principio per cui « soltanto il Parlamento può fare le leggi »; scrisse la Corte che la funzione legislativa deve esercitata dal Governo solo attraverso « modalità legislativamente stabilite ». La Corte, si badi bene, non intese l'eccezionalità della legislazione delegata né in termini quantitativi né in termini qualitativi ma, in un'accezione strettamente giuridico-costituzionale, ne sottolineò il necessario esercizio attraverso modalità legislativamente stabilite;

inoltre, la soluzione elaborata dallo schema di decreto si fonda su un evidente errore metodologico. L'operazione di calcolo dei fabbisogni *standard* ipotizzata, assume valenza esclusivamente di tipo statistico, sulla base delle spese storiche locali. L'attività della Sose potrà infatti determinare fabbisogni in termini di mera standardizzazione dei costi di determinate funzioni: dai dati storici della spesa locale, raggruppati secondo caratteristiche omogenee degli enti cui riferirli, si dovrebbero quindi individuare classi di costi « normali » per le funzioni attribuite ai diversi enti. Dunque, da un lato appaiono estremamente vaghi ed indeterminati i criteri metodologici cui dovrebbe conformarsi la Sose, la quale, oltretutto, appare dotata di un potere pressoché assoluto di scelta dei parametri da adottare e dei loro peso relativo. Dall'altro, il rischio, come detto, è che non si faccia altro che « normalizzare » la spesa storica, in una prospettiva di mera economicità dell'azione pubblica, trascurando completamente la verifica sull'efficacia ed efficienza della stessa, come invece espressamente prescritto dalla legge delega (al contrario dell'economicità). L'errore metodologico appare quindi quello di prevedere una determinazione dei fabbisogni *standard* di tipo esclusivamente tecnico, estromettendo interamente, non tanto la scelta politica in sè, esternalizzandola alla Sose, quanto i soggetti legittimati a farla: segnatamente il Parlamento. La definizione di efficienza ed efficacia (gli unici parametri evocati dalla legge di delega n. 42) dei servizi coinvolti dalle funzioni fondamentali non si può esaurire in meri calcoli matematici: è una scelta che deve essere ricondotta all'ambito squisitamente politico e, pertanto, parlamentare;

si dimentica, peraltro, la previsione già contenuta espressamente nell'articolo 11 della legge delega secondo la quale, nella determinazione del fabbisogno *standard,* si debba tenere conto dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicate dalle funzioni fondamentali. Ed è chiaro che i livelli essenziali delle prestazioni non possono essere demandati alla SOSE. La determinazione dei livelli essenziali, in quanto volta a delineare il contenuto sostanziale dei diritti fonda-

mentali a prestazioni pubbliche, si configura a più forte ragione come compito di legislazione nazionale, spettante al Parlamento, la cui esclusiva posizione nel quadro della complessiva « organizzazione costituzionale » è stata ribadita dalla Corte costituzionale, dopo la revisione del Titolo V, alla stregua degli articoli 67 e 114 della Costituzione (sentenza n. 106 del 2002);

la Commissione parlamentare bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale viene completamente esautorata dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni *standard* e dalla loro applicazione operativa per il calcolo effettivo dei medesimi fabbisogni. Tale procedura elude, evidentemente, la *ratione delegationis,* ovvero i principi di garanzia e di trasparenza che la legge n. 42 ha affidato al « filtro » della Commissione bicamerale. Alla commissione parlamentare è, invero, richiesto un parere rispetto ad una vaghissima procedura di quantificazione, di cui non sarà chiamata a valutare gli esiti, neppure sul piano meramente metodologico tantomeno su quello operativo. Anche la commissione Affari Costituzionali del Senato ha avuto modo di ribadire come sia « prevedibile che l'individuazione dei fabbisogni *standard* e il loro costante aggiornamento richiederà un tempo maggiore di quello previsto per l'attuazione della delega. Sarebbe opportuno assicurare che sulla procedura comunque si svolga il controllo degli organismi parlamentari »;

appare, inoltre, assolutamente necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo con le disposizioni contenute nel disegno di legge A.S. 2259 (cosiddetto « Carta delle autonomie »), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Da tale provvedimento potrebbe infatti scaturire l'individuazione di un quadro di funzioni fondamentali dei comuni e delle province differente rispetto a quello delineato dal presente provvedimento. Un nuovo assetto delle funzioni causerebbe variazioni nella determinazione delle grandezze finanziarie interessate dal presente provvedimento;

viene poi completamente disconosciuto il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega quale organo incaricato espressamente della verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza ai costi ed ai fabbisogni *standard,* nonché degli obiettivi di servizio effettivamente reso (parimenti trascurati dallo schema in oggetto), a scapito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la quale, a rigore, dovrebbe fungere da mera segreteria tecnica della predetta Conferenza (articolo 5, lettera *g)*);

considerato altresì che:

il provvedimento è munito di una clausola generale di invarianza finanziaria (articolo 1). A tal proposito va rilevato che il testo del provvedimento e la relazione tecnica non contengono alcuna indicazione in merito all'emersione di eventuali risparmi derivanti dal processo di graduale per dare efficienza alla spesa degli enti locali e alla loro presumibile destinazione. Sempre con riferimento a tale invarianza occorre premettere che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori. Sul punto – osserva il Servizio studi del Senato della Repubblica – « la relazione tecnica non offre alcun elemento quantitativo idoneo a prefigurare, nemmeno in via ipotetica, gli effetti finanziari del provvedimento in esame. L'idoneità della clausola di invarianza finanziaria potrà pertanto essere appurata solo successivamente, in seguito alla (successiva) determinazione dei fabbisogni *standard;*

oltretutto, nello specifico del procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard,* andrebbe chiarito se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o, al limite, per il complesso della spesa primaria di ciascun comune e provincia. Pur presupponendo che tale modalità di calcolo dei fabbisogni *standard* si riferisca a ciascuna funzione, si rileva che nel testo non risulta alcuna specificazione al riguardo, salvo quanto indicato nella disciplina transitoria riportata all'articolo 6 del presente schema di decreto, che prevede un graduale percorso di adozione dei fabbisogni *standard* per gruppi di funzioni fondamentali;

mentre la relazione illustrativa e l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, sia per i comuni che per le province, ricomprendono tra le funzioni fondamentali quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese, il presente schema di decreto non indica alcuna percentuale, lasciando intendere che le spese relative a tali funzioni siano considerate integralmente. Sul punto – osserva il Servizio Bilancio – appare opportuno acquisire un chiarimento in quanto il riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 100 per cento delle relative spese non sarebbe in linea con i commi 1 e 3 del citato articolo 21 della legge delega. Peraltro, atteso che tale voce di spesa è la più consistente tra tutte le funzioni considerate fondamentali, la diversa previsione del presente schema di decreto aumenterebbe la quantità di spesa finanziabile integralmente tramite i fabbisogni *standard* e ridurrebbe automaticamente la quota di spesa riferita alle funzioni non fondamentali da finanziare non in misura integrale ma in maniera tale da ridurre unicamente le differenze tra le capacità fiscali per abitante;

nonostante l'articolo 4 dello schema di decreto in esame sia rubricato « procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard* », la norma non individua alcun metodo per la determinazione del fabbisogno *standard* essendo il tutto rimesso all'attività che sarà chiamata a svolgere la società Sose Spa in collaborazione con l'IFEL e coinvolgendo gli enti locali nella attività di raccolta e trasmissione dei dati. Non è specificato, inoltre, se i dati contabili siano quelli relativi all'ultimo esercizio utile o, invece, i valori riferiti ad un arco temporale più ampio in maniera tale da tener conto di eventuali particolarità. Analogamente, con riferimento alle diverse caratteristiche elencate dalla norma alla lettera *a)* che dovranno essere considerate ai fini della predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard,* non viene indicato il peso attribuito a ciascuna di esse né se l'elencazione fornita è esaustiva o rappresentino unicamente caratteristiche dalle quali non si può prescindere. Non si comprende, inoltre, se è prevista una differente metodologia per l'individuazione dei fabbisogni *standard* riferiti alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale, così come sembra evincersi da quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettere *c)* e *d),* della legge n. 42 del 2009. Con specifico riguardo alla società Sose, infine, appare dotata di competenze e professionalità nel settore fiscale e, in particolare, degli studi di settore che, se pur in parte possono essere utilizzate proficuamente nelle attività previste dal presente provvedimento, potrebbero non essere sufficienti a svolgere appieno il compito assegnato e richiedere un incremento o una riqualificazione di competenze e professionalità ulteriori, con connessa manifestazione di oneri aggiuntivi. La medesima riflessione si estende anche per la collaborazione scientifica dell'IFEL;

in definitiva, il presente schema di decreto – per sua stessa ammissione implicita – pur nella esclusivamente formale « invarianza della spesa », non solo non arreca alcun risparmio complessivo di risorse, ma contiene rischi elevatissimi in riferimento agli oneri finanziari aggiuntivi;

occorre, infine, rilevare che, seppur apprezzando le significative modificazioni

proposte nel parere del Relatore, – anche recepenti le indicazioni del Governo – perdurano, rispetto alla impostazione originaria, i *vulnera* di carattere costituzionale, normativo e finanziario e soprattutto politico, già illustrati nella presente proposta di parere. La marginalizzazione del ruolo del Parlamento nel procedimento di determinazione (e non meramente di controllo) dei fabbisogni *standard,* l'inadeguatezza della fonte « sub-normativa » per la loro adozione, la parziale elusione della *ratione delegationis* rispetto alla legge n. 42 del 2009, oltreché la non quantificazione dei relativi oneri finanziari mantengono cogenti, nella sostanza, le perplessità di ordine strutturale e funzionale, già riferite al presente schema di decreto,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI BARETTA, VENTURA, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, CALVISI, CAPODICASA, DE MICHELI, DUILIO, GENOVESE, MARCHI, CESARE MARINI, RUBINATO, SERENI, VANNUCCI

La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

osservato che:

le modifiche proposte allo schema di decreto legislativo in esame sono prevalentemente integrative rispetto al testo proposto dal Governo. Dopo aver assistito alle numerose audizioni tenutesi in sede di Commissione Bicamerale per il Federalismo, visti i pareri e tenuto conto delle condizioni espresse dalle Commissioni permanenti di Camera e Senato, e soprattutto alla luce del confronto comunque positivo emerso in Bicamerale, si formula una proposta alternativa che integra in modo sostanziale il testo sui fabbisogni *standard*. Per questo si propone la modifica del titolo del decreto in esame: oltre alla determinazione dei fabbisogni *standard* è opportuno inserire nel titolo: determinazione degli obiettivi di servizio e dei costi *standard*, così come previsto dalla lettera *f)* comma 2 articolo 2 della legge n. 42/2009;

le integrazioni si pongono anzitutto lo scopo di tracciare un percorso chiaro e definito per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), degli obiettivi di servizio, dei costi *standard* e, di conseguenza, dei fabbisogni *standard*;

nel testo vengono introdotti alcuni criteri metodologici per orientare l'attività della SOSE e di IFEL nella individuazione dei dati necessari per la definizione dei costi *standard*, degli obiettivi di servizio, dei L.E.P. e dei fabbisogni *standard*;

si illustrano di seguito le principali modifiche proposte, con l'esplicitazione, per ciascuna di esse, delle finalità cui le stesse paiono indirizzate.

Le definizioni proposte con l'articolo aggiuntivo 01 identificano il significato essenziale dei principali concetti utilizzati nel provvedimento, rinviando ai singoli articoli per la loro concreta articolazione. I concetti definiti riguardano temi quali le funzioni fondamentali, le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP), i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio, il costo *standard*, il fabbisogni *standard* teorico ed effettivo.

La finalità cui l'articolo aggiuntivo 01 è quella di identificare molto sinteticamente i concetti e gli aggregati di base cui la legge n. 42/2009 fa riferimento per l'attuazione del federalismo fiscale per il comparto di Comuni e Province, al fine di evitare possibili ambiguità nell'utilizzo dei terminologia adottare. Tutto in linea con quelle esigenze di semplificazione anche lessicale e di trasparenza del dettato normativo che reputiamo irrinunciabili tanto più se riferite a un tema cruciale per i futuri assetti istituzionali del Paese come il federalismo.

Modifiche all'articolo 2:

il comma 1 specifica che solo il 70 per cento delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo rientra nell'ambito delle funzioni fondamentali;

il comma 2, di nuova introduzione, prevede che siano individuate le funzioni fondamentali dei comuni soggette a LEP, con evidenziazione di un numero limitato di servizi ritenuti particolarmente significativi.

La finalità della prima disposizione contempla profili di aderenza con quanto previsto dalla legge delega. L'obiettivo della seconda disposizione è, invece, quello di chiarire che, mentre tutte le funzioni fondamentali dei comuni devono essere finanziate sulla base dei fabbisogni *standard*, solo una parte di esse sono soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP). L'individuazione, all'interno di queste ultime, di un limitato numero di servizi significativi, appare funzionale a definire criteri in base ai quali effettuare le valutazioni comparative sia sul livello delle prestazioni sia sugli indicatori di costo.

L'articolo aggiuntivo 2-*bis*, individua un intervallo di prestazioni compreso tra un livello minimo delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale (determinato tenendo anche conto, nella fase iniziale, della sua concreta praticabilità, nonché delle risorse disponibili), e un livello superiore, dato dall'obiettivo di servizio, definito come livello delle prestazioni adeguato ai bisogni dei cittadini. La norma è funzionale evidentemente a innescare un percorso di avvicinamento del primo livello al secondo. È inoltre previsto un procedimento di mappatura degli enti in base al livello delle prestazioni erogate.

Finalità delle disposizioni previste con l'articolo 2-*bis*. La scelta di richiamare, fra i criteri di prima definizione dei LEP, il necessario rispetto della clausola di invarianza finanziaria (che impone un approccio *top-down* che tenga conto delle risorse disponibili), nonché l'effettiva praticabilità del percorso di convergenza, implica che, nella prima fase di attuazione della disposizione, il livello essenziale delle prestazioni sia identificato con un livello minimale delle stesse. Conseguentemente, la norma prevede la successiva revisione nel tempo dei LEP al fine di un loro progressivo avvicinamento a parametri di adeguatezza (obiettivi di servizio). Ne consegue una classificazione dei livelli delle prestazioni soggette a LEP effettivamente erogate dagli enti in tre gruppi: un livello inferiore a quello essenziale (per il quale gli enti sono chiamati a convergere rapidamente ai LEP), un livello compreso tra quello essenziale e quello adeguato (per il quale gli enti sono chiamati a non retrocedere verso i LEP) e un livello superiore a quello adeguato (per il quale gli enti sono liberi da vincoli).

La previsione, da parte della modifica in esame, di tre classi di prestazioni, delimitate da due soglie intermedie, LEP e obiettivi di servizio (cui si riconnette l'articolazione dei fabbisogni finanziari: cfr. infra l'articolo 3), appare finalizzata a ridurre la portata di alcuni profili problematici che deriverebbero dalla ripartizione delle prestazioni in due sole classi, separate dalla soglia dei LEP. Tali profili problematici avrebbero carattere diverso a seconda del livello di definizione dei LEP: ad esempio, in caso di fissazione dei LEP su livelli medio-alti, ispirati, già in fase di prima definizione, a parametri di adeguatezza, potrebbe verificarsi un incremento delle esigenze di finanziamento nelle aree in cui tali *standard* non siano attualmente raggiunti, con conseguente impossibilità di rispettare la clausola di invarianza finanziaria. Viceversa, per LEP medio-bassi, ispirati a criteri di praticabilità del percorso di convergenza e al necessario rispetto della clausola di invarianza, potrebbe venir meno il finanziamento di prestazioni rese dalle amministrazioni che si collocano su *standard* più vicini a parametri di adeguatezza, con un conseguente disincentivo a mantenere elevati livelli delle prestazioni. La modifica proposta, mantenendosi nei limiti dei criteri di delega, che fanno riferimento sia ai LEP che agli obiettivi di servizio, appare fina-

lizzata a superare tali criticità. La modifiche introdotte all'articolo 3 prevedono che nella definizione dei fabbisogni *standard* si tenga conto, oltre che dei costi *standard*, anche del livello delle prestazioni erogate: viene infatti inserito il riferimento sia ai LEP sia agli obiettivi di servizio, sempre come sopra definiti. Viene prevista, in particolare, l'attribuzione a tutti comuni di risorse sufficienti a erogare i livelli essenziali delle prestazioni, nonché l'attribuzione di risorse aggiuntive in caso di erogazione di prestazioni di livello superiore a quello essenziale, sempre nei limiti degli obiettivi di servizio. È invece lasciata all'autofinanziamento dei comuni l'erogazione prestazioni di livello superiore ai predetti obiettivi di servizio.

La finalità della modifica all'articolo 3 è quella di introdurre un principio di correlazione tra livello delle prestazioni erogate e risorse ottenute (comunque comprese tra un minimo e un massimo), sia a fini equitativi sia allo scopo di creare meccanismi che incentivino l'incremento quantitativo e qualitativo delle prestazioni nelle funzioni soggette a LEP.

Le modifiche introdotte agli articoli 4, 5 e 8 richiamando le procedure previste dalla legge n. 42/2009, prevedono in particolare l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti per l'attuazione del provvedimento. Viene inserito alla lettera *e)* che Sose S.p.a. Si avvale della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria generale dello Stato. La finalità delle modifiche agli articoli 4, 5 e 8 sono quelle di prevedere l'espressione di pareri da parte degli organi parlamentari sui provvedimenti attuativi suscettibili di incidere radicalmente sul sistema di finanziamento degli enti locali e sui connessi equilibri di finanza pubblica.

Le principali innovazioni proposte con l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 4-*bis* prevedono che, in sede di prima applicazione, i costi *standard*, intesi come indicatori del costo di produzione e di indici di efficacia, efficienza e appropriatezza dei comuni siano stabiliti tenendo in considerazione, fra l'altro, anche i distretti geografici di appartenenza degli enti, salvo il progressivo allargamento degli stessi distretti, fino al raggiungimento, entro 12 anni dalla prima applicazione, di costi *standard* unificati su tutto il territorio nazionale. Secondariamente si prevede che, in una prima fase, per ogni gruppo di enti omogenei il costo *standard* di ciascuna funzione sia definito, non come quello medio dell'intero gruppo, ma con riferimento ad una sottoclasse di enti efficienti, con esclusione dei casi di eccellenza. Solo a seguito della convergenza degli enti meno efficienti verso livelli di efficienza (con una conseguente riduzione della variabilità dei costi sostenuti dai diversi enti per la medesima funzione), il costo *standard* potrà essere definito come quello centrale della distribuzione degli enti omogenei.

Le finalità della prima disposizione sono quelle di prevedere inizialmente costi *standard* diversificati nelle varie aree geografiche del paese, al fine di definire, in prima istanza, un percorso di convergenza verso gli *standard* di efficienza presenti a livello locale, per poi proseguire verso *standard* di efficienza a livello nazionale. In presenza – com'è noto – di un'alta variabilità territoriale nel livello dei costi sostenuti, l'immediata definizione, imposta dall'alto, di uno *standard* nazionale potrebbe infatti essere causa di effetti distorsivi, di carattere diverso a seconda del livello di efficienza prescelto, e dalle ripercussioni sui territori comunque ad oggi largamente imprevedibili. Qualora, ad esempio, si optasse per uno *standard* di efficienza molto elevato – facendo riferimento ai costi sostenuti dal gruppo dei comuni più efficienti a livello nazionale – si determinerebbe un drastico definanziamento delle aree meno efficienti del paese, con il rischio di dissesto finanziario degli enti in esse compresi, i quale potrebbero non riuscire a convergere verso *standard* di efficienza così lontani dai propri nel breve arco di tempo previsto dal periodo di transizione. Al contrario, scegliendo livelli *standard* di efficienza meno elevati – facendo riferimento, ad esempio, alla me-

dia nazionale del costo – potrebbero verificarsi effetti distorsivi nell'allocazione delle risorse. Ciò potrebbe causare infatti un immotivato incremento delle risorse assegnate alle amministrazioni più efficienti, i cui fabbisogni finanziari effettivi verrebbero calcolati in base a costi superiori rispetto a quelli da esse effettivamente sostenuti. La modifica proposta mira limitare gli effetti di entrambi gli inconvenienti.

La finalità della seconda disposizione è invece quella di individuare due diversi criteri metodologici nella definizione dello *standard* di costo. Entrambi riconducibili idealmente a due fasi successive: la prima, di convergenza del sistema verso *standard* di efficienza efficacia e appropriatezza; la seconda, di mantenimento dell'efficienza raggiunta. In presenza di livelli di efficienza molto differenziati (rappresentati da una forte variabilità nei costi sostenuti da parte degli enti del medesimo gruppo) la disposizione qualifica come efficienti solo gli enti aventi costi inferiori a quello centrale della distribuzione. Viceversa, in presenza di livelli relativamente omogenei di efficienza, la disposizione qualifica come efficienti gli enti i cui costi siano compresi in un intervallo costruito attorno al valore centrale della distribuzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il testo del testo del decreto sia riformulato come segue:

« ART. 01.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) funzioni fondamentali: le funzioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni: le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di specifica tutela, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 nell'ambito di quelle fondamentali;

c) livelli essenziali delle prestazioni: i livelli delle prestazioni che il servizio pubblico deve tendenzialmente garantire su tutto il territorio nazionale nelle funzioni di cui al numero 2 della lettera *f)*, come individuati ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

d) obiettivi di servizio: i livelli obiettivo delle prestazioni nelle funzioni di cui alla lettera *b*) adeguati ai bisogni dei cittadini, come individuati ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

e) costo *standard*: inteso come indicatore di costo di produzione e di indici di efficienza, efficacia e appropriatezza dei servizi pubblici resi nelle funzioni di cui alla lettera *a)*, come determinato ai sensi dell'articolo 4-2-*bis*;

f) fabbisogno *standard* teorico: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di costi *standard*, di cui alla lettera *e)*, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessarie a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera *b)*, un livello di prestazioni non inferiore a quello essenziale e non superiore a quello corrispondente agli obiettivi di servizio;

g) fabbisogno *standard* effettivo: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessario a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera *b)*, un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente e comunque coerente con gli obiettivi di servizio definiti nella programmazione pluriennale del patto di convergenza, così come definita ai sensi della legge 196 del 2009.

ART. 1.

(Oggetto).

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente. L'assegnazione di eventuali risorse per il conseguimento degli obiettivi di servizio e del patto di convergenza deve comunque avvenire nell'ambito del ciclo di decisione della finanza pubblica, così come stabilito nella legge 196 del 2009.

ART. 2.

(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese).

1. Ai fini del presente decreto, fino all'entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni nel settore sociale;

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alla lettera *a)* numero 1) e alla lettera *b)* numero 1), sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di particolare tutela, per le quali il servizio pubblico è tenuto a garantire su

tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, come determinati ai sensi dell'articolo 2-*bis*. Con riferimento a ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni è altresì individuato un numero limitato di servizi, ritenuti particolarmente significativi, nonché idonei a costituire la base per la costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni a fronte dei bisogni dei cittadini.

3. La raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione del presente decreto, nonché la sperimentazione delle metodologie statistiche di cui ai successivi articoli viene effettuata anche per le funzioni legate ai beni e alle infrastrutture culturali (musei, aree archeologiche, monumenti, biblioteche, archivi, teatri).

ART. 2-*bis*.

(Metodologia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio).

1. Anche sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta secondo le procedure di cui all'articolo 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve tener conto nel corso del tempo della produzione legislativa in materia di LEP, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti, in via di prima applicazione, con riferimento alle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni, e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, i livelli essenziali delle prestazioni, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di effettiva praticabilità del percorso di convergenza cui sono tenute le amministrazioni chiamate ad adeguarsi ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del comma 5;

b) dell'esigenza di rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3;

c) della necessità di individuare, in ogni caso, una soglia al di sotto della quale si configura il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni tenute a erogare le prestazioni, dei livelli minimali di soddisfacimento di diritti ritenuti meritevoli di particolare tutela.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì definiti gli obiettivi di servizio, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di adeguatezza delle prestazioni del servizio pubblico rispetto ai bisogni individuati come meritevoli di particolare tutela, e in particolare della distanza fra livello effettivo e livello essenziale delle prestazioni;

b) di comparazioni internazionali, con particolare riguardo ai paesi facenti parte dell'Unione europea, con esclusione sia dei casi di eccellenza, sia di quelli di minima efficacia nelle prestazioni inerenti le funzioni considerate.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i livelli essenziali delle prestazioni, definiti ai sensi del comma 1, sono aggiornati periodicamente, con cadenza non superiore a 3 anni nei primi 12 anni di applicazione del provvedimento in esame e non superiore a 5 anni a decorrere dal dodicesimo esercizio successivo a quello di prima applicazione del provvedimento in esame. L'aggiornamento tiene conto delle risultanze del monitoraggio, svolto secondo le procedure di cui all'articolo 4, dei livelli delle prestazioni effettivamente erogate nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'esigenza di ridurre il divario tra i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio. Questi ultimi, ove si renda necessario, sono aggiornati sulla base delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicata entro il 30 maggio di ciascun anno la mappatura delle amministrazioni di cui all'articolo 1 rispetto alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3. Nella mappatura è data

evidenza, per ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni e con particolare riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo:

a) al livello assoluto delle prestazioni erogate;

b) alla posizione comparativa delle singole amministrazioni rispetto a classi di enti, appartenenti al medesimo comparto di governo, omogenei rispetto ai criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti e del modello organizzativo adottato nella specifica funzione. Particolare evidenziazione è attribuita agli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni e a quelli che eroghino prestazioni eccedentarie rispetto agli obiettivi di servizio, come determinati ai sensi del comma 2.

5. La mappatura di cui al precedente comma è funzionale alla definizione degli obiettivi di servizio da introdurre nel processo di programmazione, e in particolare nel Documento di Finanza Pubblica. Per ciascun anno finanziario, la legge di stabilità provvede, se necessario, alla copertura degli eventuali oneri aggiuntivi spettanti allo Stato. Appositi disegni di legge collegati al disegno di legge di stabilità provvedono gli interventi di natura ordinamentale e organizzativa necessari al perseguimento degli obiettivi di servizio.

6. Gli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, come periodicamente aggiornati ai sensi del comma 3, sono tenuti ad allinearsi ai predetti livelli nell'arco del biennio successivo all'esercizio in cui, nella mappatura di cui al comma 4, si è constatato il disallineamento, fermo restando il limite dell'attribuzione di risorse a tali enti sulla base dei fabbisogni *standard*, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, punto 1). Gli enti che, risultando in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, non raggiungano gli obiettivi di servizio, sono tenuti a non peggiorare il proprio livello delle prestazioni espresso in termini assoluti, come risultante dalla mappatura di cui al comma 4.

ART. 3.

(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard*).*

1. Il fabbisogno *standard* effettivo, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;

b) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi per ciascuna funzione fondamentale, alla costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, e dei relativi valori *standard* e intervalli di normalità, ai sensi dell'articolo 4-*bis*;

c) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard* che ripartisca le risorse disponibili, determinate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero delle coperture stabilite dal processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica, assicurando:

1) l'attribuzione a tutti gli enti di risorse non inferiori a quelle necessarie a garantire, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente, valutato assumendo l'adozione di indici di costo, di efficienza, di efficacia e di appropriatezza *standard*, nonché ad espletare le ulteriori funzioni di cui all'articolo 2, comma 1;

2) l'attribuzione, agli enti che, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, erogano prestazioni inferiori a quelle corrispondenti ai livelli essenziali, di risorse incrementati rispetto a quelle di cui al punto 1, correlate ai livelli effettivi delle prestazioni erogate, nei limiti di quelli

corrispondenti al perseguimento degli obiettivi di servizio, valutate ai costi, efficienza, efficacia e appropriatezza *standard*.

ART. 4.

(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard*).*

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* si articola nel seguente modo:

a) ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2-*bis* e 4-*bis* e 5, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a predispone le metodologie, coerenti con quanto disposto dagli articoli 2, 2-*bis*, 3, 4, 4-*bis* e 6, occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

c) ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. può predispone appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul Sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni *standard*, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;

e) Sose S.p.a. si avvale altresì della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria

generale dello stato, e garantisce le fruibilità dei dati raccolti ai fini della costruzione delle banche dati sulla finanza pubbliche previste dalle leggi 42 e 196;

f) le metodologie di cui alla lettera *a)* utilizzano adeguate tecniche statistiche di analisi della varianza nel tempo e nello spazio, oltre che tecniche statistiche multivariate, e prendono in considerazione variabili quantitative e qualitative. Il loro obiettivo è la costruzione di gruppi omogenei di enti su cui procedere alla valutazione dei fabbisogni *standard* e degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza di cui al successivo articolo 4-*bis*. La ripartizione in gruppi omogenei tiene conto dei criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografi che, sociali e produttive dei diversi enti e dei modelli organizzativi adottati;

g) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)*, insieme ai dati statistici più rilevanti e alla descrizione dei processi di stima applicati, vengono descritte in un'apposita Relazione sulle metodologie di calcolo dei fabbisogni *standard*, da inviare al Parlamento, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi trenta giorni dal loro ricevimento;

h) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, assistita dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi settore-Sose S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4-*bis*.

(Metodologia per la determinazione dei costi standard *intesi come indicatori di costo e di efficienza, efficacia e appropriatezza).*

1. La raccolta dei dati di cui al precedente articolo è finalizzata altresì a individuare una serie di indicatori, riferiti a ciascuna funzione di cui all'articolo 2, comma 1 e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, rappresentativi dei costi e del grado di efficienza, efficacia e appropriatezza raggiunto dalle singole amministrazioni nell'erogazione delle prestazioni.

2. Per ogni gruppo omogeneo di enti territoriali il provvedimento di cui al comma 1 individua altresì, per ciascun indicatore di costo riferito alle singole funzioni fondamentali, nonché per quelli di efficienza, efficacia e appropriatezza, un intervallo di normalità compreso fra un valore minimo di efficienza, dato dal valore mediano dell'indicatore di costo riscontrato per ciascuna classe di enti omogenei, e un valore massimo di efficienza, almeno pari al valore del settantacinquesimo percentile più efficiente della medesima classe di enti omogenei. Nel caso in cui il grado di dispersione della distribuzione degli enti rispetto all'indicatore di costo risulti inferiore ad una soglia da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 1, il valore minimo di efficienza è dato dal valore mediano dell'indicatore di costo incrementato di un quinto e il valore massimo di efficienza è dato dal medesimo valore medio ridotto di un quinto. Per valori degli indicatori di costo superiori o inferiori, rispettivamente, agli estremi superiore e inferiore dell'intervallo di normalità si evidenziano posizioni di inefficienza gestionale delle singole funzioni ovvero di eccellenza gestionale. Per ogni indicatore sintetico di costo, riferito a ciascuna funzione fondamentale e a ciascuna classe omogenea di enti, è inoltre individuato il suo valore *standard*, dato dal valore medio dell'intervallo di normalità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi con cadenza triennale, sono aggiornati gli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, individuati ai sensi del comma 2, e i relativi intervalli di normalità e valori *standard* per classi omogenee di enti. L'ampiezza dei distretti geografici di cui al comma 2, individuati, in sede di prima applicazione con il provvedimento di cui al comma 1, sono progressivamente ampliati. A decorrere dal quarto aggiornamento degli indicatori di costo, le classi omogenee di enti, di cui al comma 2, sono individuate senza tenere conto del criterio dell'appartenenza ai predetti distretti geografici.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, è pubblicata annualmente la mappatura degli enti di cui all'articolo 1 con riferimento agli intervalli di normalità degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, come individuati ai sensi del comma 2 per ciascuna funzione fondamentale, con evidenziazione degli enti che si situino su livelli di efficienza superiori o inferiori rispetto a quelli compresi negli intervalli di normalità di ciascun indicatore di costo.

ART. 5.

(Pubblicazione dei fabbisogni standard*).*

1. La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa loro verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e deliberazione del Consiglio dei ministri, nonché pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

ART. 6.

(Gradualità).

1. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

ART. 7.

(Revisione a regime dei fabbisogni standard*).*

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni *standard* ven-

gono rideterminati, con le modalità previste nel presente decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

ART. 8.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

01. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* sono trasmessi alle Camere secondo la procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, fatto salvo quanto previsto al comma 01-*ter*.

01-*bis*. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

01-*ter*. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente provvedimento, adottati entro il termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono sottoposti al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

1. I fabbisogni *standard* delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettere *e)* e *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. La Società per gli studi di settore-Sose S,p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*".

Baretta, Ventura, Boccia, Misiani, Nannicini, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 aggiungere Infine il seguente periodo: "In ogni caso e fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord."

b) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009 pari a 425 milioni di euro sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza Unificata, quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dei seguenti criteri:

a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;

b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;

d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. I contratti di servizio per le Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione, e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 7, secondo periodo, e sulla base dei criteri ivi previsti nel terzo periodo.";

d) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

"13. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre

risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione della frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle seguenti disposizioni o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 14, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente i 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

15. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai Criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibile di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003. L'attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

16. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali, Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al citato decreto legislativo n. 177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

17. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale privi

del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

18. Dall'attuazione dei commi da 13 a 17 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritti a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni è escluso il Fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

19. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2013.

20. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di leasing applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo Stesso, sono operate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

1) all'articolo 57, dopo il comma, 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da Costruire O in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.":

2) Nella nota all'articolo 1 della Tariffa, Parte Seconda, dopo le parole "credito al consumo," sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,"

b) nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, all'articolo 11, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria";

c) nell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248:

1) il comma 10-*ter*, è sostituito dal seguente:

"10-*ter*. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni

immobili strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-*bis*, sono ridotte della metà.";

2) dopo il comma 10-*ter*, è inserito il seguente:

"10-*ter*.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.";

3) il comma 10-*sexies*, è abrogato.

21. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in unica soluzione entro il 31 marzo 2011 le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-*sexies* dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli annidi durata residua del contratto.

22. Le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

23. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo le parole "tenendo anche conto" sono aggiunte le seguenti: "di specifiche analisi del rischio di evasione e"; al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le parole "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono Sostituite dalle seguenti: "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),"; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti : "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),".

24. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";

b) all'articolo 3, comma 3, le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";

c) all'articolo 15, comma 1, le parole "un quarto", ovunque indicate, SOnO Sostituite dalle seguenti: "un terzo";

25. Al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "di un terzo", ovunque indicate, sono sostituite dalle seguenti: "del quaranta per cento";

26. Al decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *a)*, le parole "un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"; alla

lettera *b)*, le parole "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ottavo"; alla lettera *c)*, le parole "un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";

b) all'articolo 16, comma 3, le parole "un quarto", ovunque indicate, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";

c) all'articolo 17, comma 2, le parole "un quarto", ovunque indicate, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

27. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011. Da tale ultima data, pertanto, ogni rinvio operato, in disposizioni vigenti, alla misura delle sanzioni indicata nelle norme di cui al comma 23, anche ai fini del computo delle riduzioni della misura stessa, deve intendersi effettuato alle previsioni del comma 24.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni di cui al comma 27, lettera *a)*, si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

29. Alfine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:

a) La società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

b) al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole "organizza le relative attività strumentali" sono aggiunte le seguenti: "e provvede, attraverso l'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni". Conseguentemente, all'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "dello 0,8 per mille" sono sostituite dalle seguenti "dell'1 per mille".

30. La dotazione del fondo per il finanziamento ordinario dell'università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.

31. Al fine di finanziare la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma,

rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

32. La dotazione dei Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

33. Ai fini della proroga sino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.

34. Alfine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

35. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole Regioni, in conformità con quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 36, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole Regioni interessate, può essere attribuita alle Regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 40, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza

soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive, i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

37. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione dei reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui ai primo periodo, ai fini dei calcolo dei requisito di cui ai citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 dei 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33: ai comma 3 le parole "2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "2009-2011" e al comma 7 le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".

38. Sono prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-*bis*, 11, 13, 14 nei limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del predetto decreto-legge n. 185 del 2009 e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro e al comma 7 dei citato articolo 19 le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".

39. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102 è prorogato per l'anno 2011 nei limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 dei 2009 le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011". L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 è prorogato per l'anno 2011 nei limite di 50 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2 commi 131, 132, 134 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto dei Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nei limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito dei monitoraggio degli effetti

conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 medesimo.

40. Gli oneri derivanti dai commi dai 36 a 39 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

41. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'ultimo periodo, le parole "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2011";

b) al comma 1-*bis* le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".

42. All'articolo 118, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "100 milioni di euro per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011".

43. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole "il Ministro dei lavoro della salute e delle politiche sociali" sono sostituite dalle parole "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

44. All'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2"; nei medesimo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del primo periodo dei presente comma, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela dei reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili dei Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto ai primo periodo, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela dei reddito per il periodo di tempo necessario ai raggiungimento della decorrenza dei trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dai presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza dei trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo."

45. Per l'anno 2011 lo stanziamento dei Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.

46. L'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-*ter*decies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

47. La dotazione dei Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. A ciascuna finalità non può essere destinato un importo superiore all'importo indicato nel predetto elenco per l'anno 2010. In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità

indicate nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna. Per l'ultima voce del citato elenco il riparto è effettuato prescindendo dalla elencazione delle relative finalità. Per il fondo per il finanziamento ordinario dell'università si applica quanto previsto dal comma 30.

48. Al comma 4-*bis*, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, sono soppresse le parole: "e fino ai 31 dicembre 2010".

49. All'articolo 1 comma 71 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "dicembre 2009".

50. Al decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quinquies* le parole "al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

b) al comma 2-*undecies* le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "81 milioni" e le parole "nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti "nel limite di 48 milioni di euro, al fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.".

51. All'onere derivante dai comma 53, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal comma 1-*quater*, e quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 50 che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero degli affari esteri.

52. Le disposizioni di cui ai commi da 49 a 53 entrano in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

53. A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

54. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011". Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi 2 e 3 del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008 si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della predetta legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole "Nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009, 2010 e 2011" Ai fini dell'applicazione del precedente periodo, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.

55. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei 3 dicembre 2009, il livello dei finanziamento dei servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.

56. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura dei disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

57. Ai fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino ai 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui ai presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non producono effetti dalla suddetta data fino al termine dei 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti dei servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

58. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: "Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico dei turn-over, nel limite dei 10 per cento ed in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza."

59. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza dei Consiglio

dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.

60. All'articolo 1, comma 1324 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti "2009, 2010 e 2011";

è aggiunto infine il seguente periodo "La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.".

61. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "limitatamente alle minoranze linguistiche" sono soppresse e dopo le parole: "legge 23dicembre 200, n. 338," sono aggiunte le seguenti: "all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,";

b) alla lettera *d)* le parole: "dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, eccessive modificazioni, nonché" sono soppresse.

62. Le disposizioni di cui al comma 61 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.

63. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aereospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancia dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 sono ridestinati fino ad un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ed in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, per il solo anno 2011, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", missione "comunicazioni", programma "sostegno all'editoria", voce "legge n. 67 del 1987" è incrementato di 60 milioni di euro.

65. Per velocizzare i pagamenti dei Comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

66. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto dei fondo di cui ai comma 65 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere ai fondo di cui al presente comma.

67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

68. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato con legge 27 settembre 2002, n.228, la società Rete Ferroviaria italiana S.p.a. è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel Contratto di Programma 2007-2011 e successive modificazioni, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.

69. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del Cunicolo esplorativo de La Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 69, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dai CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo del Cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lett. *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

70. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione di contrasto ai gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione dei monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché l'azione di tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nei settore dei gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscale nel medesimo settore, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

71. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 *(Sanzioni)*. – 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi ai duecentoquaranta per cento della maggior imposta e se la base imponibile sottratta è superiore a euro cinquantamila, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

72. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 e successive modificazioni, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

73. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.

74. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi ad un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata una ulteriore violazione è disposta la revoca della concessione.

75. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

76. Salvo quanto previsto dal comma 77 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dai decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 dei citato decreto legislativo n. 432 del 1997, le sanzioni previste dal presente

articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nei comma 4 dello stesso articolo 12.

77. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento dei tributo, se esso viene eseguito nei termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;

b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

78. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 77 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.";

b) ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nei caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:

1) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o inefficacia della concessione rilasciata dai Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni;

c) la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui ai decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sui valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive eventualmente applicabili ai soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di Finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dalla Guardia di Finanza la rilevanza della base imponibile sottratta o occultata ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sui valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità ed i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e con il Comandante Generale della Guardia di Finanza;

d) all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifi-

cazioni, ai comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico, è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di Finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dalla Guardia di Finanza la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato come sopra, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità ed i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante Generale della Guardia di Finanza.";

e) all'articolo 15, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ai comma 8-*duodecies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tali fini, l'autorizzazione prevista dai citato articolo 51, numeri 6-*bis*) e 7), è rilasciata dai Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento dei Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, li comunicano all'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 dei codice di procedura penale, trasmettono all'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e ai Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione ed accertamento amministrativo e fiscale";

f) con decreto interdirigenziale dei Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro e con la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato territorialmente competente in relazione al luogo ragione dell'accertamento eseguito;

g) a partire dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento, sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

h) all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera *b)*, e 7, dei regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dei presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero, di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni";

i) nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, 248, all'articolo 38, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, dopo le parole: "d'imposta unica" sono aggiunte le seguenti: "di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504". Nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, all'articolo 12, comma 1, lettera *f)* dopo le parole "di imposta unica" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

l) all'articolo 110, comma 9-*ter*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole "competente per territorio", sono aggiunte le seguenti: "; per le cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice dei luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione";

m) anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti alloro affidamento in concessione;

n) ai fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-*septies*, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modifiche, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto dei principio dell'invarianza finanziaria complessiva.

79. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito della organizzazione e gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché dei principi, anche comunitari, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto in Italia della diffusione del gioco irregolare o illegale, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta ai gioco minorile ed alle infiltrazioni

della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo in ogni caso quanto già stabilito ai riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

80. L'aggiornamento di cui al comma 79 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione ai loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati quanto meno dei requisiti di cui alla successiva lettera *a)*, nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino, quanto meno, clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla successiva lettera *b)*:

a) requisiti:

1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente ai rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;

3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;

4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

b) obblighi:

1) mantenimento per l'intera durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera *a)* e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;

2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera *a)*;

3) immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cullo sviluppo delle attività e funzioni in concessione lo richieda;

4) mantenimento per l'intera durata della concessione del rapporto di indebitamento entro un valore non supe-

riore a quello stabilito con interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella di suo controllo, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;

6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato ad ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione dì finanziamenti o garanzie a favore di Società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 2); in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;

7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specie quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;

8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita e/o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato borsistico regolamentato;

9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con interdirigenziale dei Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo dei concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volte ai ripristino dell'indice medesimo 6 mesi dalla data di approvazione dei bilancio;

10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo ad un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

a) patrimonializzazione idonea e cioè che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale dei concessionario;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 dei testo unico sulle imposte dirette;

c) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nei territorio, anche a fini fi-

scali, della sede dei concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative dei concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*, numero 5), ed aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa;

11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, dei documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme comunitarie, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;

12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di *customer service* e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso ai gioco da parte di minori, nonché l'esposizione dei relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dai concessionario;

14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dai codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco, nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva solo altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;

17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

18) individuazione del momento ovvero delle condizioni all'avverarsi dei quali l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relative all'attività di gioco specificate con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società con-

cessionarie specificato con interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte dicasi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio;

25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;

26) previsione della cessione non onerosa ovvero devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco, alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione esclusivamente previa sua richiesta in tal senso comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

81. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 80, lettera *b)*, numeri 4), 5) 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25), 26).

82. Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;

b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto

tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

83. Al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, ed anche avvalendosi della collaborazione di SIAE e della Guardia di Finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno numero trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse, nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:

a) di realizzare sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge n. 289 del 2002 l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:

1) il numero dei singoli apparecchi e la tipologia di ciascuno di essi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;

2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;

3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data di relativa installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto vendita; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale la identificazione è effettuata;

4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;

b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) di prevedere che a ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti, le informazioni utili ai fini della ricognizione;

d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito della organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli

apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera *b)*, previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera *g)*, di una somma mensile pari ad euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni;

e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera *c)*, una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera *d)* per agli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili ad un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 e seguenti della legge n. 269 del 30 settembre 2003 e successive modificazioni e dall'articolo 110, comma 9, del regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera *d)*, anche per gli apparecchi non muniti del nulla-osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;

g) di pervenire alla adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto vendita degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) tipologia di locali in relazione alla esclusività dell'attività di gioco esercitata;

2) estensione della superficie;

h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera *g)*, in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi di cui alla lettera *a)*, numero 3);

i) di irrogare ai concessionarie, ai proprietari di apparecchi ed ai titolari degli esercizi, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a 300 euro per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera *g)* fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;

l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera *h)*, alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.000 euro per ciascun apparecchio.

84. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

« 533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco:

a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale del 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima Amministrazione;

b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) di ogni altro soggetto che, non ricompreso fra quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue, e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco.

533-*bis*. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, dovuta anche nei riguardi dei soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, alla iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

533-*ter*. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa di euro diecimila da parte di ciascun contraente ed il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica. ».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« ART. 2.

(Disposizioni in materia di accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133, comma 1, le parole: "di promuovere il giudizio arbitrale" sono sostituite dalle seguenti: "di adire il giudice ordinario";

b) all'articolo 240:

1) al comma 1, le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";

2) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";

3) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della commissione";

4) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "li compenso per la commissione, non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";

5) al comma 16, le parole: "Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario" sono Sostituite dalle seguenti: "Può essere adito il giudice ordinario";

c) All'articolo 240-*bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.";

d) l'articolo 241 è sostituito dal seguente: "ART. 241 *(Divieto di arbitrato)* – 1. È fatto divieto alle Stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti di lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 133, comma 1, lettera *e)* numeri 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori sono devolute alla cognizione in unico grado della corte d'appello competente per territorio. Gli Uffici giudiziari provvedono agli adempimenti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Per le controversie di cui al comma 2 la trattazione è collegiale. Si osservano, in quanto compatibili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 186 del codice di procedura civile e 103, comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

4. Alle controversie di cui al comma 2 è assicurata la priorità assoluta nella fissazione delle udienze e nella trattazione.".

e) gli articoli 242 e 243 sono abrogati;

f) all'articolo 253, il comma 33, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, numeri 1) e 5), *c)*, e *d)*, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, numeri 2) e 3), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 4) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte, gli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con il presente articolo, restando in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

ART. 3.

(Semplificazioni in materia di contratti pubblici).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *b)*, le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";

1.2) alla lettera *c)*, le parole: "del Socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; le parole: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";

1.3) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: "e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";

1.4) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: "h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-*ter*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.";

1.5) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: "l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.";

1.6) la lettera *m-bis*) è sostituita dalla seguente: "m-*bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h)*, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera *e)* si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera *i)*, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater)*, il concorrente allega, alternativamente: *a)* la dichiarazione di

non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.";

b) all'articolo 40, dopo il comma 9-*ter*, è aggiunto il seguente:

"9-*quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

c) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri";

2) il comma 7-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 123, comma 1, le parole: "un milione" sono sostituite dalle seguenti: "un milione e 500 mila euro";

e) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";

f) all'articolo 153, i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di

cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione, i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b)*, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.";

g) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

h) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

i) all'articolo 167, Gomma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

l) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

3) al comma 4, primo periodo, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";

4) al comma 6, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

m) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

n) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "Gomma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

o) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";

2) al comma 15-*bis* le parole: "31 dicembre 2010' sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera *g)*".".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *f)*, non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *g)* e *h)*, numero 2), si applicano con

riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *h)*, numero 1), *i)*, *l)* e *m)*, si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività).

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, le Regioni, con proprie leggi, incentivano gli interventi di demolizione e ricostruzione attraverso:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari".

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta. Resta fermo il rispetto degli *standard* urbanistici.

3. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al comma 1 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta fermo il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.";

b) all'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma "4-*bis*. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 14 e seguenti, e salvo quanto previsto in tema di autocertificazioni dall'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le amministrazioni pubbliche comunali coinvolte nel procedimento ai sensi del comma 4 del presente articolo non provvedano al rilascio degli atti di assenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il responsabile dello sportello unico provvede in luogo delle stesse entro i successivi trenta giorni";

c) all'articolo 14, comma 3, dopo la parola "esclusivamente" aggiungere le seguenti: "le destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.".

5. All'articolo 42, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "piani territoriali ed urbanistici," inserire le seguenti: "ad esclusione dei piani attuativi comunque denominati compatibili con lo strumento urbanistico generale,".

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire".

8. Lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano le modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone" sono sostituite dalle seguenti: "I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono".

10. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14-*quater*, comma 3, secondo periodo sostituire le parole "nei successivi" con la seguente "entro";

b) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli" e dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano limitatamente alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire, e che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che,in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto.

6-*ter*. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali".

ART. 5.

(Semplificazioni in materia di I.V.A.).

All'articolo 10, numero 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole "entro quattro anni" con le seguenti "entro cinque anni".

ART. 6.

(Misure per superare il fenomeno delle frodi assicurative).

1. All'articolo 642, secondo comma, del codice penale, è soppresso l'ultimo periodo.

2. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.";

b) al comma 1-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma i con istanza scritta.";

c) al comma 2, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 20 di cui all'articolo 135".

3. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dei giorni" sono aggiunte le seguenti: ", in numero non superiore a 3, non festivi";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano gli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice civile.";

c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il danneggiato decade dal diritto al risarcimento se nella denuncia di sinistro omette di indicare entro il termine di cui al comma i i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono a disposizione per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno".

4. L'articolo 1915 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'assicurato che non adempie l'obbligo dell'avviso, o che dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio, perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere l'obbligo del salvataggio, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto."

5. All'articolo 10 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità";

b) le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 1 e 3";

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 2-*bis* Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 2";

d) nella rubrica le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità".

ART. 7.

(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati).

1. Negli atti normativi non possono, di regola, essere introdotti nuovi oneri rego-

latori o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

2. Per la finalità di cui al comma i, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimento normativo. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme.

3. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione che contiene la valutazione di cui al comma 2.

ART. 8.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 35, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14,0 per cento e 14,0 per cento.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

4. A decorrere dal 2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero.

5. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti di cui al comma 1, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Per l'anno 2011 il saldo finanziario di cui al comma 5 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 5 e quello previsto dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

7. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011,

possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

8. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

9. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 8 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

10. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 8.

11. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

12. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 11, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

13. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale Sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

14. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione ed esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera *a)*, dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

15. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni

precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e delta spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

16. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma i dell'articolo i del decreto-legge 3 maggio 2004, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n.164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni 2011/2013.

17. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 7.

18. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.

19. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

20. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

21. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni per il triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

22. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed auto-

nomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5, 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

23. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma i è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 22. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 29, lettera *c)*.

24. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

25. In considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine del 31 ottobre è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.

26. Gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

27. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

28. Le informazioni previste dai commi 22 e 23 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

29. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando

quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'ente inadempiente, non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

30. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

31. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 1 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato ed il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

33. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

34. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013".

35. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alfa certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 9.

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, te regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 26, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi

degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;

b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;

c) per l'anno 2013: 15,5 per cento;

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;

b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;

c) per l'anno 2013: 17,2 per cento;

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le Regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico ed il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

5. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 2 a 4 è determinato, sia in termini dì competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi 2007 e 2008 delle regioni corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali.

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

6. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 5.

7. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legge 31

maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali comunicati in attuazione dell'articolo 19-*bis* del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo le modalità indicate nella allegata tabella 1.

8. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra determinato ai sensi del comma 7. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 7. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011 il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 1-*septies* per le province ed i comuni della regione risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Con riferimento all'esercizio 2011 il termine è fissato al 31marzo 2011.

11. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli

obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità delle Regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 20.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 8, 9 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

14. A decorrere dal 2011 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 21 le Regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

15. A decorrere dal 2011 la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

16. Ai fini dell'applicazione dei commi 14 e 15 gli enti locali dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiano, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 i termini del 30 aprile e del 30 giugno sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

17. A decorrere dal 2011 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 1-*septies* per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Conferenza unificata.

18. Ai fini dell'applicazione del comma 17 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30giugno di ciascuno anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 il termine del 30giugno è fissato al 31 ottobre 2011.

19. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 14 e 15 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

20. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 20. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le disposizioni di cui al comma 23, lettera *c)*.

22. Le informazioni previste dai commi 20 e 21 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

23. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

24. A decorrere dal 2011 la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione eu-

ropea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

25. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno.

ART. 10.

(Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

1. Lo Stato riconosce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) così determinata:

a) per le annualità 2008 e 2009 nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla Regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;

b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1, della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo i del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale).

2. Nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), a decorrere dal 2011, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:

a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;

b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009;

c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la Regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della Regione, lo Stato e la Regione definiscono le funzioni da attribuire. Il pagamento di cui alla lettera *a)*, al netto del credito vantato dalla Regione nei confronti dello Stato in base al comma 1, lettera *a)*, è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere *b)* e *c)* stabiliscono in che misura il pagamento di cui alla lettera *a)* diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere *b)* e *c)*.

3. La Regione, gli enti locali del proprio territorio, i propri enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il "sistema regionale integrato". Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la Regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

4. A partire dall'esercizio 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *c)* della legge n. 42 del 2009, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla Regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la Regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo che precede, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La Regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

5. La Regione garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annuì dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera *c)*, la capacità di spesa della Regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla Regione limitatamente al primo armo di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la Regione dimostra l'esatto adempimento agli obblighi assunti.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma dell'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il gettito relativo a tributi propri, a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali, spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

1-*ter*. Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al

comma I bis, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

1-*quater*. Nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali Io Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione";

b) al comma quarto dell'articolo 53 dopo le parole "propri tributi." è aggiunta la seguente frase:

"Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali".

Le disposizioni recate dal presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale n. 1 del 1963.

7. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della Regione alfine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

ART. 11.

(Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta).

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione ed il Presidente della regione Valle d'Aosta:

a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017;

b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla Regione Valle d'Aosta.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690 e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-*bis* della legge costituzionale 26febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo i del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'Accordo di cui al comma 1.

3. Alla Regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *g)* ed *h)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi i e 2 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

Conseguentemente

Nella tabella A, aggiungere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2011: 1.500;
2012: 1.500;
2013: 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2011: – 1.500;
2012: – 1.500;
2013: – 1.500.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2012: – 500 milioni di euro;
2013: – 500 milioni di euro.

Conseguentemente

Alla Tabella C , Missione Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità Voce Ministero Economia e Finanze, Legge: decreto-legge 223/2006, articolo 19 comma 3 *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2012:

CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2013:

CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

Conseguentemente alla Tabella C Missione Ricerca e innovazione, programma: Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario e industriale , *Voce* Ministero Sviluppo economico, Legge n. 282/1991 e DL 496/1993 *apportare le seguenti modificazioni:*

2011:

CP: – 15.000;
CS: – 15.000;

2012:

CP: – 15.000;
CS: – 15.000;

2013:

CP: – 15.000;
CS: – 15.000.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, *voce:* Ministero dell'istruzione, università e ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e le valutazione delle politiche nazionale relative alle ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2012:

CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2013:

CP: + 15.500;
CS: + 15.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, *missione:* Giovani e sport, *programma:* Incentivazione e sostegno alla gioventù, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della forza pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscali. Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: – 19.500;
CS: – 19.500;

2012:

CP: – 19.500;
CS: – 19.500;

2013:

CP: – 15.500;
CS: – 15.500.

TABELLA 1

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*)

	2011	2012	2013
Bolzano	74.299.484,56	148.598.969,13	148.598.969,13
Friuli Venezia Giulia	70.352.685,50	140.705.371,00	140.705.371,00
Sardegna	72.866.387,94	145.732.775,89	145.732.775,89
Sicilia	175.713.310,94	351.426.621,88	351.426.621,88
Trentino	8.457.356,59	16.914.713,18	16.914.713,18
Trento	69.160.240,65	138.320.481,30	138.320.481,30
Valle dAosta	29.150.533,82	58.301.067,63	58.301.067,63
Totale RSS	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 500. Il Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori 119

5-03750 Soglia: Ricadute sui risparmiatori dell'operazione di riorganizzazione del gruppo Banco Popolare 120

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 134

5-03751 Fluvi: Problematiche relative agli organi della giustizia tributaria 120

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 138

5-03752 Barbato: Coinvolgimento di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza in indagini penali 121

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 122

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 128

ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi formulata dal relatore) 141

Sui lavori della Commissione 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.35.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di svolgere prima le interrogazioni a risposta immediata in Commissione, e, quindi gli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03750 Soglia: Ricadute sui risparmiatori dell'operazione di riorganizzazione del gruppo Banco Popolare.

Gerardo SOGLIA (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gerardo SOGLIA (PdL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale contiene un'esauriente disamina della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, con riferimento sia all'utilizzazione, da parte del Banco Popolare, dello strumento di patrimonializzazione previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 (i cosiddetti « Tremonti *bond* »), preannunciata il 10 marzo 2009, sia all'offerta pubblica di acquisto, lanciata dal medesimo gruppo creditizio il 15 marzo 2009, sulla totalità delle azioni di Banca Italease.

Rileva, tuttavia, come appaia quanto meno singolare la coincidenza temporale di tali operazioni, le quali fanno sorgere il sospetto – rafforzato dalla sostanziale corrispondenza dell'importo dei « Tremonti *bond* » con il costo relativo all'acquisizione del capitale di Banca Italease – che le risorse pubbliche messe a disposizione di Banco Popolare ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008 siano state adoperate non per sostenere il gruppo durante la crisi finanziaria internazionale, in conformità alle finalità del provvedimento, ma per ampliarne le dimensioni tramite l'acquisizione di Banca Italease e del relativo gruppo.

Osserva, quindi, come anche in questa vicenda emerga la tendenza, schiettamente italiana, a sfuggire alle proprie responsabilità, non ritenendo ad esempio sufficiente affermare, come ha fatto la CONSOB, che non rientra tra le competenze ad essa attribuite dalla legge la verifica della coerenza tra quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 e l'uso effettivo dei fondi raccolti mediante i cosiddetti « Tremonti *bond* ». Non considera inoltre convincente sostenere che la predetta operazione di acquisizione da parte del Banco Popolare è stata condotta rispettando il regime di pubblicità dei patti sottoscritti tra i soggetti interessati, con i quali non si poneva in contraddizione l'informativa resa al mercato dai paciscenti e dall'emittente.

Ritiene, quindi, che gli indici di anomalia evidenziati nell'interrogazione avrebbero dovuto indurre le competenti autorità di vigilanza a prestare maggiore attenzione all'operazione di acquisizione condotta dal Banco Popolare, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti, i quali, a seguito dell'OPA, sono stati costretti a disinvestire le proprie partecipazioni in Banca Italease a prezzi praticamente irrisori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come il Parlamento incontri in alcuni casi difficoltà ad approfondire le questioni relative al settore bancario, anche in ragione del fatto che non è possibile presentare atti di sindacato ispettivo che attengano alla diretta competenza della Banca d'Italia in materia. In ogni caso, ritiene che tale tematica potrà essere affrontata nell'ambito dell'audizione, prevista per la prossima settimana, del Capo Servizio normativa e politiche di vigilanza della Banca d'Italia, nonché nel corso dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari che sarà prossimamente avviata dalla Commissione.

5-03751 Fluvi: Problematiche relative agli organi della giustizia tributaria.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara completamente insoddisfatto, esprimendo im-

barazzo per l'assoluta insufficienza della risposta, che elude totalmente i quesiti posti dall'interrogazione.

In proposito, ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva inviato alle commissioni tributarie una lettera nella quale annunciava l'esaurimento, relativamente al primo semestre 2010, delle risorse destinate a compensare le prestazioni rese dai giudici tributari e la conseguente riduzione, salvo futuri conguagli, delle relative spettanze.

Sebbene il Ministero, a seguito della ferma protesta dell'Associazione magistrati tributari, si sia adoperato per ovviare a tale problema per il primo semestre dell'anno in corso, rimangono intatte le preoccupazioni per quanto riguarda la liquidazione dei compensi relativi al secondo semestre, atteso che la risposta del Sottosegretario non ha fornito alcuna indicazione circa le iniziative che il Governo intende assumere per affrontare tale questione.

Evidenzia, inoltre, come l'atto di sindacato ispettivo intendesse anche portare all'attenzione del Governo, prendendo spunto dalla specifica problematica relativa ai compensi dovuti ai giudici tributari, il tema più generale della condizione complessiva degli organi della giustizia tributaria, sul quale la Commissione ha svolto, nei mesi scorsi, una serie di audizioni informali.

A tale riguardo, rileva come, in occasione delle predette audizioni, tanto il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, quanto le associazioni dei giudici tributari, abbiano sottolineato le difficoltà di tale settore, richiamando l'attenzione non soltanto sulla questione del trattamento economico, ma anche sui rilevanti temi del regime di incompatibilità e della terzietà del giudice tributario.

In particolare, osserva come il problema delle incompatibilità, rimarcato con decisione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, si ponga con riferimento alla composizione dei collegi giudicanti, dei quali fanno parte soggetti che svolgono, contemporaneamente, anche attività professionali, rilevando inoltre come la stessa terzietà e indipendenza degli organi della giustizia tributaria siano messe a repentaglio dalle competenze attribuite in materia di nomina dei giudici al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalla dipendenza da quest'ultimo degli uffici di segreteria che coadiuvano le commissioni tributarie provinciali e regionali.

Considera pertanto auspicabile che il Governo si faccia promotore di iniziative, anche legislative, in materia, rammentando al riguardo che il Sottosegretario per l'economia e le finanze Casero si era impegnato, in occasione della giornata celebrativa della giustizia tributaria svoltasi lo scorso 25 marzo, a costituire una serie di tavoli tecnici per avviare a soluzione gli annosi problemi che affliggono la magistratura tributaria. Sottolinea, peraltro, come il fatto che tale proposito non sia stato seguito, a distanza di molti mesi, da alcuna concreta iniziativa induca a non nutrire eccessive speranze circa la reale volontà dell'Esecutivo di dare risposta a tali esigenze.

Gianfranco CONTE, *presidente,* ritiene che il tema affrontato dall'atto di sindacato ispettivo sia oggettivamente urgente, anche alla luce delle gravi vicende penali che hanno interessato alcuni componenti di organi della giustizia tributaria di Bari.

A tale proposito ricorda che la Commissione ha avviato una serie di audizioni su questa problematica, ritenendo quindi opportuno ascoltare a breve il Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, ed il Sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero, cui è delegata la competenza ministeriale in materia, i quali ritiene potranno fornire utili elementi di novità in materia, ad esempio per quanto riguarda la strutturazione delle Commissioni tributarie.

5-03752 Barbato: Coinvolgimento di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza in indagini penali.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita, la quale elude gran parte delle questioni affrontate dall'interrogazione, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento della moglie di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza nell'operazione avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli denominata « *Golden Goal* ».

Ritiene pertanto gravissimo che il Governo, nonostante la sollecitazione in tal senso fornita dall'atto di sindacato ispettivo, non abbia dedicato alcuna attenzione ad una vicenda tanto scottante, che riguarda reati particolarmente gravi direttamente connessi agli interessi erariali, quali il riciclaggio di capitali di provenienza illecita attraverso il sistema delle scommesse, l'esercizio abusivo di scommesse e concorsi pronostici, nonché l'alterazione dell'esito di competizioni sportive organizzate dal CONI.

Per quanto riguarda invece la vicenda che vede coinvolto il Maresciallo della Guardia di Finanza Lorenzo Esposito, ricorda innanzitutto come egli, probabilmente per evitare il trasferimento presso la sede di Taranto, fosse stato in passato nominato assessore del Comune di Tufino, il quale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose proprio nel periodo in cui il medesimo Maresciallo rivestiva tale carica.

Lo stesso soggetto, il quale è stato eletto nel Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, nelle file del gruppo ex Alleanza nazionale, è ora coinvolto in un'inchiesta penale per truffa ai danni dello Stato che riguarda i componenti del predetto Consiglio comunale.

In tale gravissimo quadro appare pertanto incomprensibile il ritardo nella conclusione del provvedimento disciplinare a carico del medesimo Maresciallo, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo è in forza al nucleo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che ha competenza sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia, dove il predetto soggetto ricopre la carica di consigliere comunale.

Nel ribadire pertanto la sua totale insoddisfazione, ritiene che la risposta fornita testimoni, per l'ennesima volta, come, al di là dei proclami propagandistici, il Governo non dedichi alcuna reale attenzione ai problemi della criminalità organizzata, non ponendo in essere alcuna strategia efficace per reprimere il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni nelle attività criminose.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
Atto n. 286.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di

vigilanza e la gestione delle crisi (Atto n. 286).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/111/CE, essa modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali – tra cui il G20 di Londra del 2 aprile 2009 – come prima misura di armonizzazione finalizzata ad ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria.

La direttiva è costituita da 6 articoli: i primi tre, rispettivamente, recano le modifiche alle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE.

Un primo gruppo di norme della direttiva aggiorna la direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, in relazione all'allargamento dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 1, punto 1, mantiene la previsione ai sensi della quale gli Stati membri possono prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi collegati permanentemente ad un organismo centrale, ma elimina tuttavia le condizioni e i limiti temporali richiesti in precedenza (ovvero, che tali enti fossero collegati ad un organismo centrale alla data del 15 dicembre 1977, e purché detti regimi fossero stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979).

La modifica si è resa necessaria per consentire agli Stati che hanno aderito all'Unione europea dal 1980 di introdurre o mantenere analoghi regimi prudenziali speciali per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati nel loro territorio.

Con un secondo gruppo di modifiche si stabiliscono prescrizioni volte a prevedere l'efficace coordinamento tra le autorità nazionali investite del compito di gestire le crisi, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali.

In particolare, l'articolo 1, punto 1, lettera c), aggiunge alle definizioni della direttiva 2006/48/CE quella di « autorità di vigilanza su base consolidata », con la quale si identifica l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell'Unione europea e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell'Unione europea.

Con analoghe finalità si prescrive che le autorità competenti di uno Stato membro considerino debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza.

L'articolo 1, punto 4, lettera *c)*, inserisce nella direttiva 2006/48/CE due nuovi articoli 42-*bis* e 42-*ter*, con lo scopo di coordinare l'azione delle autorità nazionali competenti, mentre i punti 5 e 6 del medesimo articolo 1 apportano talune novelle volte a garantire un adeguato scambio di informazioni anche con le Banche centrali nazionali e con il Sistema Europeo di Banche Centrali – SEBC.

La direttiva interviene inoltre sulla disciplina dei requisiti di capitale degli enti creditizi, soprattutto per riguarda la composizione qualitativa dei fondi propri di base.

In particolare, l'articolo 1, punti 7 e seguenti, novella in più punti la direttiva 2006/48/CE, soprattutto modificando le regole in tema di composizione e livello minimo dei fondi propri dell'ente creditizio, al fine di includervi gli strumenti che sono considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbono pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie.

La direttiva interviene anche per evitare che l'ente abbia una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati, in quanto tale situazione potrebbe essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio.

A tal fine l'articolo 1, punti da 13 a 18, introduce rilevanti modifiche alla disciplina delle esposizioni e, in particolare, prescrive più severe condizioni per l'attività delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito – ECAI (requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza), al fine di rendere la disciplina coerente con il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

La direttiva interviene altresì per armonizzare le norme in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, allo scopo di ridurre l'onere amministrativo a carico degli enti creditizi e di evitare eccessive esposizioni di rischio verso il medesimo cliente, si dispone la riduzione del numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi.

Oltre ad aumentare le operazioni che non costituiscono fidi, si dispone che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli orientamenti ai fini di una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza; si modificano i criteri da utilizzare per la determinazione dell'esistenza di gruppi di clienti collegati e, dunque, di esposizioni che costituiscono un rischio unico: si impone di tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

Sotto il profilo delle cartolarizzazioni, alla luce delle problematiche emerse in sede internazionale riguardo alla crisi finanziaria, la direttiva raccomanda l'eliminazione del disallineamento tra l'interesse delle imprese che « confezionano » i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori), sottolineando altresì l'importanza che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori e che dunque i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione.

A tal fine è inserito nella direttiva 2006/48/CE un nuovo articolo 122-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto – come definito e disciplinato dal nuovo articolo – rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 per cento.

È prevista una disciplina specifica nel caso di enti creditizi – imprese madri nell'Unione europea o di società di partecipazione finanziaria comunitarie, o società controllate che procedono, in qualità di cedenti o promotori, alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata, dalla quale sono peraltro escluse le esposizioni cartolarizzate costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da specifici soggetti (tra cui le amministrazioni centrali o le banche centrali, le amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri).

Inoltre, gli enti creditizi che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Sono altresì previsti specifici obblighi di comunicazione in capo alle autorità competenti relativamente alle suddette operazioni di cartolarizzazione.

A tale proposito la direttiva raccomanda che le autorità competenti a livello nazionale dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi di tale direttiva dispongano delle conoscenze e dell'esperienza adeguate ai compiti loro assegnati.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche della direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, volte in particolare:

ad integrare la nozione di « fondi propri di base » di un ente creditizio;

a prevedere la vigilanza degli stessi enti sui grandi fidi;

a prevedere che l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione di un ente creditizio verso un singolo cliente o un gruppo di clienti non superi il limite del 25 per cento dei fondi propri e che, in caso di superamento di detto limite, l'ente comunichi tale circostanza alle autorità di vigilanza competenti e disponga di una copertura patrimoniale aggiuntiva;

a stabilire che le autorità di vigilanza competenti stabiliscono le procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai citati limiti, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società;

a prorogare fino al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento di superare i già richiamati limiti di affidamento.

L'articolo 3 modifica la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, al fine di specificare che tale direttiva si applica agli enti creditizi ed alle succursali di enti creditizi aventi la propria sede sociale all'interno o all'esterno della Comunità europea.

L'articolo 4 della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi al suo contenuto entro il 31 ottobre 2010 ed applichino tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore della direttiva, mentre l'articolo 6 individua negli Stati membri dell'UE i destinatari della direttiva stessa.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), e contenga alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti i poteri di vigilanza della Banca d'Italia sulle banche, sui gruppi bancari e sui gruppi operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, nonché i meccanismi di collaborazione tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri dell'Unione europea relativamente alla vigilanza sui gruppi transfrontalieri.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al TUB.

In particolare, il comma 1, lettera *a),* modifica il comma 1 dell'articolo 4 del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza di formulare le proposte delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), eliminando il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 107 dello stesso TUB.

La disposizione è volta a coordinare l'articolo 4 con le modifiche apportate al TUB dal decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha sostituito il predetto articolo 107, eliminando l'elenco speciale degli intermediari finanziari e, conseguentemente, ha soppresso la previsione secondo cui la Banca d'Italia detta, in conformità alle deliberazioni del CICR, disposizioni sull'adegua-

tezza patrimoniale, l'organizzazione amministrativo-contabile e sui meccanismi di controllo interno dei predetti intermediari.

La lettera *b)* del comma 1 sostituisce la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 53 del TUB, relativamente ai provvedimenti che la Banca d'Italia può adottare nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulle banche.

In particolare, rispetto alla vigente formulazione della disposizione, la quale consente alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, quali la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, nonché di distribuire utili ovvero altri elementi del patrimonio, la modifica prevede anche la possibilità di stabilire il divieto di pagare interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.

In sostanza, la modifica riguarda gli strumenti innovativi di capitale, che, ai sensi delle istruzioni di vigilanza emanati dalla Banca d'Italia, possono, a certe condizioni, essere conteggiati nel patrimonio di base delle banche (cosiddetto Tier 1), nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione che, sempre in presenza di determinate condizioni, possono essere compresi nel patrimonio supplementare di vigilanza delle banche (cosiddetto Tier 2), vale a dire negli aggregati che contribuiscono a formare il patrimonio che le banche possono utilizzare a copertura dei rischi e delle perdite aziendali.

Al riguardo ricorda che gli strumenti innovativi di capitale sono costituiti da titoli (in genere obbligazioni) emessi da controllate estere del gruppo bancario, mentre gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono costituiti da titoli obbligazionari o di simile natura emessi dalla banca stessa: entrambi tali tipologie prevedono forme di remunerazione per l'acquirente del titolo stesso, remunerazione che, appunto, può essere sospesa in presenza di particolari difficoltà patrimoniali della banca. Si segnala, peraltro, che la possibilità di non corrispondere la predetta remunerazione è già contemplata dalle citate istruzioni di vigilanza.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, rileva la necessità di sostituire la parola « patrimoni » con la parola « patrimonio ».

La lettera *c)* sostituisce il comma 2-*ter* dell'articolo 67 del TUB, relativamente ai poteri della Banca d'Italia relativi alla vigilanza regolamentare sui gruppi bancari. Anche in questo caso la modifica è volta ad ampliare la tipologia di provvedimenti particolari che la Banca può adottare nei confronti dei gruppi bancari, comprendendovi anche la possibilità di stabilire il divieto di pagare interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.

La lettera *d)* sostituisce l'articolo 69 del TUB, relativo alla collaborazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea sul settore bancario.

Le principali modifiche rispetto alla vigente formulazione della disposizione riguardano il comma 1, nel cui ambito viene introdotto l'obbligo, per la Banca d'Italia, di istituire collegi di supervisori, nonché di partecipare ai collegi di supervisione istituiti dalle autorità di altri Stati membri, ai fini della vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari transfrontalieri. In tale ambito si prevede inoltre che la Banca d'Italia concordi con le altre autorità specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni all'interno dei predetti collegi.

Inoltre, al comma 1-*ter* del medesimo articolo 69 si prevede che gli obblighi di informazione tempestiva da parte della Banca d'Italia nei confronti del Ministero dell'economia in merito all'esercizio della vigilanza consolidata sui gruppi bancari, si applichino non solo qualora si verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario, ma anche quando tale situazione investa i profili di liquidità del sistema.

Nella nuova formulazione dell'articolo 69 sono inoltre introdotte i nuovi commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

Il nuovo comma 1-*quater* estende le previsioni dei commi 1 e 1-*ter* anche nel caso in cui l'esercizio della vigilanza riguardi singole banche operanti mediante succursali aventi rilevanza sistemica per il sistema finanziario degli Stati dell'Unione europea.

Il nuovo comma 1-*quinquies* stabilisce che le autorità creditizie, nei casi di crisi o tensioni sui mercati finanziari tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri dell'Unione europea interessati.

L'articolo 2 dello schema apporta alcune modifiche al TUF, simmetriche a quelle apportate al TUB dall'articolo 1 dello schema di decreto.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 sostituisce il comma 9 dell'articolo 4, relativamente alla collaborazione tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea nell'esercizio della vigilanza sui gruppi che esercitano attività di intermediazione finanziaria in più Paesi.

Le principali modifiche rispetto alla vigente formulazione della disposizione riguardano l'introduzione dell'obbligo, per la Banca d'Italia, di istituire collegi di supervisori, nonché di partecipare ai collegi di supervisione istituiti dalle autorità di altri Stati membri, ai fini della vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari transfrontalieri. In tale ambito si prevede inoltre che la Banca d'Italia concordi con le altre autorità specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni all'interno dei predetti collegi.

La lettera *b)* sostituisce invece il comma 2 dell'articolo 7, relativamente alle disposizioni di carattere particolare che la Banca d'Italia può emanare rispetto all'adeguatezza patrimoniale delle società di intermediazione mobiliare (SIM) e delle società di gestione del risparmio (SGR), in relazione agli obblighi gravanti sui soggetti abilitati alla prestazione di servizi di intermediazione in materia di deposito degli strumenti finanziari, nonché con riferimento ai criteri, alle norme prudenziali, ai criteri contabili ed alle modalità per la valutazione dei beni, applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In particolare, rispetto alla vigente formulazione della disposizione, la quale consente alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli soggetti, quali la restrizione dei servizi, delle attività, delle operazioni o della struttura territoriale, nonché il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, la modifica prevede anche la possibilità di stabilire il divieto di pagare interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Segnala infine che la Commissione Bilancio abbia già espresso la sua valutazione favorevole sul provvedimento, per gli aspetti di propria competenza.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Alberto FLUVI (PD) ritiene opportuno consentire alla Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, anche alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 16 novembre prossimo.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.25.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020.
Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Governo ha trasmesso alle Camere il Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR), che dovrebbe essere presentato alla Commissione europea – in base alle decisioni assunte in sede europea – entro il 12 novembre prossimo.

Al riguardo ricorda che la legge n. 11 del 2005, la quale disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevede, all'articolo 4-*ter*, che il progetto di Programma sia « trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari.

Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio scorso ha stabilito che ogni documento programmatico o consuntivo trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196 del 2009 (ivi compreso, ad esempio, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea) è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 124 del Regolamento, cioè con assegnazione alla Commissione competente e con la possibilità, per questa, di concludere con il voto di una risoluzione.

Alla luce di ciò, come comunicato dal Presidente della Camera alla Conferenza dei Presidenti di gruppo e alla Giunta per il Regolamento, anche nella giornata di lunedì 8 novembre scorso, il progetto di Programma nazionale di riforma è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, alla Commissione Bilancio, la quale dovrà esprimersi in tempi definiti in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo.

In considerazione dell'ampiezza delle materie trattate dal Programma, il Presidente della Camera, con lettera in data odierna, ha inoltre autorizzato le Commissioni non assegnatarie – ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal documento – ad esprimere rilievi alla Commissione Bilancio entro le ore 13 di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, ricorda in primo luogo che il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1), è stato predisposto dal Governo nell'ambito del nuovo Semestre europeo e della Sessione di bilancio europea, come risultante dalle modifiche al Patto di stabilità europeo recentemente adottate. In particolare, il documento costituisce la prima versione del Programma nazionale di riforma che l'Italia, come ogni altro Paese membro dell'Unione europea, dovrà presentare alla Commissione europea entro l'aprile 2011, unitamente al Programma di stabilità.

Alla luce dei programmi nazionali la Commissione europea elaborerà le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri, che saranno successivamente approvate dal Consiglio ECOFIN e, per la parte di competenza, dal Consiglio Occupazione e affari sociali, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno; sulla base di tali raccomandazioni i singoli Stati membri approveranno, nella seconda metà dell'anno, le rispettive leggi di bilancio.

Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione darà quindi conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni stesse.

Passando al contenuto del progetto di Programma, esso segnala in primo luogo come la Strategia di sviluppo dell'Italia sia

innanzitutto condizionata dal vincolo rappresentato dal rilevante ammontare del debito pubblico. In tale contesto il Programma si pone quattro obiettivi fondamentali:

il superamento del divario territoriale esistente tra il Meridione ed il resto del Paese;

la riforma del sistema fiscale generale;

la questione nucleare;

la questione legale, al fine di liberare l'economia nazionale dall'eccesso di regole gravante su di essa.

Il Programma si inquadra inoltre nella crisi economica che ha interessato tutte le economie avanzate e che, recentemente, si è esplicata nella crisi che ha coinvolto lo Stato greco. Proprio alla luce di tale condizione di instabilità complessiva, il Consiglio europeo ha inteso adottare la nuova strategia « Europa 2020 », la quale intende coniugare le esigenze di rafforzamento della stabilità dei conti pubblici con quelle di coordinamento delle politiche economiche di riforma perseguite dai diversi Stati membri dell'UE.

Passando agli aspetti specifici del Programma, rileva come il primo capitolo disegni lo scenario macroeconomico in cui si situa l'economia mondiale, caratterizzato dal progressivo rafforzamento dei segnali di ripresa ma anche dalla perdurante debolezza del mercato del lavoro nelle economie industrializzate.

Per quanto riguarda il sistema economico italiano, il secondo capitolo del documento evidenzia come l'economia italiana sia risultata meno esposta a quei fattori di debolezza che hanno determinato l'esplodere della crisi economica globale, quali l'eccessivo livello di indebitamento delle famiglie, la bolla dei prezzi nel settore immobiliare e la fragilità del settore bancario. Ciò nonostante, l'Italia soffre ancora di una minore competitività rispetto ai principali Paesi europei che, unitamente all'emergere di nuovi concorrenti sul mercato internazionale, ha determinato una riduzione della quota di mercato del Paese sulle esportazioni mondiali.

Il Programma individua quindi i principali ostacoli che si frappongono alla crescita economica del Paese e che il Programma nazionale di riforma intende appunto superare.

In primo luogo viene indicato lo *stock* di debito pubblico accumulato dall'Italia: in questo senso il Governo intende perseguire nel processo di consolidamento fiscale e di riduzione del debito pubblico avviato già nel 1995 e perseguito anche dagli interventi di stabilizzazione operati nel corso della presente Legislatura, l'ultimo dei quali è contenuto nel decreto-legge n. 78 del 2010.

In tale contesto si inseriscono la riforma dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento, nonché per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'attuazione del federalismo fiscale.

Sotto quest'ultimo profilo il documento evidenzia in primo luogo l'adozione del decreto legislativo in tema di federalismo demaniale che, attraverso il trasferimento della proprietà di parte dei beni del patrimonio pubblico alle regioni ed agli enti locali, consentirà di migliorare il grado di autonomia finanziaria dei predetti enti, nonché di gestire in modo più efficiente tale patrimonio.

Inoltre il documento segnala le misure, contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, che incrementano il coinvolgimento dei comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, innalzando la quota di gettito recuperato che potrà essere attribuita agli enti maggiormente impegnati nell'attività di recupero.

Il progetto di Programma evidenzia altresì le misure adottate per definire i fabbisogni standard degli enti locali, nonché per definire i fabbisogni standard delle regioni, relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni nel settore legislativo.

Sul piano più strettamente tributario, il documento mette in risalto la predisposizione, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema di decreto legislativo in ma-

teria di federalismo municipale, il quale prevede la riduzione del numero delle imposte dei comuni, introducendo, a partire dal 2014, un'imposta municipale propria ed un'ulteriore imposta comunale facoltativa. Tale schema di decreto, sottoposto alla valutazione delle autonomie locali, è stato recentissimamente trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

In parallelo, l'Esecutivo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a disciplinare l'autonomia impositiva delle regioni a statuto ordinario e delle province, il quale prevede, tra l'altro, l'attribuzione alle regioni, oltre ai tributi propri, di una compartecipazione all'IVA e di un'addizionale all'IRPEF, nonché la possibilità, per le regioni stesse, di ridurre o eliminare l'IRAP. In tale contesto si provvede a sopprimere taluni tributi regionali attualmente in vigore, conferendo alle regioni la possibilità di introdurre nuovi tributi relativi a presupposti di imposta non assoggettati a tassazione da parte dello Stato. Lo schema di decreto delinea altresì il nuovo sistema tributario delle province, ampliando la discrezionalità loro attribuita relativamente all'imposta sulle assicurazioni RC auto ed attribuendo a tali enti una compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina.

Il Programma affronta quindi il tema delle riforma del sistema fiscale italiano, la quale deve innanzitutto diminuire la notevole complessità che l'ordinamento tributario ha ormai assunto, a seguito dei numerosi interventi legislativi intervenuti a seguito della riforma compiuta nei primi anni settanta.

In particolare, la riforma dovrà tener conto dei mutamenti intervenuti a livello economico, sociale, ambientale e istituzionale, secondo alcune direttrici che prevedono di trasferire il peso della tassazione dalle persone alle cose, di decentrare i livelli di decisione delle scelte tributarie e di semplificare l'assetto generale dell'ordinamento tributario.

A tale riguardo, l'Esecutivo ritiene che la riforma dovrà risultare tendenzialmente neutrale sul piano finanziario, perseguendo inoltre una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, l'introduzione di imposte con minori effetti distorsivi sulla crescita, la semplificazione del sistema e l'alleggerimento degli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché l'adeguamento del sistema tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali.

A tal fine, il Governo considera come un primo passo verso la riforma lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale recentemente adottato dal Consiglio dei ministri, il quale consentirà di far coincidere maggiormente responsabilità amministrative e decisioni tributarie, nonché di rendere misurabili i risparmi di spesa determinati dai recuperi di efficienza realizzati dalle diverse amministrazioni.

Gli ulteriori ostacoli alla crescita del sistema produttivo italiano sono individuati nella diminuzione del livello di competitività complessiva del Paese, nella necessità di liberalizzare ulteriormente il settore dei servizi e di migliorare l'efficienza amministrativa, nell'esigenza di riformare il sistema universitario e quello della ricerca, nonché di colmare le forti differenze territoriali che si registrano tra le aree del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord, sia sotto il profilo della crescita del PIL, della produttività e dell'utilizzo delle risorse umane, sia sotto il profilo delle diversificazioni nelle condizioni di offerta dei servizi.

Nel terzo capitolo del documento si identificano alcune tematiche specifiche sulle quali si concentrerà particolarmente l'azione riformatrice del Governo.

Si tratta, in particolare:

della politica energetica, nel cui ambito sarà dedicata particolare attenzione ai temi dell'efficienza energetica e del ruolo della fonte nucleare;

delle politiche per la valorizzazione del capitale umano, in particolare attraverso la riforma della scuola e dell'università;

del sostegno alla ricerca ed all'innovazione, attraverso una maggiore efficienza degli strumenti pubblici di sostegno e la valorizzazione dei contratti di reti di imprese, dei contratti di innovazione tecnologica e dei contratti di sviluppo;

delle politiche per la riforma del mercato del lavoro, che dovrà realizzarsi attraverso un adeguamento del quadro regolamentare, il rafforzamento degli interventi per il sostegno del reddito, l'incremento del tasso di occupazione femminile, la lotta al lavoro irregolare, la valorizzazione delle aziende come luoghi di informazione professionale, il miglioramento della funzionalità della rete dei servizi per il lavoro;

delle politiche per la riduzione della povertà, da realizzarsi attraverso trasferimenti monetari di fonte pubblica, l'incentivazione dell'inserimento o del reinserimento nel mondo del lavoro, il miglioramento dei tassi di occupazione dei giovani e delle donne.

L'ultimo capitolo del documento affronta quindi brevemente i temi delle politiche regionali per lo sviluppo, volte ad aumentare la dotazione di servizi ed infrastrutture, nonché a migliorare la competitività dei territori.

In tale contesto il Governo italiano intende rilanciare le politiche di sviluppo del Mezzogiorno, che dovranno essere accompagnate da interventi finalizzati a ridurre il divario infrastrutturale, concentrando le risorse disponibili, di matrice nazionale o comunitaria, su alcuni grandi progetti, relativi in particolare ai servizi di trasporto ferroviario, al miglioramento del sistema scolastico meridionale, all'adeguamento dei servizi pubblici locali, al miglioramento del livello di sicurezza e legalità, alla riqualificazione della Pubblica amministrazione ed alla riforma del sistema degli incentivi.

In tale ambito si segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la ribadita volontà del Governo di puntare sull'istituzione della Banca del Mezzogiorno, la quale è considerata uno strumento importante per aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico meridionale, tenendo meglio conto delle reali esigenze del territorio.

Formula quindi una proposta di rilievi *(vedi allegato 4)*.

Alberto FLUVI (PD) rileva come la Commissione si trovi costretta ad esaminare un documento di grande rilievo per il Paese, quale il Progetto di Programma nazionale di riforma, nell'imminenza della scadenza dei termini previsti per la presentazione del Programma stesso all'Unione europea.

Pur riconoscendo che le modifiche alla normativa relativa al nuovo Semestre europeo e alla Sessione di bilancio europea hanno trovato una compiuta definizione soltanto poche settimane fa, osserva come la concentrazione in pochi giorni dell'esame dello Schema di Decisione di finanza pubblica, della discussione del disegno di legge di stabilità e dell'esame del Programma nazionale di riforma non abbia certamente giovato all'adeguato approfondimento di tali atti ed all'efficacia del dibattito parlamentare sui fondamentali temi da essi affrontati.

Ritiene, peraltro, che la ragione di tale condizione di difficoltà sia principalmente dovuta alle scelte del Governo, il quale ha, tra l'altro, violato sotto diversi profili la tempistica stabilita dalla recente riforma della finanza pubblica operata dalla legge n. 196 del 2009, ad esempio trasmettendo alle Camere il disegno di legge di stabilità quando il Parlamento non si era ancora espresso in merito allo Schema di Decisione di finanza pubblica.

Sottolinea, quindi, come l'incertezza determinata dalla preannunciata presentazione, da parte del Governo, di uno o più emendamenti al disegno di legge di stabilità, renda ancora più difficile il compito, non soltanto dei gruppi di opposizione, ma delle Commissioni parlamentari nel loro complesso, le quali si trovano a lavorare in un contesto che, al di là del legittimo

esercizio delle prerogative dell'Esecutivo, vede gravemente svilito il ruolo del Parlamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rilevando, peraltro, come i meccanismi concernenti il nuovo Semestre europeo e la Sessione di bilancio europea siano stati modificati solo nel corso dell'ultimo mese, e come pertanto il Governo abbia potuto disporre di tempi molo brevi per elaborare e trasmettere alle Camere il Progetto di Programma nazionale di riforma.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come il ritardo con il quale il Governo ha presentato il Progetto di Programma nazionale di riforma, nell'imminenza della scadenza del termine del 12 novembre, entro il quale il documento dovrà essere presentato all'Unione europea, dimostri ancora una volta la volontà dell'Esecutivo di esautorare le competenti Commissioni, e il Parlamento nel suo complesso, dalla definizione delle politiche per il superamento del divario tra Nord e Sud, la riforma del sistema fiscale e il sostegno al mercato del lavoro, che lo stesso documento annovera tra i principali ostacoli alla crescita del Paese.

A tale riguardo, stigmatizza l'inerzia dell'Esecutivo, ormai completamente distolto, a causa dei contrasti esplosi all'interno della maggioranza, dai problemi che affliggono i cittadini, i quali stanno pagando sulla propria pelle la situazione di stallo che caratterizza l'azione governativa nel suo complesso, emblematicamente rappresentata dai crolli verificatisi nella zona archeologica di Pompei e dall'atteggiamento del Ministro per i Beni e le attività culturali Bondi, il quale non ha fornito alcuna rassicurazione in merito alla salvaguardia dell'importantissimo sito archeologico nel corso dell'informativa urgente svoltasi stamani in Assemblea.

Per quanto riguarda, in particolare, il tema del lavoro, ribadisce l'impegno di Italia dei Valori a sostenere la FIOM nella richiesta di una legge per la rappresentanza sindacale e per il *referendum* tra i lavoratori, nonché l'impegno del proprio Gruppo a porre il lavoro al centro dell'azione del prossimo Governo di centrosinistra, come dichiarato stamani dal presidente dell'IDV, Antonio Di Pietro.

Cosimo VENTUCCI (PdL) dissente dalle considerazioni critiche svolte dai deputati Fluvi e Barbato con riferimento all'azione del Governo, alle quali il Sottosegretario non ha ritenuto di replicare, evidentemente, per consentire alla Commissione di concentrarsi nel compito, sicuramente più produttivo della sterile polemica con l'opposizione, di esaminare il contenuto degli importanti provvedimenti economici all'esame del Parlamento.

Ritiene, quindi, che il Governo stia operando bene, nonostante la situazione drammatica nella quale si trova l'economia mondiale, osservando come la migliore prova degli effetti positivi prodotti dall'azione dell'Esecutivo sia costituita dalla fiducia che il nostro sistema economico ispira negli investitori. Tale fiducia è del resto testimoniata dal successo riscosso anche oggi dall'operazione di collocamento dei titoli di Stato italiani, che dimostra, al contrario di quanto strumentalmente affermato nei giorni scorsi, come i mercati non siano affatto influenzati dagli scandali, veri o presunti, nei quali sono coinvolti, loro malgrado, i *leader* politici.

Ritiene, inoltre, che il testo della proposta di rilievi formulata dal relatore sia coerente con le iniziative che il Governo ha attuato e sta per realizzare soprattutto nel settore del contrasto all'evasione e all'evasione fiscale, al fine di incrementare il gettito erariale e di ripartire in maniera più equa il carico tributario.

Reputa ingiusto, infine, addebitare al Governo i crolli verificatisi nel sito archeologico di Pompei, riguardo ai quali sarebbe più opportuno affidarsi al giudizio dei tecnici, piuttosto che alle critiche roboanti ispirate a meri intenti di retorica politica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, alle ore 10.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) coglie l'occasione fornita dalla presenza del rappresentante del Governo per lamentare ulteriormente come l'Esecutivo non abbia ancora trasmesso alla Commissione la relazione tecnica, richiesta nella seduta del 13 ottobre 2009, relativa alla quantificazione degli oneri finanziari determinati dalle proposte di legge C. 1807 e abbinate, in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili, esaminati in sede referente della Commissione stessa.

Evidenzia inoltre come l'inaccettabile ritardo del Governo nella nomina del Presidente della CONSOB rischi di pregiudicare irreparabilmente il contributo italiano alla costruzione del nuovo sistema di vigilanza europea sui mercati finanziari.

Sottolinea, altresì, in tale contesto, come la nomina del Presidente accrescerebbe l'autorevolezza della stessa CONSOB rispetto alle decisioni che essa è chiamata ad assumere in merito alle operazioni finanziarie relative al riassetto della società Premafin e dell'intero gruppo Fondiaria-SAI, segnatamente per quanto riguarda l'eventuale sussistenza dell'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto, considerato che tali operazioni, al di là del loro rilievo finanziario, coinvolgono il destino di molte migliaia di lavoratori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, qualora la Commissione Bilancio trasmettesse in tempo utile eventuali emendamenti del Governo al disegno di legge C. 3778, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011), la Commissione potrebbe essere convocata in sede consultiva per l'esame di tali emendamenti nella mattinata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-03750 Soglia: Ricadute sui risparmiatori dell'operazione di riorganizzazione del gruppo Banco Popolare

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Soglia pone quesiti in ordine al Gruppo Banco Popolare.

Con riferimento al punto sollevato nell'interrogazione relativo all'utilizzo dei fondi pubblici derivanti dalla sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti di patrimonializzazione previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 185 del 2008, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, occorre premettere che non è possibile stabilire una diretta corrispondenza tra i suddetti fondi e le operazioni societarie realizzate dal Gruppo Banco Popolare.

La sottoscrizione da parte del MEF risponde all'esigenza di adottare misure volte a garantire la stabilità del sistema bancario e ad assicurare nel contempo la tutela del risparmio. In tal senso, le iniziative assunte sono dirette a favorire il finanziamento dell'economia reale, in particolare delle imprese e delle famiglie in difficoltà, attraverso l'utilizzo di un « cuscinetto » supplementare di capitale da parte delle banche richiedenti.

La sottoscrizione è stata subordinata, alla firma, avvenuta il 19 giugno 2009, da parte della banca e del MEF di un « Protocollo di intenti » con il quale, tra l'altro, il Banco Popolare si è impegnato ad aumentare la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. La sottoscrizione è stata, altresì, vincolata all'adozione da parte della Banca di un « codice etico » che prevedesse limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata e coerente con la prudente gestione della banca.

Gli impegni sottoscritti nel Protocollo d'intenti sono oggetto di monitoraggio da parte di questo Ministero, con il supporto della Banca d'Italia. In particolare, gli impegni del Banco Popolare consistono nel:

1. mettere a disposizione delle piccole e medie imprese nell'arco di un triennio impieghi incrementati nell'ordine del 6 per cento medio annuo, rispetto agli impieghi medi del biennio 2007-2008, per un importo complessivo di circa 7,5 miliardi di euro. Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;

2. contribuire con 21,75 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008; tale contributo è stato versato in tre rate semestrali di uguale importo;

3. sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo Quadro ABI-MEF del 25 marzo 2009 e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12;

4. predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del Protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del Protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e, in particolare l'offerta pubblica di acquisto lanciata il 15 marzo 2009 dal Banco Popolare sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Italease con l'obiettivo di delisting di quest'ultima, la Consob ha riferito che in data 15 marzo 2009, il Banco Popolare ha comunicato al mercato la propria intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sulla totalità delle azioni ordinarie dì Banca Italease non detenute dall'Offerente.

L'offerta, avente come corrispettivo euro 1,50 per azione, aveva lo scopo di acquisire il controllo di Italease per poi ottenerne il delisting delle azioni e procedere, d'intesa con Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), Banca Popolare di Milano (BPM) e Banca Popolare di Sondrio (BPS), sulla base di un accordo quadro sottoscritto nella medesima data del 15 marzo 2009 e regolarmente depositato e pubblicato ai sensi di legge, – a talune operazioni dì riorganizzazione.

Oggetto del citato Accordo Quadro sottoscritto tra Banco Popolare e le citate Banche Azioniste erano le azioni detenute dalle stesse in Italease, pari complessivamente a n. 72.812.798 azioni ordinarie, rappresentative del 43,24 per cento del capitale sociale dell'Emittente.

Alla data di stipulazione dell'Accordo Quadro nessuna delle parti esercitava il controllo sulla Società.

In base al suddetto Accordo Quadro, le operazioni di ristrutturazione prevedevano:

(i) la concentrazione in una bad company (« NewCo Uno ») di un ramo d'azienda costituito prevalentemente da crediti non performing (incagliati o in sofferenza) di Italease o di sue controllate, per un importo massimo lordo di Euro 5 miliardi. Il capitale sociale di NewCo Uno sarebbe stato partecipato per l'80 per cento da Italease, per il 10,84 per cento da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, per il 6,23 per cento da Banca Popolare di Sondrio e per il 2,92 per cento da Banca Popolare di Milano;

(ii) la concentrazione in una good company (« NewCo Due ») di un secondo ramo d'azienda costituito prevalentemente da crediti in bonis, per un controvalore massimo lordo di circa Euro 5,9 miliardi. Il capitale sociale di NewCo Due sarebbe stato così suddiviso: Banca Popolare dell'Emilia Romagna 36,44 per cento, Italease 32,79 per cento, BPS 20,95 per cento e BPM 9,83 per cento.

Alla data di pubblicazione del documento di offerta volontaria (13 maggio 2009) era altresì in vigore un patto parasociale (il « Patto di Stabilità »), originariamente sottoscritto da BP, le Banche Azioniste e Reale Mutua e successivamente rinnovato (in data 10 ottobre 2008) tra le stesse BP, BPER, BPS e Reale Mutua (con l'uscita dì BPM), che si sarebbe sciolto con il trasferimento delle azioni Italease detenute dai paciscenti in favore di BP durante il periodo di adesione all'Offerta.

Il 1° luglio 2009 si è concluso il periodo di adesione alla citata offerta pubblica di acquisto (poi prorogato al 15 luglio 2009 a seguito della riapertura volontaria dei termini) in seguito al quale l'Offerente ha acquisito il possesso diretto dell'88,127 per cento del capitale dell'Emittente.

In seguito all'Offerta, la situazione patrimoniale ed economica dell'Emittente ha evidenziato una perdita complessiva che superava il terzo del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446 codice civile ed un'ulteriore riduzione dei requisiti patrimoniali al di sotto dei livelli minimi previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per le banche.

In data 12 ottobre 2009, pertanto, l'assemblea straordinaria di Italease ha deliberato la riduzione del capitale sociale e, contestualmente, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare un aumento di capitale in data 23 novembre 2009.

BP, nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale, ha esercitato i diritti dì opzione ad essa spettanti ai sensi dell'ar-

ticolo 2441 codice civile, sottoscrivendo in data 23 dicembre 2009 n. 1.484.089.120 azioni Italease di nuova emissione al prezzo di 0,712 per azione. Il 30 dicembre 2009 BP ha, inoltre, acquistato n. 6.053.376 diritti di opzione non esercitati.

In virtù di tali diritti di opzione, in data 8 gennaio 2010, lo stesso Offerente ha sottoscritto e liberato n. 60.533.760 azioni ordinarie di Italease di nuova emissione. In tal modo BP è venuta a detenere una partecipazione pari al 91,397 per cento del capitale sociale di Italease.

Con il superamento della partecipazione del 90 per cento nel capitale dell'Emittente, è insorto (ex articolo 108, comma 2, del TUF) a carico dell'Offerente « l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta ».

In conseguenza di ciò BP, ribadendo la propria intenzione di non ripristinare il flottante, ha proceduto ad acquistare sul mercato le restanti azioni Italease. Tale obbligo si è perfezionato, in data 26 marzo 2010, con l'acquisto da parte di BP al corrispettivo determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del TUF (euro 0,797), di ulteriori azioni che hanno portato la relativa partecipazione al 98,853 per cento del capitale sociale dell'Emittente.

BP avendo dichiarato altresì la propria intenzione di esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF ha proceduto allo *squeeze out* e congiuntamente all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF. Pertanto, il titolo è stato delistato a partire dall'8 aprile 2010.

Per quanto attiene ai profili evidenziati nell'interrogazione dall'Onorevole Soglia e che riguardano:

a) l'asserita comunicazione del lancio dell'Offerta « in totale contraddizione rispetto a quanto era stato comunicato al mercato sino a quel giorno, sia riguardo all'identità dei quattro soci aderenti al cosiddetto "Patto di Stabilirà" (Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e Società Reale Mutua di Assicurazioni) sia in relazione all'avvenuto rinnovo dello stesso patto fino al 30 giugno 2011 (comunicati stampa di Banca Italease del 10 e 24 ottobre 2008 ed estratti dei Patti Parasociali pubblicati il 30 ottobre 2008 e il 5 marzo 2009 dalla CONSOB);

b) l'asserito nocumento derivato ai piccoli azionisti dalla « mancata corretta informazione al mercato da parte di Banca Italease (comunicati del 30 novembre 2008 e del 22 gennaio 2009) e dei membri del Patto di Stabilità (comunicati del 10-24 ottobre 2008 e del 30 novembre 2008) » nonché dall'inaspettato lancio dell'OPA dal Banco Popolare a marzo 2009;

c) l'asserita risoluzione del Patto di Stabilità (con scadenza 30 giugno 2011) in « palese violazione delle norme del diritto speciale e comune, le quali consentono lo scioglimento anticipato solo per il caso di giusta causa » (non ravvisabile nel caso di specie) e considerata, altresì, la condizione dì « risoluzione dello stesso » in dipendenza dell'esito dell'Offerta, sulla base del « combinato disposto del punto 10 dell'estratto del Patto parasociale pubblicato il 24 marzo 2009 sul sito Internet della CONSOB e della condizione di efficacia dell'OPA totalitaria volontaria ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF ».

In proposito, la Consob ha precisato che le attività evidenziate ai precedenti punti (a), (b) e (c), non appaiono « contraddittorie » tra loro, quanto piuttosto si manifestano come una semplice evoluzione della strategia di riorganizzazione dell'Emittente a fronte del graduale e severo decremento patrimoniale determinato dai risultati negativi registrati al 31 dicembre 2008 e aggravato dal deterioramento della situazione economica internazionale.

In tale prospettiva, BP e le altre Banche Azioniste, attraverso la stipulazione dell'Accordo Quadro, il lancio dell'Offerta da parte di BP e il prospettato *delisting* dell'Emittente, intendevano procedere alle operazioni dì riorganizzazione in una situazione di azionariato concentrato, al fine, tra l'altro, da un lato, di limitare il

fabbisogno finanziario dell'Emittente, (riducendone l'esposizione debitoria), e dall'altro, di favorire una razionalizzazione delle strutture operativa e di business.

Il Patto di Stabilità includeva originariamente BP, le Banche Azioniste (BPER, BPM, BPS), nonché Reale Mutua. Tale Patto è stato rinnovato in data 10 ottobre 2008 (e fino al 30 giugno 2011) solamente tra BP, BPER, BPS e Reale Mutua, con l'uscita, quindi, di BPM.

Successivamente, in data 15 marzo 2009, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra BP, BPER, BPS e BPM.

Come previsto al punto 10) dell'Accordo Quadro, BP, BPER e BPS (e con il consenso di Reale Mutua), convenivano di risolvere consensualmente il Patto di Stabilità a decorrere dalla data di trasferimento delle azioni Italease detenute da BPER e BPS a favore di BP in sede di adesione all'Offerta. Tale risoluzione non risultava « condizionata » all'esito dell'Offerta, quanto piuttosto discendeva dall'apporto delle azioni delle Banche Azioniste all'OPA; più correttamente, era l'efficacia dell'Offerta ad essere, tra l'altro, condizionata al raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 90 per cento del capitale sociale di Italease da parte di BP (tale condizione era peraltro rinunciabile).

Tutto ciò considerato, la Consob ritiene che il regime di pubblicità dei patti, ai sensi dall'articolo 122 del TUF, sia stato rispettato dai paciscenti e che l'informativa al mercato resa dagli azionisti e dall'Emittente non contraddiceva il contenuto dei patti stessi.

Nel caso, pertanto la Consob non ha ritenuto di dovere applicare alcuna delle sanzioni « civilistiche » previste al riguardo dall'articolo 122, commi 3 e 4, del TUF e consistenti nella dichiarazione di nullità del patto e nella sospensione del diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti i predetti obblighi.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione degli strumenti finanziari (cosiddetti Tremonti Bond) previsti dal citato decreto-legge 185 del 2008, in connessione all'offerta in esame, la Consob ha precisato che non rientra fra le competenze assegnate alla stessa l'intervento sul merito degli atti gestionali posti in essere dalle società quotate. In particolare, non risulta fra le competenze della Consob la verifica della coerenza tra quanto disposto dal citato decreto-legge 185 del 2008 e l'uso effettivo dei fondi raccolti mediante i Tremonti Bond.

La Consob ha infine soggiunto che tutte le suddette informazioni sono state riportate da BP nella propria informazione finanziaria periodica (relazione semestrale 2009 e bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009).

ALLEGATO 2

5-03751 Fluvi: Problematiche relative agli organi della giustizia tributaria

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto in esame gli interroganti chiedono di sapere con quali tempi e modalità il Governo intenda affrontare il tema del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie ed avviare a soluzione i numerosi problemi della categoria.

Preliminarmente giova segnalare che il tema è da tempo all'attenzione del livello di governo di questo Dicastero. In particolare, sotto l'egida del Sottosegretario delegato si sono svolti più incontri di carattere preliminare con rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché dell'Associazione nazionale di categoria.

Questi incontri hanno condotto alla individuazione di un metodo di lavoro per l'analisi delle questioni di maggior interesse per la categoria.

In attuazione del metodo di lavoro è stato a suo tempo fissato (proprio per la data odierna) il primo di una serie di incontri a livello tecnico per avviare una disamina nel merito delle possibili proposte che il Consiglio di Presidenza e l'Associazione riterranno di sottoporre al Governo.

Si intuisce che solo all'esito dell'ultima riunione che si renderà necessaria nel quadro del metodo di lavoro condiviso potrà conoscersi natura ed entità delle proposte che potranno essere presentate; e solo all'esito potranno sintetizzarsi i contenuti dell'istruttoria di merito che sarà stato così consentito di svolgere.

Non si possono dunque pronosticare oggi i tempi di evoluzione del confronto che si avvia.

Più in generale, quanto alla specifica questione del trattamento economico dei giudici tributari, l'argomento sarà verosimilmente posto sul tavolo di confronto, tenuto conto peraltro del fatto che esso è stato anche oggetto di recente attenzione da parte della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 21156 del 13 ottobre 2010).

ALLEGATO 3

5-03752 Barbato: Coinvolgimento di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza in indagini penali

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ripercorrere la vicenda relativa all'operazione denominata « Golden Goal », condotta dalla Guardia di Finanza nel territorio di Castellammare di Stabia e di Sorrento, che ha visto il coinvolgimento di un sottufficiale del Corpo, chiede di conoscere le iniziative che si intendono adottare per rafforzare i meccanismi di monitoraggio e controllo all'interno del Colpo della Guardia di finanza.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, interessato in proposito, ha fatto presente che il Maresciallo Capo Lorenzo Esposito si trova in servizio presso il Gruppo di Torre Annunziata a seguito di un trasferimento a carattere temporaneo al fine di ottemperare al mandato consiliare presso il Municipio di Castellammare di Stabia.

Sul conto dell'ispettore risulta un procedimento penale (n. 6314/08 R.G.N.R.) presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata in ordine ai reati di truffa ai danni dello Stato (articolo 640, 2° comma codice penale), falso ideologico (articolo 479 codice penale) e falsità materiale in atti pubblici commessa da Pubblico Ufficiale (articolo 476 codice penale).

Il predetto Comando Generale ha, poi, riferito che, sotto il profilo amministrativo, è stato instaurato, a cura della Gerarchia del militare, un procedimento finalizzato a valutare l'eventuale provvedimento di sospensione discrezionale dall'impiego del medesimo, da concludersi entro la data dei 26 novembre 2010.

Pertanto, allorché sarà emanata sentenza penale irrevocabile da parte della competente Autorità Giudiziaria nei confronti dell'appartenente al Corpo, potrà essere instaurato l'ulteriore procedimento amministrativo finalizzato a valutare l'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari di stato (sospensione disciplinare, rimozione).

Per quanto attiene, più in generale, ai meccanismi di monitoraggio e sanzionatori interni al Corpo, è noto come la Guardia di finanza assolva – con riconosciuta abnegazione e professionalità – una delicata e importante funzione a tutela dei primari interessi della collettività, concernenti la sicurezza economico-finanziaria del Paese e dell'Unione europea, anche attraverso un'azione di servizio mirata, altresì, al contrasto dei delitti contro la pubblica amministrazione nonché di quelli contro il patrimonio.

L'operatività del Corpo nello specifico settore e nelle altre forme di illecito nei confronti della Pubblica amministrazione è assicurata attraverso l'esercizio di un complesso di potestà e di attribuzioni normativamente previste che comprendono quelle più squisitamente repressive di polizia giudiziaria nonché quelle tipicamente amministrative ed amministrativo-contabili.

Il Corpo, dei resto, ha sempre prestato elevata attenzione alla prevenzione e al contrasto di eventuali comportamenti illeciti da parte dei propri appartenenti, sulla base delle disposizioni contemplate anche in fonti normative primarie correlate al particolare status rivestito nonché al peculiare ordinamento dell'Amministrazione.

Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tutti i militari del Corpo sono soggetti ai generali doveri di legalità, fedeltà, diligenza, rettitudine e trasparenza previsti dalla Costituzione (articoli 54 e 97), dal codice penale e di procedura penale e da leggi speciali (fra cui la legge 9 dicembre 1941 n. 1383), dalle norme in materia di pubblico impiego e dal Codice dell'ordinamento militare.

Il Comando Generale della Guardia di finanza fa rilevare come il sistema di disposizioni concernente il personale della Guardia di finanza, che per molteplici aspetti non trova riscontro in altre Amministrazioni pubbliche, risulti organico e puntuale, dando già piena garanzia della relativa adeguatezza.

Infine, il predetto Comando Generale ha osservato che al Capo II – « Misure preventive » – della Convenzione ONU, è previsto, in sintesi, che ciascuno Stato Parte si adoperi, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, al fine di adottare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti ».

Le citate previsioni sono state altresì ribadite dalla raccomandazione n. 14 del Gruppo di Stati contro la corruzione nella quale è stata evidenziata l'opportunità di fissare standard etici coerenti da parte delle singole Autorità statali che devono essere fatti rispettare per tutti coloro che operano nella Pubblica Amministrazione, compresi manager e consulenti, a tutti i livelli nonché di intraprendere azioni per garantire un sistema disciplinare celere in caso di violazione degli *standard,* anche senza una condanna penale.

ALLEGATO 4

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1)

PROPOSTA DI RILIEVI FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1), trasmesso dal Governo;

tenuto conto che l'esame del Programma costituisce la prima occasione di esame parlamentare di tale tipologia di documento, il quale è stato inserito nel quadro di programmazione delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea a seguito delle modifiche recentemente apportate al meccanismo del Patto di stabilità europeo;

rilevato come la trasmissione alle Camere del Programma segua di poche settimane la discussione parlamentare sullo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il progetto di Programma e formula i seguenti rilievi:

a) si segnala innanzitutto l'esigenza di individuare modalità di coinvolgimento più effettivo delle Commissioni parlamentari nella predisposizione del Programma nazionale di riforma, al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento nella definizione dei contenuti essenziali del documento, senza relegare l'esame parlamentare di tale atto al livello di mero adempimento burocratico;

b) si sottolinea l'esigenza che il rafforzamento della *governance* economica dell'Unione europea costituisca l'occasione, oltre che per garantire la stabilità di lungo periodo dei bilanci degli Stati membri dell'Unione, in particolare dell'area dell'Euro, anche per dotare i governi nazionali di strumenti di politica economica atti a raggiungere gli obiettivi competitività e di crescita definiti dalla Strategia Europa 2020, individuando linee di politica economica comuni all'Unione europea nel suo complesso;

c) in tale quadro, si ribadisce la necessità di proseguire, a livello nazionale, in un'impostazione di politica economica che coniughi la sostenibilità di lungo periodo degli equilibri di bilancio con l'individuazione di risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali;

d) si sottolinea l'esigenza fondamentale di proseguire nell'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, incentivando il coinvolgimento degli enti locali, soprattutto dei comuni, sia per incrementare il gettito erariale, sia, soprattutto, per realizzare una più equa ripartizione del carico tributario e reperire risorse aggiuntive da destinare al sostegno della crescita senza aggravare la pressione fiscale sui contribuenti onesti;

e) si condivide pienamente l'obiettivo, indicato nel Programma, di avviare la riforma del sistema tributario, al fine di perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso il passaggio

dalla tassazione diretta a quella indiretta, di adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali, di semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché di ridurre gli effetti distorsivi sulla crescita delle imposte;

f) si concorda inoltre con l'esigenza di individuare strumenti innovativi per aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese, e si segnala l'opportunità di verificare attentamente se l'attuazione del nuovo Accordo di Basilea 3, relativo all'adeguatezza patrimoniale delle banche, possa determinare effetti negativi sotto tale profilo per il sistema produttivo, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 143

ALLEGATO 1 (Rilievi approvati) 153

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* 149

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Pes, Rossa, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Antonino Russo e Zazzera) 154

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

AVVERTENZA 152

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.05.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020.

Valentina APREA, *presidente,* avverte che il Presidente della Camera, con lettera in data odierna, ha autorizzato le Commissioni ad esprimere rilievi alla V Commissione bilancio sul Documento CCXXXVI n. 1, recante il Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento. Ricorda che la Commissione dovrà esprimersi nella seduta odierna, tenuto conto che la Commissione di merito dovrà concludere l'esame del provvedimento nella giornata di domani.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore,* ricorda che il Programma nazionale di riforma (PNR), approvato in bozza il 5 novembre scorso dal Consiglio de Ministri, indica gli obiettivi e le misure per l'attuazione in Italia della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE – Europa 2020. La bozza di programma è stata trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 4-*ter* della legge n. 11 del 2005, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai fini dell'espressione di eventuali osservazioni o atti di indirizzo da parte dei competenti organi parlamentari. La bozza di PNR dovrebbe essere sottoposta entro il 12 novembre 2010 alla Commissione europea ai fini di una prima valutazione; il programma di riforma andrà poi presentato in forma definitiva alle Istituzioni europee, unitamente al programma di stabilità, entro il 15 aprile 2011, nel quadro del nuovo sistema di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri.

Ricorda inoltre che, per le parti di competenza della Commissione cultura, tra gli obiettivi principali fissati dalla Strategia UE 2020 definita dal Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010, vi sono quelli di migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore e di migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento. Il Consiglio europeo ha ribadito la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione.

Per contribuire al conseguimento di questi cinque grandi obiettivi ciascuno Stato membro, nell'ambito del proprio PNR, stabilisce corrispondenti obiettivi e misure nazionali. Rinvia alla documentazione fornita dagli uffici, ricordando soltanto per esigenze di sintesi che l'elaborazione e la valutazione dei PNR e delle loro misure di attuazione si inserisce nel quadro della riforma dei meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, incentrata sui tre pilastri: un meccanismo per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell'ambito del cosiddetto « semestre europeo »; una più forte sorveglianza macroeconomica, che includa meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività e crescita; l'applicazione più rigorosa il Patto di stabilità e crescita. La Commissione cultura è stata per questo autorizzata ad esprimere rilievi alla Commissione bilancio competente per materia.

Segnala che tra i principali ostacoli individuati dal documento alla crescita economica si considera, tra gli altri, anche il sistema di istruzione e formazione, in ordine al quale si fa riferimento alla riforma in atto del sistema di istruzione ed universitario che dovrebbero portare, da un lato, ad una maggiore corrispondenza alle esigenze del mercato del lavoro e, dall'altro, ad un contenimento della spesa. Nel settore conoscenza, ricerca e innovazione il Programma Nazionale di Riforma ricorda, infatti, che il Governo è impegnato nella riforma del sistema universitario e nel riordino degli enti ricerca, in un quadro di generale contenimento della spesa pubblica, per migliorarne l'efficienza e la produzione accademica e scientifica. Segnala inoltre che anche il paragrafo 2.1 del Programma Nazionale di Riforma, limitatamente alle parti di competenza della Commissione cultura, evidenzia come anche nell'ambito dell'area chiave Innovazione – Ricerca e Sviluppo appaia necessario il miglioramento del capitale umano, attraverso il collegamento tra scuola e mercato del lavoro, nonché un aumento della spesa privata in Ricerca e Sviluppo. In particolare, il PNR indica quali misure di *frontloading* la riforma della scuola superiore, la riforma dell'università e il Programma Nazionale di Ricerca. Con specifico riguardo al Capitale umano, osserva che il PNR evidenzia che le riforme del settore dell'istruzione, scolastica e universitaria, si collocano nel quadro degli

interventi strutturali pluriennali e mirano a contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con quella di ridefinire le filiere formative. Secondo quanto evidenziato nel PNR, la riforma intende valorizzare i processi di apprendimento, facilitando il passaggio da una scuola basata prevalentemente sulla trasmissione delle conoscenze ad una fondata sull'acquisizione di competenze, all'interno di un percorso di apprendimento continuo. Tra gli elementi caratterizzanti del processo di riforma vengono ricordati: la valorizzazione dell'offerta formativa nell'area dell'istruzione tecnica e professionale; il riequilibrio delle disparità territoriali; il piano per la Scuola Digitale; l'istituzione di un segmento di formazione post-secondaria non accademica strettamente raccordata all'evoluzione strutturale del mercato del lavoro – Istruzione tecnica superiore; la valorizzazione del rapporto di partenariato con il territorio, attraverso specifici Protocolli d'intesa con le regioni e gli enti locali.

Rileva che, in tema di abbandoni scolastici, il PNR evidenzia un divario territoriale tra il numero di giovani che abbandonano prematuramente gli studi nel Mezzogiorno (23 per cento) e quello del Centro-Nord (16,5 per cento). Gli obiettivi nazionali sono indicati al 17,9 per cento per il 2013, al 17,3 per cento per il 2015, e al 15-16 per cento per il 2020. Secondo quanto specificato nel PNR, i valori obiettivo per il 2013 e per il 2015 sono basati sulle politiche correnti – quali la citata riforma della scuola secondaria –, che mirano ad assicurare un'istruzione adeguata a tutti i giovani compresi tra i 14 e i 18 anni; essi, inoltre, tengono conto degli sforzi aggiuntivi supportati, per il periodo 2007-2013, sia dai fondi strutturali europei, sia dalla politica di sviluppo regionale, e dei correlati Obiettivi di servizio per le regioni del Mezzogiorno. Per l'Università, per la quale il progetto di riforma è in corso in Commissione cultura, l'obiettivo primario indicato dal PNR è quello di eliminare la frammentazione degli indirizzi, sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, collegando il finanziamento ai risultati raggiunti, innalzare il numero dei laureati. Nell'ambito dell'istruzione terziaria o equivalente, gli obiettivi nazionali sono indicati al 22,3 per cento nel 2013, al 23,6 per cento nel 2015, e al 26-27 per cento nel 2020. Anche in questo caso, i valori per il 2013 e il 2015 si basano sulle politiche correnti che mirano a rinforzare e integrare i sistemi di istruzione e apprendimento sia a livello centrale che locale, per fornire ai lavoratori le competenze necessarie sul mercato del lavoro. Rinvia anche in questo caso alla documentazione fornita dagli uffici per i documenti Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE in materia.

Aggiunge che il PNR sottolinea che gli investimenti totali dedicati all'istruzione, quantificati in 4,3 miliardi di euro, sono indirizzati a rafforzare le competenze, competenze chiave e livelli di apprendimento, e migliorare la qualità del sistema, al fine di aumentare la partecipazione – in particolare femminile – al mercato del lavoro e la competitività dei sistemi produttivi. Si tratta dei Fondi strutturali 2007-2013 destinati alla priorità UE 2020 Istruzione. Gli interventi promossi dai programmi nazionali, per un investimento pari a 1,6 miliardi di euro, sono diretti a migliorare le dotazioni tecnologiche e i laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado e nei Centri territoriali permanenti e a migliorare l'apprendimento delle scienze e delle tecnologie. In tale ambito, viene segnalato il Programma nazionale Qualità e merito, per il miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento nell'area matematica. I programmi regionali comportano un investimento di 2,7 miliardi di euro. In particolare, l'intervento regionale si concentra sull'offerta di servizi per migliorare l'accesso alle scuole e la loro apertura pomeridiana, ad esempio, trasporti, servizi di mensa, messa in sicurezza degli edifici. Il PNR evidenzia che al momento sono stati investiti 1,3 miliardi di euro per qualificare l'offerta formativa scolastica e per realizzare interventi di alta formazione per i laureati in cerca di occupazione, quali *voucher* per i costi di iscrizione e frequenza a corsi di

dottorato di ricerca e a master universitari. Infine, il PNR rileva che alle dotazioni finanziarie indicate si sono aggiunti 374 milioni di euro provenienti da programmi comunitari – 238 provenienti dal programma nazionale « Ambienti per l'apprendimento » e 136 dal programma regionale « Sardegna » –, finalizzati alla diffusione delle nuove tecnologie nel settore scolastico e, perciò, computati negli investimenti relativi a « Ricerca e innovazione ».

Per le parti di competenza della Commissione, ricorda che il Programma prevede la reintegrazione del Fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, per accompagnare adeguatamente il processo di riordino avviato con il decreto legislativo n. 213 del 2009 e anche in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una quota crescente del Fondo, inizialmente pari al 7 per cento, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Nell'ambito del Fondo si prevede, inoltre, di riservare una quota alla costituzione di un parco-progetti della ricerca. Sottolinea che si prevede inoltre il rifinanziamento annuale di 500 milioni di euro del Fondo per l'Innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), destinati ad alimentare gli strumenti di incentivazione della ricerca di base ed industriale (bandi FIRB, PRIN, decreto legislativo n. 297 del 1994) per fronteggiare la forte domanda di investimenti nel settore specie nelle aree più industrializzate del Paese, e per la riconversione e riqualificazione industriale, nonché il finanziamento di programmi di ricerca eccellenti promossi da giovani ricercatori e l'adozione di bandi annuali per la diffusione della cultura scientifica e per contribuire al funzionamento di enti privati di ricerca.

Segnala inoltre che il Programma nazionale di riforma si propone, infine, di aumentare la presenza delle donne nelle posizioni di responsabilità nel settore della ricerca, raggiungendo il 25 per cento indicato dall'UE. In tale contesto, richiama il protocollo di intesa firmato nel settembre 2010 dal Ministro per le pari opportunità e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, volto a promuovere l'attuazione di politiche di pari opportunità anche in questo settore. Il programma del Governo è finalizzato anche al raggiungimento dell'obiettivo indicato dall'Agenda Digitale europea di garantire entro il 2020 almeno al 50 per cento della popolazione l'accesso a internet superveloce, con velocità superiore ai 100 *Megabit* al secondo. Rileva che si prevede in tale direzione di promuovere uno sforzo comune di tutte le componenti interessate – istituzioni, operatori, regolatori, investitori – volto alla realizzazione di una infrastruttura comune, alla quale gli operatori delle telecomunicazioni potranno avere accesso per fornire in propri servizi, in regime di libera concorrenza. Secondo i dati forniti dal Governo, i fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 ammontano complessivamente a 20,8 miliardi di euro di cui 12,8 miliardi per attività di ricerca e sviluppo nei centri di ricerca, per la realizzazione di infrastrutture per la ricerca, per interventi di trasferimento tecnologico e il sostegno alla ricerca industriale.

Elena CENTEMERO (PdL) rileva che il provvedimento in esame reca il progetto di Programma nazionale di riforma varato dal Governo sulla base delle proposte dell'Unione europea. Rileva innanzitutto che il termine fissato per l'espressione della Commissione bilancio al 12 novembre 2010, non essendo previsto in via normativa non appare perentorio e potrebbe essere eventualmente posticipato in modo da consentire un esame adeguato della proposta di programma da parte del Parlamento. Aggiunge di aver partecipato nei giorni scorsi ad un confronto a Bruxelles presso il Parlamento europeo con rappresentanti di altri Parlamenti nazionali degli Stati membri, proprio con riferimento alle tematiche considerate nel Programma nazionale di riforma in esame. Sottolinea a tal proposito che gli interventi svolti, tra i quali quello del Presidente della Commissione europea

Barroso, hanno evidenziato l'esigenza di favorire lo sviluppo di un sistema di istruzione e formazione, tenendo conto dell'importante valore del rispetto delle persone, anche in collegamento con la crescita demografica futura nei prossimi 50 anni legata all'ingresso sempre maggiore di immigrati in Unione europea. Sono stati quindi individuati settori in cui investire quali il sociale, la sanità, la formazione, l'istruzione e la cosiddetta *green economy,* mettendo in luce l'esigenza di equilibrare e stabilizzare il bilancio, pur incentivando la crescita. Rileva quindi che appare necessaria una riqualificazione della spesa pubblica con particolare riferimento al settore dell'istruzione per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Strategia 2020, che allo stato non risulta finanziata. Per questo motivo, sottolinea che la Commissione XIV non ha proceduto all'analisi del provvedimento in esame, richiedendo invece un tempo maggiore per il suo svolgimento, visto anche che non è stato possibile procedere all'acquisizione dei chiarimenti necessari da parte del Ministro Ronchi.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore,* ritiene alla luce delle parti di competenza la Commissione potrebbe deliberare di riferire favorevolmente alla Commissione bilancio. Si dichiara comunque disponibile a valutare eventuali osservazioni che dovessero essere espresse dai colleghi.

Elena CENTEMERO (PdL) ribadisce l'esigenza di avere un termine maggiore per riferire alla Commissione bilancio, preannunciando in caso contrario il proprio voto di astensione.

Valentina APREA, *presidente,* ribadisce che sulla base dell'autorizzazione del Presidente della Camera la Commissione è tenuta ad esprimere i propri rilievi nella seduta odierna, dovendo la Commissione di merito, allo stato, pronunciarsi entro il termine fissato.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda che l'importante documento in esame rientra nella Strategia 2020 dell'Unione europea, proprio per favorire uno sviluppo effettivo dell'Unione, superando le scelte rimaste inattuate, già previste dalla strategia di Lisbona, anche forse per la mancanza di meccanismi cogenti per la sua applicazione. Ritiene, in questo senso, che si sia evidenziato un complesso problema di gestione degli equilibri economici, derivante non solo dalla tenuta dei conti pubblici, ma anche dagli squilibri causati dal mercato finanziario. Sottolinea quindi che non vi è il tempo necessario per dare una valutazione adeguata nel merito del provvedimento e della politica definita dal Governo, visto il termine breve fissato per il suo esame. Ritiene che forse la ristrettezza temporale per l'esame del PNR sia legata alla necessità di non far apparire le contraddizioni in politica estera e in particolare in quella europea dell'attuale maggioranza. A tal proposito, segnala che quanto stabilito dalle istituzioni europee non è stato messo al centro dell'azione politica dell'Esecutivo, che persegue una politica sostanzialmente nazionalista e non condivisa delle scelte assunte nell'ambito europeo. Segnala, inoltre, come nella politica estera vi sia stato uno « schiacciamento » su posizioni anomale per la tradizionale politica estera italiana, come il rapporto con la Russia e altri Paesi del bacino del Mediterraneo. Ritiene che anche questo abbia contribuito all'emarginazione dell'Italia a livello europeo, determinandone l'esclusione da tutte le decisioni più importanti, come per esempio quella relativa all'istituzione del nuovo servizio diplomatico dell'Unione europea. Sottolinea, infine, la posizione eccentrica e deviante dell'Italia rispetto all'Europa, proprio nei campi della ricerca e dell'istruzione, in cui si è divergenti, rispetto agli altri Paesi europei, con investimenti che potranno arrivare all'1,5 per cento nel 2020, rispetto al 3 per cento, proposto dall'Europa; parametro peraltro già raggiunto e superato da altri Paesi europei. Nel merito, si associa quindi a quanto sottolineato dalla collega Centemero sul rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di poterlo svolgere successivamente in

maniera più approfondita. In caso contrario, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide quanto espresso dal collega Levi, ribadendo che vi sono tempi ristretti per l'esame di un provvedimento importante che fissa le strategie del Paese per centrare i futuri obiettivi proposti dall'Unione europea. Al riguardo, ritiene che i progetti fissati siano condivisibili, soprattutto quando si vuole valorizzare e incentivare l'occupazione accrescendo gli investimenti sull'istruzione e sulla formazione. Ritiene però che l'Italia, con le scelte adottate dall'attuale Governo, sia andata nella direzione opposta, non proponendo maggiori investimenti nei settori considerati strategici dall'Unione europea, ma piuttosto tagli e riduzioni. Sottolinea infatti che il Governo di fronte alle necessità economiche, dettate da esigenze di bilancio, non abbia fatto altro che porvi rimedio attuando tagli lineari nei settori fondamentali per i giovani, per la ripresa e per lo sviluppo economico e civile del Paese. Si associa quindi alla richiesta di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di svolgere i necessari approfondimenti. Preannuncia anch'egli, altrimenti, il voto contrario sulla proposta del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) tiene a sottolineare, anche in qualità di relatore sul provvedimento presso la XIV Commissione, che l'Unione europea richiede sia la stabilità e l'equilibrio di bilancio, che adeguate riforme del sistema educativo. Precisa a tal proposito che la riforma varata dal Ministro Gelmini non si è limitata a definire interventi di carattere economico, peraltro necessari vista la congiuntura internazionale, in grado complessivamente di impedire esperienze quali quelle vissute da Paesi come Spagna e Grecia. La medesima riforma infatti ha avviato un processo di ammodernamento del sistema, completando la riforma varata a suo tempo dal Ministro Moratti e sulla quale si è successivamente inserita quella del Ministro Fioroni. Ritiene peraltro necessario che la versione definitiva del Programma nazionale di riforma indichi in modo più puntuale e articolato gli obiettivi, le misure e le risorse per l'attuazione in Italia degli obiettivi della Strategia 2020, con una revisione periodica degli obiettivi nazionali, tale da assicurare – quando la situazione macro-economica e di bilancio lo consentirà – una loro rimodulazione verso l'alto. Considera d'altra parte necessario che il prossimo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo successivo al 2013 attribuisca risorse specifiche ed adeguate a tutti gli obiettivi della Strategia 2020, in modo da assicurare un effetto leva per gli interventi finanziari nazionali, pubblici e privati. Aggiunge, inoltre, che, pur essendo apprezzabile la scelta di utilizzare gli stanziamenti della politica regionale per concorrere al perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020, risulta necessario assicurare che i fondi strutturali siano destinati ad interventi a favore dello sviluppo regionale. Ribadisce in ogni caso la necessità che il Governo trasmetta tempestivamente alle Camere, ai sensi dell'articolo 4-*ter* della legge n. 11 del 2005, la versione definitiva del Programma di riforma, ai fini dell'approvazione di ogni opportuno atto di indirizzo. Rileva d'altro canto che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione XIV sia i rappresentanti del gruppo del PdL che quelli della Lega hanno assunto la posizione di non procedere all'analisi e all'approvazione del provvedimento, stante la non perentorietà del termine fissato per il suo esame. Ribadisce quindi il proprio voto di astensione, pur auspicando che il relatore voglia accogliere almeno alcune delle osservazioni da lei formulate.

Paola GOISIS (LNP) considera favorevolmente il provvedimento in esame che prevede una valorizzazione dell'offerta formativa e il riequilibrio delle disparità territoriali in tutti i settori della Commissione. Si tratta di obiettivi posti dalla

Commissione cultura nel corso dell'esame dei provvedimenti relativi alla riforma Gelmini, tenuto conto che le valutazioni concernenti i profili finanziari attengono a profili di carattere internazionale.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che i profili di competenza della Commissione cultura sono diversi rispetto a quelli della Commissione politiche dell'Unione europea, la quale, nel rispetto delle proprie competenze, ha valutato un percorso procedurale diverso da quello che autonomamente il relatore ha proposto oggi alla VII Commissione.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, propone di riferire favorevolmente alla Commissione bilancio con il rilievo che appare necessario indicare in modo più puntuale e articolato che l'Unione europea predisponga misure finanziarie destinate a concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati, da parte degli Stati membri.

Maria COSCIA (PD) riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento, allo scopo di procedere agli approfondimenti richiesti.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione bilancio sarà possibile procedere ad eventuali e ulteriori approfondimenti, per gli aspetti non di competenza della Commissione cultura.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore, pur esprimendo rammarico per la solita retorica espressa dall'opposizione sui tagli perpetrati dal Governo. Comprende le considerazioni relative all'auspicio di procedere ad un esame ulteriore del provvedimento, concordando peraltro pienamente con la Presidente Aprea in merito alle modalità definite per l'esame del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di riferire favorevolmente alla Commissione bilancio, con un rilievo *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.
Atto n. 194.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2010.

Maria COSCIA (PD) illustra una proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria *(vedi allegato 2)*, richiamandone integralmente il contenuto. Ricorda, inoltre, di aver preso in considerazione il parere proposto dalla relatrice, che peraltro non sottolinea la mancanza di visione strategica dello schema di regolamento proposto dal Governo, risultando schiacciato sui tagli lineari dettati dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008. Sottolinea, inoltre, che con il provvedimento in oggetto si proseguono riduzioni di risorse umane e finanziarie nel settore della pubblica istruzione che dovrebbe invece ricevere, secondo quanto

previsto dall'Unione europea, un rafforzamento di investimenti. A tal proposito, ricorda che tutta la strategia dell'Unione europea per il 2020 si basa sulla « crescita intelligente », realizzata con l'apprendimento permanente e un sistema integrato tra istruzione e formazione, al quale possano concorrere tutte le istituzioni competenti. Ritiene invece che con il provvedimento in esame si sia di fronte solo ad un ridimensionamento dell'offerta formativa, con un segnale contrario sia rispetto alle indicazioni previste dalla passata Strategia di Lisbona che agli obiettivi indicati dall'Unione per il prossimo decennio. Aggiunge che il taglio apportato con il provvedimento in oggetto incide per il 20 per cento sugli organici dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali, riducendo ulteriormente un'offerta che dovrebbe essere, invece, potenziata. Sottolinea infine che lo schema di regolamento non rappresenta un fattore di progresso ma di regresso, visto che non tiene conto dei reali bisogni formativi della popolazione adulta, rappresentati da un analfabetismo di ritorno, da uno digitale e dal mancato apprendimento della necessaria seconda lingua. Ritiene, in conclusione, che vi sia bisogno di impostare un nuovo progetto didattico basato su nuove competenze, sviluppando azioni positive, senza proporre riduzioni insostenibili dell'offerta formativa.

Valentina APREA, *presidente e relatore,* esprime profonda delusione per la scelta del Partito Democratico di presentare una proposta di parere alternativo, essendosi fatta carico nella proposta di parere da lei presentata di formulare una serie di condizioni pesanti al Governo, in particolare l'ultima che prevede la ridefinizione dei tempi previsti dall'articolo 11, comma 1, stabilendo che il termine del 31 agosto 2011 fissato per la cessazione del previgente ordinamento sia sostituito da quello del 31 agosto 2013. Rileva che si sarebbe attesa quanto meno un voto di astensione da parte dell'opposizione visto che si è tenuto conto di tutti i contributi emersi nel corso delle audizioni. Ribadisce quindi che la proposta di parere da lei presentata non è formale ma mira a modificare radicalmente il testo inizialmente sottoposto dal Governo all'esame della Commissione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) sottoscrive il parere alternativo presentato dal gruppo del Partito democratico, ritenendo che la presenza dei deputati in Commissione non sia solo formale ma legata all'assunzione di precise responsabilità politiche. Si riferisce al fatto che nella proposta di parere della relatrice sono contenute modifiche importanti e decisive, tanto da mettere in discussione il mantenimento della stessa proposta del Governo. Si sarebbe aspettato quindi un parere contrario che sfiduciasse in qualche modo il Governo, e non favorevole con condizioni. Ritiene quindi non si possa chiedere all'opposizione di astenersi, visto che nello schema di regolamento in esame l'unico « spirito riformatore » del ministro Gelmini è rappresentato dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 che si sostanzia nella riduzione di personale, di fondi e di servizi. Ricorda inoltre come sull'atto in discussione siano state espresse forti perplessità sia dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione che dal Consiglio di Stato. Ribadisce quindi che sarebbe stato più corretto portare alle estreme conseguenze la riflessione contenuta nelle condizioni proposte dalla relatrice, chiedendo al Governo di ritirare il provvedimento, per riproporlo completamente modificato, senza limitarsi a richiedere di correggerlo.

Paola GOISIS (LNP) non ritiene che la soluzione di proporre una sfiducia al Governo possa essere condivisibile, in quanto deve prevalere la scelta di contribuire al miglioramento delle proposte fatte dal Governo al Parlamento e non alla loro soppressione. Condivide in particolare le condizioni n. 1 e 2 della proposta di parere, rilevando che la politica fatta negli anni passati dalla sinistra è stata quella di

moltiplicare le figure di insegnamenti, anche in situazioni discutibili, come è stata verificato dalla Commissione nel corso della missione svolta a Casale di Principe. In quella occasione, si è verificato infatti che la presenza di insegnanti per il tempo prolungato era inutile visto che i bambini non usufruivano del prolungamento dell'orario. Preannuncia quindi anche a nome del proprio gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Rosa DE PASQUALE (PD), nel rispondere a quanto testé espresso dalla collega Goisis, ricorda che tutte le proposte del gruppo del Partito democratico sono state sia contro ogni forma di immobilismo che contro i meri tagli lineari, inadatti ad individuare le situazioni di inefficienze, come, ad esempio, quelle a Casal di Principe, da lei ricordate. Sottolinea che le condizioni poste nel parere dalla relatrice portano ad una sola conclusione: l'atto stesso andava ritirato e non solo modificato, visto che tutte le condizioni poste in passato dalla Commissione in altri pareri ad atti del Governo, sono state completamente disattese, a partire da quelle che prevedevano nuovi stanziamenti di risorse e di investimenti. Rileva inoltre che con il regolamento in oggetto viene dismesso tutto l'impianto concernente la formazione degli adulti. A tal proposito, ricorda che la recente normativa sulla sicurezza prevede la conoscenza della lingua italiana come requisito per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri sul territorio. A questa previsione si accompagna invece una decisione politica di senso opposto che di fatto smantella gli unici centri ove è possibile acquisire tale formazione. Stigmatizza inoltre il fatto che l'organico potrà essere assegnato ai centri territoriali permanenti solo con la finalità di produrre titoli certificati. Ricorda, infine, che prima ancora dell'approvazione definitiva della normativa in questione, sono stati imposti tagli ai centri territoriali permanenti per supplire alle mancanze degli organici delle scuole elementari. Al riguardo, ritiene che di fronte a tale situazione sia del tutto inutile una proposta di slittamento al 2013 fatta dalla relatrice. Sottolinea infine che nel provvedimento in esame manca il coordinamento necessario tra i corsi serali e quelli dei centri territoriali permanenti, il che creerà ulteriore confusione e disagio.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che la proposta di parere presentata dal relatore appare assolutamente condivisibile, evidenziando la contraddizione in cui cadono i gruppi di minoranza che affermano che la maggioranza sarebbe prona al Governo quando invece formula condizioni puntuali per una modifica radicale del testo. L'opposizione considera poi le condizioni non sufficienti richiamandosi velleitariamente alla richiesta di dimissioni da parte dell'Esecutivo. Sottolinea invece che la proposta di parere è molto pesante, ribadendo che è impossibile far tornare i conti senza procedere a qualche correttivo, come pretenderebbe invece il collega Zazzera. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il sottosegretario Guido VICECONTE accoglie con favore i giusti suggerimenti proposti dal relatore, preannunciando l'impegno del Governo ad una loro puntuale attuazione nei termini più fedeli possibili.

Valentina APREA, *presidente,* ricorda che è stata presentata, da parte dei deputati Coscia ed altri, una proposta alternativa di parere che è in distribuzione.

Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

ALLEGATO 1

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.

RILIEVI APPROVATI

La VII Commissione (Cultura,scienza e istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato per le parti di competenza il progetto di Programma nazionale di riforma Doc. CCXXXVI/1;

tenuto conto che gli impegni assunti dal Governo appaiono condivisibili e in linea con la legislazione nazionale adottata o in corso di adozione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con il seguente rilievo:

appare necessario indicare in modo più puntuale e articolato che l'Unione europea predisponga misure finanziarie destinate a concorrere al raggiungimento degli obiettivi da parte degli Stati membri.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI COSCIA, GHIZZONI, SIRAGUSA, BACHELET, DE PASQUALE, DE TORRE, PES, ROSSA, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, ANTONINO RUSSO e ZAZZERA

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Norme generali per la ridefinizione dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

tenuto conto dei contributi emersi nel corso delle audizioni informali dei rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei dirigenti e dei rappresentanti di diverse istituzioni scolastiche interessate e di esperti del settore, svolte dalla VII Commissione nel corso di varie sedute;

ritenuto che la ridefinizione dell'offerta formativa dell'istruzione per gli adulti debba collocarsi nel quadro degli indirizzi emanati dall'Unione Europea, in particolare, dalla Conferenza Internazionale di Amburgo del luglio 1997, con il Trattato di Lisbona del 2000 e la Strategia Europea 2020, che attribuiscono al « lifelong learning », cioè all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, un ruolo centrale nell'ambito delle strategie per la crescita e l'occupazione, per la trasformazione del Welfare e per la cittadinanza attiva;

considerato che l'UE, con la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, ha individuato otto competenze chiave per l'apprendimento permanente: comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza e espressione culturale;

considerato inoltre che l'Ue, con la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, ha definito il quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

considerato altresì che l'Unione Europea, con la nuova strategia « Europa 2020 », finalizzata a superare la crisi e a preparare l'economia ad affrontare le sfide del prossimo decennio, ha individuato tre motori per la crescita: la crescita intelligente (promuovere la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale); la crescita sostenibile; la crescita inclusiva;

ritenuto che, per essere in linea con le indicazione dell'Unione Europea, come previsto dall'Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, approvato dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000, sarebbe necessario costruire nel nostro Paese un « sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, con gli obiettivi prioritari di recuperare i

bassi livelli di istruzione e formazione, quale premessa per lo sviluppo formativo e l'inserimento lavorativo; di offrire opportunità educative ai cittadini adulti per l'acquisizione di conoscenze e di competenze funzionali di base nei diversi campi per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza »;

rilevato che il predetto accordo non solo non è richiamato nelle premesse dello schema di regolamento in esame, ma è palesemente contraddetto nei contenuti;

ritenuto che l'offerta formativa dell'istruzione pubblica per gli adulti vada non solo riorganizzata, ma, come sottolinea il CNPI nel suo parere, debba essere soprattutto potenziata per colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese nella costruzione del sistema integrato finalizzato a promuovere l'apprendimento durante tutto l'arco della vita e per affrontare in modo efficace alcune criticità come l'elevato rischio alfabetico, come testimoniano alcuni dati: analfabetismo funzionale e di ritorno per 2 milioni di cittadini fra i 46 e i 65; il 19,3 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni privo di diploma o di qualifica e fuori da ogni circuito formativo. A questi dati vanno aggiunte le difficoltà di inserimento di un numero sempre più crescente di immigrati regolari nel nostro Paese, circa 5 milioni, per i quali l'apprendimento della lingua italiana costituisce un presupposto fondamentale per favorirne la piena integrazione;

considerato, pertanto, che l'impianto dello schema di regolamento in esame è privo del necessario respiro strategico richiesto dall'Europa ed è fortemente limitato dai vincoli imposti dai drastici tagli lineari stabiliti con l'articolo 64 della legge 133/2008, che comportano, per il settore dell'istruzione per gli adulti, un taglio agli organici del personale di ben 2.097 unità, con una ricaduta drammaticamente negativa sulla quantità e qualità dell'offerta formativa assicurata fin qui dai Centri Territoriali Permanenti e dai Corsi Serali;

rilevato che tale impostazione vanifichi anche gli aspetti positivi previsti, a partire dal riconoscimento dell'autonomia del settore della formazione degli adulti nell'ambito del sistema dell'istruzione pubblica, con la grave conseguenza che possa essere messa in discussione la corretta attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006 che prevede, sicuramente con altre intenzioni rispetto allo sviluppo delle attività, un riordino del settore su base provinciale con l'istituzione dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti articolati in reti di servizio da attivare nei vari territori. Infatti, non solo lo schema del regolamento limita a 150 i Centri provinciali da attivare in tutto il territori nazionale ma subordina la loro istituzione al venir meno di altrettante istituzioni scolastiche autonome nei piani regionali di dimensionamento in aggiunta alle già 700 tagliate questo anno scolastico;

rilevato che, in conseguenza dei tagli, l'offerta formativa viene limitata unicamente al conseguimento dei titoli di studio e delle certificazioni riferiti al primo ciclo, all'assolvimento dell'obbligo scolastico e, per il secondo ciclo di istruzione, solo ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e ai soli licei artistici, escludendo così, incomprensibilmente, tutti gli altri percorsi liceali peraltro già attivati in diverse realtà del Paese;

considerato altresì che con questa scelta viene meno una parte rilevante dell'offerta formativa già sperimentata con successo nei CTP con offerte formative modulari flessibili, come i percorsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e funzionale, i percorsi integrati di istruzione e formazione, i percorsi rivolti ai bisogni di alfabetizzazione delle fasce più deboli;

considerato che, in questo modo, si esclude l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua per gli stranieri, possibile, secondo il regolamento, solo come parte di un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di studio: invece di realizzare, come sarebbe necessario, un piano nazionale per l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini immigrati, si azzerano le tante esperienze positive rea-

lizzate in tante realtà del paese dai CTP e si rende impossibile l'accesso all'offerta formativa dell'istruzione pubblica da parte degli immigrati sia per l'apprendimento dell'italiano che di altre competenze non finalizzate all'acquisizione di un titolo di studio;

considerato che, allo stesso modo, si escludono dall'offerta formativa dedicata agli adulti i percorsi di cultura generale e di approfondimento, che, invece, avrebbero potuto arginare il drammatico problema dell'analfabetismo di ritorno, come fin qui è stato in moltissime esperienze positive diffuse nel nostro Paese, nonché tutti i percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, indispensabili per tante lavoratrici e tanti lavoratori, che hanno perduto l'occupazione a seguito dalle grave crisi economica che incombe nel nostro Paese e che hanno bisogno di acquisire nuove competenze che rendano loro possibile il rientro nel mondo del lavoro;

considerato che la chiave riduttivistica che sottende allo schema di regolamento e i tagli imposti anche alle Regioni e agli Enti locali impedirà l'attivazione dell'offerta formativa aggiuntiva in quanto non supportata con risorse da parte dello Stato;

ritenuto che il regolamento in esame doveva porsi nell'ottica più ampia dell'educazione permanente e, quindi, svolgere un ruolo attivo per l'avvio concreto del sistema integrato dell'educazione degli adulti, così come disegnato con l'accordo del 2 marzo 2000 approvato dalla Conferenza Unificata, anche attraverso la valorizzare delle esperienze positive realizzate in moltissime realtà del Paese con la partecipazione fondamentale degli uffici periferici, dei CTP e dei Corsi Serali, dei Comitati Locali, dei Coordinamenti tra le diverse istituzioni, le parti sociali e le realtà impegnate nell'educazione degli adulti. Si tratta di importati strumenti finalizzati a rilevare i bisogni formativi, spesso inespressi, a orientare e sostenere la domanda, a programmare e a realizzare l'offerta integrata di istruzione e formazione. Assumere queste buone pratiche, metterle a sistema doveva essere il punto di partenza per definire un progetto complessivo di sviluppo e potenziamento del segmento dell'istruzione pubblica per gli adulti, seppure con le gradualità rese necessarie dalle risorse disponibili. Il regolamento appare invece schiacciato dalla logica dei tagli e privo di respiro strategico. Infatti, a tratti introduce principi positivi come la personalizzazione dei corsi, il riconoscimento dei crediti, il patto formativo individuale che vengono poi contraddetti dai richiami continui ai percorsi ordinamentali scolastici ordinari, rigidi. Per realizzare, invece, un sistema efficace di istruzione per la popolazione adulta occorrerebbe, ad esempio, strutturare percorsi specifici per adulti e non semplicemente riproporre il percorso scolastico tradizionale limitandosi a ridurre il numero delle ore dedicate ai corsi; mettere al centro l'acquisizione di competenze, e non programmi esistenti rivisitati; individuare e valorizzare l'intreccio tra competenze acquisite in ambiti non formali, spendibili nella vita lavorativa e sociale e competenze più formali inerenti gli ambiti più generali del sapere; attuare modelli didattici che mettano al centro il coinvolgimento, la comprensione, la condivisione, l'assunzione di responsabilità da parte dell'adulto che rientra in formazione; sviluppare le attività di formazione in stretto rapporto con i territori. In questa ottica è particolarmente grave che il regolamento non preveda di attivare, come offerta formativa ordinaria, corsi modulari flessibili, non finalizzati cioè ad acquisire specifici titoli di studio, ma competenze fondamentali ai fini dei diritti di cittadinanza e del miglioramento dell'attività lavorativa, come l'acquisizione di competenze informatiche, di una seconda lingua come richiede l'Europa, oltre che, come già detto, l'apprendimento dell'italiano da parte degli immigrati;

ritenuta particolarmente grave la previsione che l'organico del personale sia

attribuito solo sulla base del criterio della serie storica degli studenti e che non sia prevista, invece, che non sia prevista l'attribuzione di una dotazione organica funzionale di personale, almeno triennale, definita sulla base di elementi di programmazione dell'offerta e dei suoi risultati, collegati con l'analisi dei flussi e dei bisogni formativi, l'analisi di contesto e della situazione territoriale;

ritenuta altrettanto grave la mancata previsione di un piano nazionale di aggiornamento professionale;

visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 16 dicembre 2009;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 6 maggio 2010;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso il 22 luglio 2010;

tutto ciò premesso

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica « Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

considerato che la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, era stata avviata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007 e con il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti sindacali, dirigenti scolastici ed esperti, svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 28 aprile 2010, 4 e 11 maggio 2010 e 21 settembre 2010;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 6 maggio 2010, pervenuto il 18 maggio 2010, e di quello del Consiglio di Stato espresso il 22 luglio 2010, trasmesso dal Governo il 27 luglio 2010;

rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 64, comma 4, lettera f), della legge n. 133 del 2008 attraverso una ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei centri per l'istruzione degli adulti, compresi i corsi serali, idonea a superare le criticità emerse nel previgente sistema, in modo da garantire, tra l'altro, l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, comprese le competenze chiave di cittadinanza, al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, in coerenza con le Raccomandazioni dell'Unione Europea in materia;

rilevato che appare condivisibile il complessivo assetto organizzativo e didattico articolato in percorsi di primo e secondo livello, finalizzati i primi al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e della certificazione dei saperi e delle competenze connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i secondi al conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo;

ritenuto che risulta altresì condivisibile la previsione di strumenti specifici per la sostenibilità dei carichi orario delle lezioni, soprattutto ai fini del riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dall'adulto in contesti formali, informali e non formali, da considerare nella definizione del patto formativo individuale per la personalizzazione del percorso e della sua fruizione anche a distanza nei limiti previsti;

considerato opportuno valorizzare, comunque, i positivi risultati conseguiti dai progetti di innovazione destinati alle fasce

deboli della popolazione, ivi compresa quella immigrata, realizzati dai Centri territoriali e dagli Istituti scolastici impegnati nell'attuazione dei corsi serali;

precisato che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri erogano i percorsi di secondo livello soltanto attraverso accordi con le istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di istruzione tecnica, professionale, artistica e, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, anche liceale, come richiesto nel parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema in esame. I Centri si configurano pertanto quale punto di riferimento per tutti gli adulti che intendono conseguire titoli di studio, ferma restando ogni altra opportunità di ampliamento dell'offerta formativa nel quadro di accordi con le Regioni e gli Enti locali;

ritenuto necessario ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli organizzativi « a rete » sul territorio, idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell'articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare all'utenza la più ampia e diversificata offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e contenimento della spesa pubblica;

tenuto conto che, allo stato degli atti, il provvedimento in esame potrà essere perfezionato e reso efficace soltanto a partire dall'anno scolastico 2011/ 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) ferma restando l'impostazione organizzativa e didattica, che consente di riconoscere i crediti acquisiti dagli adulti e di personalizzare i percorsi sulla base del patto formativo individuale e che prevede un'articolazione organizzativa per gruppi di livello, si ritiene necessario coordinare lo schema di regolamento in esame con la disciplina introdotta dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti rispettivamente gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei, in modo da renderlo coerente, nell'impianto e nei termini utilizzati, con il nuovo assetto della scuola secondaria superiore quale risulta dagli indicati regolamenti;

2) al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, per rispondere ai nuovi fabbisogni di istruzione indotti dalle rapide trasformazioni in atto della struttura demografica della popolazione, appare necessario modificare il provvedimento in esame in modo da assicurare centralità, nell'offerta formativa dei centri, all'acquisizione delle competenze di base connesse all'adempimento dell'obbligo di istruzione e all'esercizio della cittadinanza attiva, anche per sostenere meglio gli adulti nei percorsi di secondo livello per il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore;

3) in considerazione del fatto che ai Centri territoriali compete, nella loro autonomia organizzativa e didattica, la gestione degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 4, comma 7, anche ai fini dell'orientamento e dell'accoglienza necessari alla definizione del patto formativo individuale, funzionale alla personalizzazione dei percorsi, si ritiene necessario, inoltre, all'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-*bis*. I percorsi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai Centri attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con particolare riferimento all'articolo 7, stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ei artistica »;

4) appare necessario, inoltre, che le materie di cui all'articolo 4, comma 7

siano disciplinate con uno strumento flessibile, come le linee guida, per sostenere gradualmente il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi per l'istruzione degli adulti, nel rispetto dell'autonomia dei centri;

5) si considera necessario altresì prevedere misure nazionali di accompagnamento per l'introduzione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri, che comprendano prioritariamente l'aggiornamento del personale scolastico;

6) è necessario ridefinire i tempi previsti all'articolo 11, comma 1, stabilendo che il termine del 31 agosto 2011 fissato per la cessazione del previgente ordinamento sia sostituito quello del 31 agosto 2013;

e con la seguente osservazione:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca valuti l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie, anche nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro del personale della scuola, per assicurare ai Centri territoriali personale in possesso di specifici titoli culturali e di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sullo stato di attuazione delle politiche in materia di ambiente *(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 161

AUDIZIONI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sullo stato di attuazione delle politiche in materia di ambiente.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO fornisce precisazioni in ordine alle questioni poste nella seduta del 20 ottobre 2010.

Intervengono, quindi, per formulare alcune puntualizzazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Tino IANNUZZI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Agostino GHIGLIA (PdL) e Raffaella MARIANI (PD).

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO fornisce ulteriori precisazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 162

ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi del relatore) 174

ALLEGATO 2 (Rilievi approvati dalla Commissione) 176

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)* 168

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 178

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 285 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 169

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278. *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 169

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 284 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 171

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, osserva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi sulla bozza del Programma Nazionale di Riforma (PNR), approvato il 5 novembre dal Consiglio dei Ministri, che indica gli obiettivi e le misure per l'attuazione in Italia della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE (Europa 2020). La bozza di PNR dovrebbe essere sottoposta entro il 12 novembre 2010 alla Commissione europea ai fini di una prima valutazione; il programma di riforma andrà poi presentato in forma definitiva alle Istituzioni europee, unitamente al programma di stabilità, entro il 15 aprile 2011, nel quadro del nuovo sistema di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri.

Rileva che la Strategia UE 2020, definita dal Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010, si incentra su cinque obiettivi principali: portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni; migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore; ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento – rispetto ai livelli del 1990 – o del 30 per cento, se sussistono le necessarie condizioni; migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento ; promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.

Per contribuire al conseguimento di questi cinque grandi obiettivi ciascuno Stato membro, nell'ambito del proprio PNR, stabilisce corrispondenti obiettivi e misure nazionali.

Osserva che l'elaborazione e la valutazione dei PNR e delle loro misure di attuazione si inserisce nel quadro della riforma dei meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, incentrata su tre pilastri: un meccanismo per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell'ambito del cosiddetto « semestre europeo »; una più forte sorveglianza macroeconomica, che includa meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività e crescita; l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita.

I PNR assumono rilievo soprattutto ai fini dei primi due pilastri, mentre l'applicazione del Patto di stabilità e crescita continuerà, in base alle proposte della Commissione europea, ad essere incentrata sulla valutazione dei programmi di stabilità e convergenza di ciascuno stato membro.

Rileva che la bozza di PNR in esame è articolata, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, in tre parti: analisi dello scenario macro-economico a medio-termine; identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione; indicazione degli obiettivi nazionali da perseguire per contribuire all'attuazione della strategia 2020.

Per quanto riguarda le materie di interesse della IX Commissione, in primo luogo segnala il nuovo Piano della Logistica che risponde alla necessità di una chiara strategia di lungo periodo sui trasporti. Recenti stime calcolano in 40 miliardi di euro/anno le perdite a causa dell'inefficienza complessiva del settore della logistica. Attesa l'incidenza del settore logistico per la competitività e la crescita, il nuovo Piano si pone i seguenti obiettivi stringenti: ridurre l'inefficienza del sistema a partire dal 2011 e attrarre traffici nei porti e negli aeroporti.

Tali obiettivi sono sostenuti da risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio statale: 300 milioni di euro sono stati già stanziati per interventi strutturali per interventi nel settore della logistica; 400 milioni di euro rappresentano la dotazione

annuale che, a partire dal 2011 consentirà di sostenere politiche industriali attraverso specifiche azioni:

sportello unico doganale;

decreto tempi di attesa al carico ed allo scarico;

riforma delle Autorità portuali;

disincentivi per ridurre i viaggi a vuoto;

premialità all'*outsourcing* logistico;

distribuzione urbana delle merci;

intermodalità, co-modalità e sistema a rete degli interporti;

Piano nazionale per i sistemi intelligenti di trasporto.

La riforma del settore è quindi improntata a scelte politiche innovative, superando la logica dei contributi a pioggia e puntando ad effettivo sostegno alla politica industriale.

Inoltre, segnala il capitolo dedicato alla infrastruttura di banda larga (3.3.1.). Il Programma persegue in questo settore l'obiettivo indicato dall'Agenda Digitale europea, e quindi assicurare entro il 2020 almeno al 50 per cento della popolazione l'accesso a internet superveloce (velocità superiore ai 100 Megabit al secondo). Si prevede in tal senso di promuovere uno sforzo di tutte le componenti interessate (istituzioni, operatori, regolatori, investitori), volto alla realizzazione di un modello di coinvestimento, a favorire la competizione fra gli operatori, e a realizzare una infrastruttura comune (cavi, condotti, fibre, cablaggi, eccetera) alla quale gli operatori delle telecomunicazioni potranno avere accesso per fornire in propri servizi, in regime di libera concorrenza.

Rileva che il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale soggetto istituzionale che dovrà assicurare la necessaria attività di mediazione fra i diversi attori, garantendo nel contempo un'adeguata ottimizzazione delle risorse. Il finanziamento dovrebbe essere garantito da fondi pubblici (nazionali ed europei) e privati.

Osserva che, per quanto riguarda le iniziative già intraprese, si fa richiamo alle norme approvate nel corso della legislatura (legge n. 133 del 2008, legge n. 69 del 2009, legge n. 40 del 2010), con le quali sono state introdotte misure volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli oneri amministrativi connessi alla realizzazione delle infrastrutture di rete, nonché al piano finalizzato alla eliminazione del *digital divide* entro il 2013, e alle misure volte a promuovere l'utilizzo di internet e ad incrementare l'offerta dei servizi digitali nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Rileva, infine, che un altro riferimento di interesse della Commissione è contenuto nell'ultimo capitolo del PNR, dedicato alla politica regionale di sviluppo. In questo ambito, viene sottolineato, in via generale, l'intendimento di promuovere un forte rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno, con interventi che concentrino le risorse su grandi progetti, in particolare nel settore dei trasporti. Viene quindi delineato un Piano per il Sud, articolato in sette punti prioritari, il primo dei quali è proprio costituito da grandi progetti di infrastrutture, specificamente destinati alla realizzazione di grandi assi ferroviari nelle regioni meridionali.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO evidenzia come il programma in esame rappresenti un documento particolarmente importante, attraverso il quale i singoli Stati membri dell'Unione europea definiscono il quadro delle riforme che intendono realizzare in coerenza con la strategia definita dal Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010 per i prossimi dieci anni.

Si tratta quindi di un documento strategico di particolare rilievo che si riferisce a un arco temporale delicatissimo in quanto si colloca subito dopo la grave crisi che ha colpito l'economia internazionale. Per quanto riguarda le competenze della Commissione trasporti, evidenzia come il

progetto in esame rechi il nuovo Piano della logistica che risponde alla necessità di una strategia di lungo periodo sui trasporti, indicando le risorse finanziarie per realizzarlo. In conclusione, ricorda che il programma presentato alle Camere è ancora in bozza e che pertanto si presta ad essere integrato sulla base dei contributi che verranno resi dal Parlamento.

Mario VALDUCCI, *presidente,* pur comprendendo le difficoltà che derivano dal fatto che il Programma viene presentato al Parlamento per la prima volta, tuttavia, non può non rilevare come il documento sia caratterizzato da notevoli carenze che riguardano molteplici materie di competenza della Commissione trasporti come la mobilità sostenibile, il pendolarismo, gli interventi per le grandi reti infrastrutturali nazionali. In generale, considerata l'importanza del documento in esame, che meriterebbe un lungo approfondimento da parte della Commissione, lamenta lo scarso tempo per il relativo esame posto che la bozza di Programma dovrà essere presentata in sede europea il 12 novembre prossimo. Tutto ciò considerato, ritiene pertanto che dovrebbe essere attentamente valutata dalla Commissione l'opportunità di non esprimere il proprio parere.

Silvia VELO (PD), nel concordare con i rilievi formulati dal presidente Valducci, ricorda come già nella riunione dell'ufficio di presidenza di ieri avesse lamentato lo scarsissimo tempo a disposizione della Commissione per l'esame del documento. Sottolinea che se da un lato il Governo, da un punto di vista formale, mostra di voler coinvolgere il Parlamento nella definizione del Programma in oggetto, dall'altro l'Esecutivo ha trasmesso il documento alle Camere con modalità tali che sostanzialmente non consentono al Parlamento di poterlo esaminare accuratamente.

Ciò premesso, in aggiunta ai rilievi già formulati dal presidente Valducci, sottolinea come il Piano della logistica sia stato redatto in una versione minimalista che segnala gli effetti della perdita di efficienza del settore dei trasporti, ma non reca alcuna indicazione in merito al sistema di riequilibrio modale. Inoltre fa presente che, da una rapida lettura del documento, sembrerebbe che le risorse indicate nel Piano della logistica siano in realtà quelle già destinate all'autotrasporto, ossia risorse afferenti alla gestione ordinaria che non presentano quel carattere strutturale che sarebbe invece richiesto per la realizzazione di una serie politica sulla mobilità delle persone e delle merci.

Anche riguardo al tema dell'Agenda digitale, a cui il documento in esame dedica un apposito paragrafo, evidenzia la contraddizione tra quanto indicato nel documento in discussione, che evidenzia la necessità di finanziare la banda larga attraverso fondi pubblici, e quanto risulta dalle politiche concretamente attuate in materia dal Governo, rispetto alle quali la Commissione ha avuto modo in diverse occasioni di lamentare la carenza delle risorse messe a disposizione.

In conclusione, pur concordando con le considerazioni svolte dal presidente Valducci in merito ai tempi di esame del documento, tuttavia ritiene necessario che la Commissione esprima sul programma in oggetto i propri rilievi, in modo da sottolineare tutta la propria preoccupazione sui contenuti del Programma stesso.

Mario LOVELLI (PD), nel concordare con le osservazioni formulate dalla deputata Velo, sottolinea come un importante documento come quello in esame non possa limitarsi ad evidenziare le poche cose che sono state dianzi citate dal relatore. In proposito, reputa peraltro paradossale che il documento finanzi il Piano della logistica con le risorse destinate all'autotrasporto e prefiguri lo stanziamento di risorse pubbliche per il finanziamento della banda larga, dimenticando che tali risorse, originariamente previste dal Governo Berlusconi per un ammontare pari a 800 milioni di euro, sono state successivamente oggetto di procedure di rinvio o di blocco che non hanno consentito il concreto avvio di programmi di investimento. Anche riguardo al tema delle liberalizzazioni e della concorrenza, ri-

tiene che il documento in esame sia del tutto inadeguato, in quanto si limita a rinviare l'argomento a quanto sarò previsto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza che, pur essendo disciplinata dalla legge n. 99 del 2009, a tutt'oggi non è stata ancora presentata dal Governo. Inoltre, lamenta una politica governativa in materia di concorrenza e di liberalizzazioni nel settore dei trasporti che si pone in assoluta controtendenza rispetto agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea. Richiama a questo riguardo le recenti disposizioni volute dal Governo in materia di proroga dei contratti per il trasporto ferroviario regionale e le scelte adottate dall'Esecutivo stesso in relazione alla crisi dell'Alitalia.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel concordare con le osservazioni della deputata Velo in merito all'esigenza che la Commissione formuli rilievi per colmare le lacune del programma in esame, ritiene che il lavoro del relatore possa essere adeguatamente integrato sulla base degli esiti del dibattito che si sta testé svolgendo in Commissione. Dissente invece con quanto sostenuto dal deputato Lovelli riguardo alle scelte adottate dal Governo in materia di concorrenza, rivendicando la correttezza delle decisioni assunte dall'Esecutivo, sia con riferimento alla vicenda Alitalia sia in relazione alla proroga dei contratti per il trasporto ferroviario regionale. Infine, pur riconoscendo che il documento in esame è assai scarno nei suoi contenuti per quanto riguarda le competenze della Commissione trasporti, tuttavia ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione fornisca al Governo gli indirizzi necessari per integrarne il contenuto sulla base del proficuo lavoro che è stato compiuto dalla Commissione fin dall'inizio della legislatura che, a suo avviso, potrebbe essere proseguito a breve scadenza con la presentazione di una risoluzione condivisa dalla maggioranza e dall'opposizione per dare al Governo precisi orientamenti su un'altra materia oggetto del presente documento ossia lo sviluppo della banda larga.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che la seduta potrebbe essere aggiornata al pomeriggio della giornata odierna o a domani mattina, ove si intendessero fornire al Governo, attraverso i rilievi, indicazioni molto generali sulle integrazioni che dovrebbero essere introdotte nel documento. Viceversa, qualora si intendessero dare indicazioni molto dettagliate non ci sarebbero le condizioni per esprimere i rilievi, in quanto il documento richiederebbe un esame molto più approfondito e quindi assolutamente incompatibile con il tempo a disposizione per l'espressione dei rilievi.

Carlo MONAI (IdV) ritiene che il problema di fondo non sia quello della tempistica con la quale i rilievi saranno espressi quanto quello di verificare se nella legge di stabilità, che l'Assemblea discuterà la prossima settimana, ci saranno le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi indicati nel programma in esame. Ricorda infatti che, a fronte di alcuni obiettivi dichiarati nel documento, quale ad esempio lo sviluppo dell'occupazione e della formazione, siano state recentemente adottate delle decisioni di bilancio che si pongono esattamente nella direzione opposta. Chiede pertanto al Governo di verificare l'ammontare delle risorse su cui si potrà contare, al fine di individuare, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ordine delle priorità.

Marco DESIDERATI (LNP), nel concordare con le osservazioni del deputato Garofalo, sottolinea come il progetto di programma in esame si riferisca ad un periodo troppo ampio (dieci anni) per poter considerare realistici gli obiettivi in esso indicati. Ciò nonostante ritiene tuttavia importante che la Commissione riesca a fornire indicazioni che testimonino la sua attenzione verso alcune tematiche, come ad esempio quella della mobilità sostenibile, sollecitando interventi strutturali a favore del settore dell'autotrasporto che consentano di uscire dalla logica degli interventi « *spot* ».

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, sulla base degli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito, si riserva di formulare una proposta di rilievi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, per consentire al relatore di formulare una proposta di rilievi da trasmettere alla Commissione bilancio, non essendovi obiezioni, rinvia l'esame alle ore 17.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 17.10.

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole sul programma in oggetto con alcuni di rilievi, che illustra *(vedi allegato 1)*.

Silvia VELO (PD) ringrazia il relatore per avere cercato con la sua proposta di tenere conto dei diversi elementi di criticità emersi nel corso del dibattito. Ritiene, tuttavia, che la proposta di rilievi formulata dal relatore sia nelle sue premesse estremamente assertiva ed inoltre rechi l'indicazione delle risorse del Piano nazionale della logistica che invece sarebbe opportuno espungere dal momento che, come emerso nel corso del dibattito, tali risorse dovrebbero essere destinate al settore dell'autotrasporto. Anche a prescindere da tali considerazioni, inoltre, ritiene che i rilievi che saranno trasmessi alla Commissione bilancio non possano contenere una valutazione favorevole del programma proprio in considerazione delle gravi e consistenti lacune che sono emerse nel corso della discussione.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene che uno dei rilievi formulati del relatore, ossia quello che prevede l'introduzione di misure volte alla realizzazione di ulteriori progetti infrastrutturali in materia di trasporto, potrebbe essere opportunamente riformulato prevedendo la realizzazione « dei progetti infrastrutturali in materia di trasporto » in modo da rendere più puntuale il rilievo stesso.

Mario LOVELLI (PD), nel concordare con le osservazioni della deputata Velo e nel ribadire i propri rilievi già formulati nel corso della seduta in ordine alle lacune del documento in esame, ritiene che il proprio gruppo non sia nelle condizioni, nonostante i rilievi formulati dal relatore, di esprimere una valutazione favorevole sul progetto di programma in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, replicando alle osservazioni del deputato Lovelli, sottolinea come la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore sia subordinata ad alcuni rilievi assai stringenti per il Governo.

Mario TULLO (PD) ribadisce come il suo gruppo, considerate le lacune presenti nel documento, peraltro rilevate dallo stesso presidente Valducci nel corso della seduta, non possa esprimere una valutazione favorevole sul progetto di programma in esame.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO ritiene che la proposta di rilievi formulata dal relatore sia un contributo importante per il Governo, dal momento che da essa emerge una precisa indicazione per l'Esecutivo ad integrare il progetto di programma sulla base dei rilievi stessi. Per quanto riguarda il tema delle risorse, fa presente che nelle premesse al parere si potrebbe indicare come le risorse destinate al settore dell'autotrasporto possano essere nel corso del tempo progressivamente concentrate nel settore della logistica in un'ottica competitiva, uscendo dalla logica degli interventi a pioggia.

Silvia VELO (PD), pur comprendendo come la maggioranza, sebbene concordi con i rilievi critici formulati dall'opposizione, non possa che esprimere, per evidenti ragioni, una valutazione favorevole sul documento, ritiene che non vi siano le condizioni affinché il proprio gruppo si pronunci a favore della proposta di rilievi formulata dal relatore.

Sandro BIASOTTI (PdL), al fine di evitare che la parte motiva dei rilievi formulati dal relatore possa essere interpretata non correttamente, ossia come una sorta di indicazione a utilizzare per finalità diverse le risorse destinate all'autotrasporto, suggerisce di escludere, in relazione al Piano della logistica, qualsiasi riferimento allo stanziamento di specifiche risorse.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO ritiene che la parte motiva dei rilievi relativa al Piano della logistica potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: « considerato che, per quanto riguarda le materie di interesse della IX Commissione, il programma in esame prevede il nuovo Piano della Logistica che risponde all'esigenza di aumentare l'efficienza logistica del Paese e di realizzare una chiara strategia di lungo periodo sui trasporti ».

Carlo MONAI (IdV), nel ribadire gli elementi di criticità del progetto di programma in esame e nel sottolineare come il disegno di legge di stabilità per l'anno 2011 rechi minori risorse da destinare al settore delle telecomunicazioni, pur ritenendo del tutto giustificato un eventuale voto contrario sulla proposta di rilievi formulata dal relatore, fa presente che non parteciperà alla votazione.

Marco DESIDERATI (LNP), nel replicare alle osservazioni della deputata Velo, sottolinea che la maggioranza voterà con convinzione a favore della proposta di rilievi formulata dal relatore e che semmai è proprio l'opposizione a dover giustificare agli occhi dei suoi elettori alcune decisioni, come quelle in materia di immigrazione, che hanno trovato ben pochi consensi nell'opinione pubblica.

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, accogliendo i suggerimenti formulati dal rappresentate del Governo e dal deputato Desiderati nel corso della discussione, presenta una nuova formulazione di rilievi (*vedi allegato 2)*.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilevi del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 17.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.55.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Daniele TOTO (FLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, che illustra *(vedi allegato 3)*.

Carlo MONAI (IdV), considerato che uno dei principali obiettivi del provvedimento in esame è quello di snellire l'attività burocratica che grava sulle imprese, ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore non dovrebbe limitarsi a sollecitare un sostanziale mantenimento della situazione amministrativa attuale, ma dovrebbe esortare a ridurla significativamente.

Daniele TOTO (FLI), *relatore*, ritiene che la richiesta del deputato Monai, da un lato, risulti ultronea, in quanto il provvedimento già reca interventi volti allo snellimento dell'attività amministrativa, dall'altro, rischia di introdurre nel parere elementi che non attengono direttamente alle competenze di questa Commissione.

Carlo MONAI (IdV) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.
Atto n. 285.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore,* formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.
Atto n. 278.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Daniele TOTO (FLI), *relatore*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE, contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria per il 2009, in materia di disciplina relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Lo schema di decreto è suddiviso in 9 capi, per complessivi 28 articoli, cui si accompagnano 10 allegati.

Rileva che il Capo I prevede le disposizioni generali, indicando le finalità del provvedimento, che consistono nella definizione delle condizioni e delle procedure necessarie alla certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. Precisa inoltre l'ambito di applicazione dello schema di decreto, che riguarda i macchinisti delle imprese ferroviarie che operano in Italia ed i gestori delle infrastrutture ferroviarie addetti alla condotta dei locomotori e dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale. Sono esclusi i macchinisti che operano esclusivamente su metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia.

Segnala che il Capo II si occupa della certificazione dei macchinisti. In particolare viene stabilito che il macchinista dovrà essere in possesso delle idoneità e delle qualifiche necessarie alla condotta dei treni, nonché della documentazione richiesta. La documentazione consiste in una licenza, che identifichi il macchinista, l'autorità che l'ha rilasciata e il suo periodo di validità, che di regola è di 10 anni, e in uno o più certificati che indichino le infrastrutture e i veicoli su cui il titolare è abilitato a circolare. L'autorità abilitata al rilascio della licenza è l'Agenzia nazio-

nale per la sicurezza delle ferrovie, mentre i certificati vengono rilasciati dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura presso cui il macchinista è dipendente.

Osserva che il Capo III disciplina le condizioni per il conseguimento della licenza o del certificato. In sintesi, per quanto riguarda la licenza, si prevede l'età minima di diciotto anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'idoneità fisica e psicologica, competenze professionali generali. Per quanto riguarda il certificato esse consistono in conoscenze linguistiche e competenze professionali relative al veicolo o all'infrastruttura per cui il certificato è richiesto.

Rileva che il Capo IV individua la procedura per il rilascio della licenza e del certificato, che deve essere stabilita dai soggetti che rilasciano la documentazione e, dunque, rispettivamente, dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura.

Osserva che il Capo V definisce i compiti le decisioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonché le modalità e le condizioni attraverso cui tali compiti possono essere delegati dall'Agenzia a soggetti terzi. Sia l'Agenzia che le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura devono, inoltre, tenere un registro in cui si dà conto di tutti i documenti che vengono rilasciati e delle vicende ad essi relative.

Segnala che il Capo VI concerne la formazione dei macchinisti e gli esami a cui tali soggetti si devono sottoporre. Spetta all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie la competenza a vigilare affinché agli aspiranti macchinisti sia garantito un accesso equo e non discriminatorio alla formazione di cui necessitano ai fini dell'ottenimento di una licenza o di un certificato. I contenuti degli esami devono essere definiti dall'Agenzia per la parte relativa alla licenza, e dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura per la parte relativa al certificato.

Sottolinea, in particolare, l'articolo 21, il quale stabilisce che nell'ambito dei contratti quadro potranno essere previste misure affinché gli investimenti sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore per la formazione dei macchinisti non comportino indebiti vantaggi per altra impresa o gestore.

Ricorda che, in tema di valutazione, il Capo VII attribuisce all'Agenzia il monitoraggio di tutte le attività collegate alla formazione, e la verifica, da effettuarsi ogni cinque anni, delle procedure per l'acquisizione e la valutazione delle competenze e delle conoscenze professionali, nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.

Segnala che il Capo VIII disciplina il sistema dei controlli e delle sanzioni, per i quali è competente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Osserva che il Capo IX reca le disposizioni finali. Si prevede, in particolare, un arco temporale di cinque anni (dal 14 gennaio 2012 al 14 gennaio 2017) entro cui dare piena attuazione alle disposizioni di cui allo schema di decreto, e si stabilisce che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che l'articolo 27 reca una norma transitoria, in virtù della quale le abilitazioni concesse prima del 14 gennaio 2012 restano valide, e potranno essere convertite in conformità alla nuova normativa; la necessità per i macchinisti di sostenere ulteriori esami o percorsi formativi verrà decisa dall'Agenzia.

Carlo MONAI (IdV), rileva preliminarmente come il presente provvedimento, recependo apposite direttive comunitarie, persegua l'obiettivo di abilitare i macchinisti a circolare liberamente non solo nelle reti ferroviarie nazionali, ma anche in quelle di altri Paesi dell'Unione europea. Pertanto, pur ritenendo l'impianto del provvedimento condivisibile, ne suggerisce alcune correzioni tendenti ad evitare un eccessivo appesantimento burocratico conseguente all'obbligo di tenuta dei registri che fa capo sia della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sia alle singole imprese. In particolare, al fine di evitare una parcellizzazione delle attività

relative alla tenuta dei registri tra soggetti diversi, ritiene che si potrebbe affidare all'Agenzia nazionale per la sicurezza la tenuta di un unico registro che potrebbe essere implementato, anche per via telematica, con le segnalazioni delle singole imprese interessate.

Daniele TOTO (FLI), *relatore,* si riserva di valutare con attenzione la proposta formulata dal deputato Monai, anche al fine di verificarne la coerenza con eventuali prescrizioni dettate in sede comunitaria.

Mario VALDUCCI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.
Atto n. 284.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di aggiornamento al Contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi della legge n. 238 del 1993. Le commissioni devono esprimere il parere nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione, e quindi entro il 25 novembre 2010. Sullo schema, il CIPE ha espresso il 13 maggio 2010 parere favorevole, subordinatamente ad alcune prescrizioni.

Ricorda altresì brevemente che il contratto di programma individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce in particolare: gli interventi e le opere da realizzare; il loro ordine di priorità; il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato. Un primo aggiornamento del contratto 2007-2011, relativo all'anno 2008, è stato stipulato il 18 marzo 2008.

Osserva che lo schema in esame, relativo all'anno 2009, tiene conto delle modifiche delle risorse finanziarie conseguenti a provvedimenti emanati successivamente alla stipula del citato aggiornamento relativo all'anno 2008. Le variazioni in diminuzione ammontano a 3.676 milioni di euro complessivi, in larga parte determinate dalle disposizioni del decreto legge n. 112 del 2008 (3.561 milioni). Le variazioni in aumento sono quantificate in 3.778,6 milioni di euro, che derivano principalmente: dalle delibere CIPE concernenti la legge obiettivo (1.317 milioni) dai Fondi TEN ciclo 2007-2013 (937 milioni), da delibere CIPE concernenti i fondi FAS (570 milioni) e dallo stanziamento riservato al Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, istituito dall'articolo 25 del decreto legge n. 185/2008 (460 milioni).

Per quanto riguarda le opere su cui incidono le variazioni in riduzione, segnala: il completamento del raddoppio Genova – Ventimiglia (- 576,7 milioni) il raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo, dell'itinerario Messina – Siracusa (- 1.711,8 milioni), il raddoppio Spoleto-Terni (-511,4 milioni), le disponibilità residue per la copertura degli oneri finanziari Alta velocità relativi al sistema di finanziamento ISPA – Società Infrastrutture S.p.a. (- 346 milioni), il potenziamento del collegamento tra porti e rete ferroviaria (- 133 milioni).

Risultano invece beneficiarie delle variazioni in aumento le seguenti opere: tratta Treviglio-Brescia della linea AV/AC Milano – Verona (565 milioni), Terzo Valico dei Giovi (500 milioni), Tunnel di base del Brennero (443 milioni), nuova linea Torino – Lione (470,7 milioni), adeguamento rete ferroviaria meridionale

(391 milioni), potenziamento Gallarate – Rho (292,5 milioni), raddoppio Berceto – Chiesaccia e Parma – Fornivo (234,6 milioni), partecipazione Ponte sullo Stretto di Messina (133 milioni), adeguamento Siracusa – Ragusa – Gela (120 milioni), itinerario Napoli – Bari (107 milioni), Nodo di Torino: tratta Susa – Stura (52,7 milioni), ammodernamento infrastrutturale (95,2 milioni).

Per quanto riguarda il testo dell'articolato, segnala le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, che fanno riferimento all'elenco e al contenuto degli allegati. Si prevede in particolare: la conferma della Tabella A (opere in corso), che riguarda esclusivamente opere aventi i requisiti dell'integrale copertura finanziaria; l'introduzione della nuova Tabella A1, comprendente i progetti infrastrutturali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 232, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), aventi il requisito di complessità tecnica e di impegno finanziario rilevante.

La nuova Tabella A1 ricomprende i seguenti tre progetti infrastrutturali, la cui progettazione e realizzazione è subordinata all'emanazione degli appositi decreti di attuazione e delle delibere di autorizzazione del CIPE, e per i quali sono indicati in complessivi 8.446 milioni di euro gli impegni programmatici che lo Stato assume a garanzia della completa realizzazione delle opere:

AV/AC Treviglio – Brescia (919 milioni di euro);

Tunnel di base del Brennero (quota italiana) (2.847 milioni di euro);

Terzo valico dei Giovi (4.680 milioni di euro).

Segnala, inoltre, l'introduzione della nuova Tavola 2, che riporta il quadro di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa delle Tabelle A e A1. Infine, ricorda che le Tabelle programmatiche B, C e D vengono riunite in un unico documento denominato « Opere programmatiche per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale », che riporta gli investimenti di natura programmatica e la relativa pianificazione di massima dei fabbisogni finanziari. Tale documento ha il solo scopo di fornire elementi utili alla programmazione pluriennale degli investimenti ed alle iscrizioni delle relative copertura finanziarie.

Rammenta che nella relazione informativa si dà conto della riallocazione di finanziamenti già contrattualizzati. Un primo intervento di riallocazione riguarda 1.069 milioni di euro, destinati nel previgente contratto alla realizzazione di fasi di programmi (soppressione di passaggi a livello, barriere antirumore, ecc.) non attivabili nel breve periodo o rinviabili. Tale importo è stato trasferito nella parte programmatica del contratto e destinato alle seguenti esigenze prioritarie: 269 milioni di euro per il completamento della copertura del fabbisogno dell'anno 2009 dei programmi di manutenzione straordinaria; 391 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziate per le opere strategiche; 409 milioni di euro per altri investimenti urgenti. Nell'ambito di tale importo si segnala che 100 milioni di euro sono stati destinati, dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2008, a interventi sulle reti ferroviarie, funzionali alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il secondo intervento di riallocazione riguarda gli interventi finanziati dal PON (Programma Operativo Nazionale) FESR 2007 – 2013, per un importo di 1.649 milioni di euro. L'aggiornamento dei progetti è stato effettuato includendo investimenti in avanzato stato di realizzazione e i progetti cosiddetti « a cavallo » della programmazione PON 2000-2006, nonché riducendo il contributo per gli interventi che presentano il rischio di non giungere a completamento entro i termini previsti per l'utilizzo dei contributi comunitari.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, sulla base degli esiti dell'esame che si svolgerà in Commissione, che auspica risulti particolarmente approfondito.

Silvia VELO (PD) ritiene che debbano essere chiariti le ragioni e gli effetti delle

variazioni delle risorse destinate a ciascun progetto, sia sotto il profilo della tempistica della realizzazione delle opere sia sotto l'aspetto della congruità degli stanziamenti residui. A tal fine, ritiene pertanto necessario che la Commissione svolga un'apposita attività conoscitiva in relazione all'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente,* ritiene che si potrebbe valutare la possibilità, ove non vi siano obiezioni da parte dei gruppi, di procedere all'audizione di rappresentanti della Rete ferroviaria italiana SpA.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore,* concorda con la proposta del presidente.

Mario VALDUCCI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Progetto di Programma Nazionale di Riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Progetto di Programma Nazionale di Riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (DOC. CCXXXVI, n. 1);

premesso che:

il presente Progetto di Programma, approvato il 5 novembre dal Consiglio dei Ministri, indica gli obiettivi e le misure per l'attuazione in Italia della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE (Europa 2020), nel quadro del nuovo sistema di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri;

la citata strategia, definita dal Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010, si incentra su cinque obiettivi principali: portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà;

il Progetto di Programma in oggetto, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, è articolata in tre parti (analisi dello scenario macro-economico a medio-termine, identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione; indicazione degli obiettivi nazionali da perseguire per contribuire all'attuazione della strategia 2020);

considerato che, per quanto riguarda le materie di interesse della IX Commissione, il Programma in esame:

prevede il Nuovo Piano della Logistica che risponde alla necessità di una chiara strategia di lungo periodo sui trasporti, attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio statale (300 milioni di euro per interventi nel settore della logistica; 400 milioni di euro annui che consentirà di sostenere politiche industriali attraverso specifiche azioni, a partire dal 2011);

persegue l'obiettivo indicato dall'Agenda Digitale europea, ossia quello di assicurare entro il 2020 almeno al 50 per cento della popolazione l'accesso a *internet* superveloce (velocità superiore ai 100 Megabit al secondo), prevedendo uno sforzo di tutte le componenti interessate (istituzioni, operatori, regolatori, investitori) per realizzare un modello di coinvestimento per favorire la competizione fra gli operatori e per realizzare una infrastruttura comune (cavi, condotti, fibre, cablaggi, eccetera) alla quale gli operatori delle telecomunicazioni potranno avere accesso per fornire i propri servizi, in regime di libera concorrenza;

sottolinea, nel quadro della politica regionale e di sviluppo, l'intendimento di promuovere un forte rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno attraverso il Piano

per il Sud, articolato in sette punti prioritari, il primo dei quali è proprio costituito da grandi progetti di infrastrutture, specificamente destinati alla realizzazione di grandi assi ferroviari nelle regioni meridionali;

rilevato tuttavia che il Programma non reca adeguate indicazioni e orientamenti in relazione sia ai progetti di infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle opere connesse ai Corridoi europei, sia alle strategie per promuovere la mobilità sostenibile e i sistemi di trasporto intelligente, necessarie per perseguire gli obiettivi ambientali contenuti nella strategia Europa 2020, nonché alla progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, da realizzare in coerenza con gli sviluppi della disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;

fermo restando che i citati obiettivi dovranno essere sostenuti con adeguate risorse finanziarie, da indicare nel quadro dell'aggiornamento del Patto di stabilità che sarà prossimamente presentato in sede europea,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il Progetto di Programma, con i seguenti rilievi:

siano inserite tra le priorità del Programma – da sostenere mediante adeguate risorse finanziarie nel quadro dell'aggiornamento del Patto di stabilità che sarà prossimamente presentato in sede europea – le misure volte:

alla promozione della mobilità sostenibile e dei sistemi di trasporto intelligente, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali contenuti nella strategia Europa 2020;

alla realizzazione di ulteriori progetti infrastrutturali in materia di trasporto, con particolare riguardo alle opere collegate ai Corridoi europei;

alla progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, in coerenza con gli sviluppi della disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Progetto di Programma Nazionale di Riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Progetto di Programma Nazionale di Riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (DOC. CCXXXVI, n. 1);

premesso che:

il presente Progetto di Programma, approvato il 5 novembre dal Consiglio dei Ministri, indica gli obiettivi e le misure per l'attuazione in Italia della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE (Europa 2020), nel quadro del nuovo sistema di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri;

la citata strategia, definita dal Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010, si incentra su cinque obiettivi principali: portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà;

il Progetto di Programma in oggetto, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, è articolata in tre parti (analisi dello scenario macro-economico a medio-termine, identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione; indicazione degli obiettivi nazionali da perseguire per contribuire all'attuazione della strategia 2020);

considerato che, per quanto riguarda le materie di interesse della IX Commissione, il Programma in esame:

prevede il Nuovo Piano della Logistica che risponde all'esigenza di aumentare l'efficienza logistica del Paese e di realizzare una chiara strategia di lungo periodo sui trasporti;

persegue l'obiettivo indicato dall'Agenda Digitale europea, ossia quello di assicurare entro il 2020 almeno al 50 per cento della popolazione l'accesso a *internet* superveloce (velocità superiore ai 100 Megabit al secondo), prevedendo uno sforzo di tutte le componenti interessate (istituzioni, operatori, regolatori, investitori) per realizzare un modello di coinvestimento per favorire la competizione fra gli operatori e per realizzare una infrastruttura comune (cavi, condotti, fibre, cablaggi, eccetera) alla quale gli operatori delle telecomunicazioni potranno avere accesso per fornire i propri servizi, in regime di libera concorrenza;

sottolinea, nel quadro della politica regionale e di sviluppo, l'intendimento di promuovere un forte rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno attraverso il Piano per il Sud, articolato in sette punti prioritari, il primo dei quali è proprio costituito da grandi progetti di infrastrutture,

specificamente destinati alla realizzazione di grandi assi ferroviari nelle regioni meridionali;

rilevato tuttavia che il Programma non reca adeguate indicazioni e orientamenti in relazione sia ai progetti di infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle opere connesse ai Corridoi europei, sia alle strategie per promuovere la mobilità sostenibile e i sistemi di trasporto intelligente, necessarie per perseguire gli obiettivi ambientali contenuti nella strategia Europa 2020, nonché alla progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, da realizzare in coerenza con gli sviluppi della disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;

fermo restando che i citati obiettivi dovranno essere sostenuti con adeguate risorse finanziarie, da indicare nel quadro dell'aggiornamento del Patto di stabilità che sarà prossimamente presentato in sede europea,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il Progetto di Programma, con i seguenti rilievi:

siano inserite tra le priorità del Programma – da sostenere mediante adeguate risorse finanziarie nel quadro dell'aggiornamento del Patto di stabilità che sarà prossimamente presentato in sede europea – le misure volte:

alla promozione della mobilità sostenibile e dei sistemi di trasporto intelligente, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali contenuti nella strategia Europa 2020;

alla realizzazione dei progetti infrastrutturali in materia di trasporto, con particolare riguardo alle opere collegate ai Corridoi europei;

alla progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, in coerenza con gli sviluppi della disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. (Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge, recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese » (C. 2754 Vignali e abb.);

premesso che:

il provvedimento intende in via generale promuovere le micro, le piccole e le medie imprese (MPMI) che costituiscono larga parte del tessuto produttivo del Paese;

in particolare, esso è volto al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; al sostegno all'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; alla valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; alla promozione della competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;

considerato che, in questa prospettiva, il citato provvedimento reca, tra l'altro, disposizioni:

per la tutela delle micro, piccole e medie imprese tra cui, in particolare, la riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l'internazionalizzazione e l'innovazione;

per favorire il credito, incentivare investimenti innovativi e favorire la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità;

per introdurre regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate;

per la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e per la semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa;

ritenuto che, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di rimuovere gli ostacoli di tipo burocratico, che penalizzano soprattutto le micro, piccole e medie imprese, bisognerebbe evitare l'introduzione di disposizioni che prevedono l'istituzione di nuovi e ulteriori organismi istituzionali o specifici adempimenti amministrativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare le finalità del presente provvedimento senza introdurre nuovi ed ulteriori organismi istituzionali o specifici adempimenti amministrativi, rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 179

ALLEGATO 1 (Rilievi proposti dal relatore) 192

ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla X Commissione) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 191

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del Documento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere il Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR), che dovrebbe essere presentato alla Commissione europea – in base alle decisioni assunte in sede europea – entro il 12 novembre prossimo.

Ricorda che la legge n. 11 del 2005, che disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, all'articolo 4-*ter*, prevede infatti che il progetto di Programma sia « trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari. Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio scorso ha stabilito che ogni documento programmatico o consuntivo trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196 del 2009 (ivi compreso, ad esempio, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea) è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 124 del regolamento, cioè con assegnazione alla Commissione competente e con la possibilità, per questa, di concludere con il voto di una risoluzione.

Alla luce di ciò, come comunicato dal Presidente della Camera con una lettera pervenuta in data odierna, il progetto di Programma nazionale di riforma è stato

assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, alla Commissione Bilancio, la quale dovrà esprimersi in tempi definiti, in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo. Stante l'ampiezza delle materie trattate dal Programma, si è altresì stabilito che le Commissioni non assegnatarie – ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal Documento – sono autorizzate ad esprimere rilievi alla Commissione Bilancio.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del Documento in titolo.

Osserva che, nello spirito della Nuova Strategia « Europa 2020 » (EU2020), che ha indicato nella stabilità e delle riforme le due direttrici chiave della politica economica in Europa, la Commissione europea ha previsto un coordinamento strategico dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri, attraverso l'introduzione del « Semestre europeo », nella consapevolezza che occorre affiancare alle politiche di stabilità delle finanze pubbliche riforme strutturali che consentano la ripresa della crescita economica. Secondo la nuova strategia, la pianificazione strategica nazionale avrà inizio a fine aprile di ogni anno, con la presentazione contestuale dei due documenti strategici. il Programma nazionale di riforma (PNR) e il Programma di stabilità (PS), che definiscono le misure strategiche e di riforma da adottare, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita produttiva e occupazionale.

Nella fase transitoria, definita in vista dell'avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, la Commissione europea ha proposto che già in autunno, entro il 12 novembre, gli Stati membri presentino alla Commissione la bozza dei PNR. La versione definitiva dei PNR dovrà essere presentata entro aprile 2011.

Il documento in esame rappresenta una versione preliminare di quello che verrà presentato alla UE nel mesi di aprile 2011. Tale documento si focalizza sullo scenario macro-economico a medio-lungo termine, sugli obiettivi nazionali da perseguire nell'ambito degli scopi della Strategia « Europa 2020 » per la crescita e l'occupazione e le misure conseguenti da adottare, nonché identificare gli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione.

In questo contesto vengono considerati come principali ostacoli alla crescita economica: l'elevato livello di debito pubblico; la competitività del sistema produttivo, con riguardo soprattutto alla relazione tra salari e produttività; il grado di concorrenza ancora non particolarmente elevato in alcuni settori; il sistema di istruzione e formazione; il sistema di ricerca ed innovazione a favore delle imprese; il livello di occupazione che presenta ancora forti divergenze sia a livello territoriale sia in termini di occupazione femminile e giovanile.

Ai fini del miglioramento della competitività del sistema produttivo italiano, sono considerate essenziali la revisione del modello contrattuale del lavoro, al fine di allineare la crescita dei salari all'aumento della produttività; la trasposizione della direttiva europea sulla libera circolazione dei servizi; l'approvazione della legge annuale sulla concorrenza; la trasposizione della direttive sul mercato dell'energia e del gas; l'introduzione di zone a burocrazia zero nel Mezzogiorno; la previsione per le imprese europee che stabiliscono la propria sede principale in Italia di un regime fiscale europeo più favorevole.

Illustra quindi i principali temi riconducibili alle competenze della Commissione attività produttive sia in termini di azioni di *frontloading* che in termini di colli di bottiglia *(bottleneck)* cioè di ostacoli alla crescita dell'economia italiana da superare.

Le politiche di incentivazione della ricerca e dell'innovazione si rendono necessarie per innalzare la qualità dei prodotti tutelandoli, al contempo, da tentativi di concorrenza sleale. L'Italia ha definito un obiettivo dell'1,53 per cento di spesa totale in rapporto al PIL per le politiche per l'innovazione e la ricerca. Di particolare importanza per lo sviluppo del Paese vengono considerati il ritorno

all'energia nucleare ed il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni.

Fra i cosiddetti *bottleneck* da risolvere (colli di bottiglia), il documento sottolinea la necessità di liberalizzare ulteriormente il settore dei servizi e delle industrie a rete e di migliorare l'efficienza amministrativa, a vantaggio dell'ambiente imprenditoriale, attraverso azioni di immediata attuazione che possono contribuire ad incoraggiare la crescita nel breve periodo. Sempre nell'ambito dei cosiddetti colli di bottiglia e con particolare riferimento ai temi della concorrenza, dell'apertura dei mercati e dell'ambiente imprenditoriale, nel Programma si evidenzia l'avvio di una serie di importanti azioni che secondo il Governo dovrebbero trovare completa attuazione nei prossimi mesi, in particolare nell'ambito delle misure di trasposizione e attuazione della « direttiva servizi ». Un notevole impulso alla processo di liberalizzazione si è avuto con l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, con il decreto legislativo n. 59/2010, che ha contribuito alla liberalizzazione del mercato e alla semplificazione e armonizzazione normativa, mediante eliminazione di molte autorizzazioni sostituite con istituti semplificati e l'abolizione di ruoli ed elenchi. Nell'ambito di tale processo di trasformazione rimangono da completare alcuni passi normativi, con l'adozione di regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 59/2010 da parte del MiSE.

Nel PNR si richiamano, altresì, due provvedimenti di recente emanazione (il documento erroneamente indica che sono ancora in corso di emanazione) in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 (conv. dalla legge 133/2008), sui quali come si ricorderà la Commissione ha espresso il proprio parere, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'attività d'impresa. Si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 che semplifica e riordina la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di modo che il SUAP dovrà essere l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, fornendo una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, con l'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo; del decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2010, che provvede ad individuare i requisiti, le modalità di accreditamento e di verifica dell'attività delle Agenzie per le imprese, cioè dei soggetti privati ai quali può essere affidata l'istruttoria e l'attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti normativi con riferimento alle istanze relative all'esercizio dell'attività di impresa.

Il Programma prevede altresì l'approvazione a breve termine della legge annuale per il mercato e la concorrenza, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99/2009, che consentirà di affrontare alcuni dei principali ostacoli alla concorrenza segnalati dall'Autorità Antitrust nel corso dell'ultimo anno. Secondo il documento in esame, un primo schema di articolato, predisposto dal MiSE sulla base di elementi forniti da alcune delle amministrazioni interessate e delle segnalazioni dell'Antitrust, interviene negli ambiti più problematici sotto il profilo concorrenziale e che necessitano di urgenti interventi di riforma. Il provvedimento è volto a rafforzare sia gli strumenti di concorrenza tra le imprese sia quelli di tutela dei consumatori.

Con riferimento al settore dei mercati energetici si procederà al recepimento delle direttive del cosiddetto « terzo pacchetto mercato interno ». In particolare, con riferimento alla direttiva 2009/72/CE (mercato interno dell'energia elettrica), ai fini della piena integrazione dell'Italia nel mercato europeo dell'energia elettrica, l'attenzione sarà rivolta soprattutto allo sviluppo della capacità di trasporto transfrontaliera e all'incremento dei contratti di compravendita di energia elettrica tra produttori e consumatori ubicati in Stati UE diversi. Si prevede anche la realiz-

zazione di nuovi impianti di produzione e di nuove linee elettriche nelle aree del Paese in cui le infrastrutture possano produrre maggiori effetti positivi per il sistema elettrico nazionale.

In riferimento alla direttiva 2009/73/CE (mercato interno del gas naturale), il recepimento mirerà ad incrementare gli scambi tra l'Italia e gli altri Paesi europei per assicurare maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e un mercato più efficiente ed integrato.

Il Piano elenca, poi, alcune misure volte al miglioramento dell'ambiente imprenditoriale introdotte con il decreto-legge n. 78/2010: riduzione degli oneri amministrativi a carico delle PMI attraverso regolamenti governativi, in base ai principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, tramite l'estensione dell'autocertificazione e delle attestazioni tecniche da parte di professionisti abilitati, l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure e la soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente; applicazione del regime fiscale estero, se più favorevole, per le imprese dell'UE che intraprendono in Italia nuove attività nell'arco di tre anni; la creazione di un contratto di rete con cui le imprese dei distretti industriali possano collaborare in forme e in ambiti predeterminati; la possibilità di istituire nelle regioni del Mezzogiorno le zone a « burocrazia zero », dove i provvedimenti amministrativi saranno conclusi entro tempi certi (normalmente entro 30 giorni), anche con l'ausilio di un Commissario di Governo, e le imprese potranno beneficiare di sussidi aggiuntivi erogati dalle autorità locali e di un trattamento preferenziale nell'attuazione dei piani di presidio e sicurezza pubblica.

Con riferimento alla competitività delle imprese il Programma indica tra i « temi-chiave » quello dell'accesso al credito, di grande rilevanza soprattutto per le PMI colpite dalla crisi economica a partire dal 2008. In proposito, il documento sottolinea la funzione fondamentale svolta dal Fondo di garanzia per le PMI, che favorisce l'accesso delle PMI al credito bancario con la concessione di una garanzia pubblica. Il Fondo è stato rafforzato con un rifinanziamento per il periodo 2008-2012 e con una serie di riforme di potenziamento e sviluppo, tra le quali si segnalano: l'allargamento del suo intervento a settori in precedenza esclusi (artigiani, cooperative, autotrasporto merci per conto terzi); il riconoscimento al Fondo della « garanzia in ultima istanza dello Stato »; la possibilità di co-finanziamento da parte di regioni ed altri soggetti; l'ampia revisione delle procedure di ammissione delle PMI alla garanzia e delle procedure di valutazione dei Confidi a certificare il merito di credito.

Per quanto riguarda gli obiettivi delle fonti rinnovabili con le traiettorie intermedie e le altre informazioni richieste, il Documento in esame rinvia al Piano d'azione nazionale per le fonti rinnovabili inviato alla Commissione europea nel luglio 2010. Ricorda in proposito che l'11 marzo 2010 la Commissione ha presentato un documento di sintesi nel quale, attraverso la rielaborazione delle previsioni fornite dai singoli Stati membri, si sostiene che l'Unione europea potrebbe raggiungere il 20,3 per cento di fonti energetiche rinnovabili entro il 2020, superando addirittura l'obiettivo del 20 per cento indicato dal pacchetto energia-clima. Secondo i dati diffusi dalla Commissione, 12 Stati membri – tra questi Francia, Austria e Regno Unito – prevedono di raggiungere il loro obiettivo nazionale, mentre 9 Stati membri, tra i quali Germania, Spagna e Polonia, prevedono di superarlo. Cinque Stati membri – tra questi l'Italia, con una previsione del 16 per cento contro il 17 per cento – dichiarano di non essere in grado di raggiungere l'obiettivo nazionale loro assegnato.

Sul tema dei divari territoriali, indicato nel PNR come uno dei cosiddetti « colli di bottiglia » da risolvere, il Programma evidenzia che in questo decennio la posizione relativa dell'Italia rispetto ai Paesi UE 27, in termini del PIL *pro*

capite, ha perso circa quindici punti percentuali (da 117 a 102 rispetto alla media europea tra il 2000 e il 2009). Allo stesso tempo, non si sono superate le forti differenziazioni territoriali interne: nel 2009 le quote percentuali del Mezzogiorno relative a PIL, unità di lavoro e spesa per consumi delle famiglie erano ancora nettamente inferiori alla corrispettiva quota della popolazione. Tuttavia, secondo il documento in esame, nel periodo 2010-2013, l'evoluzione economica nel Mezzogiorno, sostenuta dal rafforzamento delle politiche a favore delle aree svantaggiate, in particolare attraverso un maggiore flusso di investimenti, potrebbe registrare un ritmo superiore a quello del resto del Paese e ridurre, sia pure marginalmente, il divario. In particolare, il PNR evidenzia che nel Sud è gravemente insufficiente l'utilizzo delle risorse umane, con un tasso di occupazione (44,3 per cento nel II trimestre 2010) strutturalmente più basso di circa 20 punti percentuali rispetto al Centro-Nord, e con un elevatissimo tasso di disoccupazione giovanile (39,3 per cento nella fascia di età 15-24 anni). Significativo è anche il divario di produttività sul territorio: nel 2009 il valore aggiunto per unità di lavoro nel Mezzogiorno è pari a circa l'83 per cento di quello del Centro Nord. Tale andamento è determinato principalmente dalla modesta presenza di settori industriali e dalla ridotta struttura dimensionale delle imprese nel Sud. Nel Sud persistono condizioni di offerta dei servizi meno vantaggiose rispetto al Centro Nord, soprattutto per i servizi essenziali alle persone e per i servizi di rete strategici per assicurare condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo. Secondo il Documento in esame, il miglioramento dell'offerta di tali servizi, pur non esaurendo lo spettro dell'azione complessiva, necessario per il rilancio del Mezzogiorno, rappresenta un elemento irrinunciabile per lo sviluppo di quest'area del Paese. Ulteriori criticità dello sviluppo socio-economico del Mezzogiorno sono costituite dall'utilizzo dei fondi comunitari, dall'abbandono degli studi, dalla problematica gestione dei rifiuti, dalla non regolarità nella distribuzione dell'acqua.

Sul tema dell'efficienza energetica, nel Piano si evidenza la grande attenzione da sempre dedicata dal nostro Paese – in considerazione degli alti costi dell'energia – a tali politiche, che rappresentano uno strumento efficace e relativamente economico per la lotta ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti. In questo campo l'Italia ha conseguito, negli ultimi anni, risultati confortanti che la rendono tra i Paesi più efficienti al mondo e il Paese migliore, secondo i dati IEA 2008, in termini di efficienza nella generazione di elettricità prodotta da fonti fossili. Per tale motivo, le ulteriori misure di efficienza che dovranno essere adottate per raggiungere l'obiettivo avranno un costo marginale più elevato per il nostro Paese.

L'Italia ha adottato un obiettivo in termini di risparmi di energia primaria al 2020, basato sui consumi dello scenario PRIMES 2007 (208.8 Mtep) pari al 13.4 per cento, per raggiungere un consumo di 180.9 Mtep.

Nel documento si prevede il mantenimento delle misure previste dal Piano d'azione dell'efficienza energetica 2007, redatto ai sensi della relativa direttiva UE, concernenti gli usi elettrici e termici.

Particolarmente efficace è risultata tra le misure adottate quella relativa alle detrazioni fiscali del 55 per cento destinate alla riqualificazione energetica degli edifici. Dalla detrazione sono derivati vantaggi in termini di risparmio energetico, di emersione del lavoro e di maggiori entrate tributarie.

Nel Programma si precisa, inoltre, che i risultati previsti per il 2020 scontano anche i miglioramenti di efficienza indotti dall'applicazione di una serie di misure definite e da definire in sede comunitaria, di seguito elencate: attuazione della direttiva 2005/32/CE EuP (Energy Using Products), che mette un limite ai consumi massimi delle apparecchiature immesse nel mercato nei pros-

simi anni (dir. recepita con Decreto legislativo 201/2007); regolamento (CE) n. 643/2009 su frigoriferi e congelatori (è entrato in vigore il 12 agosto 2009); regolamenti (CE) n. 244/2009 e (CE) n. 245/2009 sulle lampade (entrati in vigore il 13 aprile 2009); regolamento (CE) n. 642/2009 su televisori (entrato in vigore il 12 agosto 2009).

Sono in corso di definizione analoghi regolamenti su lavabiancheria, lavastoviglie, asciugabiancheria, personal computer; regolamento (CE) n. 640/2009 su motori elettrici e *inverters* (entrato in vigore il 12 agosto 2009); decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 di recepimento della dir. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Il decreto del Presidente della Repubblica attuativo n. 59/2009, ha definito i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, mentre con il decreto ministeriale 26 giugno 2009 sono state predisposte le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici: regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove (entrato in vigore l'8 giugno 2009); decreto legislativo 20/2007 che recepisce la dir. 2004/08/CE relativa alla cogenerazione ad alto rendimento. Sottolinea che il Governo sta attualmente vagliando ulteriori interventi volti, tra l'altro, a promuovere la cogenerazione diffusa, l'autoproduzione di energia per le PMI, la nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, a rafforzare il meccanismo dei titoli di efficienza energetica e a incentivare l'offerta di servizi energetici e di prodotti nuovi ad alta efficienza.

Sul versante della strategia energetica, il PNR pone in evidenza che il nuovo programma nucleare sia nell'interesse generale del Paese e sia funzionale alla crescita dell'economia italiana prima ed oltre l'orizzonte 2020. Ricorda che, intesa come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale, la « Strategia energetica nazionale », delineata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112/2008 contempla anche la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione. In linea con la Strategia energetica nazionale, l'articolo 25 della legge n. 99/2009 ha disposto una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio e per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, e per la definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate. La delega prevede altresì che siano stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti. Alla delega il Governo ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 31/2010.

Secondo il documento in esame sarebbe impensabile colmare il divario richiesto dal fabbisogno energetico al 2050 con le sole fonti rinnovabili o con le limitate fonti energetiche fossili. Il nucleare sarebbe quindi l'unica fonte che, insieme alle energie rinnovabili, renderebbe possibile coniugare la sicurezza degli approvvigionamenti, l'economicità e la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il ricorso o il rafforzamento del nucleare non riguarda solo il nostro Paese. A livello mondiale si stima che già nel 2030 saranno in funzione il doppio dei reattori nucleari rispetto agli oltre 400 odierni. È un processo che non ammetterebbe tentennamenti o rimandi al futuro, in attesa della nuova generazione di tecnologia nucleare (la cosiddetti quarta generazione). La prima qualità del nucleare sarebbe quella di contribuire notevolmente alla diversificazione energetica. La fonte nucleare permetterebbe all'Italia di limitare la dipendenza da altri Paesi relativamente alle materie prime energetiche di cui il nostro Paese

risulta assai povero, riducendo così l'elevatissimo livello di importazioni energetiche (più dell'85 per cento) che riguarda una parte significativa del nostro saldo commerciale con l'estero. Inoltre, il nucleare farebbe da « scudo » naturale alle volatilità ed alle tensioni di prezzo imposte dall'esterno, in particolare sui mercati di petrolio e gas, oltre a garantire un'elevata sostenibilità ambientale del kWh nucleare paragonabile a quella degli impianti a fonte rinnovabile eolica in termini di emissioni di anidride carbonica se considerati entrambi sull'intero ciclo di vita degli impianti. Inoltre, il Documento sottolinea il ruolo-chiave della tecnologia nucleare nel diversificare – quindi ridurre i rischi per il futuro – l'approvvigionamento energetico da fonti fossili (greggio ed idrocarburi affini), i Paesi d'origine e le rotte del medesimo approvvigionamento. Il Programma pone inoltre in evidenza che il nucleare migliorerebbe la competitività del comparto industriale e produttivo riducendo la spesa energetica. Difatti, l'attuale *handicap* energetico, inteso come un gravame posto in capo a moltissime imprese, in primo luogo le grandi energivore, ma anche le PMI, che vedono la loro spesa energetica superiore del 30 per cento rispetto a quella dei diretti concorrenti europei, verrebbe mitigato con l'introduzione del nucleare. In nucleare fornirebbe altresì un'opportunità di crescita per industria e terziario. In un momento di debolezza nel processo di infrastrutturazione del Paese, la filiera nucleare consentirebbe di dare impulso – anche da subito – a diverse attività a supporto della costruzione delle nuove centrali nucleari e del deposito nazionale dei rifiuti. Considerato l'impegno massiccio di capitali e l'intensità dei lavori collegati per la realizzazione delle centrali e delle opere connesse, si potrebbe stimare un'importante partecipazione dell'industria italiana e delle imprese di servizi a tali commesse. Il Documento afferma inoltre che il nucleare permetterebbe di realizzare un *mix* energetico bilanciato e compatibile con il territorio italiano. Dato per scontato che, a meno di « salti » tecnologici oggi non prevedibili, il *gap* che si crea a seguito della riduzione delle fonti fossili non potrebbe essere colmato con le sole fonti rinnovabili, sarebbe essenziale dotarsi di una fonte « intensa » di produzione per unità di territorio oggetto di localizzazione energetica, e il nucleare sarebbe l'unica fonte a presentare tale concentrazione o densità produttiva per spazio occupato.

Il Documento pone inoltre in rilievo che il programma di rilancio del nucleare prevede compensazioni territoriali per famiglie ed imprese. In considerazione del fatto che l'installazione di una nuova centrale nucleare, ferma restando la garanzia della sicurezza dell'impianto e le sue compatibilità di ogni genere verificate *ex ante* e monitorate durante l'esercizio, può comportare una importante riconversione delle attività economiche e sociali nel territorio che ospita l'impianto ed in quelli limitrofi, il decreto legislativo n. 31/2010 prevede espressamente l'erogazione di compensazioni territoriali che vengono riconosciute a cittadini, imprese che operano localmente ed agli enti locali coinvolti nelle attività elettronucleari relativo al sito in questione. Comunque, il PNR puntualizza che le compensazioni territoriali non riducono in alcun modo le problematiche di installazione sul territorio nazionale dei nuovi siti di produzione elettronucleare, evidenziando che occorre che siano risolte nella maniera più seria e garantista possibile e secondo i migliori standard della scienza e della tecnica oggi vigenti le criticità ed i vincoli in materia di localizzazione sul territorio.

Secondo il Programma in esame, le politiche per l'innovazione, la ricerca e sviluppo devono tener conto della struttura produttiva del nostro Paese, caratterizzata dalla presenza prevalente di PMI esposta alle sfide non solo della competizione globale di prezzo, con riferimento alle produzioni di tipo tradizionale (tessile, abbigliamento, calzature, legno-arredo-casa, meccanica leggera, prodotti agroindustriali), ma anche della competizione sleale (soprattutto contraf-

fazioni) con riferimento ai prodotti del *made in Italy*. Per essere coerente con le caratteristiche del sistema produttivo nazionale la politica per l'innovazione è chiamata, inoltre, a supportare la creatività e il design, nonché a favorire la diffusione delle informazioni e la costruzione di un efficiente sistema a rete che coinvolga imprese, università e istituti di ricerca, tenendo conto, al contempo, delle specificità dei singoli settori e della effettiva domanda di innovazione.

In riferimento al finanziamento delle attività di ricerca, dai dati riportati nel documento risulta che l'apporto pubblico alla relativa spesa risulta pari allo 0,56 per cento del PIL. Migliorando quantitativamente e qualitativamente tale apporto, anche attraverso la diversificazione degli strumenti, delle modalità di intervento e delle fonti di copertura, secondo il Governo sarà possibile perseguire l'obiettivo minimo di spesa complessiva, pubblica e privata, dell'1,53 per cento del PIL al 2020.

Tra i principali strumenti che il Governo intende attuare sono indicati: l'approvazione ed attuazione del Programma nazionale della ricerca, al fine di allineare la spesa italiana alla media europea; la reintegrazione del Fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, per accompagnare adeguatamente il processo di riordino avviato con il decreto legislativo n. 213 del 2009 e anche in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una quota crescente del Fondo, inizialmente pari al 7 per cento, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti; il Rifinanziamento annuale di 500 milioni di euro del Fondo per l'Innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), destinati ad alimentare gli strumenti di incentivazione della ricerca di base ed industriale (bandi FIRB, PRIN, decreto legislativo n. 297/94) per fronteggiare la forte domanda di investimenti nel settore specie nelle aree più industrializzate del Paese, e per la riconversione e riqualificazione industriale; il finanziamento di programmi di ricerca eccellenti promossi da giovani ricercatori; l'accesso alle disponibilità della legge-obiettivo, per il co-finanziamento di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla erogazione di servizi ad alto contenuto di innovazione; la prosecuzione dei Progetti di innovazione Industriale (PII), di cui all'articolo 1, comma 842 della legge n. 296/2006, per sostenere programmi di ricerca industriale e innovazione volti alla realizzazione di prodotti e servizi innovativi da immettere sul mercato in tempi brevi e riguardanti le aree tecnologiche strategiche per la competitività del Paese (efficienza energetica, mobilità sostenibile, made in Italy, tecnologie della vita, beni e attività culturali, ambiente, aerospazio, ICT); la valorizzazione e diffusione delle opportunità offerte dal contratto di rete di imprese, strumento che consente alle piccole e medie imprese di dar vita a collaborazioni anche tecnologiche per superare le difficoltà, legate alla piccola dimensione, ad investire maggiormente in ricerca e sviluppo allo scopo di rafforzare la competitività sui mercati nazionali e internazionali; i contratti di innovazione tecnologica, che – evidenzia il documento – nel prossimo triennio potranno favorire lo sviluppo della ricerca e l'innovazione delle imprese e creare nuove opportunità di lavoro per i ricercatori, attraverso una rinnovata alleanza strategica fra imprese, sistema bancario e Stato. Per il finanziamento pubblico agevolato si potrà contare su una prima dote di risorse finanziarie, a valere sul « fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca » costituito presso la Cassa depositi e prestiti; i nuovi contratti di sviluppo, volti a finanziare iniziative imprenditoriali di impatto socio-economico rilevante, basati su una procedura a sportello, più snella, con certezza nei tempi e nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie alla concessione delle agevolazioni. I settori di intervento risultano ampliati rispetto allo strumento del contratto di programma, prevedendo

in particolare l'ammissibilità di iniziative nei settori del turismo e del commercio.

Nel Programma si segnala la pubblicazione di tre bandi per un importo di 500 milioni di euro volti a promuovere l'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca nei settori manifatturiero, dell'energia elettrica e dei servizi alle imprese, l'innovazione per la tutela dell'ambiente per le imprese alimentari, delle apparecchiature elettriche e delle produzione di biotecnologie e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico.

Si tratta di tre decreti MISE volti a favorire investimenti produttivi innovativi, per la ricerca e le energie rinnovabili, che sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nei primi giorni di settembre. In particolare, il decreto ministeriale 6 agosto 2010 – finalizzato ad agevolare programmi di investimento volti a perseguire specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale (100 milioni di euro) – è stato pubblicato il 9 settembre 2010; il decreto ministeriale 6 agosto 2010 – finalizzato ad agevolare programmi di investimento per la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia (300 milioni di euro) – è stato pubblicato il 10 settembre 2010; il decreto ministeriale 6 agosto 2010 – finalizzato ad agevolare programmi di investimento per l'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale (100 milioni di euro) –è stato pubblicato l'11 settembre 2010.

Il Programma nazionale di riforma si propone, infine, di aumentare la presenza delle donne nelle posizioni di responsabilità nel settore della ricerca, raggiungendo il 25 per cento indicato dall'UE. In tale contesto, richiama il protocollo di intesa firmato nel settembre 2010 dal Ministro per le pari opportunità e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, volto a promuovere l'attuazione di politiche di pari opportunità anche in questo settore.

Per quanto riguarda il contributo regionale all'incentivazione della ricerca e dell'innovazione, secondo i dati forniti dal Governo, i fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 ammontano complessivamente a 20,8 miliardi di euro così ripartiti: 12,8 miliardi per attività di ricerca e sviluppo nei centri di ricerca, per la realizzazione di infrastrutture per la ricerca, per interventi di trasferimento tecnologico e il sostegno alla ricerca industriale; 3,4 miliardi a favore dello sviluppo della società dell'informazione nelle imprese e nella PA; 2,2 miliardi circa a sostegno dell'imprenditorialità innovativa; 2,4 miliardi infine sono destinati al miglioramento del capitale umano. Al 31 dicembre 2009 il livello di spesa risulta pari al 10 per cento delle risorse programmate. Percentuali più elevate riguardano gli interventi di sviluppo dell'imprenditorialità innovativa e del capitale umano, principalmente nell'area Competitività regionale e occupazione. L'attuazione si sta concentrando in particolare sul finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione da parte delle imprese, anche attraverso il sostegno alla nascita di imprese innovative. Secondo il Governo la partecipazione delle imprese ai bandi specifici promossi in attuazione del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Competitività e dei Programmi regionali (CONV e CRO) è stata molto elevata. Il Governo segnala un avvio più lento per quanto riguarda gli interventi destinati a rafforzare il sistema dell'offerta di ricerca e il trasferimento tecnologico, mediante infrastrutturazione di centri di ricerca, poli tecnologici, tecnopoli, laboratori pubblico privati, le cui cause sono da ricercare nella governance complessa che prevede accordi tra soggetti ed istituzioni diverse e una fase di selezione e valutazione preliminare all'avvio delle attività. L'obiettivo governativo e quello della creazione di reti sul territorio in grado di connettere la ricerca pubblica con quella privata, il mondo delle imprese con il

mondo della ricerca, mettendo a disposizione competenze, esperienze e servizi.

Tra gli interventi già avviati nell'ambito dei programmi regionali, si segnalano i 13 Poli di innovazione in Piemonte, incentrati su ambiti settoriali specifici; le 10 Tecnopoli della Rete alta tecnologia in Emilia Romagna che ospitano laboratori, centri per l'innovazione nell'ambito di diverse piattaforme tecnologiche tematiche; uno specifico Programma integrato strategico regionale in Calabria per la creazione della rete dei Poli di innovazione e di un sistema di integrazione e gestione dei servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Gli interventi per l'attuazione di tali poli di innovazione riguardano, in prevalenza, i settori agroalimentare, energia, ICT e sistemi avanzati di produzione.

Per quanto concerne la società dell'informazione, gli interventi sono orientati prioritariamente – nell'area dell'obiettivo Convergenza – alla diffusione della banda larga e all'incremento delle dotazioni tecnologiche nelle scuole e per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per il controllo del territorio. Si rileva un sensibile ritardo invece nell'avvio degli interventi rivolti al settore delle ICT o alla diffusione delle ICT nelle imprese per l'innovazione aziendale.

Formula, quindi, una proposta di rilievi favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Fabio GAVA (PdL), nel preannunciare un voto favorevole sulla proposta di rilievi formulata dal relatore, intende svolgere alcune riflessioni sul documento in esame che rappresenta una versione preliminare di quello che sarà proposto all'Unione europea nel prossimo mese di aprile 2011. Si tratta di un nuovo sistema di legislazione fondata sul procedimento cosiddetto « ascendente » volto a consentire un maggiore controllo sui conti pubblici e una conoscenza preliminare delle azioni e dei programmi dei singoli Paesi. Sottolinea che nella Giunta per il regolamento si è proposto di adottare un sistema provvisorio di esame che auspica sia per il futuro migliorato in modo tale che l'esame del Programma nazionale di riforma possa costituire uno strumento efficace di discussione parlamentare sulle strategie europee. Lamenta la ristrettezza di tempi con cui le Commissioni parlamentari devono, in questa prima fase, formulare i propri rilievi alla Commissione Bilancio, auspicando che per il prossimo futuro possano essere adottate modalità che consentano un approfondimento maggiore di questo tipo di documenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, comunica che il presidente della Commissione Bilancio, con una lettera inviata nella giornata di ieri a tutti i presidenti di Commissione, ha chiesto di deliberare i rilievi entro le ore 13 di giovedì 11 novembre 2010 poiché la Commissione Bilancio deve manifestare il proprio orientamento sul documento in titolo entro il prossimo 12 novembre.

Savino PEZZOTTA (UdC), sottolineata preliminarmente la complessità del documento in esame, preannuncia voto contrario sulla proposta di rilievi per la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione è stata costretta ad esaminarlo e non per il merito delle questioni affrontate, che non ha potuto adeguatamente approfondire.

Federico TESTA (PD), nell'associarsi alle osservazioni dei deputati Gava e Pezzotta in merito all'esiguità dei tempi d'esame del documento in titolo, intende sottolineare due questioni che chiede possano essere recepite nella proposta di rilievi. In primo luogo, con riferimento alla concorrenza nei mercati energetici, ritiene che nel settore del mercato del gas si dovrebbe procedere alla separazione della rete di trasporto da quella di vendita, situazione che, nella realtà italiana, condiziona fortemente la possibilità di concorrenza con conseguenze estremamente pesanti sui consumatori, siano essi imprese o famiglie. Chiede, pertanto, che nella proposta di rilievi sia inserita un'os-

servazione relativa ad una effettiva terzietà nella gestione della rete del gas.

La seconda questione riguarda il nucleare. Esprime preoccupazione per alcuni passaggi contenuti nel Programma in esame che si riferiscono esplicitamente ad una socializzazione dei costi del nucleare e ad interventi di altro genere sulle tariffe. Osserva che i costi dell'energia in Italia sono tra i più elevati a livello europeo e che il ritorno al nucleare non deve tradursi in un inasprimento dei costi delle bollette e deve essere effettuato nel rispetto di un mercato concorrenziale dell'energia elettrica. Chiede, pertanto, al relatore che nella proposta di rilievi sia inserita un'osservazione volta ad escludere una socializzazione dei costi derivante dalla reintroduzione del nucleare.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi, si associa alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto in merito alla ristrettezza dei tempi d'esame del documento in titolo.

Laura FRONER (PD) osserva che, rispetto ai vincoli e agli ostacoli che il Paese potrebbe incontrare per conseguire gli obiettivi strategici del 2020, vi sono nel documento valori che possono essere considerati realistici per la situazione italiana, ma che sono assolutamente al di sotto dei parametri dell'Unione europea. Al riguardo richiama, ad esempio, le spese per la ricerca la cui media europea è dell'1,9 per cento del PIL, mentre l'Italia propone l'obiettivo di innalzare all'1,53 per cento la spesa in questo settore, posizionandosi ad un livello nettamente inferiore rispetto alla media europea attuale. Peraltro, non è chiaro con quali risorse possa essere raggiunto questo obiettivo nel 2020: si fa riferimento a possibili apporti dei privati – che sono sicuramente auspicabili – ma, a suo parere, il Governo dovrebbe fornire indicazioni più precise riguardo agli investimenti che intende effettuare in prima persona nel campo della ricerca.

La seconda questione riguarda l'occupazione femminile. In questo caso, l'obiettivo delineato nel Programma in esame è positivo, ma del tutto carenti appaiono gli strumenti individuati per raggiungerlo, non potendo essere limitati al documento elaborato presso il Ministero delle pari opportunità. Rileva, in particolare, che al Sud si registrano percentuali di occupazione femminile molto limitate che devono assolutamente essere incentivate, ma anche su questo aspetto le misure proposte sembrano assolutamente evanescenti. Osserva altresì che, relativamente al mercato del lavoro, è stata smantellata la fiscalità di vantaggio, mentre risultano significativamente ridotti gli incentivi alle imprese per investimenti su ricerca e innovazione. Nel documento si parla ancora una volta della legge sulla concorrenza, la cui approvazione è attesa da oltre un anno, mentre sulla riforma della pubblica amministrazione si fa riferimento alla valorizzazione del merito che, tuttavia, è stata vanificata dai tagli lineari effettuati nella manovra economica della scorsa estate. Sottolinea, infine, la limitata applicazione dello strumento della *class action* prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2009, in cui è sostanzialmente escluso il risarcimento del danno e non si hanno, al momento, indicatori relativamente alla digitalizzazione della pubblica amministrazione più volte proclamata dal Governo.

Raffaello VIGNALI (PdL) intende svolgere alcune osservazioni di merito che sul documento in titolo, che ritiene possano costituire parte integrante delle osservazioni nella proposta di rilievi. In primo luogo, sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento tra programmi e progetti, nonché una più efficace finalizzazione dei risultati della ricerca al sistema delle imprese. Sottolinea che uno dei grandi limiti nel sistema di governo della ricerca è che non vi sono sinergie tra politiche ministeriali e realtà industriali. Chiede pertanto che sia inserita un'osservazione volta ad un maggiore coordinamento tra le politiche dell'inno-

vazione e della ricerca e il loro trasferimento alle realtà produttive.

Si associa alle osservazioni dell'onorevole Testa in merito alla socializzazione dei costi del nucleare, la cui realizzazione deve essere connessa alla sicurezza degli approvvigionamenti e a una minore dipendenza dall'estero, nonché ad una riduzione del costo della bolletta sia per le imprese sia per i cittadini. Ritiene, infine, che nella proposta di rilievi dovrebbe essere inserito un richiamo anche alla semplificazione e all'efficienza amministrativa, perché i ritardi negli adempimenti burocratici dipendenti dalla pubblica amministrazione comportano una drammatica riduzione del PIL e dell'occupazione.

Alberto TORAZZI (LNP), espresso apprezzamento per la proposta di rilievi del relatore e, in particolare, sul richiamo alla concorrenza sleale effettuata dai Paesi extraeuropei nei settori più sensibili della produzione italiana, riterrebbe opportuno inserire un'osservazione volta a contrastare la possibilità di socializzazione dei costi del nucleare, nel senso indicato dal deputato Testa. Riterrebbe altresì opportuno prevedere un'osservazione finalizzata ad accelerare l'introduzione del federalismo fiscale quale elemento di competitività per l'economia del Paese. Preannuncia quindi voto favorevole sulla proposta di rilievi.

Andrea LULLI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Gava e dagli altri colleghi intervenuti in merito alla ristrettezza dei tempi d'esame del documento, sottolinea che è stata finora ignorata la questione del debito pubblico che potrebbe rappresentare un potente deterrente al raggiungimento degli obiettivi delineati nella strategia europea per il 2020. Ritiene, pertanto, che questo parametro dovrà essere preso in seria considerazione nel documento che sarà presentato all'Unione europea nel prossimo mese di aprile 2011, al fine di evitare che qualora l'Europa ponesse più stringenti vincoli di rientro sul versante del debito pubblico, l'Italia si trovasse in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delineati.

Sul versante energetico, sottolinea che per raggiungere l'obiettivo della riduzione della dipendenza da altri Paesi, l'Europa dovrebbe dare vita ad un sistema energetico europeo. Ipotizzare infatti che i singoli Stati possano diversificare le proprie fonti energetiche appare un'utopia che potrebbe indebolire fortemente l'economia del continente, considerato che i competitori sono realtà del calibro di India, Cina e America latina.

Ludovico VICO (PD), stigmatizzata la ristrettezza dei tempi d'esame con cui la Commissione è costretta a procedere all'espressione dei rilievi alla V Commissione, osserva che il Programma in esame non è aggiornato sotto molti profili. In particolare, per quanto riguarda la demografia delle imprese, rileva che vi è una riduzione media dell'1 per cento e che le imprese artigiane sono diminuite dell'1,1 per cento: ciò significa una perdita complessiva di circa 400 mila imprese su tutto il territorio italiano. Il tasso di occupazione dei distretti ha registrato un crollo soprattutto nelle regioni del Nord, mentre secondo i dati dell'ISTAT la pressione fiscale è più alta del PIL *pro capite* in due regioni del Centro-Nord (Umbria e Liguria) e in tutte le regioni del Sud. Esprime infine perplessità sul fatto che le zone a « burocrazia zero », introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010, ma non ancora operative per la mancanza dei relativi decreti attuativi, possano migliorare l'ambiente imprenditoriale in generale e, in particolare, nelle regioni del Mezzogiorno.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, condivide le osservazioni in merito alla ristrettezza dei tempi d'esame del documento in titolo, ritenendo tuttavia opportuno che la Commissione Attività produttive esprima su di esso le proprie osservazioni. Alla luce degli interventi svolti, riformula quindi la proposta di rilievi, accogliendo alle lettere *a)* e *b)*

delle osservazioni, le proposte dell'onorevole Vignali in merito ad una maggiore sinergia nelle politiche della ricerca e dell'innovazione tra ministeri e mondo imprenditoriale e l'esigenza di semplificare le procedure burocratiche connesse a permessi e autorizzazioni per le PMI. Ritiene altresì di integrare la proposta di rilievi con la lettera *f)*, accogliendo l'osservazione del deputato Testa in merito alla necessità di scongiurare che i costi connessi alla realizzazione del programma nucleare possano ricadere sui cittadini e sulle imprese. Pur condividendo il richiamo dell'onorevole Torazzi sull'opportunità di accelerare l'approvazione del federalismo fiscale, non ritiene possa essere inserito nella proposta di rilievi, trattandosi di materia estranea alle competenze della X Commissione *(vedi allegato 2)*.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi, specificando che si tratta di contrarietà sul metodo più che sul merito delle questioni, ed apprezzando comunque il lavoro svolto dal relatore.

Fabio GAVA (PdL), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dagli uffici, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Savino PEZZOTTA (UdC) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi, come già dichiarato precedentemente.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi come riformulata.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.

RILIEVI PROPOSTI DAL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020;

analizzate in particolare le parti del programma più direttamente rientranti nelle competenze della X Commissione, ovvero connesse con il miglioramento della competitività del sistema produttivo italiano nel suo complesso, dall'incentivazione della ricerca e dell'innovazione al miglioramento dell'efficienza amministrativa e dell'accesso al credito delle imprese;

rilevato che sembrerebbe opportuno meglio delineare le priorità che il Governo intende perseguire a breve termine per consentire una efficace ripresa della crescita economica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il programma nazionale di riforma ove siano recepiti i seguenti rilievi:

a) il Governo si impegni fattivamente e con risorse adeguate per stimolare la ricerca e l'innovazione finalizzate ad innalzare la qualità dei prodotti nazionali, operando al contempo con decisione per sensibilizzare gli organismi europei ad adottare misure efficaci per contrastare la concorrenza sleale, in particolare nei settori più sensibili della produzione italiana, di prodotti provenienti da Paesi extraeuropei;

b) nell'ambito delle politiche attuate e da attuare da parte del Governo per migliorare l'efficienza amministrativa a vantaggio dell'ambiente imprenditoriale, per assicurare un adeguato accesso al credito da parte delle PMI, per garantire più in generale una politica di sostegno al mondo dell'impresa, si operi il Governo a sostenere con decisione il provvedimento di iniziativa parlamentare concernente lo « Statuto delle imprese » al fine di garantire una sua tempestiva approvazione;

c) provveda il Governo sollecitamente a presentare alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, avrebbe dovuto essere deliberato dal Consiglio dei ministri già nei mesi scorsi;

d) nell'ambito delle politiche di impulso al processo di liberalizzazione del mercato dei servizi valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare la disciplina inerente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, in particolare riconoscendo maggiori garanzie alle PMI per quanto concerne la determinazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo delle

concessioni per l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

e) nell'ambito delle politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica valuti il Governo l'opportunità di prevedere la proroga delle misure relative alle detrazioni fiscali del 55 per cento destinate alla riqualificazione energetica degli edifici, dalla cui applicazione sono derivati vantaggi in termini di risparmio energetico, di emersione del lavoro e di maggiori entrate tributarie.

ALLEGATO 2

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020;

analizzate in particolare le parti del programma più direttamente rientranti nelle competenze della X Commissione, ovvero connesse con il miglioramento della competitività del sistema produttivo italiano nel suo complesso, dall'incentivazione della ricerca e dell'innovazione al miglioramento dell'efficienza amministrativa e dell'accesso al credito delle imprese;

rilevato che sembrerebbe opportuno meglio delineare le priorità che il Governo intende perseguire a breve termine per consentire una efficace ripresa della crescita economica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il programma nazionale di riforma ove siano recepiti i seguenti rilievi:

a) il Governo si impegni fattivamente, con risorse adeguate e garantendo le opportune sinergie fra i dicasteri coinvolti, per stimolare la ricerca e l'innovazione finalizzate ad innalzare la qualità dei prodotti nazionali, operando al contempo con decisione per sensibilizzare gli organismi europei ad adottare misure efficaci per contrastare la concorrenza sleale, in particolare nei settori più sensibili della produzione italiana, di prodotti provenienti da Paesi extraeuropei;

b) nell'ambito delle politiche attuate e da attuare da parte del Governo per migliorare l'efficienza amministrativa a vantaggio dell'ambiente imprenditoriale, per semplificare le procedure burocratiche connesse a permessi e autorizzazioni – prevedendo specifiche responsabilità a carico della PA in caso di mancato rispetto dei termini –, per assicurare un adeguato accesso al credito da parte delle PMI, per garantire più in generale una politica di sostegno al mondo dell'impresa, si operi il Governo a sostenere con decisione il provvedimento di iniziativa parlamentare concernente lo « Statuto delle imprese » al fine di garantire una sua tempestiva approvazione;

c) provveda il Governo sollecitamente a presentare alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, avrebbe dovuto essere deliberato dal Consiglio dei ministri già nei mesi scorsi;

d) nell'ambito delle politiche di impulso al processo di liberalizzazione del mercato dei servizi valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare la disciplina inerente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, in particolare riconoscendo maggiori garanzie alle PMI per

quanto concerne la determinazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

e) nell'ambito delle politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica valuti il Governo l'opportunità di prevedere la proroga delle misure relative alle detrazioni fiscali del 55 per cento destinate alla riqualificazione energetica degli edifici, dalla cui applicazione sono derivati vantaggi in termini di risparmio energetico, di emersione del lavoro e di maggiori entrate tributarie;

f) in relazione alla delineata realizzazione del programma nucleare, provveda il Governo a fornire precise garanzie per scongiurare che i costi connessi a tale realizzazione ricadano in alcuna forma – ed in alcuna istanza – sui cittadini italiani.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 197

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 207

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione 198

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 199

ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione) 209

Sull'ordine dei lavori 200

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 201

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. C. 389 Volontè e C. 1160 Pittelli *(Esame e rinvio)* 202

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro. C. 3542 Damiano *(Esame e rinvio)* 203

INTERROGAZIONI:

5-03225 Gnecchi: Problematiche relative alle donne titolari della pensione ai superstiti ... 205

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 215

5-03641 Bellanova: Situazione dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia negli istituti scolastici . 205

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 217

RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.

7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento *(Discussione congiunta e rinvio)* 205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 206

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.40.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, in esito al dibattito svolto sul provvedimento in esame, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*, di cui illustra dettagliatamente il contenuto.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel fare presente che il suo gruppo ha cercato di dare un contributo costruttivo all'esame del provvedimento in titolo, nella convinzione dell'importanza di sostenere gli sforzi compiuti dalle piccole e medie imprese sane presenti sul territorio, manifesta la propria soddisfazione per il fatto che gli interventi proposti siano inseriti in un testo unificato di vari progetti di legge di iniziativa parlamentare, che, pertanto, si collocano nell'ambito dell'articolo 41 della Costituzione e non intendono prospettare – come invece avrebbero voluto taluni esponenti del Governo in carica – una radicale modifica della Carta costituzionale.

Rilevato che il testo unificato in esame intende dare attuazione a precise direttive comunitarie, condivide le finalità che esso persegue, riassumibili soprattutto nella semplificazione amministrativa e burocratica a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni. Esprime, quindi, apprezzamento per la proposta di parere del relatore, che ritiene abbia in gran parte recepito le osservazioni dell'opposizione in materia di responsabilità sociale dell'impresa, partecipazione dei lavoratori e imprese femminili, associandosi, inoltre, alle perplessità formulate in relazione all'istituzione dell'Agenzia nazionale e della Commissione bicamerale.

Per il complesso delle ragioni esposte, preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nell'esprimere soddisfazione per un provvedimento teso a rendere l'attività delle piccole e medie imprese più snella e meno soggetta alla burocrazia, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) manifesta totale soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore, che ritiene abbia compiuto uno sforzo positivo indicando alla Commissione di merito validi suggerimenti in tema di responsabilità sociale d'impresa, partecipazione dei lavoratori e imprese femminili. Dopo avere ricordato che, sul tema della partecipazione, la XI Commissione – alla quale erano stati assegnati diversi progetti di legge in materia, tra cui uno a sua prima firma – ha dovuto, sia pure a malincuore, prendere atto dell'avvio dell'esame, presso l'omologa Commissione del Senato, di diverse proposte legislative sull'argomento, esprime un particolare apprezzamento per l'osservazione formulata sul tema delle pari opportunità, nella convinzione che dalle questioni segnalate parta un reale rilancio dell'occupazione femminile, in grado di muoversi nella direzione di una ripresa della competitività economica del Paese.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il relatore e l'intera Commissione per avere

svolto un lavoro di assoluto valore sul provvedimento in titolo, che ha consentito di giungere all'unanime condivisione della proposta di parere presentata.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.

Sui lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) intende cogliere l'occasione dell'esame di un importante documento comunitario, che la Commissione si appresta a concludere nella seduta odierna, per porre una questione legata al metodo e al merito dei lavori parlamentari della corrente settimana.

Manifesta, in primo luogo, il forte disappunto del suo gruppo nei confronti delle modalità con cui è stata prospettata, nella giornata di ieri, l'ipotesi di esaminare – ai fini della deliberazione di rilievi alla V Commissione – il progetto di Programma nazionale di riforma ai fini della Strategia « Europa 2020 »: giudica tale questione profondamente umiliante per la Commissione e per l'intero Parlamento, atteso che si sarebbe trattato di affrontare in poche ore un documento di proporzioni rilevanti, senza alcuna reale possibilità di approfondimento e di interlocuzione politica. Pur prendendo atto, dunque, che la proposta di coinvolgimento delle Commissioni di settore su tale argomento proveniva dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, ritiene inevitabile che la XI Commissione abbia convenuto di non deliberare i rilievi sulle parti di competenza del documento, scongiurando il rischio di procedere ad una mera « ratifica » – votata a maggioranza – del Programma nazionale di riforma, che peraltro, a una prima lettura di massima, sembrerebbe limitarsi – per larga parte – ad una elencazione di iniziative del Governo, che presentano un respiro del tutto inadeguato al compito richiesto all'Italia con la predisposizione di un tale atto.

Si sofferma, quindi, sulla preannunciata presentazione di proposte emendative del Governo al disegno di legge di stabilità, domandandosi quali siano i margini per un effettivo e proficuo esame delle stesse da parte delle Commissioni di settore, atteso che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 5 novembre scorso, ha autorizzato la V Commissione a trasmettere alle Commissioni interessate gli emendamenti presentati, per l'eventuale espressione di un parere. Considerato, infatti, che già da martedì 16 novembre è previsto l'inizio in Assemblea della discussione dei documenti di bilancio, non comprende se vi siano le condizioni per assicurare alla Commissione un reale approfondimento delle proposte emendative del Governo, peraltro non ancora presentate alla Camera.

Su entrambe le questioni poste, invita pertanto la presidenza ad attivarsi presso il Presidente della Camera, al fine di segnalare l'inevitabile disagio della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, con riferimento al progetto di Programma nazionale di riforma, ricorda che nella seduta di ieri la presidenza aveva già dichiarato l'intenzione di garantire un reale approfondimento delle tematiche in questione, facendo presente che – laddove ciò non fosse stato possibile per esigenze connesse ad un problematico andamento dei lavori parlamentari – la Commissione avrebbe liberamente potuto decidere di rinunciare ad esprimere i propri rilievi: considerato che la V Commissione ha chiesto di deliberare i rilievi entro le ore 13 di domani, è parso, pertanto, opportuno non esprimersi in maniera affrettata su un documento di elevata complessità. In ogni caso, si riserva di rappresentare al Presidente

della Camera le ragioni che hanno portato la Commissione ad assumere tale determinazione.

Passando, quindi, alla questione relativa alle proposte emendative del Governo al disegno di legge di stabilità, fa notare che – non essendovi ancora alcuna indicazione concreta circa i tempi di presentazione delle stesse, né in ordine al loro contenuto – le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione potranno essere meglio definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per il pomeriggio di oggi.

La Commissione prende atto.

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.
COM(2010)365 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel comunicare che la XIV Commissione ha trasmesso il parere di competenza sul provvedimento in titolo, avverte che il relatore ha predisposto una nuova versione della propria proposta di documento finale *(vedi allegato 2)*, che intende recepire le principali indicazioni derivanti dal predetto parere e dalle segnalazioni nel frattempo formulate dai gruppi.

Rileva quindi che, in caso di approvazione della nuova versione della proposta di documento finale, essa – assieme al parere della XIV Commissione – potrà conseguentemente essere trasmessa, oltre che al Governo (quale diretto destinatario della stessa) e alla Commissione europea (ai fini della relativa procedura di consultazione pubblica, che si concluderà il prossimo 15 novembre), anche al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo politico tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nell'illustrare la nuova versione della propria proposta di documento finale, fa notare che essa tende a recepire le osservazioni formulate dai gruppi nel corso del dibattito. Si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate al testo rispetto alla versione presentata nella giornata di ieri, che consistono, in particolare, nel sopprimere la citazione del « virgolettato » del Libro verde contenuta nella lettera *a)*, nel valorizzare il metodo della concertazione sociale in ordine al punto *b)*, nel prevedere forme di fiscalità agevolata in materia di previdenza complementare e in vista della salvaguardia del valore dei trattamenti previdenziali, nel fare riferimento al cosiddetto « Protocollo del welfare » del 2007 in ordine al tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento.

Fa altresì notare che, nella nuova versione della proposta, ha inteso fare riferimento alla correlazione tra l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici e l'esigenza di una congrua crescita economica, in grado di consentire l'incremento della occupazione (in particolare, di quella dei giovani), rivendicando, inoltre, la scelta della maggioranza di introdurre per legge un adeguamento automatico delle prestazioni alle aspettative di vita, così come richiesto dall'Europa. Fa presente, poi, di aver inserito nella sua proposta anche talune indicazioni relative all'occupazione giovanile, ai lavoratori usuranti e disabili, nonché alla pari responsabilità genitoriale. Nell'osservare, inoltre, che il riferimento ai PIP è teso a promuovere un miglioramento del sistema di gestione di tali fondi pensionistici, segnala di avere previsto una specifica menzione delle forme pensionistiche a rendimento garantito.

Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della nuova versione della proposta di documento finale, dichiarandosi convinto che essa vada nella direzione auspicata da tutti gruppi.

Gaetano PORCINO (IdV) fa notare che permangono, anche nella nuova versione della proposta di documento finale, taluni elementi di criticità: preannuncia, dunque, su di essa l'astensione del suo gruppo.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), esprimendo soddisfazione per le modifiche apportate al testo presentato nella giornata di ieri, ritiene che possa esservi un orientamento favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di documento finale del relatore.

Evidenzia, peraltro, la necessità di un intervento in materia previdenziale di più ampio respiro, soprattutto per quanto concerne il secondo pilastro pensionistico, che in Italia stenta a decollare.

Giulio SANTAGATA (PD), condividendo il lavoro svolto dal relatore, teso a tenere in considerazione gli elementi emersi dal dibattito, rinviene ancora talune contraddizioni nella proposta di documento finale tra quanto indicato dalla lettera *g)*, in materia di adeguamento automatico delle pensioni alle aspettative di vita, e quanto previsto alla lettera *h)*, in relazione a meccanismi di uscita flessibili, diversamente configurabili a seconda delle diverse propensioni delle persone. Pur ritenendo questa una incoerenza da risolvere in favore dei meccanismi di flessibilità, preannuncia tuttavia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di documento finale, anche considerato che si tratta di un documento che non fa riferimento all'azione di Governo, ma è destinato a confluire in una riflessione di livello europeo.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende complimentarsi con il relatore e con tutti i componenti della Commissione per il positivo lavoro svolto in occasione dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di documento finale presentata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Michele SCANDROGLIO (PdL) intende segnalare alla presidenza e ai gruppi rappresentati in Commissione di avere predisposto un ordine del giorno, che sarà presentato in Assemblea in relazione al disegno di legge di stabilità, con cui si chiede al Governo un impegno per la soluzione del problema dei vincitori di concorsi pubblici che – a causa di una disposizione di recente prorogata con il decreto-legge n. 78 del 2010 – si trovano di fronte al sostanziale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e che attendono, in taluni casi anche da molto tempo, la chiamata in servizio da parte delle amministrazioni di riferimento. Considerato il circoscritto ambito dell'impegno e atteso che la problematica investe un argomento di grande serietà, che non può essere assunto come priorità di parte, auspica che il preannunciato ordine del giorno – già sottoscritto da deputati della maggioranza – possa incontrare anche il consenso dei gruppi di opposizione.

Maria Anna MADIA (PD) fa notare che il suo gruppo ha già presentato un'interrogazione sul tema segnalato dal deputato Scandroglio, che ha ricevuto una risposta « surreale » da parte del Governo – nella quale sono state citate disposizioni e procedure di scarsa comprensibilità – e che ha costretto lo stesso gruppo a predisporre un nuovo atto di sindacato ispettivo: ritiene, pertanto, che un eventuale ordine del giorno sulla materia non possa che essere redatto alla luce del contenuto degli atti richiamati.

Cesare DAMIANO (PD) ricorda che il suo gruppo ha richiamato da tempo la Commissione, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ad occuparsi di questo argomento, non soltanto prospettando l'esigenza di un incontro con il « Comitato XXVII Ottobre », che raggruppa le oltre 70.000 persone coinvolte nella vicenda, ma anche segnalando l'opportunità della ce-

lere adozione di misure – anche a carattere normativo – in grado di risolvere i problemi esistenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la presidenza aveva già stabilito di affrontare la questione nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per il pomeriggio di oggi.

Michele SCANDROGLIO (PdL), pur nel rispetto delle determinazioni che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà assumere al riguardo, insiste nel sollecitare una qualche forma di collaborazione con l'opposizione, per individuare una formulazione condivisa dell'ordine del giorno in precedenza richiamato, che potrebbe avere un carattere molto snello e semplice, proprio perché diretto esclusivamente alla soluzione dei problemi segnalati.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che il suo gruppo predisporrà, a sua volta, un ordine del giorno sull'argomento: eventuali elementi di convergenza potranno, quindi, registrarsi in sede di esame dei diversi atti di indirizzo che saranno presentati.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che la presidenza – ferme restando le determinazioni che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – non può che limitarsi a prendere atto delle considerazioni appena svolte dai deputati intervenuti.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.35.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo è stato da ultimo rinviato, acquisito anche l'orientamento del Governo, per consentire alla Commissione di valutare le più opportune modalità di prosecuzione del proprio lavoro istruttorio. Al riguardo, rileva che – considerata la complessità tecnica dell'argomento e valutate anche le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta del 6 luglio scorso – appare utile verificare se vi siano le condizioni per la possibile definizione di un testo unificato dei progetti di legge in esame, prima ancora di procedere ad un eventuale ciclo di audizioni informali, che potrebbero coinvolgere i soggetti istituzionali più direttamente interessati.

Per tali ragioni, propone che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 2761, 3343, 3549 e 3582.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
C. 389 Volontè e C. 1160 Pittelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, intende preliminarmente svolgere talune considerazioni generali sull'urgenza di intervenire sul tema oggetto delle proposte di legge in esame, segnalando come recenti dati dell'ISTAT dimostrino un leggero aumento degli infortuni domestici, che interessano soprattutto anziani, donne e minori.

Passando al merito dei provvedimenti in titolo, osserva che le abbinate proposte di legge recano modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha riconosciuto il valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia e introdotto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico. In via preliminare, fa presente che la proposta di legge n. 1160 riproduce – con minime variazioni – il testo unificato elaborato dalla XI Commissione nella scorsa legislatura sulla base di una serie di provvedimenti firmati da gruppi di maggioranza e di opposizione: l'esame del testo, successivamente alla sua trasmissione alle Commissioni competenti in sede consultiva, si è interrotto a causa della fine della legislatura. Rileva, quindi, che le proposte di legge intervengono su vari aspetti della legge n. 493 del 1999. Per quanto riguarda le attività di informazione ed educazione, fa notare che la proposta di legge n. 1160 introduce l'obbligo per le regioni e le province autonome di elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni domestici. Al riguardo, fa presente che la legislazione vigente configura invece tale attività come meramente facoltativa; conseguentemente, regioni e province autonome sono tenute a trasmettere annualmente al Ministro della salute una relazione sui programmi informativi e formativi realizzati.

Sottolinea poi che entrambe le proposte di legge in esame estendono l'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Al riguardo, ricorda che attualmente tale assicurazione riguarda i casi di infortunio in ambito domestico da cui sia derivata l'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento o che abbiano per conseguenza la morte: la proposta di legge n. 1160 abbassa il limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo al 25 per cento; la proposta di legge n. 389, invece, estende l'assicurazione all'ipotesi di inabilità temporanea assoluta che comporti una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi.

Fa notare che le proposte di legge prevedono un ampliamento della platea dei soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi all'assicurazione per gli infortuni domestici, mediante una modifica dei relativi limiti di età: attualmente tale obbligo sussiste per le persone di età compresa fra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico. In particolare, segnala che la proposta n. 389 elimina il limite massimo di età, prevedendo l'assicurazione per tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, mentre la proposta di legge n. 1160 innalza il limite a 70 anni. Fa presente che la sola proposta di legge n. 389 introduce invece la facoltà di iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni domestici per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva, limitatamente al rischio di inabilità temporanea assoluta.

Per quanto concerne il premio assicurativo, sottolinea che la proposta di legge n. 389 ne modifica l'ammontare portandolo dagli attuali 12,91 euro annui a 15 euro. Rileva che entrambe le proposte di legge intervengono sui requisiti richiesti ai soggetti assicurati ai fini dell'esonero dal versamento del premio assicurativo, elevando i limiti di reddito sia individuale sia familiare. Al riguardo, ricorda che attualmente il premio assicurativo è a carico

dello Stato per i soggetti in possesso di redditi lordi propri non superiori a 4.648 euro, appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 9.292 euro. In particolare, la proposta n. 389 fissa il limite di reddito individuale in 6.714 euro annui e quello di reddito del nucleo familiare in 11.271 euro annui; la proposta n. 1160 fissa il limite di reddito individuale in 6.732 euro annui e quello di reddito del nucleo familiare – al pari della proposta di legge n. 389 – in 11.271 euro annui.

Segnala che la proposta di legge n. 1160 interviene sulle modalità di riscossione dei premi assicurativi, prevedendo che questa possa avvenire anche mediante i sistemi appositamente previsti dal comitato amministratore o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione, ponendo in evidenza che entrambe le proposte di legge intervengono sulle prestazioni INAIL spettanti a fronte di infortuni domestici. Fa presente che la proposta n. 389 introduce, per il caso di inabilità temporanea assoluta, una indennità pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, in caso di riduzione della capacità lavorativa a seguito dell'infortunio domestico per un periodo compreso tra 7 giorni e 6 mesi; tale indennità è erogata a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello dell'infortunio. Inoltre, osserva che la proposta introduce il rimborso delle spese effettuate in conseguenza dell'infortunio, se sostenute presso una struttura pubblica. Sottolinea, invece, che la proposta di legge n. 1160 stabilisce che ai soggetti infortunati è assicurata l'erogazione, da parte dell'INAIL, delle prestazioni medico-legali e delle prime cure ambulatoriali previste dall'articolo 12 della legge n. 67 del 1988. Infine, rileva che la proposta di legge n. 1160 interviene sul Fondo autonomo speciale istituito presso l'INPS per la gestione dell'assicurazione, al fine di specificarne poteri e modalità di funzionamento.

Esposto il contenuto dei provvedimenti in esame, dichiara quindi di attendere eventuali elementi che potranno emergere dal dibattito, che avrà luogo nella prossime sedute.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro.
C. 3542 Damiano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame è volta a introdurre una serie di incentivi alla conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo indeterminato. Fa notare che il provvedimento si compone di 3 articoli, segnalando che l'articolo 1 riconosce una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che hanno proceduto alla conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo indeterminato, in applicazione di disposizioni di legge o di contratti ovvero di accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fa presente che l'agevolazione, in particolare, è riconosciuta alle imprese che dimostrano di avere sul totale degli occupati una percentuale non superiore al 15 per cento di lavoratori con contratti di collaborazione a progetto. Evidenzia che l'agevolazione contributiva viene riconosciuta per un periodo complessivo di 36 mesi e che gli importi si riducono progressivamente dopo il primo e il secondo anno; l'entità dell'agevolazione è doppia per i datori di lavoro con sede nel Mezzogiorno. In particolare, la riduzione contributiva è pari al 40 per cento nel primo

anno (80 per cento nel mezzogiorno), al 30 per cento nel secondo anno (60 per cento nel Mezzogiorno) e al 20 per cento nel secondo anno (40 per cento nel Mezzogiorno).

Sottolinea che l'articolo 2 modifica l'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di meglio definire le caratteristiche e l'oggetto delle prestazioni proprie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, quindi, ridurre dubbi interpretativi e prevenire pratiche abusive di tale istituto. In particolare, si stabilisce che le prestazioni oggetto di una collaborazione coordinata e continuativa si configurano come rapporto di natura subordinata qualora siano rese senza che al prestatore d'opera sia riconosciuta effettiva autonomia nella determinazione temporale delle stesse o la facoltà di determinarne i ritmi ed eventuali interruzioni ovvero il committente eserciti un potere direttivo o disciplinare nei confronti del lavoratore.

Pone in evidenza che l'articolo 3 modifica gli articoli 82 e 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici: la modifica, in particolare, è volta a prevedere che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale, stimati sulla base dei livelli della contrattazione nazionale di riferimento, nonché i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Intende, infine, esprimere talune considerazioni preliminari, che si augura possano offrire un contributo costruttivo al dibattito. In proposito, evidenzia anzitutto la necessità di valutare l'impatto di natura finanziaria che le disposizioni in esame potranno produrre sui conti pubblici, facendo tesoro anche di quanto riportato nella documentazione predisposta dagli uffici. Soffermandosi poi sull'articolo 1, fa notare che la previsione di uno sgravio contributivo maggiore per il Mezzogiorno, in vista di una conversione dei rapporti di collaborazione, non appare del tutto logica, essendo il fenomeno del precariato diffuso in maniera significativa anche nel Nord del Paese. Ritiene, peraltro, che le problematiche di tali lavoratori nel Sud siano da ricondurre in una riflessione di più ampio respiro sul tema dell'occupazione e dello sviluppo dell'economia in tali zone del territorio. Si interroga, poi, sull'effettiva utilità degli articoli 2 e 3, ritenendo la disciplina vigente e le prassi attualmente in atto già in grado di tutelare i lavoratori e le aziende da forme di abuso dei contratti atipici e da fenomeni di gare al massimo ribasso.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che, a prescindere dalle necessarie verifiche sulla sostenibilità finanziaria delle misure prospettate, la Commissione sia chiamata a compiere una precisa scelta politica, volta ad invertire la rotta sul tema del precariato: si tratta, a suo avviso, di consentire a quelle imprese virtuose, che decidono di stabilizzare i lavoratori, di rimanere sul mercato senza il rischio di essere scavalcate nei rendimenti produttivi dalle aziende che, al contrario, procedono ad aste al massimo ribasso o ricorrono a contratti di collaborazione fittizia. Evidenzia, in particolare, la necessità di svolgere una riflessione approfondita sul tema degli appalti, laddove spesso si registra la violazione dei livelli minimi sindacali previsti dai contratti nazionali, sottolineando altresì l'esigenza di rivolgere particolare attenzione al Mezzogiorno (considerata la debolezza dei mercati del lavoro in tali zone), pur riconoscendo una diffusione nazionale del fenomeno del lavoro flessibile.

Auspica, in conclusione, che si possa riflettere con serenità e pacatezza su tali tematiche, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso, che dia un segnale forte e positivo alle imprese che rispettano le regole e agli stessi lavoratori precari.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03225 Gnecchi: Problematiche relative alle donne titolari della pensione ai superstiti.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, ritiene che sul tema sia necessario mantenere alta l'attenzione attraverso un monitoraggio costante e dettagliato, dal momento che gli ultimi interventi legislativi dell'Esecutivo in materia previdenziale hanno pesantemente penalizzato le donne, senza che, peraltro, siano stati avviate adeguate politiche di genere.

5-03641 Bellanova: Situazione dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia negli istituti scolastici.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Teresa BELLANOVA (PD), non potendo che dichiararsi insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, si domanda se si sia realmente compreso il tenore del suo atto di sindacato ispettivo, dal momento che non è stata prospettata alcuna soluzione alla problematica descritta, nonostante gli impegni assunti dal Governo sull'argomento in occasione dello svolgimento di una precedente interrogazione vertente sul medesimo oggetto: sembra quasi, a suo avviso, che il Governo si sia limitato a rispondere proprio ai quesiti posti nel precedente atto di sindacato ispettivo. Nell'evidenziare il processo di decadimento a cui è stata costretta la scuola italiana a causa delle politiche del Governo, paventa il rischio che i lavoratori in questione rimangano senza stipendio ancora per molto tempo, nonostante essi continuino responsabilmente ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di pulizia negli istituti scolastici.

Preannunziata l'intenzione di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo, al fine di ottenere finalmente una risposta convincente sull'argomento, invita il Governo a farsi carico di tale problematica e a intraprendere tutte le iniziative necessarie per il proseguo dell'attività lavorative di tali persone, nel rispetto di precisi impegni assunti in sede parlamentare.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.

7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente. Invita, quindi, i presentatori ad illustrare le proprie risoluzioni, ricor-

dando che l'orientamento del Governo su di esse sarà espresso nella prossima seduta.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nell'illustrare la risoluzione n. 7-00403, di cui è cofirmatario, fa notare che essa riprende il contenuto di taluni ordini del giorno presentati nel corso dell'esame della manovra economica estiva, volti ad impegnare l'Esecutivo a farsi carico, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, di ulteriori fattispecie a cui applicare i previgenti termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici inferiori all'anno. Richiama, quindi, i differenti impegni previsti nel testo, che indicano l'opportunità di un intervento parzialmente correttivo e integrativo del decreto-legge n. 78 del 2010.

Dopo aver indicato i soggetti ai quali, a suo avviso, andrebbero applicate talune deroghe alla normativa vigente e richiamata l'esigenza di individuare una soluzione per il problema dei lavoratori che abbiano raggiunto i quaranta anni di contribuzione, auspica che sul tema possa registrarsi il consenso di tutti i gruppi, dal momento che anche l'altro atto di indirizzo presentato dai gruppi di opposizione, pur con una sensibile diversità nelle premesse, chiede al Governo l'assunzione di impegni analoghi.

Marialuisa GNECCHI (PD) nell'illustrare la risoluzione n. 7-00428, di cui è cofirmataria, osserva che essa mira a promuovere il cambiamento di talune decisioni assunte dall'Esecutivo in materia previdenziale, che, a suo avviso, hanno danneggiato gravemente taluni soggetti, non contemplando, peraltro, alcun aggiornamento dei coefficienti di calcolo delle pensioni. Tra tali soggetti, cita, in particolare, i lavoratori in mobilità che non rientrano nei limiti previsti dalla legge, i soggetti che si trovino in stato di disoccupazione, le lavoratrici della pubblica amministrazione nei confronti delle quali la legge dispone l'elevazione a 65 anni del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, i lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria e abbiano effettuato almeno un versamento previdenziale.

Mette poi in evidenza le evidenti contraddizioni nelle quali è incorso il Governo sul versante previdenziale, considerato che, da un lato, esso ha inteso propiziare la fuoriuscita dei lavoratori dalla pubblica amministrazione, peraltro con provvedimenti confusi e in contrasto tra di loro, e dall'altro sembra propenso a posticipare la maturazione dei requisiti pensionistici per risolvere problemi di finanza pubblica.

In conclusione, auspica che anche i gruppi di maggioranza possano convergere sul riconoscimento di tali incoerenze, al fine di spingere il Governo quantomeno a porre rimedio a misure lesive degli interessi delle aziende e dei lavoratori.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 2754 e abbinate, come risultante sulla base degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che il provvedimento intende recepire le indicazioni contenute nello *Small Business Act*, ossia l'importante documento adottato dalla Commissione europea il 25 giugno 2008, che mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando i temi dell'accesso al credito, della semplificazione amministrativa, degli interventi fiscali, dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza energetica e ambientale, nonché del sostegno agli investimenti e alla formazione;

formulata, pertanto, una valutazione complessivamente positiva su un provvedimento che si propone di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

osservato che vi sono – nell'ambito degli argomenti di interesse della XI Commissione – taluni aspetti del testo migliorabili sotto diversi profili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nell'ambito delle condivisibili misure che il testo introduce in tema di semplificazione amministrativa, anche al fine di accelerare i processi che regolano la vita dell'impresa, si raccomanda di prevedere apposite disposizioni dirette a rendere meno gravoso anche l'onere burocratico nei confronti del mercato del lavoro, oltre che più trasparente il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e il lavoratore; per tali ragioni, all'articolo 5, comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito un periodo del seguente tenore: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano altresì in favore del lavoratore – ove compatibili con la legislazione vigente – nei procedimenti che regolano i rapporti di lavoro nel settore privato » e all'articolo 7, comma 2, le parole da: « con il minor aggravio » sino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonché gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese »;

2) premesso che, ad oggi, non è impedito l'acquisto di quote azionarie da parte dei dipendenti delle aziende, né risulta vietata la partecipazione dei lavoratori alle imprese, all'articolo 13, comma 1, che introduce interessanti principi diretti alla diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, nonché all'adozione di politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, sia inserita, dopo la lettera *h)*, una lettera del

seguente tenore: « *h-bis*) promuove, nel rispetto della specifica configurazione strutturale delle aziende di piccole e medie dimensioni, la partecipazione dei lavoratori alle imprese »;

3) all'articolo 16, considerato che – con riferimento all'istituzione di un'apposita Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese – non vi sono indicazioni in ordine al personale utilizzabile e alle risorse umane e strumentali da destinare alla sua creazione, si ritiene opportuno verificare l'effettiva esigenza di procedere alla creazione di tale ente; qualora si decida di confermare questa scelta, si raccomanda, comunque, di optare per l'introduzione di una struttura amministrativa « leggera » e assolutamente non burocratizzata;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, nell'ambito delle finalità del provvedimento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire – secondo quanto già definito dalle linee guida a livello europeo – uno specifico riferimento all'aspetto concernente la cosiddetta « responsabilità sociale dell'impresa »;

b) agli articoli 12 e 15, che attribuiscono uno specifico regime alle « imprese femminili », ossia quelle con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne, si valuti l'opportunità di apportare integrazioni al testo, che possano sviluppare e rendere sempre più effettivo il principio di pari opportunità, menzionando – tra le misure di incentivazione in favore di dette imprese – anche le seguenti: potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale al fine di conseguire, per i servizi dell'infanzia, gli obiettivi di Lisbona, assicurando la qualità *standard* dei servizi offerti; attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; attivazione di iniziative di sostegno alle lavoratrici e imprenditrici madri, garantendo – in particolare – effettiva tutela per le madri libere professioniste o con contratti atipici, che al momento godono delle indennità di maternità, i cui tempi di erogazione da parte dell'INPS sono, tuttavia, eccessivamente lunghi;

c) pur nella consapevolezza che l'argomento non rientra nell'ambito delle più dirette competenze della XI Commissione, per ragioni di natura sistemica si invita comunque la Commissione di merito a valutare con attenzione la possibile soppressione degli articoli 18, 19 e 20, i quali istituiscono un nuovo organismo (Commissione bicamerale) che – non essendo dotato delle funzioni e dei compiti, soprattutto di natura legislativa, delle Commissioni permanenti di Camera e Senato – potrebbe creare duplicazioni e sovrapposizioni delle procedure a livello parlamentare (soprattutto laddove la Commissione bicamerale è chiamata a valutare l'attuazione della legislazione relative alle micro, piccole e medie imprese ovvero a formulare osservazioni e proposte sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente), snaturando e depotenziando il ruolo delle predette Commissioni permanenti e rischiando, al contempo, di risultare uno strumento insufficiente per lo svolgimento del ruolo prospettato.

ALLEGATO 2

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro verde: « Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa » (COM(2010)365def.), del 7 luglio 2010;

tenuto conto, in particolare:

delle conclusioni del Consiglio occupazione e affari sociali del 7 giugno 2010 sull'invecchiamento attivo;

della « Strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione (Europa 2020) », adottata dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 e delle Linee guida per le politiche dell'occupazione degli Stati membri approvate in tale ambito dal Consiglio del 21 ottobre 2010;

della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 (COM(2010)462 def.), del 6 settembre 2010;

della Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010)491) e della risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie;

della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 « Il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa », nella quale, tra l'altro, si afferma che le pensioni di vecchiaia devono permettere ai pensionati che hanno lavorato tutta la vita di percepire un importo dignitoso;

della raccomandazione 92/441/CEE, la quale riconosce « il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana », insistendo affinché l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno del reddito debba essere quello di far uscire le persone dalla povertà, consentendo loro di vivere dignitosamente, comprese le pensioni di invalidità e di anzianità dignitose;

delle due iniziative complementari della Commissione europea: « Rapporto 2010 sulla cittadinanza » (COM(2010) 603 fin.), del 27 ottobre 2010, e Comunicazione « Verso un atto per il mercato unico » (COM(2010)608 fin.), del 27 ottobre 2010, che mirano a superare la frammentazione esistente dell'Unione europea in ambiti che riguardano strettamente i cittadini e segnatamente l'economia sociale, laddove, in particolare, tra le 50 azioni proposte nella medesima comunicazione vi sono la revisione della direttiva in materia di attività e sorveglianza dei fondi pensione (proposta n. 31), nonché la previsione di eventuali altre proposte che potranno emergere dal dibattito sul documento in esame, quali quelle finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla mobilità, anche di natura fiscale (proposta n. 42);

delle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010 che, nell'approvare la relazione della *task force* sulla governance economica, invita il Consiglio dell'UE ad accelerare i lavori su come tener conto dell'impatto della riforma dei regimi pensionistici nell'attuazione del patto di stabilità e crescita e a riferirne al

Consiglio europeo di dicembre, riconoscendo l'importanza delle riforme pensionistiche sistemiche e segnalando che occorre assicurare condizioni di parità all'interno del patto di stabilità e crescita;

delle considerazioni svolte nella relazione « *Ageing Report 2009 (Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States – 2008-2060)* »;

tenuto altresì conto:

degli importanti elementi di valutazione e di conoscenza acquisiti dalla XI Commissione nel corso delle audizioni svolte con rappresentanti delle istituzioni competenti e delle forze sociali interessate, che, oltre ad essere un utile strumento di conoscenza e di raccolta di dati relativi alle realtà nazionali all'esito della consultazione, hanno rappresentato un'occasione per riflettere e approfondire gli aspetti evidenziati a livello nazionale;

dell'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, onde fornire una risposta ai quesiti proposti per la consultazione pubblica, che si chiuderà il prossimo 15 novembre;

esprime le seguenti valutazioni:

Sul piano generale (quesiti da 1 a 4 e 14):

a) è sicuramente auspicabile ed importante che l'Unione europea assuma un ruolo di indirizzo più efficace ed operativo rispetto alle esperienze pur significative fino ad ora seguite attraverso il Metodo del coordinamento aperto, basato sostanzialmente su pratiche di « *moral suasion* », dal momento che la materia della previdenza è riservata alle politiche dei singoli Stati. Le indicazioni della UE agli Stati membri dovranno riguardare sia l'adeguatezza dei trattamenti (derivante dal concorso della previdenza obbligatoria a ripartizione e di quella privata a capitalizzazione), sia la sostenibilità dei sistemi, essendo questa la condizione necessaria (anche se non sufficiente) per affrontare le sfide delle trasformazioni demografiche ed occupazionali che tanto preoccupano - soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria – l'Unione, come risulta non solo dal Rapporto sull'invecchiamento del 2009 e nello stesso Libro verde;

b) ferme restando le prerogative e la competenza dei singoli Stati nell'adottare le misure di riordino e modernizzazione dei sistemi pensionistici in base alle diverse situazioni esistenti, la costituzione, a livello dell'Unione, di una « piattaforma comune » che promuova i medesimi obiettivi strategici, tramite la piena valorizzazione del metodo della concertazione sociale, e persegua un'effettiva solidarietà intergenerazionale, rappresenterebbe un utile momento di trasparenza e consentirebbe, attraverso il contemporaneo coinvolgimento dei principali attori interessati alla definizione delle politiche previdenziali (governi, parti sociali, gestori dei fondi pensioni, *stakeholders*), di meglio coordinare le riflessioni e gli scambi di informazioni sulla materia, evitando la duplicazione di strutture e la dispersione di energie, ma razionalizzando e sfruttando le potenziali sinergie tra quelle già esistenti e sollecitandone di nuove;

c) per quanto concerne l'adeguatezza dei trattamenti, occorre tenere presenti – oltre a misure di carattere fiscale – l'opportunità e l'utilità di forme di solidarietà di contenuto assistenziale (pensione di base, integrazione al minimo o reddito minimo) – nei casi in cui il montante contributivo non assicuri un trattamento pensionistico « dignitoso » e un tasso di sostituzione « adeguato » alle peculiarità dei singoli Stati membri – a favore, soprattutto, di coloro che hanno avuto una vita lavorativa caratterizzata da rapporti di lavoro discontinui, stagionali e precari. Appare comunque utile la definizione a livello europeo, condivisa con gli Stati membri, di criteri omogenei per la definizione (nazionale) di livelli minimi di adeguatezza; a questo proposito, nel corso della consultazione effettuata dalla XI

Commissione è stato fatto osservare che nell'ambito del cosiddetto « Protocollo del *welfare* » del 2007 era stata indicata l'ipotesi di un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento;

d) allo stesso modo, deve essere affrontata la questione della salvaguardia, nel tempo, del valore della pensione (rispetto al tasso iniziale di sostituzione), che non può essere affidata soltanto alla difesa del potere d'acquisto, ma deve in qualche modo partecipare agli incrementi della produttività complessiva del Paese, mediante un collegamento operativo alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi;

e) il ruolo che il Libro verde affida ai temi della previdenza privata e ai fondi professionali rappresenta un riconoscimento del carattere strategico che il secondo pilastro può e deve svolgere in una prospettiva di riforma del settore e di riconoscimento di una fiscalità agevolata. Un sistema a due pilastri, con un adeguato coinvolgimento delle parti sociali nella sua definizione e nella sua gestione – proprio perché « ripartisce il rischio » sia sulla finanza pubblica sia sui mercati finanziari – è certamente una delle risposte di contenuto strategico agli obiettivi di sostenibilità e di adeguatezza dei sistemi pensionistici;

f) l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento era una indicazione programmatica già coerente con la Strategia di Lisbona, la quale aveva assunto, ai fini degli obiettivi occupazionali previsti nel 2010, il conseguimento di un tasso di impiego pari al 50 per cento per le persone in età compresa tra 55 e 64 anni. Le indicazioni del Consiglio di Barcellona, nel 2002, avevano reso coerenti gli aspetti attinenti al mercato del lavoro con quelli riguardanti i sistemi pensionistici (e il loro equilibrio a fronte della impennata costante e progressiva dell'attesa di vita), preconizzando interventi che allungassero di 5 anni, entro il 2010, l'età media effettiva di pensionamento. Le riforme hanno sicuramente ritardato l'uscita dal mercato del lavoro, sia delle lavoratrici che dei lavoratori, ma si rimane lontani dall'obiettivo indicato, il cui raggiungimento è stato riformulato nell'ambito della strategia « Europa 2020 ». Si ritiene utile prevedere, come indicazione della UE, meccanismi di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'evoluzione demografica. Per garantire in termini di sostenibilità e di adeguatezza l'evoluzione dei sistemi pensionistici rimane fondamentale, tuttavia, il conseguimento di una congrua crescita economica, in grado di consentire l'incremento della occupazione e, in particolare, di quella dei giovani;

g) per quanto riguarda l'ipotesi, avanzata dalla Commissione europea, di prevedere meccanismi di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'attesa di vita, si fa notare che il Parlamento italiano ha votato – a maggioranza – una norma analoga, che entrerà in vigore a partire dal 2015;

h) si considera, altresì, necessario indicare – a partire da una soglia minima adeguata rispetto agli andamenti demografici – l'opportunità di meccanismi di pensionamento flessibile, in grado di rispondere anche a differenti propensioni delle persone, ovviamente in un contesto in cui vi sia un'effettiva corrispondenza tra l'importo della pensione e l'ammontare dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa. Il buon esito dell'obiettivo del prolungamento della vita attiva dei lavoratori anziani non può dipendere solamente da nuove e più rigorose regole in materia pensionistica, ma deve trovare un'adeguata risposta in misure contrattuali riguardanti l'orario, le politiche formative e di organizzazione del lavoro, allo scopo di consentire l'impiego effettivo e proficuo degli anziani, rimuovendo o attenuando, innanzi tutto, gli effetti di eventuali normative discriminatorie (mediante misure di pensionamento parziale e graduale in corrispondenza con l'impiego dei giovani), in base all'età sul mercato del lavoro, solitamente definite attraverso l'attenuazione o addirittura l'esclusione di ogni forma di tutela giuridica nel caso di

licenziamento di lavoratori che abbiano già maturato il diritto a pensione. Vanno previste misure di anticipo del pensionamento per i lavoratori addetti a mansioni usuranti e forme particolari di tutela per i casi di inabilità e invalidità;

i) al contempo, è senza dubbio condivisibile l'individuazione di agevolazioni a favore delle imprese per diffondere forme di lavoro che facilitino il passaggio graduale dalla fase attiva a quella di quiescenza;

j) si ritiene altresì necessario che le misure di innalzamento dell'età di pensionamento debbano trovare compensazione nella definizione di politiche di tutela della specificità del lavoro femminile, riconoscendo alle lavoratrici periodi di contribuzione figurativa legati alla maternità e al lavoro di cura, pur nel quadro di un riequilibrio dei ruoli all'interno della coppia, anche attraverso l'istituzione di permessi obbligatori per la paternità, secondo le recenti direttive dell'Unione europea;

k) inoltre, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di portare il tasso di occupazione al 75 per cento (come stabilito dalla strategia « Europa 2020 »), appare sempre più necessario attuare una politica economica diretta a rafforzare le prospettive di crescita. Al fine di assicurare la maggiore organicità e coerenza degli strumenti esistenti, sarà necessario seguire un approccio integrato nel quadro europeo delle politiche per l'occupazione, atteso che la stabilità previdenziale è un indicatore della sostenibilità degli equilibri macroeconomici;

l) nel quadro europeo l'UE potrebbe aiutare gli Stati membri nel monitoraggio delle modifiche legate all'aspettativa di vita, considerando tutte le variabili – non solo demografiche – che incidono sul fenomeno. L'Ue potrebbe essere il luogo dove mettere in comune storie ed esperienza per addivenire utilmente ad un sistema che tenga conto sia delle variabili attuariali sia delle esigenze di solidarietà e di protezione sociale, soprattutto a favore dei soggetti più deboli del mercato del lavoro. Un aspetto sul quale sarebbe opportuno riflettere è la necessità di indicazioni operative da parte dell'UE agli Stati membri, dopo avere acquisito dati utili e comparabili, per addivenire ad una quantificazione dei concetti di sostenibilità e adeguatezza, atteso che per ciascun sistema pensionistico ci possono essere differenze significative.

In relazione a quesiti più specifici concernenti, in particolare, le questioni riferite alla previdenza complementare:

Attività transfrontaliera dei fondi pensione (quesito n. 5). È sicuramente necessario favorire la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione; anche l'attività transfrontaliera dei fondi pensione può contribuire a tal fine, sempre ponendo particolare attenzione all'esigenza di evitare comportamenti opportunistici. Questo è proprio uno degli scopi della vigente Direttiva europea in materia di fondi pensione occupazionali, ma essa è in vigore ancora da poco per poterne giudicare appieno l'adeguatezza a questo riguardo. Si ritiene, pertanto, che sia opportuno dare ulteriore corso alla sperimentazione della direttiva, prima di prevederne modifiche, anche al fine di meglio valutare gli interventi da apportare.

Mobilità delle pensioni (quesiti n. 6 e n. 7). Il problema della mobilità transfrontaliera delle pensioni (ossia la portabilità del montante in caso di mobilità del lavoratore al di fuori dei confini del Paese di appartenenza) si pone soprattutto per le forme a beneficio definito, che in Italia sono poche, confinate ai casi preesistenti alle riforme, dal momento che si è compiuta, per le forme di nuova istituzione, la scelta della contribuzione definita. Peraltro, è senz'altro utile garantire ai lavoratori che intendano muoversi all'interno dell'Unione che non vengano intaccati i propri diritti anche per quanto riguarda le pensioni complementari (la cosa è già sostanzialmente risolta per le pensioni di base).

Sarebbe quindi opportuno che siano superati i limiti che tuttora impediscono a

chi cambia lavoro di portare con sé quanto accantonato in un eventuale fondo professionale. In Italia ciò è in larga misura già stato realizzato. Riguardo all'Europa, ove non fosse possibile garantire un'adeguata portabilità del montante versato si potrebbe almeno pensare ad una forma di totalizzazione, evitando che alcuni periodi di iscrizione e di versamento possano andare perduti, come oggi può ancora avvenire in alcuni paesi. È senza dubbio condivisibile l'idea della creazione di uno spazio unico e virtuale sul web, in cui siano disponibili, per gli istitutori di fondi che intendono svolgere attività transfrontaliera informazioni attendibili circa le legislazioni nazionali materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

Ampliamento degli spazi d'intervento della direttiva (quesito n. 8). L'attuale Direttiva IORP regola soltanto i fondi occupazionali autonomi, e non quelli interni, tra cui i cosiddetti « patrimoni separati di destinazione », né i piani meramente individuali. È forte l'interesse dell'Italia, allo scopo di una migliore tutela dei lavoratori interessati, che l'ambito della Direttiva sia esteso, in particolare a tipologie come i Piani individuali pensionistici (Pip), i Fondi aperti ad adesione individuale e le forme pensionistiche a rendimento garantito, anche tenendo in considerazione il modello italiano, che vede una disciplina il più possibile uniforme rispetto alle diverse tipologie di piani pensioni in essere, al fine di favorirne la comparabilità e consentire lo sviluppo di un mercato più ampio e competitivo dei servizi previdenziali.

Fondi a contribuzione definita (quesito n. 9). Per questi fondi, i più importanti nella realtà italiana, la vigente direttiva non detta regole specifiche. Peraltro, potrebbe risultare utile fissare a livello europeo la predisposizione di codici di buone pratiche in materie quali la gestione e il controllo dei rischi di investimento. Al riguardo, al fine di elevare la probabilità di conseguire rendimenti adeguati ma al contempo limitare il rischio di investimento (che nei fondi a contribuzione definita grava sugli iscritti), andrebbe favorita l'adozione da parte dei fondi di schemi di tipo *life-cycle*, che consentano agli iscritti di usufruire di una riallocazione automatica della loro posizione previdenziale da investimenti azionari a impieghi più prudenziali. Tali schemi dovrebbero essere adottati come soluzione di *default*, in modo tale da fungere da punto di riferimento per gli iscritti, ferma restando, peraltro, la possibilità per gli stessi di compiere liberamente scelte diverse. Inoltre, un sistema di tutele efficace non può prescindere da una vigilanza forte e dall'individuazione di strumenti che sappiano coniugare le aspettative di crescita e di redditività ad un contenimento dei rischi efficace, tenendo presente quindi la distinzione tra investimenti finanziari e risparmio di natura previdenziale, che risponde ad un bisogno sociale, prima ancora che economico. A livello di Unione europea potrebbe essere utile ragionare sulle tipologie di intervento idonee a ridurre rischi, nonché sugli investimenti cosiddetti istituzionali, orientati verso opere infrastrutturali che possono fare dei fondi negoziali un veicolo di sviluppo e di ammodernamento, non solo dei singoli Stati ma anche delle infrastrutture dell'UE.

Regime di solvibilità dei fondi a beneficio definito (quesiti n. 10 e n. 11). Si ritiene che per i fondi pensione sia più utile ed opportuno un modello specifico, diverso e più semplificato di quello previsto per le assicurazioni e per gli istituti di credito. In tal senso si ritiene positiva anche la definizione di un sistema di fondi di garanzia su indicazione europea. Sarebbe altresì auspicabile un intervento chiarificatore a livello europeo, della portata dell'articolo 8 della direttiva 80/987 in materia d'insolvenza dei datori di lavoro alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia, nonché un monitoraggio da parte della Commissione delle misure adottate dagli Stati membri al fine di garantire l'effettiva e corretta applicazione della direttiva.

Informazione sui prodotti pensionistici (quesito n. 12). Ogni rafforzamento delle

prescrizioni minime di informazione è senz'altro auspicabile. È opportuno salvaguardare la differenziazione tra investimento previdenziale e finanziario. Il Libro verde fa riferimento all'educazione finanziaria, ma sarebbe opportuno porre al centro dell'attenzione l'educazione previdenziale, attesa l'esigenza manifestata da lavoratrici e lavoratori di conoscere, oltre che il funzionamento di quello obbligatorio, il sistema di previdenza complementare, di riuscire a gestire la propria posizione previdenziale.

La necessità di un adeguato modello di trasparenza rappresenta uno degli elementi fondamentali di un efficace sistema di tutela degli iscritti ad un regime pensionistico, sia esso di base o complementare, tuttavia occorre evitare l'eccessiva produzione documentale, che appesantirebbe l'operatività dei fondi pensione, senza peraltro migliorare la conoscenza degli iscritti; in tale contesto iniziative a livello europeo volte all'individuazione e alla promozione di *best* practices possono rappresentare uno strumento prezioso.

Opzioni di « *default* » (quesito n. 13). Come già osservato al n. 9, si ritiene opportuno che vi siano degli orientamenti comuni rivolti ad applicare ai lavoratori iscritti le soluzioni in linea di principio per loro più convenienti – in ragione delle specifiche condizioni di età e di reddito di ciascuno – rispetto all'iscrizione ai fondi, alla contribuzione, e alla tipologia degli investimenti. Ciò senza peraltro negare loro la possibilità di decidere diversamente qualora essi ritengano che la soluzione fissata come « *default* » (in difetto di una loro scelta) sia da loro considerata inadeguata.

Un obiettivo che l'UE dovrebbe perseguire di concerto con i Governi nazionali dovrebbe essere sensibilizzare gli aderenti alle questioni dell'invecchiamento della popolazione e le sue conseguenze sui sistemi pensionistici, al fine di stimolare comportamenti virtuosi dei lavoratori, specie delle giovani generazioni.

Sul piano nazionale:

si sottolinea la necessità di proseguire la riflessione sugli aspetti peculiari concernenti il sistema previdenziale italiano, che – anche alla luce della complessa attività conoscitiva svolta dalla XI Commissione – appaiono più delicati, anche al fine di definire la posizione dell'Italia nella fase ascendente rispetto alle iniziative preannunziate, sulla materia, dalla Commissione europea nel programma legislativo e di lavoro per il 2010 (COM(2010)135), con particolare riferimento alla presentazione del Libro bianco, che recherà soluzioni strutturali e formulerà raccomandazioni sui sistemi pensionistici, nonché nella già richiamata Comunicazione « Verso un atto per il mercato unico ». A tal fine, appare importante che il Governo italiano accolga l'invito rivolto agli Stati membri a fornire i propri contributi nell'ambito delle predette proposte, tenendo conto anche di quanto emerso nell'esame del presente documento, e che esso mantenga costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei negoziati a livello europeo per la definizione delle iniziative conseguenti ai richiamati documenti comunitari.

ALLEGATO 3

5-03225 Gnecchi: Problematiche relative alle donne titolari della pensione ai superstiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Relativamente al quesito dell'onorevole Gnecchi, che richiama il tema del trattamento pensionistico in favore dei superstiti, con particolare riferimento alla reale incidenza di questo fenomeno, se il Ministero del lavoro ha trasmesso le seguenti indicazioni: Nel richiamare la *ratio* delle disposizioni in materia di trattamento di reversibilità – istituto che riconosce un diritto ai famigliari più stretti del lavoratore o del pensionato defunto, secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge – l'interrogante chiede di conoscere il numero delle donne e degli uomini, ad oggi, titolari del predetto trattamento nelle diverse percentuali di riduzione stabilite dalla legge.

Al riguardo sappiamo che la misura della pensione ai superstiti si determina applicando le aliquote stabilite dalla legge alla pensione diretta del lavoratore deceduto o alla pensione che gli sarebbe spettata, nel caso di lavoratore assicurato ma non pensionato (articolo 22 della legge n. 903/1965).

Sappiamo altresì che l'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, cui si fa riferimento nell'atto parlamentare, ha introdotto il principio dei cumulo parziale della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in misura graduata in rapporto ad essi. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti oppure inabili.

Come è noto, sulla predetta norma è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in ordine alla ragionevolezza di una tale riduzione del diritto, per un presunto contrasto con i principi della proporzionalità ed adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la questione di costituzionalità, ritenendo che tale norma, lungi dal « sottrarre » al coniuge superstite la pensione di reversibilità, « ne disciplina l'ammontare in termini bensì restrittivi, ma entro i limiti della ragionevolezza ». Ad avviso della Corte deve tenersi conto del principio secondo cui il Legislatore può – al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre anche trattamenti pensionistici già in atto.

In merito al quesito formulato dall'Onorevole Gnecchi, passo ad enunciare i dati relativi alle pensioni ai superstiti erogate dall'INPS.

Su un totale di circa 3.873.000 pensioni ai superstiti erogate dall'INPS, 3.429.000 circa sono erogate in favore di donne (dato percentuale), soprattutto in conseguenza di una loro maggiore longevità;

In particolare, tra le donne che beneficiano di questo trattamento, le titolari di pensione ai superstiti nella misura intera sono circa 3.429.000 (circa 90 per cento del totale) mentre sono circa 105.000 coloro che lo percepiscono nella misura ridotta del 25 per cento, circa 55.000 nella

misura ridotta del 40 per cento; circa 40.500 nella misura ridotta del 50 per cento.

Pertanto, per differenza, le pensioni erogate in favore degli uomini sono circa 444.000 e di queste il 78 per cento (circa 345.000) è percepito in misura intera; il 10 per cento (circa 50.000) in misura ridotta del 25 per cento; il 6 per cento (circa 25.000) in misura ridotta del 40 per cento e 6 per cento (circa 24.000) in misura ridotta del 50 per cento.

Per un'analisi più dettagliata dei dati innanzi riportati si rimanda alla seguente tabella:

RIDUZIONE PENSIONI AI SUPERSTITI PER ART. 1 COMMA 41 LEGGE 335/1995						
Gli importi sono mensili (euro) - I dati si riferiscono alle pensioni erogate dall'INPS						
	UOMINI		DONNE		TOTALE	
RIDUZIONE	NUMERO	IMPORTO RIDUZIONE	NUMERO	IMPORTO RIDUZIONE	NUMERO	IMPORTO RIDUZIONE
0%	345.062	0	3.229.399	0	3.574.461	0
25%	50.507	3.837.607	104.445	11.289.556	154.952	15.127.163
40%	24.591	3.474.764	55.027	13.029.178	79.618	16.503.942
50%	23.961	5.247.090	40.493	14.123.818	64.454	19.370.908
TOTALE	444.121	12.559.461	3.429.364	38.442.552	3.873.485	51.002.013

ALLEGATO 4

5-03641 Bellanova: Situazione dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia negli istituti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On.le Bellanova, nell'atto ispettivo che passo a discutere, nel richiamare l'attenzione sulla situazione dei lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici, nella provincia di Lecce, chiede l'attivazione di tutte le iniziative necessarie a reclutare risorse indispensabili per il prosieguo della loro attività lavorativa.

Per quanto riguarda l'erogazione dei fondi che possano consentire il pagamento delle mensilità arretrate in favore di questi lavoratori, comunico che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito della legge finanziaria per il 2007 corrisponde, direttamente alle scuole, le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle convenzioni e che gli obblighi retributivi con i singoli lavoratori sono in capo direttamente alle società consortili.

Per quanto riguarda la situazione relativa all'anno in corso, alle scuole sono state trasferite le risorse necessarie a consentire il pagamento di tutte le fatture emesse dai Consorzi in questione fino al mese di agosto.

Infatti, in attuazione della legge finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 250), con DPCM del 19 marzo 2010 è stata assegnata, a fronte della necessità complessiva di 370 milioni di euro per la copertura dell'intero fabbisogno annuale, la somma di 260 milioni di euro, consentendo, in tal modo, il pagamento dei contratti di pulizia dei locali scolastici per i mesi da gennaio ad agosto.

Come più volte assicurato nel corso dei frequenti incontri con le organizzazioni sindacali di categoria, il Ministero dell'Istruzione è impegnato costantemente a reperire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tutte le risorse necessarie per far fronte agli impegni assunti. A tal fine, il 24 settembre scorso, con una propria nota il Ministro Gelmini ha espressamente richiesto al Ministro dell'economia le risorse finanziarie occorrenti a garantire il regolare proseguimento dei servizi alle scuole fino al 31 dicembre 2010.

Segnalo, inoltre, che il disegno di legge del bilancio di previsione per il 2011 prevede una disponibilità finanziaria sufficiente a coprire l'acquisto dei servizi che non possono essere prestati dal personale scolastico (collaboratori scolastici ed assistenti tecnici-amministrativi).

In conclusione, viene riferito dal ministero del lavoro e delle politiche sociali che, per il 3 dicembre 2010, è già in programma un incontro tra il Sottosegretario di Stato all'istruzione On.le Pizza e i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Organizzazioni sindacali nell'ambito del quale verranno affrontate le problematiche dei lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici nella provincia di Lecce, con l'auspicio che in tempi rapidi si possa giungere alla definizione della questione, individuando ogni possibile soluzione diretta ad assicurare la prosecuzione dei rapporti di lavoro e a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 218

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ». *(Deliberazione)* 219

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione di rappresentanti della Società italiana di medicina perinatale (SIMP), di Cittadinanzattiva e dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa). *(Svolgimento e conclusione)* 219

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 220

ALLEGATO (Deliberazione di rilievi alla V Commissione) 225

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 novembre 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 11.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.05.

Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

(Deliberazione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato », deliberata il 6 ottobre 2010, con l'audizione di rappresentanti di Cittadinanzattiva e dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa).

La Commissione approva la proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva formulata dal presidente.

La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione di rappresentanti della Società italiana di medicina perinatale (SIMP), di Cittadinanzattiva e dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa).

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il professor Giampaolo DONZELLI, *presidente della società italiana di medicina perinatale (SIMP)*; per Cittadinanzattiva, la dottoressa Francesca MOCCIA, *coordinatrice nazionale del Tribunale per i diritti del malato* e il dottor Vittorino FERLA, *responsabile ufficio relazioni istituzionali*; per l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa), la dottoressa Alfrida TONIZZO, *consigliere nazionale* e la dottoressa Iliana TOTARO, *consigliere nazionale*.

Il professor Giampaolo DONZELLI, *presidente della SIMP*, la dottoressa Francesca MOCCIA, *coordinatrice nazionale del Tribunale per i diritti del malato per Cittadinanzattiva,* e la dottoressa Alfrida TONIZZO, *consigliere nazionale dell'Anfaa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD) e Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*.

Il professor Giampaolo DONZELLI, *presidente della SIMP*, interviene in replica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020.
Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del progetto di Programma in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il Governo ha trasmesso alle Camere il Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR), che dovrebbe essere presentato alla Commissione europea – in base alle decisioni assunte in sede europea – entro il 12 novembre prossimo.

La legge n. 11 del 2005, che disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, all'articolo 4-ter, prevede infatti che il progetto di Programma sia « trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari ».

Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio scorso ha stabilito che ogni documento programmatico o consuntivo trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196 del 2009 (ivi compreso, ad esempio, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea) è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 124 del Regolamento, cioè con assegnazione alla Commissione competente e con la possibilità, per questa, di concludere con il voto di una risoluzione.

Alla luce di ciò, come comunicato dal Presidente della Camera alla Conferenza dei Presidenti di gruppo in data 5 novembre e alla Giunta per il Regolamento in data 8 novembre, nella medesima giornata di lunedì 8 novembre scorso il progetto di Programma nazionale di riforma è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, alla Commissione Bilancio, la quale dovrà esprimersi in tempi definiti in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo. Stante l'ampiezza delle materie trattate dal Programma, si è altresì stabilito che le Commissioni non assegnatarie – ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal documento – sono autorizzate ad esprimere rilievi alla Commissione Bilancio. Il presidente Giorgetti, con lettera del 9 novembre 2011, ha invitato le Commissioni ad esprimere i suddetti rilievi entro le ore 13 di giovedì 11 novembre.

Avverte, infine, che in data odierna è pervenuta una lettera del Presidente della Camera con la quale si allega il resoconto della seduta dell'8 novembre della Giunta del regolamento affinché la Commissione possa procedere all'esame del progetto di Programma nazionale di riforma ai fini della formulazione di rilievi da indirizzare alla Commissione bilancio.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che nello spirito della Nuova Strategia « Europa 2020 » (EU2020), che ha indicato nella stabilità e nelle riforme le due direttrici chiave della politica economica in

Europa, la Commissione europea ha previsto un coordinamento strategico dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri, attraverso l'introduzione del cosidetto « Semestre europeo », nella consapevolezza che occorre affiancare alle politiche di stabilità delle finanze pubbliche riforme strutturali che consentano la ripresa della crescita economica.

Secondo la nuova strategia, la pianificazione strategica nazionale avrà inizio a fine aprile di ogni anno, con la presentazione contestuale dei due documenti strategici. il Programma nazionale di riforma (PNR) e il Programma di stabilità (PS), che definiscono le misure strategiche e di riforma da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita produttiva e occupazionale.

Nella fase transitoria, definita in vista dell'avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, la Commissione europea ha proposto che già in autunno, entro il 12 novembre, gli Stati membri presentino alla Commissione la bozza dei PNR. La versione definitiva dei PNR dovrà essere presentata entro aprile 2011.

Il documento in esame rappresenta, dunque, una versione preliminare di quello che verrà presentato alla UE nel mesi di aprile 2011. Tale documento si focalizza sullo scenario macro-economico a medio-lungo termine, sugli obiettivi nazionali da perseguire nell'ambito degli scopi della Strategia « Europa 2020 » per la crescita e l'occupazione e le misure conseguenti da adottare. Inoltre, il documento mira ad identificare gli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione. In tale contesto vengono considerati come principali ostacoli alla crescita economica: l'elevato livello di debito pubblico; la competitività del sistema produttivo, con riguardo soprattutto alla relazione tra salari e produttività; il grado di concorrenza ancora non particolarmente elevato in alcuni settori; il sistema di istruzione e formazione; il sistema di ricerca ed innovazione a favore delle imprese; il livello di occupazione che presenta ancora forti divergenze sia a livello territoriale sia in termini di occupazione femminile e giovanile.

In relazione a tali ostacoli, il programma enuncia le riforme attuate o in via di attuazione. In riferimento al debito pubblico si considerano prioritarie: la riforma pensionistica; il completamento del federalismo fiscale; la riforma complessiva del sistema tributario.

Ai fini del miglioramento della competitività del sistema produttivo italiano, sono considerate essenziali: la revisione del modello contrattuale del lavoro; la trasposizione della direttiva europea sulla libera circolazione dei servizi; l'approvazione della legge annuale sulla concorrenza; la trasposizione della direttive sul mercato dell'energia e del gas; l'introduzione di zone a burocrazia zero nel Mezzogiorno; la previsione per le imprese europee che stabiliscono la propria sede principale in Italia di un regime fiscale europeo più favorevole.

In ordine al sistema di istruzione e formazione, considerati fattori chiave per la competitività, si fa riferimento alla riforma in atto del sistema di istruzione ed universitario che dovrebbero portare, da un lato, ad una maggiore corrispondenza alle esigenze del mercato del lavoro e, dall'altro, ad un contenimento della spesa.

Quanto alle politiche di incentivazione della ricerca e dell'innovazione, il programma considera che tali politiche si rendono necessarie per innalzare la qualità dei prodotti tutelandoli al contempo da tentativi di concorrenza sleale. Di particolare importanza per lo sviluppo del Paese vengono considerati il ritorno all'energia nucleare ed il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni.

Quanto alle politiche inerenti il lavoro, il Governo intende raggiungere un tasso di occupazione al 2020 del 67-69 per cento attraverso i seguenti strumenti: l'attuazione del piano triennale per il lavoro; l'incremento del tasso di occupazione delle donne; l'aumento dell'occupazione giovanile.

Va, infine sottolineato che il Programma nazionale di riforma considera strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Programma medesimo gli interventi di politica regionale.

Per quanto riguarda le parti che più investono argomenti che rientrano nella competenza della XII Commissione, segnala che nella parte relativa al mercato del lavoro, il Programma, dopo aver passato in rassegna le principali misure ed iniziative adottate in tema di lavoro in tempi recenti e aver delineato il quadro delle priorità da perseguire per il futuro, si sofferma brevemente anche sul fronte degli interventi attivati nel campo dell'inclusione sociale (376 milioni di euro). A tale proposito, si segnala che tali interventi sono volti a realizzare quelle infrastrutture socio-assistenziali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di servizio e comprendono anche azioni di *e-inclusion* per facilitare l'accesso ai servizi dei soggetti a rischio di marginalità e azioni a sostegno dell'economia e delle imprese sociali. Puglia, Basilicata e Calabria hanno anche promosso interventi di potenziamento dell'offerta di servizi sanitari.

Oltre a quanto sopra menzionato, circa 300 milioni sono destinati alla realizzazione di servizi sanitari on-line (*e-health*, telemedicina e tele assistenza) e alla diffusione delle nuove tecnologie domotiche a favore di categorie svantaggiate (anziani, diversamente abili), mentre ulteriori risorse sono state destinate a attività di qualificazione degli operatori dell'economia sociale e del terzo settore anche attraverso specifiche iniziative volte alla promozione di modelli innovativi di organizzazione e gestione di servizi sociali (assistenza domiciliare ai non autosufficienti, gestione di asili nido, servizi di mensa, trasporto di disabili, eccetera).

Sul tema della povertà il Programma Nazionale di Riforma si sofferma sugli indicatori e sugli impegni finalizzati ad una sua riduzione. Quanto agli indicatori, mentre il tasso di persone a rischio di povertà supera di due punti percentuali la media europea, il tasso di deprivazione e l'indicatore relativo ai *jobless households*, sono posizionati in tale media. L'obiettivo indicato è quello, da qui al 2020, di ridurre il primo indicatore di 2-3 punti percentuali e di portare il secondo e il terzo al 7-8 per cento.

Quanto agli impegni viene previsto che l'Italia si faccia carico di una quota di riduzione della povertà di 2,2 milioni di unità, sia mediante trasferimenti monetari o equipollenti (*social card*, eccetera) che mediante politiche attive di promozione dell'occupazione, specie di giovani e donne, in molti casi *second earners*.

Sul tema della spesa sanitaria il Programma, al paragrafo 2.2.2, ricorda che negli ultimi cinque anni è stata implementata nel settore sanitario una strumentazione normativa che ha imposto una forte assunzione di responsabilità sia per le regioni « virtuose » sia per le regioni con elevati disavanzi (per queste ultime, anche mediante gli strumenti dei piani di rientro e dell'incremento automatico delle aliquote fiscali in caso di mancata copertura del disavanzo). Tale *governance* ha consentito, secondo il documento in esame, di conseguire negli ultimi anni un significativo rallentamento della dinamica della spesa sanitaria.

L'attuazione del federalismo fiscale – prosegue il documento – con lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2010 conferma l'attuale programmazione finanziaria e il relativo contenimento della dinamica di spesa migliorando l'assetto istituzionale, anche di raffronto tra le varie Regioni, sia in fase di riparto di risorse e sia per l'analisi delle esistenti inefficienze o inadeguatezze. Queste ultime dovrebbero in particolare emergere mediante l'istituto delle regioni *benchmark*, cioè delle regioni il cui livello di spesa sanitaria verrà assunto come parametro anche per le altre regioni, ai fini della determinazione della misura della perequazione finanziaria in favore delle medesime. Tale meccanismo, nonché l'omogeneizzazione dei documenti contabili e la previsione di sanzioni in caso di *deficit*, delineano un sistema che si propone di

contrastare la cosiddetta « aspettativa regionale del ripiano dei disavanzi » da parte dello Stato. In ogni caso, le regioni *benchmark* saranno individuate sulla base non solo dell'equilibrio di bilancio, ma anche dell'appropriatezza ed efficienza dei livelli essenziali di assistenza erogati e della presenza di criteri di qualità. In conclusione esprime una valutazione favorevole sul progetto in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva, in primo luogo, che il progetto di programma in discussione rappresenta un tema del tutto marginale nell'agenda politica del Governo di questi giorni, mentre necessiterebbe di una maggiore attenzione in considerazione dell'importanza dei temi che affronta. Ritiene quindi, in via generale, che gli strumenti proposti dal Governo per raggiungere gli obiettivi indicati nel documento non siano assolutamente adeguati, e ciò sia per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione, il sistema di ricerca ed innovazione a favore delle imprese, nonché la lotta alla povertà, per la quale il documento prevede che l'Italia si faccia carico di una quota di riduzione della povertà di 2,2 milioni di unità. Gli obiettivi previsti in questi settori sono in palese contrasto con la politica condotta dal Governo negli ultimi anni, come emerge chiaramente, a titolo esemplificativo, dalla lettura della parte del Progetto di PNR relativa alle misure per l'inclusione sociale e per la lotta alla povertà. Infatti, quelli che, ad esempio, vengono indicati come obiettivi di servizio per il 2020 – quali l'aumento del numero di asili nido e dei servizi per la cura degli anziani – non solo non verranno mai raggiunti ma addirittura, per effetto dei tagli operati con le recenti manovre finanziarie, saranno sensibilmente diminuiti. Analogamente, subiranno una significativa riduzione le misure prefigurate quali impegni per la lotta alla povertà, tra cui forme di sostegno monetario, come la *social card*, che non è stata rifinanziata dalla legge di bilancio per il 2011, o il coinvolgimento di « intermediari sociali », di cui peraltro non si capisce la natura. Pertanto, il PNR appare come un documento non veritiero, in particolare per quanto riguarda le parti di competenza della XII Commissione. Le politiche sociali portate avanti dal Governo e le proposte elencate nel documento non sono in grado di affrontare una situazione di povertà estrema, prevedendo semmai solo interventi minimali e compassionevoli, come la *social card*, misura peraltro esauritasi in un solo anno.

Dopo aver espresso analoghe riserve sulle parte relativa al mercato del lavoro, in cui il Governo dimostra di non voler affrontare con serietà il problema del precariato, conclude con un giudizio negativo sul progetto di PNR in discussione.

Delia MURER (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento della collega Miotto, che ha messo in luce la gravità delle discrepanze tra gli obiettivi indicati nel progetto di PNR e le politiche concretamente attuate dal nostro Governo. Evidentemente il documento è stato redatto con molta superficialità, in particolare per quanto riguarda le parti relative all'occupazione e all'inclusione sociale. In proposito, ritiene di difficile realizzazione il raggiungimento degli obiettivi di servizio, tra cui, in primo luogo, l'aumento dei servizi per l'infanzia per i quali si prevede, secondo il documento, che la percentuale dei Comuni con servizi per l'infanzia passi dal 21 per cento del 2004 al 35 per cento nel 2013, nonché, in secondo luogo, l'aumento della percentuale degli anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata, che dovrebbe passare dal 4 per cento del 2004 al 12 per cento del 2013. Gli obiettivi indicati non saranno a suo avviso mai raggiunti, poiché il Governo non solo non ha avviato nessuna politica in tal senso ma addirittura con la legge di bilancio e di stabilità ha deciso di non rifinanziare il Fondo per la non autosufficienza.

Per tali ragioni auspica che gli emendamenti approvati dalla Commissione possano essere presi in seria considerazione durante l'esame in sede referente presso la Commissione bilancio della legge di stabilità.

Lucio BARANI (PdL), *relatore,* alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone di formulare alcuni rilievi da trasmettere alla Commissione bilancio, che illustra nel dettaglio *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

ALLEGATO

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA V COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali);

esaminato, per gli aspetti di competenza, il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1);

apprezzate le decisioni volte a realizzare infrastrutture socio-assistenziali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di servizio e comprendono anche azioni di *e-inclusion* per facilitare l'accesso ai servizi dei soggetti a rischio di marginalità e azioni a sostegno dell'economia e delle imprese sociali;

apprezzata altresì la decisione di incrementare i finanziamenti destinati alla realizzazione di servizi sanitari on-line (*e-health*, telemedicina e tele assistenza) e alla diffusione delle nuove tecnologie domotiche a favore di categorie svantaggiate quali anziani, diversamente abili;

considerati gli impegni di cui si fa carico l'Italia per una quota di riduzione della povertà di 2,2 milioni di unità, sia mediante trasferimenti monetari o equipollenti che mediante politiche attive di promozione dell'occupazione, specie di giovani e donne, in molti casi second earners;

ritenuto che le finalità della cosiddetta « *social card* » hanno portato benefici alla lotta contro la povertà, favorendo l'inclusione sociale degli anziani e delle famiglie,

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di dare seguito a quanto il PNR prevede in materia di contrasto alla povertà, verificando in particolare la possibilità di rifinanziare il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e il Fondo per non autosufficienti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 226

ALLEGATO (Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione) 234

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».

Audizione informale dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori 233

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) 233

Audizione informale dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) 233

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

AVVERTENZA 233

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.10.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il Programma nazionale di riforma dovrebbe essere presentato alla Commissione europea – in base alle decisioni assunte in sede europea – entro il 12 novembre prossimo.

Il Governo ha trasmesso alle Camere tale documento, ai sensi della legge n. 11 del 2005, sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che all'articolo 4-*ter* prevede che esso sia « trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari ».

Come precisato dal Presidente della Camera in una lettera inviata in data odierna ai Presidenti delle Commissioni permanenti, la procedura, di carattere

transitorio, da applicare all'esame di tale testo – sulla quale la Conferenza dei Presidenti di gruppo e la Giunta per il Regolamento hanno convenuto – prevede che il progetto di Programma nazionale di riforma sia assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, alla Commissione Bilancio, la quale dovrà esprimersi in tempi definiti in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo. Stante l'ampiezza delle materie trattate dal Programma, si è altresì stabilito che le Commissioni non assegnatarie – ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal documento – possano procedere all'esame del documento ai fini della eventuale formulazione di rilievi alla Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione, avverte che si dovrebbe concludere l'esame nella giornata odierna, in quanto la Commissione Bilancio ha chiesto alle Commissioni di pronunciarsi entro giovedì 11, alle ore 13.

Angelo ZUCCHI (PD), sottolineando criticamente i tempi estremamente ridotti entro i quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi, precisa, in via preliminare, che il suo gruppo intende esprimersi in senso contrario al documento, indipendentemente dal suo contenuto e dalle indicazioni che potranno provenire dal relatore, per ragioni di rispetto del ruolo degli organi parlamentari.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide il rilievo del deputato Zucchi sui tempi disponibili per l'esame del documento, ritenendo che esso potrebbe essere recepito nella proposta del relatore. Osserva tuttavia che la Commissione ha pure una responsabilità alla quale non può sottrarsi.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, condivide il rilievo critico del deputato Zucchi e il successivo suggerimento del Presidente.

Passando quindi ad illustrare il progetto in esame, fa presente che il l'Italia deve presentare entro il 12 novembre 2010 il progetto di programma nazionale di riforma (PNR) alla Commissione europea (secondo la scadenza indicata dal Segretariato generale della Commissione stessa) ai fini di una prima valutazione; il programma di riforma andrà poi presentato in forma definitiva alle istituzioni europee, unitamente al programma di stabilità, entro il 15 aprile 2011, nel quadro del nuovo sistema di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri.

Ricorda poi che la Strategia Europa 2020 – definita dal Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010 – si incentra su cinque obiettivi principali:

portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni;

migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo;

ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento – rispetto ai livelli del 1990 – o del 30 per cento, se sussistono le necessarie condizioni, ovvero nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri Paesi si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni; contestualmente, si intende portare al 20 per cento la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica (obiettivo già previsto nel pacchetto clima-energia approvato nel 2009);

migliorare i livelli d'istruzione;

promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà.

Per contribuire al conseguimento di questi cinque grandi obiettivi ciascuno Stato membro, nell'ambito del proprio PNR, stabilisce corrispondenti obiettivi e misure nazionali.

Il documento in esame rappresenta, dunque, una versione preliminare di quello che verrà presentato nel mesi di aprile 2011. Tale documento si focalizza sullo scenario macro-economico a medio-lungo termine, sugli obiettivi nazionali da

perseguire nell'ambito degli scopi della Strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione e sulle misure conseguenti da adottare, nonché sull'identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione.

In tale contesto vengono considerati come principali ostacoli alla crescita economica: l'elevato livello di debito pubblico; la competitività del sistema produttivo, con riguardo soprattutto alla relazione tra salari e produttività; il grado di concorrenza ancora non particolarmente elevato in alcuni settori; il sistema di istruzione e formazione; il sistema di ricerca ed innovazione a favore delle imprese; il livello di occupazione che presenta ancora forti divergenze sia a livello territoriale sia in termini di occupazione femminile e giovanile.

In relazione a tali ostacoli, il programma enuncia le riforme attuate o prossime all'attuazione.

Per quanto attiene ai temi di interesse per il settore agricolo si segnala innanzitutto quello della riduzione delle emissioni dei gas serra (paragrafo 3.1.1.) anche tramite la previsione dell'introduzione di misure sull'utilizzo dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento e di misure per la diffusione delle biomasse.

Si ricorda al riguardo che l'11 marzo 2010 la Commissione ha presentato un documento di sintesi nel quale, attraverso la rielaborazione delle previsioni fornite dai singoli Stati membri, si sostiene che l'Unione europea potrebbe raggiungere il 20,3 per cento di fonti energetiche rinnovabili entro il 2020, superando addirittura l'obiettivo del 20 per cento indicato dal pacchetto energia-clima. Secondo i dati diffusi dalla Commissione, 12 Stati membri – tra questi Francia, Austria e Regno Unito – prevedono di raggiungere il loro obiettivo nazionale, mentre 9 Stati membri prevedono di superarlo – tra di essi Germania, Spagna e Polonia. Cinque Stati membri – tra questi l'Italia, con una previsione del 16 per cento contro il 17 per cento – dichiarano di non essere in grado di raggiungere l'obiettivo nazionale loro assegnato.

Il 25 febbraio 2010 inoltre la Commissione europea ha presentato una relazione sui criteri di sostenibilità per l'uso di biomassa solida e gassosa ai fini della produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento (COM(2010)11), con la quale formula raccomandazioni agli Stati membri allo scopo di promuovere la produzione e l'uso sostenibili della biomassa.

Il Programma in esame al riguardo compie una ricognizione (paragrafo 3.1) della Strategia nazionale per rispettare l'obiettivo di Kyoto (Delibera CIPE n.123 del 2002) e del relativo Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissioni dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento adottata a seguito della ratifica del Protocollo di Kyoto (Legge n. 120 del 2002) che impegna l'Italia a ridurre le proprie emissioni di gas-serra del 6,5 per cento rispetto al 1990 nel periodo 2008-2012. Il Programma specifica inoltre che la delibera CIPE n. 123 del 2002 ha anche istituito il Comitato tecnico emissioni di gas-serra (CTE), che è attualmente impegnato nell'aggiornamento della medesima delibera al fine di mettere a punto le ultime azioni necessarie per rispettare: gli obiettivi del Protocollo di Kyoto; gli obiettivi fissati dalla decisione n. 406/2009/CE per i settori « non ETS », cioè non contemplati dalla direttiva 2009/29/CE (*emission trading* – ETS).

Al riguardo, il progetto in esame precisa che in base alle prime valutazioni appare evidente che, nonostante la crisi economica, il rispetto degli obiettivi richiederà misure e investimenti aggiuntivi. Si ritiene dunque probabile che sarà necessario identificare e dare attuazione a misure addizionali.

In tale aggiornamento dovrà essere valutato il contributo positivo del Piano d'azione sulle energie rinnovabili di recente adottato e dell'emanando pacchetto di misure nazionali per la riduzione del PM10. Tale pacchetto, costituito da atti di natura legislativa, regolamentare e da linee guida, interviene sui settori maggiormente responsabili delle emissioni del PM10, quali i trasporti, l'agricoltura, il riscaldamento domestico e l'industria.

Il Programma fa inoltre riferimento alla Strategia nazionale sulla biodiversità, approvata definitivamente nell'ottobre scorso dalla Conferenza Stato-regioni, che dovrebbe rafforzare la lotta ai cambiamenti climatici, in virtù dei servizi ecosistemici che la biodiversità svolge, assicurando l'assorbimento di CO2 dei suoli agrari e attraverso il ruolo svolto dalle foreste quali serbatoi di carbonio. Il documento specifica al riguardo che il finanziamento degli strumenti attuativi della Strategia è in corso di valutazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili con le traiettorie intermedie e le altre informazioni richieste, il documento in esame rinvia al Piano d'azione nazionale per le fonti rinnovabili inviato alla Commissione europea nel luglio 2010.

In evidente collegamento con la tematica descritta può essere intesa quella dell'intervento della politica regionale sui temi energia e ambiente (paragrafo 3.1.5). Il Programma specifica che tale intervento è finalizzato essenzialmente a rafforzare le filiere produttive necessarie per lo sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, e valorizzare le risorse naturali quale fattore di competitività e attrattività. Gli investimenti, quindi, sono diretti oltre che ai temi dell'energia, anche al potenziamento dei servizi ambientali (gestione delle risorse idriche e dei rifiuti), alla prevenzione dei rischi, al recupero dei siti inquinati e alla valorizzazione delle risorse naturali. Le risorse finanziarie dedicate ammontano a circa 9 miliardi per l'intero periodo di programmazione, 4 dei quali sono destinati allo sviluppo delle energie rinnovabili e al risparmio ed efficienza energetica.

Gli interventi programmati sull'energia nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 potranno contribuire, sulla base di stime preliminari, ad una riduzione significativa di emissioni di gas ad effetto serra al 2020, pari a 5-7 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno.

Si riserva di formulare all'esito del dibattito una conclusiva proposta di rilievi, preannunciando sin d'ora che proporrà di esprimersi favorevolmente, raccomandando al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'elaborazione di linee guida per le regioni, e se del caso per gli operatori rurali e del settore forestale, finalizzate sia allo sfruttamento, per la produzione di calore, delle biomasse agricole che provengano da coltivazioni effettuate su aree marginali e su territori che necessitano manutenzioni strutturali anche per prevenire il dissesto idrogeologico, sia alla coltivazione di risorse vegetali e forestali idonee alla cattura del carbonio, al fine di consentire all'Italia di adempiere con maggiore efficacia all'obbligo della riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO2.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene di condividere le argomentazioni svolte dal deputato Zucchi in relazione al gravissimo ritardo con cui il Parlamento è chiamato a pronunciarsi sul Programma nazionale di riforma, in particolare per la estrema rilevanza della strategia Europa 2020, nella cui definizione e attuazione i governi nazionali dovrebbero portare il peso di una larga condivisione delle strategie nazionali rispetto agli obiettivi più generali indicati a livello europeo. Esprime in particolare preoccupazione per il fatto che, così procedendo, il Governo non risulterebbe, ancora una volta, sufficientemente attrezzato a sostenere le prospettive di crescita e sviluppo del paese. Osserva infatti che dalla lettura del documento emerge una mera descrizione delle cose fatte dal Governo, che perde l'occasione di essere maggiormente incisivo nel processo decisionale europeo e di rappresentare in modo efficace le esigenze effettive del Paese. In conclusione, per le motivazioni esposte, preannuncia l'espressione di un voto negativo sulla proposta di deliberazione di rilievi.

Mario PEPE (PD) ritiene che di fronte ad un provvedimento estremamente significativo come quello in esame, elaborato complesso che richiederebbe uno sforzo emendativo e una capacità di dialogo con l'Unione europea, non si debbano porre

stringenti limitazioni temporali. Osserva poi che la relazione del relatore Negro ha una connotazione scolastica e si limita a riassumere le argomentazioni recate dal documento, che peraltro, oltre al richiamo forte alla crisi finanziaria del Paese – di cui si ha del resto piena consapevolezza – contiene solo elementi che impediscono di avere una visione ottimistica della situazione italiana, ben lontana dai programmi molto più spinti come quello della Germania.

Osserva inoltre che la dimensione politica odierna non si muove soltanto in un contesto nazionale, ma in una dimensione internazionale europea, poiché l'Europa non è più un ente che affianca i governi nazionali, ma è diventata un fattore condizionante. Pertanto, anche in considerazione del patto di stabilità, ritiene non si possa più continuare a giocare all'infinito con la massa del debito pubblico che deve essere, invece, rimosso nel tempo.

Osserva quindi come il programma si soffermi in particolare sui temi ambientali, di salute pubblica e di rimozione delle difficoltà che determinano discrasie nei territori italiani, ponendo alcune questioni riguardanti l'agricoltura di qualità, l'esigenza di legare l'agricoltura allo sviluppo, e infine di collegarla alla filiera e alle imprese e ai consumatori, che concorrono a rilanciare l'esigenza di un piano nazionale di riforma che interessi il settore primario. Pertanto, considerando che l'*iter* del programma nazionale si concluderà con una risoluzione, ritiene che il relatore dovrebbe anticipare nella sua proposta alcune delle tematiche poste, tenendo presente che è necessario dare vita ad un piano nazionale di riforma che interessi il Paese nella sua interezza, senza rimarcare le difficoltà finanziarie, visto che, in caso contrario, proprio le conseguenze economiche e finanziarie potrebbero essere ancora più pesanti.

Giuseppina SERVODIO (PD), osservando con amarezza che il Programma nazionale di riforma dovrebbe rappresentare in Europa l'intero Paese, ritiene che il modo con il quale il Governo affronta questo importante passaggio dimostra come esso sottovaluti il ruolo fondamentale dell'Unione europea, che potrebbe costituire una risorsa per il Paese, se affrontata con una strategia consapevole. Il Governo sottovaluta anche il ruolo dell'agricoltura, come dimostrato dalla assenza del competente Ministro al dibattito odierno. A suo giudizio, questo modo di procedere testimonia il grave stato e la deriva della politica del Governo.

Sottolinea poi che il suo gruppo è contrario anche per il merito al documento in esame, che appare superficiale, orientato ad illustrare una sorta di bilancio del Governo Berlusconi piuttosto che ad effettuare un'analisi seria dei reali ostacoli allo sviluppo del Paese e ad indicare i conseguenti indirizzi strategici. Inoltre, non una parola è spesa nell'analisi delle fratture territoriali, generazionali, occupazionali e delle disuguaglianze di cui soffre l'Italia e delle politiche per superarle. Il Programma nazionale di riforma doveva invece costituire un'occasione per affrontare seriamente tali temi, con particolare riferimento alle questioni del debito pubblico, della competitività del sistema produttivo, dell'occupazione, dell'istruzione e della ricerca. Il documento presentato appare perciò del tutto coerente con la linea politica del Governo, che non ritiene di aprire un dibattito con l'opposizione neppure sulle politiche europee, sulle quali l'opposizione ha sempre dimostrato la propria disponibilità.

Infatti, l'Italia si dovrebbe presentare politicamente unita in Europa, mentre questo programma di riforma rappresenta solo il Governo e la sua maggioranza, se ancora ci sarà nei prossimi giorni.

Auspica pertanto che si possa ancora svolgere un dibattito serio, considerato che i parlamentari devono garantire il loro contributo politico e legislativo e non limitarsi a rappresentare istanze più o meno corporative.

Isidoro GOTTARDO (PdL), pur prendendo atto delle questioni sollevate sui tempi di esame e sulle incertezze del momento politico, ritiene che si debba

affrontare la situazione con spirito di responsabilità, partendo dal nuovo rapporto tra l'Europa e i governi nazionali, alla luce del principio di sussidiarietà, considerando che il modello di sviluppo è quello europeo e rispetto ad esso ogni Paese deve cercare di raccordarsi facendo in modo che tale modello tenga conto delle rispettive peculiarità.

Ricorda quindi come si dovrebbe ringraziare De Gasperi che – conoscendo bene il Paese e i suoi difetti – operò con determinazione affinché l'Italia fosse ancorata ad un contesto di democrazia e di sviluppo, dimostrando come la politica può avere la capacità di analizzare le situazioni di fatto e aprire prospettive di lungo periodo. Ritiene che, guardando in quella direzione, la collega Servodio possa trovare una risposta ai problemi posti sulla responsabilità e sulle fratture del Paese, che possono essere superate con un sano realismo, che obblighi ciascuno ad assumersi le proprie responsabilità.

Osserva quindi che devono far riflettere non le recenti alluvioni, dovute a precipitazioni straordinarie, quanto piuttosto i danni spesso provocati da normali piogge, che mettono in evidenza uno stato di degrado del territorio che risale nel tempo.

Per quanto riguarda l'agricoltura, ritiene che non si possa continuare a fingere che l'Italia sia uguale al resto dell'Europa. Infatti, mentre l'agricoltura europea è stata strutturata secondo un modello concorrenziale, l'Italia, per ragioni morfologiche, deve affrontare le specificità della montagna, che si aggiungono agli altri svantaggi strutturali. Inoltre, deve affrontare il problema della dimensione fondiaria, che non è compatibile con un contesto competitivo; infatti, dopo tutti gli sforzi fatti nel dopoguerra per la ricomposizione e il riordino fondiari, si è assistito ad un progressivo frazionamento della terra, in mancanza di uno speciale regime delle successioni per causa di morte. A suo giudizio, per esempio, l'agricoltura in Alto-Adige appare avvantaggiata non tanto per gli aiuti economici che riceve quanto per il regime del maso chiuso e dei vincoli al frazionamento fondiario. Inoltre, in Italia si è considerata la terra più come un bene rifugio che come un fattore produttivo. Da questo punto di vista, i problemi non derivano dal Governo o dalla mancanza di risorse finanziarie, quanto dalle carenze della politica, che ha esitato ad assumere decisioni impopolari, ma utili, come nel citato caso del regime successorio dei fondi agricoli.

Ricorda inoltre che la qualità, in particolare quella italiana, si è sviluppata soprattutto laddove, come è avvenuto ad esempio nel Carso, la ristrettezza della dimensione poderale ha costretto gli agricoltori, non potendo puntare sulla quantità, a puntare sull'incremento del valore aggiunto di produzioni quantitativamente ridotte.

Sottolinea quindi che il problema del reddito agricolo possa risolversi solo attraverso politiche di filiera, senza la rimozione delle cause strutturali che impediscono la competitività delle imprese agricole. Occorre inoltre spiegare all'Europa che l'agricoltura deve essere sostenuta per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente, quale premessa indispensabile per lo sviluppo del territorio. Fa presente infine che il modello agricolo italiano è considerato in Europa arcaico, ingessato, non competitivo, assistenzialistico e precluso ai giovani, e che rispetto a tali considerazioni sarebbe necessaria una maggiore consapevolezza, indipendentemente dalle maggioranze politiche o dal colore del Governo.

Giuseppe RUVOLO (Misto-Noi Sud-PID), sul piano del metodo, manifesta disagio per l'effettiva ristrettezza dei tempi a disposizione per un argomento che avrebbe meritato ben altro spazio per una sua puntuale trattazione e per la definizione di eventuali correttivi.

Nel merito, pur manifestandosi, per grandi linee, d'accordo con la relatrice, e sottolineato che l'approvazione del Programma rappresenta una importante occasione di approfondimento di molti argomenti relativi al settore agricolo, soprattutto per la parte relativa alle emissioni di gas serra, suggerisce di introdurre alcune

considerazioni sul tema delle biomasse. Ritiene infatti che tale settore, se adeguatamente sviluppato, potrebbe rappresentare una importante occasione di reddito per gli agricoltori, a condizione però di evitare che gli stabilimenti per la produzione di energia da biomasse derivino la loro materia dalle importazioni invece che dal territorio circostante. Avviene infatti che alcuni impianti utilizzino oli vegetali provenienti addirittura da paesi non rientranti nell'Unione europea, provocando un forte inquinamento oltre che per la combustione di tali oli, anche per il consumo energetico per il loro trasporto da luoghi distanti anche migliaia di chilometri.

Ritiene pertanto necessario che, nella deliberazione dei rilievi, si faccia esplicito riferimento alla esclusione della possibilità di utilizzare biomasse senza differenziarle in base alla provenienza. Sottolinea infatti la sua forte contrarietà ad assicurare l'approvvigionamento degli impianti energetici con biomasse provenienti da paesi lontani, ritenendo necessario che l'approvvigionamento di tali impianti sia effettuato in primo luogo con le biomasse provenienti dalle aree limitrofe.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che l'intervento del collega Gottardo stimola ulteriori riflessioni, che potrebbero dare vita ad un dibattito interessante dal punto di vista culturale, nel corso del quale meriterebbero di essere citati altri protagonisti della costruzione europea, come Altiero Spinelli. Tuttavia, va bene discutere dell'Europa, ma l'Italia in Europa ci deve essere e deve contare, cosa che oggi non avviene. Proprio per questo ordine di ragioni il suo gruppo ha convenuto in via preliminare di non entrare nel merito del documento in esame, perché l'Italia non ha saputo giocare alcun ruolo nella definizione del quadro programmatico e degli obiettivi stabiliti a livello europeo e perché il programma in esame non propone alcun obiettivo ovvero precisa che alcuni obiettivi neppure potranno essere raggiunti.

Dichiara quindi che la proposta del relatore non può essere condivisa, perché si sofferma su aspetti limitati e non affronta le questioni prioritarie relative allo sviluppo e alla redditività di un settore strategico per l'economia, quale l'agricoltura.

Viviana BECCALOSSI (PdL), esprimendo una valutazione positiva sulle conclusioni della relatrice, non può non sottolineare la ristrettezza dei tempi concessi per la valutazione del Programma nazionale di riforma. Osserva inoltre che l'esame del testo, per la molteplicità delle tematiche affrontate, ha suscitato notevoli spunti che avrebbero meritato un approfondimento e un confronto costruttivo, come quelli relativi alla riduzione dei gas serra e alla diffusione della produzione di energia da biomasse. Sarebbe stato altresì importante affrontare ulteriori questioni, come quella dei nitrati di origine agricola.

Ritiene peraltro necessario che, con senso di responsabilità, si rinvii l'approfondimento di tali argomenti nelle sedi proprie per ciascuno di essi e preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Giuseppina SERVODIO (PD), ribadendo che il suo gruppo voterà contro la proposta del relatore, per le ragioni di principio esposte, osserva tuttavia nel merito che il rilievo illustrato dallo stesso relatore in merito all'utilizzo delle biomasse agricole costituisce un arretramento delle posizioni della Commissione sul tema delle agroenergie. Sottolinea in proposito che tali temi dovrebbero essere affrontati nel piano nazionale delle agroenergie, che l'Italia dovrà definire sulla base della normativa europea sulle fonti rinnovabili. Invita perciò il relatore a prevedere un impegno per il Ministro dello sviluppo economico e per il Ministro delle politiche agricole ad elaborare tale piano.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, presenta conclusivamente, sulla base del dibattito svoltosi, la sua proposta di rilievi *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 novembre 2010.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».

Audizione informale dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

L'audizione si è svolta dalle 14.10 alle 14.35.

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi).

L'audizione si è svolta dalle 14.50 alle 15.05.

Audizione informale dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

L'audizione si è svolta dalle 15.20 alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

ALLEGATO

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1);

sottolineando l'inadeguatezza dei tempi disponibili per l'esame del documento e auspicando che la procedura parlamentare da definire per il futuro tenga conto dell'esigenza di modalità e tempi congrui per l'esame in Commissione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il progetto di Programma nazionale di riforma,

con la seguente osservazione:

si impegna il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali all'elaborazione di linee guida per le regioni, e se del caso per gli operatori rurali e del settore forestale, finalizzate sia allo sfruttamento, per la produzione di calore, delle biomasse agricole che provengano da coltivazioni effettuate su aree marginali e su territori limitrofi agli impianti che necessitano di manutenzioni strutturali anche per prevenire il dissesto idrogeologico, sia alla coltivazione di risorse vegetali e forestali idonee alla cattura del carbonio, al fine di consentire all'Italia di adempiere con maggiore efficacia all'obbligo della riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO2. Le misure sono utili altresì alla valorizzazione paesaggistica di territori che devono creare anche un valore economico aggiunto per le comunità rurali, quali le enormi opportunità offerte dal turismo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 235

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 12.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.20.

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR) è stato trasmesso dal Governo alle Camere venerdì 5 novembre, quindi assegnato alla Commissione Bilancio lo scorso lunedì 8 novembre. Tenuto conto del fatto che il documento dovrebbe essere presentato alla Commissione europea entro il 12 novembre prossimo, è evidente che i tempi di esame a disposizioni delle Commissioni sono estremamente limitati.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, sottolinea – in qualità di relatore – la ristrettezza dei tempi di esame a disposizione della Commissione. Tenuto conto, tuttavia, dell'importanza del documento, anche con riferimento alle competenze della XIV Commissione, dichiara la propria disponibilità a formulare, già nella seduta odierna, alcuni rilievi, che possano tenere conto, tra l'altro, delle posizioni del gruppo del PD in materia.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata, ma osserva come il suo gruppo non possa che stigmatizzare il comportamento del Governo in questa occasione, che appare estremamente negativo. Il documento in esame rappresenta infatti la strategia di fondo che, in ambito economico, l'Italia dovrà seguire nel prossimo decennio: si tratta dunque di prefigurare il futuro del Paese

e dell'Europa, sotto il profilo dello sviluppo, della crescita e della competitività. Sarebbe stato necessario, su temi così determinanti, far precedere la stesura del documento da un grande dibattito nazionale, che coinvolgesse, tra gli altri, le parti sociali, il mondo del lavoro e delle imprese, le università e i centri di ricerca. Invece, il Governo presenta alle Camere il 5 novembre un documento predisposto in maniera burocratica, nel quale nemmeno è tradotto in termini comprensibili il gergo comunitario, e sul quale si pretende che il Parlamento si esprima in tre giorni, vincolandosi il Governo ad un termine non perentorio di consegna del documento alla Commissione europea, il 12 novembre.

Non si tratta di un modo serio di procedere, che risulta offensivo e irrispettoso del ruolo delle Camere, laddove sarebbe stato necessario svolgere una istruttoria adeguata e approfondita, attraverso lo svolgimento di audizioni e il confronto tra le diverse Commissioni, chiamate in causa su temi rilevantissimi.

Per tali motivi, il gruppo del PD si rifiuta di esaminare, in queste condizioni, i contenuti del progetto di Programma nazionale di riforma.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, intervenendo ora in qualità di capogruppo, preso atto della situazione e consultati i colleghi presenti, dichiara che il gruppo del PdL non intende procedere all'esame del documento.

Antonio RAZZI (IdV) ritiene anch'egli, a nome del gruppo dell'IdV, di non essere in grado di esprimere una valutazione compiuta sul documento, tenuto conto dei tempi di esame a disposizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, preso atto delle posizioni assunte dai colleghi, e sottolineato che la decisione di non procedere all'esame del documento all'ordine del giorno potrà costituire un messaggio utile per far comprendere al Governo – responsabile di un ritardo nella trasmissione del PNR che non appare comprensibile – che quello seguito è un metodo che non può funzionare, propone di non procedere alla deliberazione di rilievi sul progetto di programma nazionale di riforma.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Abrogazione di disposizioni legislative statali » (n. 289) (Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246) *(Esame e rinvio)* 237

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante: « Abrogazione di disposizioni legislative statali » (n. 289).
(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246).

(Esame e rinvio).

Il relatore, presidente PASTORE *(PdL)*, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione alla delega conferita dall'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005, che prevede l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970, già tacitamente o implicitamente abrogate, che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete. Lo schema di decreto, che riprende la tecnica dell'abrogazione espressa già utilizzata con i decreti-legge 25 giugno del 2008, n. 112 e 22 dicembre 2008, n. 200, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 19 marzo ed è stato trasmesso alle Camere il 29 ottobre, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato. L'obiettivo perseguito è quello di realizzare una riduzione espressa dello *stock* normativo, eliminando – come riferisce la relazione illustrativa – « gli inconvenienti della cosiddetta "abrogazione al buio" » derivanti dal meccanismo « taglia-leggi », garantendo maggiore certezza del quadro legislativo vigente e proseguendo così l'opera di sfoltimento dell'ordinamento intrapresa nel 2008 e attuata, da ultimo, con il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.

Lo schema di decreto nel suo testo originario prevedeva l'abrogazione espressa di 71.063 fonti di rango primario; il testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso alle Camere unitamente a quello originario, a fini collaborativi, si accompagna a un allegato modificato, a seguito delle osservazioni contenute in quel parere, in cui sono indicati circa 37.000 atti da abrogare. Gli atti contenuti nell'allegato allo schema di decreto legislativo, alla cui individuazione si è proceduto anche sulla base delle indicazioni rese dalle amministrazioni nel corso dei lavori preparatori del decreto legislativo n. 179 del 2009, sono ricompresi in un arco temporale che va dal 21

aprile 1861 al 22 dicembre 1969 e sono riconducibili, in particolare, alle seguenti tipologie: regi decreti, regi decreti legge, leggi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, decreti legislativi luogotenenziali.

Dopo aver osservato che l'attuazione della delega è limitata allo stesso ambito temporale in cui ha operato il decreto legislativo n. 179, ossia alla legislazione statale anteriore al 1970, riferisce sulle pronunce del Consiglio di Stato sul provvedimento in titolo, riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 239

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 239

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore, On. Leone) 246

ALLEGATO 2 (Proposta di modifica alla proposta di parere del relatore, On. Leone) 252

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore, Sen. Stradiotto) 253

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 264

ALLEGATO 5 (Lo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009) 270

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 245

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 10 novembre 2010, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Marco Marsilio, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, in sostituzione del deputato Roberto Antonione, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo. Gli dà quindi il benvenuto e gli augura buon lavoro.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2010.

Il deputato Antonio LEONE (PdL), *relatore*, illustra alcune circoscritte integrazioni alla proposta di parere *(vedi allegato 1)* presentata nella precedente seduta, la prima delle quali concerne la lettera *e)* dell'articolo 4, ove si precisa che l'approvazione ivi prevista da parte della COPAFF delle metodologie per la determinazione

dei fabbisogni viene resa ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, mentre la seconda attiene al comma 2-*bis* dell'articolo 8, in cui si specifica che quanto previsto per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 rimane fermo, oltre che in ordine al rispetto dei tempi, come ora previsto, anche in ordine alle competenze delle autonomie medesime. Ulteriori due modifiche consistono in due condizioni aggiuntive, una, che deriva da una esigenza rappresentata dal collega Baldassari, volta alla tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'altra alla possibilità che i questionari della SOSE possano concernere anche gli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), *relatore*, sottolinea che le modifiche apportate alla propria proposta di parere *(vedi allegato 3)* presentata nella seduta del 28 ottobre scorso, oltre a definire in alcuni casi una migliore formulazione e articolazione del testo, tengono conto in particolar modo delle richieste dei colleghi del gruppo UDC. Auspicando che nel periodo di attuazione del decreto, al fine di colmare la carenza di alcuni elementi fondamentali nel determinare compiutamente i fabbisogni standard, sia quanto prima approvato il Codice delle Autonomie, procede quindi ad illustrare le modifiche rispetto all'originario parere: al comma 3 dell'articolo 1 va specificato che l'assegnazione di eventuali nuove risorse per il conseguimento degli obiettivi di servizio e del patto di convergenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e dovrà comunque avvenire nell'ambito del ciclo di decisione della finanza pubblica, così come stabilito nella legge 196 del 2009; all'articolo 2 va inserito un ulteriore comma al fine di tenere conto, nell'individuazione delle funzioni e dei livelli essenziali delle prestazioni, delle peculiarità e delle diverse condizioni territoriali e socio-economiche degli enti locali, nonché dei bisogni e del livello dei servizi attualmente corrisposti nei confronti dei cittadini e delle famiglie, in particolar modo con riferimento al benessere ed alla crescita dei figli. Modifiche ed integrazioni riguardano l'articolo 3 circa l'attribuzione agli enti delle risorse necessarie a garantire i livelli delle prestazioni, nonché l'attribuzione agli enti che espongono un deficit infrastrutturale di risorse incrementali da determinarsi in sede di attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42. Peraltro va specificato che nell'attribuzione delle risorse dovrà deve essere eseguita tenendo conto delle funzioni fondamentali di ciascun comune e provincia considerate in maniera complessiva e non con riferimento ad una funzione specifica, fermo restando l'obbligo di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. All'articolo 4, relativo al procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, va inserita la previsione che ogni comune e provincia dovrà comunicare alla SOSE S.p.A. quali funzioni ritiene particolarmente meritevoli di considerazione nel territorio di competenza, nonché l'elenco dei servizi pubblici di particolare criticità, verso i quali si prevede una prioritaria assegnazione di risorse. Inoltre va specificato che si dovrà tener conto della tempistica stabilita per la fase transitoria, fermo restando che per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 i fabbisogni standard devono essere individuati e classificati in una data non successiva alla fine del mese di aprile. Inoltre al medesimo articolo viene fatto riferimento al valore mediano in luogo del valore medio precedentemente previsto. Infine all'articolo 7 si prevede che, a partire dal 2011, entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà relazionare alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale circa i risparmi di spesa pubblica che si prevede di conseguire.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) stigmatizza l'operato del Governo per aver presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo delegato del tutto inadeguato e carente sotto il profilo

dei contenuti ed insufficiente rispetto ai principi ed ai criteri direttivi fissati dalla legge delega. Denuncia altresì il singolare paradosso di un esercizio della delega irrituale ed anomalo in presenza di uno schema di decreto legislativo di fatto privo di contenuti con la conseguente presentazione di proposte di parere da parte della Commissione sul medesimo testo particolarmente dettagliate ed articolate sotto il profilo delle soluzioni tecniche delineate. Preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore Leone ed a favore della proposta di parere del relatore Stradiotto, in quanto la prima proposta non evidenzia compiutamente talune delle criticità e delle discrasie che emergono dal testo dello schema di decreto. Ravvisa, in particolare, la necessità di elaborare previamente un quadro complessivo di interventi volti a definire un diverso assetto delle amministrazioni locali, che sia improntato ad una maggiore efficienza ed equità nell'individuazione ed utilizzo delle risorse; reputa al riguardo prioritario attuare una più razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti assegnati agli enti locali, nonché una compiuta definizione delle relazioni che intercorrono tra i diversi livelli di governo del territorio; solo in un secondo momento si rende quindi opportuno delineare una diversa e più lineare regolazione della fiscalità delle amministrazioni locali. Considera quindi miope la scelta operata dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene di rinunciare ad un parallelo approfondimento ed esame del federalismo fiscale con il Codice delle autonomie. Rispetto alle previsioni dello schema di decreto in oggetto, ritiene necessario introdurre più incisivi elementi di equità fiscale e di superare l'attuale situazione di evidente sperequazione nella distribuzione delle risorse tra le diverse amministrazioni locali. Avanza inoltre rilievi critici in ordine alla mancata considerazione del ruolo che assumono le regioni a statuto speciale. Esprime una valutazione fortemente negativa sulla clausola introdotta nella proposta di parere del relatore Leone in ordine all'articolo 8, comma 1-*bis*, che appare in contrasto con lo spirito della riforma federalista in quanto tesa a rendere operativo nella fase di avvio della nuova disciplina, senza alcuna precisazione certa di termini temporali, l'utilizzo del criterio della spesa storica. La ragione di tale previsione, sostiene, risiede nella considerazione che il passaggio dalla spesa storica ai costi standard determini in taluni casi una insostenibile riduzione di risorse che occorre tenere sotto controllo. Afferma infine che il rinvio ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'individuazione dei fabbisogni standard e dei costi standard rappresenti una palese violazione della legge delega e della Costituzione, anche in riferimento al superamento dei termini fissati dalla legge per l'esercizio della delega. Per tali motivi ribadisce il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore Leone e, pur con talune riserve legate all'impostazione generale dello schema di decreto legislativo in esame, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore Stradiotto.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-AUT) annunciando il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore Leone e favorevole alla proposta del relatore Stradiotto, che ha recepito alcune delle indicazioni formulate dal proprio gruppo, ricorda che mancano poco più di quattro mesi alla scadenza del termine generale per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 42 del 2009. Sottolinea a tale proposito che se si facesse un bilancio di ciò che è stato fatto finora questo sarebbe molto magro, dal momento che risultano approvati solo due decreti legislativi: il decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo demaniale, approvato entro il termine più breve di un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, e quello sull'ordinamento transitorio di Roma capitale, il quale, al di la di alcune precisazioni terminologiche, non ha apportato sostanziali modifiche all'assetto istituzionale dell'ente, dal momento che devono ancora essere emanati i provvedimenti che dovranno specificare le funzioni

di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi finanziari.

Rileva inoltre come anche nella Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010, oltre alle metafore sulla finanza italiana, non siano forniti i numeri del federalismo fiscale e del nuovo assetto dei rapporti finanziari tra gli enti.

In relazione allo schema di decreto in esame, sottolinea come questo rappresenti l'ennesima occasione mancata dal momento che non disciplina direttamente le modalità e i criteri finalizzati alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* degli enti locali, ma rinvia a soggetti tecnici, quali SOSE e IFEL, l'elaborazione, attraverso leggi statistiche e matematiche, di una metodologia che verrà poi successivamente recepita con una fonte normativa di rango secondario. Tale aspetto solleva, a suo avviso, profili di incostituzionalità per la violazione dei principi e dei criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 42 del 2009, la quale prevede che sia il Governo a definire, con un atto normativo di carattere primario, i criteri e la metodologia per la determinazione dei fabbisogni *standard*.

Per le motivazioni sopra richiamate, ritiene sia necessaria una pausa di riflessione sulle modalità con cui si sono affrontati finora i temi relativi al federalismo fiscale, auspicando che si giunga ad un approccio più concreto e più aderente al dettato della legge n. 42 del 2009, assicurando in tal caso l'atteggiamento costruttivo e collaborativo del proprio gruppo.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ricorda come l'Italia dei Valori espresse il voto favorevole all'approvazione della legge n. 42 del 2009, in quanto ritenne che una migliore distribuzione territoriale delle risorse, unitamente ad una maggiore responsabilità degli amministratori, avrebbe dato la possibilità di contribuire alla modernizzazione di un apparato politico e amministrativo obsoleto, che ha allontanato i cittadini dalle istituzioni. Sottolinea come i calcoli elettoralistici della maggioranza hanno imposto alla Commissione un calendario frettoloso: da un accettabile decreto sul federalismo demaniale – anche se dovranno essere approfonditi i costi che gli enti assegnatari dovranno sopportare – si è passati ad un decreto su Roma capitale vuoto nei contenuti e privo di ricadute positive per i cittadini. Ricordando che la determinazione dei fabbisogni è intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni per soddisfare i diritti civili e sociali, che costruisce un raccordo fondamentale tra la prima e la seconda parte della Costituzione, rileva che il decreto in esame, vuoto di dati e di elementi, non determina gli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendo pertanto realizzare un vero principio di uguaglianza formale e sostanziale. Ritiene peraltro che si è di fronte ad una subdelega del Governo in favore della SOSE, che viola i più elementari principi giuridici, assegnando direttamente alla SOSE un potere pressoché assoluto nella scelta dei parametri da adottare. A suo avviso il provvedimento determinerà una normalizzazione della spesa storica in una prospettiva di economicità dell'azione pubblica, mentre la legge n. 42 prevede la verifica dell'efficacia e della efficienza dei servizi ricompresi nelle funzioni fondamentali, che non deve limitarsi in calcoli matematici, ma deve avvenire in ambito parlamentare; è inoltre non sostenibile che un DPCM possa avere la stessa valenza cogente di un decreto legislativo. Osserva come il Governo, presentando un decreto che non avrebbe nemmeno dovuto essere sottoposto all'esame della Commissione, continui a sottoporre al Parlamento norme-bandiera, prive di contenuti, che qualcun altro provvederà a riempire con dati e contenuti.

Alla luce di tali considerazioni dichiara il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel manifestare il proprio rammarico per la presentazione di due distinte proposte di

parere da parte dei relatori, evidenzia il prezioso contributo da entrambi fornito e apprezza la qualità del dibattito e delle audizioni svolte in Commissione che hanno consentito di migliorare notevolmente il testo dello schema di decreto legislativo in esame. Riassumendo l'andamento del dibattito in corso, concorda con quanti hanno deplorato l'orientamento del Governo di rinviare a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la regolamentazione di profili particolarmente rilevanti e talvolta dirimenti della riforma sul federalismo fiscale: si riferisce, nello specifico, ai due pilastri della riforma, quali i fabbisogni standard e i livelli essenziali delle prestazioni. Rende atto al presidente della Commissione ed ai relatori di aver posto un apposito riferimento al tema degli obiettivi di servizio, che rappresentano un elemento centrale della legge delega per ovviare ai rischi di sperequazione delle risorse tra diversi territori e per aumentare la qualità della spesa pubblica, ma in ordine alle problematiche afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni, deve osservare la proposta di parere del relatore Leone appare non del tutto condivisibile in quanto non sancisce con chiarezza l'esigenza che sia mantenuta in capo al Parlamento la competenza a definire una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni in particolari ambiti quali l'istruzione e la sanità. Ritiene degno di nota il lavoro svolto dagli uffici della Commissione, anche in merito alla nota predisposta in ordine allo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, di cui chiede la pubblicazione nel resoconto della seduta odierna. Elenca al riguardo i profili sui quali il Governo non è ancora intervenuto o risulta inadempiente nell'esercizio della delega: in materia di adozione di regole contabili difformi e di un comune piano dei conti integrato; di adozione di comuni schemi di bilancio; di premialità e sanzioni; di finanziamento delle funzioni delle città metropolitane; di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sulle risorse aggiuntive e di interventi speciali; di ricognizione degli interventi infrastrutturali; di ordinamento transitorio di Roma Capitale. Auspica che l'esercizio della delega si completi nei termini fissati dalla medesima. Assicura che il suo gruppo fornirà il proprio apporto collaborativo come accaduto finora, ma si rende indisponibile a prestarsi ad operazioni di mera facciata. Sostiene al riguardo che il percorso di riforma è ancora lungo e insidioso, nonostante l'intento comune sia di attuare nei tempi previsti la riforma. Preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore Leone ed il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore Stradiotto.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene che il documento cui ha fatto riferimento il senatore Vitali possa essere pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna *(vedi allegato 5)*.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) rileva, come già osservato nella precedente seduta, come l'approvazione del provvedimento all'esame non concluda la fase di implementazione dei fabbisogni *standard*, per i quali occorrerà seguire l'attuazione che ne verrà data attraverso i DPCM di individuazione dei fabbisogni medesimi, che costituiscono la vera pietra d'angolo del processo, la cui durata sarà più che quinquennale. Peraltro, va tenuto presente che oltre alla filiera del federalismo fiscale i nuovi assetti istituzionali in corso andranno definiti anche attraverso la Carta delle autonomie, mediante norme di rango costituzionale che risolvano la questione delle competenze concorrenti e, come rammentato ieri dal presidente La Loggia, mediante la riforma fiscale. Ritiene che la Commissione abbia comunque svolto un buon lavoro, grazie anche all'impegno dei relatori, le cui proposte sono entrambe da apprezzare, benché, anche per il recepimento di una propria proposta di osservazione da parte del relatore Leone, il proprio voto sarà a favore di quest'ultima.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, finalizzato, attraverso

la determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, ad assicurare il graduale e definitivo superamento della spesa storica, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore Leone, che accoglie molti spunti emersi dal dibattito in Commissione, dalle proposte delle audizioni e recepisce le osservazioni e condizioni dei pareri delle Commissioni parlamentari permanenti.

Concorda con le modifiche contenute nella citata proposta di parere, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo del Parlamento, che viene coinvolto nella fase di adozione dei DPCM di recepimento della nota metodologica per la determinazione dei costi e fabbisogni *standard*. In tal modo, alla SOSE verrebbe affidato un ruolo esclusivamente tecnico, riservando alla politica il proprio ruolo di decisore finale.

Ritiene inoltre che la proposta del relatore Leone si muova all'interno delle previsioni della legge n. 42 del 2009, in quanto le integrazioni proposte risultano compatibili con il dettato costituzionale.

Nel ringraziare i relatori, il Governo, il presidente La Loggia e gli uffici per il lavoro svolto, ribadisce il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore Leone.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), *relatore*, nel richiamare l'intervento della collega Lanzillotta in merito alla questione della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ricorda che nella propria proposta di parere all'articolo 2-*bis* comma 1 è previsto che i DPCM che definiscono la metodologia per la determinazione dei LEP tengano conto della produzione legislativa in materia nel frattempo approvata. Sottolinea, a tale proposito, come la definizione dei LEP rappresenti una questione preliminare nel procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni *standard*, senza la quale ritiene impossibile giungere alla fine del percorso, che risulta, a suo avviso, caratterizzato da un'altra grave carenza: la mancata adozione della Carta delle autonomie, che dovrebbe definire le funzioni e i poteri degli enti locali.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, non essendovi altri colleghi che desiderano intervenire, ritiene che si possa procedere alla votazione dei pareri, con la messa ai voti prima della proposta del relatore Leone e poi delle due ulteriori proposte.

Il deputato Marco CAUSI (PD) esprime le proprie perplessità sull'ordine di votazione di pareri proposta dal Presidente, atteso che a proprio avviso questi andrebbero posti in votazione secondo l'ordine di presentazione, e, pertanto, ad iniziare da quello presentato dal relatore Stradiotto.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-AUT) si associa alle considerazioni testè svolte da collega Causi, anche dovendosi tener presente, a tal fine, che non appare applicabile alla Commissione una distinzione tra relatore di maggioranza e di minoranza, stante l'istituto del doppio relatore.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nel rammentare che i principi di pariteticità e collaborazione che caratterizzano la Commissione, non rendono a suo avviso applicabili distinzioni tra maggioranza e minoranza, dichiara di condividere le richieste avanzate sull'ordine di votazione, anche in considerazione del fatto che i due pareri appaiono equiordinati tra loro sotto il profilo formale, contenendo entrambi una valutazione favorevole subordinatamente a talune condizioni.

Il deputato Antonello SORO (PD) nel consentire pienamente su quanto espresso dai colleghi che l'hanno preceduto, ritiene che, pur in assenza di norme precettive sul tema, poiché la Commissione bicamerale costituisce una proiezione delle Assemblee parlamentari vadano applicati i criteri generali ivi operanti, nel cui ambito l'ordine di presentazione rileva ai fini delle votazioni.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) nel rilevare che non esistono regole dispositive sulla questione in esame, afferma che pertanto le relative decisioni debbano ritenersi rientrare nell'ambito dei poteri ordinatori del Presidente della Commissione.

Il senatore Enzo BIANCO (PD) ritiene anch'egli che vada seguito il criterio dell'ordine di presentazione delle proposte di parere, secondo criteri analoghi a quelli che si applicano nell'esame d'Assemblea.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, precisa come la propria decisione di iniziare la votazione dalla proposta presentata dal relatore che è espressione dei gruppi di maggioranza segua un opportuno criterio di economia procedurale, coerentemente con i poteri ordinatori affidati alla Presidenza; conferma pertanto che si procederà ora alla votazione nell'ordine già indicato.

Il deputato Marco CAUSI (PD) segnala di aver presentato una proposta di modifica *(vedi allegato 2)* al parere del relatore Leone, e chiede pertanto che la Commissione si esprima previamente su di questa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene che tale proposta, relativa alla raccolta di dati da parte della SOSE S.p.A., abbia contenuto analogo ad una delle osservazioni contenute nel parere e vada considerata pertanto assorbita.

Il deputato Marco CAUSI (PD) dichiara di dissentire da tale valutazione del Presidente, in quanto la propria proposta emendativa è volta a consentire la raccolta di informazioni e di dati statistici utili anche alla implementazione della banca dati prevista dalla legge n. 196 del 2009; chiede pertanto che la proposta stessa vada votata dalla Commissione.

Il senatore Enzo BIANCO (PD) condividendo tale richiesta chiede una breve sospensione dei lavori prima di procedere alle votazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore Leone, come risultante dalle modificazioni e dalle nuove osservazioni illustrate dal relatore nella presente seduta *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore Leone, risultano precluse le altre due proposte di parere, presentate rispettivamente dall'altro relatore Stradiotto e dal senatore Belisario.

Il senatore Enzo BIANCO (PD) dichiara il proprio profondo dissenso rispetto a quanto deciso dal Presidente, che non ha consentito che la Commissione esaminasse la propria richiesta di sospensione, attinente, come tale, all'ordine dei lavori.

Il deputato Antonello SORO (PD) osserva come il rifiuto, da parte del Presidente, di mettere in votazione la proposta emendativa del collega Causi, appaia privo di giustificazioni e possa pertanto riflettersi sulla validità della votazione, come si riserva di segnalare nelle sedi competenti.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-AUT) si associa a quanto testé segnalato dal collega Soro.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel prendere atto dei rilievi formulati dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. (Atto n. 240).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. LEONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

premesso che:

il processo di determinazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l'individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;

in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;

a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è nell'ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;

analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;

rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d*), della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;

valutato positivamente l'innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A., con la collabora-

zione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

considerata l'opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;

considerata altresì l'opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall'articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l'esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. possa avvalersi, per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione dovrebbe riguardare l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

sottolineata, infine, l'esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 – che valorizza il ruolo del Parlamento delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione – prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell'espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni standard per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzi gli effetti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, le parole « eventualmente da esse implicate » siano sostituite dalle seguenti « , fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in

virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente »;

2) dopo l'articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo « Art. 1-*bis*. *(Obiettivi di servizio)*. 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.

3. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo. »;

3) All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, punto 1), e lettera *b)*, punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole « , nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

4) All'articolo 3, comma 1, prima della lettera *a)* sia inserita la seguente lettera « *0a)* l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili; »;

5) All'articolo 3, comma 1, alla lettera *a)*, dopo le parole « modelli organizzativi » siano aggiunte le seguenti « e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori » e dopo le parole « in relazione » siano inserite le seguenti « a ciascuna »;

6) All'articolo 3, comma 1, la lettera *c)*, sia sostituita dalla seguente « *c)* l'individuazione di un modello di stima dei

fabbisogni *standard* sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; »;

7) All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c)*, sia aggiunta la seguente: « *c-bis)* la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. »;

8) All'articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi « 2. Il fabbisogno *standard* può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera *c-bis)*. »

9) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. » siano inserite le seguenti « , la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, »;

10) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « singoli Comuni e Province, » siano inserite le seguenti « conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

11) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « utilizzando i dati di spesa storica » siano inserite le seguenti « tenendo conto dei gruppi omogenei »;

12) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « con particolare riferimento » inserire le seguenti « al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

13) All'articolo 4, comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole « processo di attuazione dei fabbisogni *standard* » siano aggiunte le seguenti « ; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard »;

14) All'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « la Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. »;

15) All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera *e)* con la seguente « *e)* le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* sono sottoposte, per l'approvazione ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. »;

16) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *e)*, sia aggiunta la seguente « *f)* i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui

al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. »;

17) All'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenza gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

1-*bis*. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attività di cui all'articolo 4. »;

18) Sia soppresso l'articolo 6;

19) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole « i fabbisogni *standard* vengono » siano inserite le seguenti « sottoposti a monitoraggio e »;

20) All'articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « , con le modalità previste nel presente decreto. »;

21) All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole « comma 5 » con le seguenti parole « comma 6 »;

22) All'articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente « 1-*bis*. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo. »;

23) All'articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente « 2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare

dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;

b) all'articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni standard, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all'infanzia;

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) assicuri il Governo, in ottemperanza al dettato costituzionale, la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia dell'effettività della tutela dei diritti civili e sociali che debbano essere assicurati su tutto il territorio nazionale;

e) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nell'attuazione dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, per scopi conoscitivi, i questionari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possano essere predisposti e somministrati dalla Società per gli studi di settore – SOSE S.p.A anche agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti non trovino pertanto applicazione le disposizioni di carattere sanzionatorio di cui al secondo periodo dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. (Atto n. 240).

PROPOSTA DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. LEONE

*All'articolo 8, comma 2-*bis, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , fatta salva la raccolta dei dati statistici e delle informazioni quantitative necessarie alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13 della legge n.196 del 31 dicembre 2009, nonché di quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, da raccogliere attraverso il questionario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* del presente decreto. »

1. Causi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. (Atto n. 240).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, SEN. STRADIOTTO

La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

osservato che:

le modifiche proposte allo schema di decreto legislativo in esame sono prevalentemente integrative rispetto al testo proposto dal Governo. Dopo aver assistito alle numerose audizioni tenutesi in sede di Commissione Bicamerale per il Federalismo, visti i pareri e tenuto conto delle condizioni espresse dalle Commissioni permanenti di Camera e Senato, e soprattutto alla luce del confronto comunque positivo emerso in Bicamerale, si formula una proposta alternativa che integra in modo sostanziale il testo sui fabbisogni standard. Per questo si propone la modifica del titolo del decreto in esame: oltre alla determinazione dei fabbisogni standard è opportuno inserire nel titolo: determinazione degli obiettivi di servizio e dei costi *standard*, così come previsto dalla lettera *f)* comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009.

Le integrazioni si pongono anzitutto lo scopo di tracciare un percorso chiaro e definito per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), degli obiettivi di servizio, dei costi standard e, di conseguenza, dei fabbisogni *standard*.

Nel testo vengono introdotti alcuni criteri metodologici per orientare l'attività della SOSE e di IFEL nella individuazione dei dati necessari per la definizione dei costi standard, degli obiettivi di servizio, dei L.E.P. e dei fabbisogni standard.

Quella che si espone di seguito è una sintesi agevole delle principali modifiche proposte, con l'esplicitazione, per ciascuna di esse, delle finalità cui le stesse paiono indirizzate.

Le definizioni proposte con l'articolo aggiuntivo 01 identificano il significato essenziale dei principali concetti utilizzati nel provvedimento, rinviando ai singoli articoli per la loro concreta articolazione. I concetti definiti riguardano temi quali le funzioni fondamentali, le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP), i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio, il costo standard, i fabbisogni standard teorico ed effettivo.

La finalità cui l'articolo aggiuntivo 01 è quella di identificare molto sinteticamente i concetti e gli aggregati di base cui la legge n. 42/09 fa riferimento per l'attuazione del federalismo fiscale per il comparto di Comuni e Province, al fine di evitare possibili ambiguità nell'utilizzo dei terminologia adottare. Tutto in linea con quelle esigenze di semplificazione anche lessicale e di trasparenza del dettato normativo che reputiamo irrinunciabili tanto più se riferite a un tema cruciale per i futuri assetti istituzionali del Paese come il federalismo.

Modifiche all'articolo 2:

il comma 1 specifica che solo il 70 per cento delle funzioni generali di am-

ministrazione, di gestione e di controllo rientra nell'ambito delle funzioni fondamentali;

il comma 2, di nuova introduzione, prevede che siano individuate le funzioni fondamentali dei comuni soggette a LEP, con evidenziazione di un numero limitato di servizi ritenuti particolarmente significativi.

La finalità della prima disposizione contempla profili di aderenza con quanto previsto dalla legge delega. L'obiettivo della seconda disposizione è, invece, quello di chiarire che, mentre tutte le funzioni fondamentali dei comuni devono essere finanziate sulla base dei fabbisogni standard, solo una parte di esse sono soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP). L'individuazione, all'interno di queste ultime, di un limitato numero di servizi significativi, appare funzionale a definire criteri in base ai quali effettuare le valutazioni comparative sia sul livello delle prestazioni sia sugli indicatori di costo.

L'articolo aggiuntivo 2-*bis* individua un intervallo di prestazioni compreso tra un livello minimo delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale (determinato tenendo anche conto, nella fase iniziale, della sua concreta praticabilità, nonché delle risorse disponibili), e un livello superiore, dato dall'obiettivo di servizio, definito come livello di delle prestazioni adeguato ai bisogni dei cittadini. La norma è funzionale evidentemente a innescare un percorso di avvicinamento del primo livello al secondo. È inoltre previsto un procedimento di mappatura degli enti in base al livello delle prestazioni erogate.

Finalità delle disposizioni previste con l'articolo 2-*bis*: La scelta di richiamare, fra i criteri di prima definizione dei LEP, il necessario rispetto della clausola di invarianza finanziaria (che impone un approccio *top-down* che tenga conto delle risorse disponibili), nonché l'effettiva praticabilità del percorso di convergenza, implica che, nella prima fase di attuazione della disposizione, il livello essenziale delle prestazioni sia identificato con un livello minimale delle stesse. Conseguentemente, la norma prevede la successiva revisione nel tempo dei LEP al fine di un loro progressivo avvicinamento a parametri di adeguatezza (obiettivi di servizio). Ne consegue una classificazione dei livelli delle prestazioni soggette a LEP effettivamente erogate dagli enti in tre gruppi: un livello inferiore a quello essenziale (per il quale gli enti sono chiamati a convergere rapidamente ai LEP), un livello compreso tra quello essenziale e quello adeguato (per il quale gli enti sono chiamati a non retrocedere verso i LEP) e un livello superiore a quello adeguato (per il quale gli enti sono liberi da vincoli).

La previsione, da parte della modifica in esame, di tre classi di prestazioni, delimitate da due soglie intermedie, LEP e obiettivi di servizio (cui si riconnette l'articolazione dei fabbisogni finanziari: *cfr. infra* l'articolo 3), appare finalizzata a ridurre la portata di alcuni profili problematici che deriverebbero dalla ripartizione delle prestazioni in due sole classi, separate dalla soglia dei LEP. Tali profili problematici avrebbero carattere diverso a seconda del livello di definizione dei LEP: ad esempio, in caso di fissazione dei LEP su livelli medio-alti, ispirati, già in fase di prima definizione, a parametri di adeguatezza, potrebbe verificarsi un incremento delle esigenze di finanziamento nelle aree in cui tali standard non siano attualmente raggiunti, con conseguente impossibilità di rispettare la clausola di invarianza finanziaria. Viceversa, per LEP medio-bassi, ispirati a criteri di praticabilità del percorso di convergenza e al necessario rispetto della clausola di invarianza, potrebbe venir meno il finanziamento di prestazioni rese dalle amministrazioni che si collocano su standard più vicini a parametri di adeguatezza, con un conseguente disincentivo a mantenere elevati livelli delle prestazioni. La modifica proposta, mantenendosi nei limiti dei criteri di delega, che fanno riferimento sia ai LEP che agli obiettivi di servizio, appare finalizzata a superare tali criticità.

La modifiche introdotte all'articolo 3 prevedono che nella definizione dei fab-

bisogni standard si tenga conto, oltre che dei costi *standard*, anche del livello delle prestazioni erogate: viene infatti inserito il riferimento sia ai LEP sia agli obiettivi di servizio, sempre come sopra definiti. Viene prevista, in particolare, l'attribuzione a tutti comuni di risorse sufficienti a erogare i livelli essenziali delle prestazioni, nonché l'attribuzione di risorse aggiuntive in caso di erogazione di prestazioni di livello superiore a quello essenziale, sempre nei limiti degli obiettivi di servizio. È invece lasciata all'autofinanziamento dei comuni l'erogazione prestazioni di livello superiore ai predetti obiettivi di servizio.

La finalità della modifica all'articolo 3 è quella di introdurre un principio di correlazione tra livello delle prestazioni erogate e risorse ottenute (comunque comprese tra un minimo e un massimo), sia a fini equitativi sia allo scopo di creare meccanismi che incentivino l'incremento quantitativo e qualitativo delle prestazioni nelle funzioni soggette a LEP.

Le modifiche introdotte agli articoli 4, 5 e 8 richiamando le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009, prevedono in particolare l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari sui DPCM previsti per l'attuazione del provvedimento. Viene inserito alla lettera *e)* che SOSE S.p.A. si avvale della collaborazione di Istat e della Ragioneria generale dello stato.

La finalità delle modifiche agli articoli 4, 5 e 8 sono quelle di prevedere l'espressione di pareri da parte degli organi parlamentari su provvedimenti attuativi suscettibili di incidere radicalmente sul sistema di finanziamento degli enti locali e sui connessi equilibri di finanza pubblica.

Le principali innovazioni proposte con l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 4-*bis* prevedono che, in una prima fase, per ogni gruppo di enti omogenei il costo standard di ciascuna funzione sia definito, non come quello medio dell'intero gruppo, ma con riferimento ad una sottoclasse di enti efficienti, con esclusione dei casi di eccellenza. Solo a seguito della convergenza degli enti meno efficienti verso livelli di efficienza (con una conseguente riduzione della variabilità dei costi sostenuti dai diversi enti per la medesima funzione), il costo standard potrà essere definito come quello centrale della distribuzione degli enti omogenei.

La finalità di questa proposta di modifica è invece quella di individuare due diversi criteri metodologici nella definizione dello standard di costo. Entrambi riconducibili idealmente a due fasi successive: la prima, di convergenza del sistema verso standard di efficienza efficacia e appropriatezza; la seconda, di mantenimento dell'efficienza raggiunta. In presenza di livelli di efficienza molto differenziati (rappresentati da una forte variabilità nei costi sostenuti da parte degli enti del medesimo gruppo) la disposizione qualifica come efficienti solo gli enti aventi costi inferiori a quello centrale della distribuzione. Viceversa, in presenza di livelli relativamente omogenei di efficienza, la disposizione qualifica come efficienti gli enti i cui costi siano compresi in un intervallo costruito attorno al valore centrale della distribuzione.

È auspicabile che nel periodo di attuazione del presente decreto, al fine di colmare la carenza di alcuni elementi fondamentali nel determinare compiutamente i fabbisogni *standard*, sia necessaria la rapida approvazione del Codice delle Autonomie in modo da chiarire quali siano i ruoli e i compiti dei diversi enti territoriali.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il testo dello schema di decreto sia riformulato come segue:

« ART. 01.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) funzioni fondamentali: le funzioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni: le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di specifica tutela, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 nell'ambito di quelle fondamentali;

c) livelli essenziali delle prestazioni: i livelli delle prestazioni che il servizio pubblico deve tendenzialmente garantire su tutto il territorio nazionale nelle funzioni di cui al numero 2 della lettera *f)*, come individuati ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

d) obiettivi di servizio: i livelli obiettivo delle prestazioni nelle funzioni di cui alla lettera *b)* adeguati ai bisogni dei cittadini, come individuati ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

e) costo standard : inteso come indicatore di costo di produzione e di indici di efficienza, efficacia e appropriatezza dei servizi pubblici resi nelle funzioni di cui alla lettera *a)*, come determinato ai sensi dell'articolo 4-*bis*;

f) fabbisogno *standard* teorico: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di costi standard,di cui alla lettera *e)*, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessarie a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera *b)*, un livello di prestazioni non inferiore a quello essenziale e non superiore a quello corrispondente agli obiettivi di servizio;

g) fabbisogno *standard* effettivo: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessario a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera *b)*, un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente e comunque coerente con gli obiettivi **intermedi** di servizio definiti nella programmazione pluriennale del patto di convergenza, così come definita ai sensi della legge n. 196 del 2009.

ART. 1.

(Oggetto).

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente. L'assegnazione di eventuali *nuove* risorse per il conseguimento degli obiettivi di servizio e del patto di convergenza *dovrà essere tempestivamente comunicata alla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e dovrà* comunque avvenire nell'ambito del ciclo di decisione della finanza pubblica, così come stabilito nella legge n. 196 del 2009.

ART. 2.

(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese).

1. Ai fini del presente decreto, fino all'entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come

certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni nel settore sociale.

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alla lettera *a)* numero 1) e alla lettera *b)* numero 1), sono individuate con DPCM, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di particolare tutela, per le quali il servizio pubblico è tenuto a garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, come determinati ai sensi dell'articolo 2-*bis*. Con riferimento a ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni è altresì individuato un numero limitato di servizi, ritenuti particolarmente significativi, nonché idonei a costituire la base per la costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni a fronte dei bisogni dei cittadini.

3. Nell'individuazione delle funzioni di cui al comma 2) e dei livelli essenziali delle prestazioni è fondamentale tenere conto delle peculiarità e delle diverse condizioni territoriali e socio-economiche degli enti locali, nonché dei bisogni e del livello dei servizi attualmente corrisposti nei confronti dei cittadini e delle famiglie, in particolar modo con riferimento al benessere ed alla crescita dei figli.

4. La raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione del presente decreto, nonché la sperimentazione delle metodologie statistiche di cui ai successivi articoli viene effettuata anche per le funzioni legate ai beni e alle infrastrutture culturali (musei, aree archeologiche, monumenti, biblioteche, archivi, teatri).

ART. 2-*bis*.

(Metodologia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio).

1. Anche sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta secondo le procedure di cui all'articolo 4, con DPCM, che deve tener conto nel corso del tempo della produzione legislativa in materia di LEP, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti, in via di prima applicazione, con riferimento alle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni, e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, i livelli essenziali delle prestazioni, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di effettiva praticabilità del percorso di convergenza cui sono

tenute le amministrazioni chiamate ad adeguarsi ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del comma 5;

b) dell'esigenza di rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3;

c) della necessità di individuare, in ogni caso, una soglia al di sotto della quale si configura il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni tenute a erogare le prestazioni, dei livelli minimali di soddisfacimento di diritti ritenuti meritevoli di particolare tutela.

2. Con il DPCM di cui al comma 1 sono altresì definiti gli obiettivi di servizio, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di adeguatezza delle prestazioni del servizio pubblico rispetto ai bisogni individuati come meritevoli di particolare tutela, e in particolare della distanza fra livello effettivo e livello essenziale delle prestazioni;

b) di comparazioni internazionali, con particolare riguardo ai paesi facenti parte dell'Unione europea, con esclusione sia dei casi di eccellenza, sia di quelli di minima efficacia nelle prestazioni inerenti le funzioni considerate.

3. Con DPCM i livelli essenziali delle prestazioni, definiti ai sensi del comma 1, sono aggiornati periodicamente, con cadenza non superiore a 3 anni nei primi 12 anni di applicazione del provvedimento in esame e non superiore a 5 anni a decorrere dal dodicesimo esercizio successivo a quello di prima applicazione del provvedimento in esame. L'aggiornamento tiene conto delle risultanze del monitoraggio, svolto secondo le procedure di cui all'articolo 4, dei livelli delle prestazioni effettivamente erogate nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'esigenza di ridurre il divario tra i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio. Questi ultimi, ove si renda necessario, sono aggiornati sulla base delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Con DPCM è pubblicata entro il 30 maggio di ciascun anno la mappatura delle amministrazioni di cui all'articolo 1 rispetto alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3. Nella mappatura è data evidenza, per ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni e con particolare riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo:

a) al livello assoluto delle prestazioni erogate;

b) alla posizione comparativa delle singole amministrazioni rispetto a classi di enti, appartenenti al medesimo comparto di governo, omogenei rispetto ai criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti e del modello organizzativo adottato nella specifica funzione. Particolare evidenziazione è attribuita agli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni e a quelli che eroghino prestazioni eccedentarie rispetto agli obiettivi di servizio, come determinati ai sensi del comma 2.

5 La mappatura di cui al precedente comma è funzionale alla definizione degli obiettivi di servizio da introdurre nel processo di programmazione, e in particolare nel Documento di Finanza Pubblica. Per ciascun anno finanziario, la legge di stabilità provvede, se necessario, alla copertura degli eventuali oneri aggiuntivi spettanti allo Stato. Appositi disegni di legge collegati al disegno di legge di stabilità provvedono gli interventi di natura ordinamentale e organizzativa necessari al perseguimento degli obiettivi di servizio.

6 Gli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, come periodicamente aggiornati ai sensi del comma 3, sono tenuti ad allinearsi ai predetti livelli nell'arco del biennio successivo all'esercizio in cui, nella mappatura di cui al comma 4, si è constatato il disallineamento, fermo restando il limite dell'attribuzione di risorse a tali enti sulla base dei fabbisogni standard,

come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, punto 1). Gli enti che, risultando in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, non raggiungano gli obiettivi di servizio, sono tenuti a non peggiorare il proprio livello delle prestazioni espresso in termini assoluti, come risultante dalla mappatura di cui al comma 4.

ART. 3.

(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard).

1. Il fabbisogno *standard* effettivo, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;

b) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi per ciascuna funzione fondamentale, alla costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, e dei relativi valori standard e intervalli di normalità, ai sensi dell'articolo 4-*bis*;

c) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard che ripartisca le risorse disponibili, determinate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero delle coperture stabilite dal processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica, assicurando:

1) l'attribuzione a tutti gli enti di risorse non inferiori a quelle necessarie a garantire, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, un livello di prestazioni *pari a quello essenziale*, valutato assumendo l'adozione di indici di costo, di efficienza, di efficacia e di appropriatezza standard, nonché ad espletare le ulteriori funzioni di cui all'articolo 2, comma 1;

2) l'attribuzione, agli enti che, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, erogano prestazioni *superiori* a quelle corrispondenti ai livelli essenziali, di risorse incrementali rispetto a quelle di cui al punto 1, correlate ai livelli effettivi delle prestazioni erogate, nei limiti di quelli corrispondenti al perseguimento degli obiettivi di servizio, valutate ai costi, efficienza, efficacia e appropriatezza standard;

3) l'attribuzione agli enti che espongono un deficit infrastrutturale di risorse incrementali da determinarsi in sede di attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n 42;

4) *l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 deve essere eseguita tenendo conto delle funzioni fondamentali di ciascun comune e provincia considerate in maniera complessiva e non con riferimento ad una funzione specifica, al fine di tutelare l'autonomia di programmazione di ciascun ente, fermo restando l'obbligo di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni determinati ai sensi dell'articolo 2-bis.*

ART. 4.

(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard).

Il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* si articola nel seguente modo:

a) ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2-*bis* e 4-*bis* e 5, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a predispone le metodologie, coerenti con quanto disposto dagli articoli 2, 2-*bis*, 3 , 4, 4-*bis* e 6, occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione

all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

c) ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*;

d) ogni comune e provincia dovrà comunicare alla Sose Spa quali funzioni ritiene particolarmente meritevoli di considerazione nel territorio di competenza, nonché l'elenco dei servizi pubblici di particolare criticità, verso i quali si prevede una prioritaria assegnazione di risorse di cui all'articolo 3 , comma 1,lett. c);

e) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di *partner* scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;

f) Sose S.p.a. si avvale altresì della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria generale dello stato, e garantisce le fruibilità dei dati raccolti ai fini della costruzione delle banche dati sulla finanza pubbliche previste dalle leggi 42 e 196;

g) le metodologie di cui alla lettera *a)* utilizzano adeguate tecniche statistiche di analisi della varianza nel tempo e nello spazio, oltre che tecniche statistiche multivariate, e prendono in considerazione variabili quantitative e qualitative. Il loro obiettivo è la costruzione di gruppi omogenei di enti su cui procedere alla valutazione dei fabbisogni standard e degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza di cui al successivo articolo 4-*bis*. La ripartizione in gruppi omogenei tiene conto dei criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti e dei modelli organizzativi adottati;

h) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)*, insieme ai dati statistici più rilevanti e alla descrizione dei processi di stima applicati, vengono descritte in un'apposita Relazione sulle metodologie di calcolo dei fabbisogni standard, da inviare al Parlamento, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi trenta giorni dal loro ricevimento;

i) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, assistita dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi settore-Sose S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

l) il procedimento di cui alla lettera a) deve essere realizzato tenendo conto della tempistica stabilita per la fase transitoria nell'articolo 6. Resta inteso che per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 i fabbisogni standard devono essere individuati e classificati in una data non successiva alla fine del mese di aprile.

ART. 4-*bis*.

(Metodologia per la determinazione dei costi standard intesi come indicatori di costo e di efficienza, efficacia e appropriatezza).

1. La raccolta dei dati di cui al precedente articolo è finalizzata altresì a individuare una serie di indicatori, riferiti a ciascuna funzione di cui all'articolo 2, comma 1 e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, rappresentativi dei costi e del grado di efficienza, efficacia e appropriatezza raggiunto dalle singole amministrazioni nell'erogazione delle prestazioni.

2. Per ogni gruppo omogeneo di enti territoriali il provvedimento di cui al comma 1 individua altresì, per ciascun indicatore di costo riferito alle singole funzioni fondamentali, nonché per quelli di efficienza, efficacia e appropriatezza, un intervallo di normalità compreso fra un valore minimo di efficienza, dato dal valore mediano dell'indicatore di costo riscontrato per ciascuna classe di enti omogenei, e un valore massimo di efficienza, almeno pari al valore del settantacinquesimo percentile più efficiente della medesima classe di enti omogenei. Nel caso in cui il grado di dispersione della distribuzione degli enti rispetto all'indicatore di costo risulti inferiore ad una soglia da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 1, il valore minimo di efficienza è dato dal valore mediano dell'indicatore di costo incrementato di un quinto e il valore massimo di efficienza è dato dal medesimo valore *mediano* ridotto di un quinto.

3. Per valori degli indicatori di costo superiori o inferiori, rispettivamente, agli estremi superiore e inferiore dell'intervallo di normalità si evidenziano posizioni di inefficienza gestionale delle singole funzioni ovvero di eccellenza gestionale. Per ogni indicatore sintetico di costo, riferito a ciascuna funzione fondamentale e a ciascuna classe omogenea di enti, è inoltre individuato il suo valore standard, dato dal valore *mediano* dell'intervallo di normalità.

4. Con DPCM, da emanarsi con cadenza triennale, sono aggiornati gli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, individuati ai sensi del comma 2, e i relativi intervalli di normalità e valori standard per classi omogenee di enti.

5. Con il DPCM di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, è pubblicata annualmente la mappatura degli enti di cui all'articolo 1 con riferimento agli intervalli di normalità degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, come individuati ai sensi del comma 2 per ciascuna funzione fon-

damentale, con evidenziazione degli enti che si situino su livelli di efficienza superiori o inferiori rispetto a quelli compresi negli intervalli di normalità di ciascun indicatore di costo.

ART. 5.

(Pubblicazione dei fabbisogni standard).

1. La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa loro verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

ART. 6.

(Gradualità).

1. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

ART. 7.

(Revisione a regime dei fabbisogni standard).

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni *standard* vengono rideterminati, con le modalità previste nel presente decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2011, il Ministro del Tesoro dovrà relazionare alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale circa i risparmi di spesa pubblica che, in riferimento alla fase transitoria di cui al comma 2, si prevede di conseguire.

ART. 8.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

01. Gli schemi di DPCM di cui agli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* sono trasmessi alle

Camere secondo la procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, fatto salvo quanto previsto al comma 01-*ter*.

01-*bis*. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

01-*ter*. I DPCM previsti dal presente provvedimento, adottati entro il termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n.42, sono sottoposti al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

1. I fabbisogni *standard* delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettere *e)* e *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. La Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. »

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. (Atto n. 240).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

premesso che:

il processo di determinazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l'individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;

in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;

a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è nell'ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;

analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;

rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;

valutato positivamente l'innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A., con la collabora-

zione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

considerata l'opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;

considerata altresì l'opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall'articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l'esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. possa avvalersi, per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione dovrebbe riguardare l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

sottolineata, infine, l'esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 – che valorizza il ruolo del Parlamento delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione – prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell'espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni standard per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzi gli effetti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, le parole « eventualmente da esse implicate » siano sostituite dalle seguenti « , fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in

virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente »;

2) dopo l'articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo « Art. 1-*bis*. *(Obiettivi di servizio)*. 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.

3. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo. »;

3) All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, punto 1), e lettera *b)*, punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole « , nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

4) All'articolo 3, comma 1, prima della lettera *a)* sia inserita la seguente lettera « *0a)* l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili; »;

5) All'articolo 3, comma 1, alla lettera *a)*, dopo le parole « modelli organizzativi » siano aggiunte le seguenti « e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori » e dopo le parole « in relazione » siano inserite le seguenti « a ciascuna »;

6) All'articolo 3, comma 1, la lettera *c)*, sia sostituita dalla seguente « *c)* l'individuazione di un modello di stima dei

fabbisogni *standard* sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; »;

7) All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c)*, sia aggiunta la seguente: « *c-bis)* la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. »;

8) All'articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi « 2. Il fabbisogno *standard* può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera *c-bis)*. »

9) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. » siano inserite le seguenti « , la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, »;

10) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « singoli Comuni e Province, » siano inserite le seguenti « conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

11) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « utilizzando i dati di spesa storica » siano inserite le seguenti « tenendo conto dei gruppi omogenei »;

12) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « con particolare riferimento » inserire le seguenti « al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

13) All'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, secondo periodo, dopo le parole « processo di attuazione dei fabbisogni *standard* » siano aggiunte le seguenti « ; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard »;

14) All'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « la Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo. »;

15) All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera *e)* con la seguente « *e)* le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* sono sottoposte, per l'approvazione ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. »;

16) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *e)*, sia aggiunta la seguente « *f)* i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella

banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. »;

17) All'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenza gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

1-*bis*. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attività di cui all'articolo 4. »;

18) Sia soppresso l'articolo 6;

19) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole « i fabbisogni *standard* vengono » siano inserite le seguenti « sottoposti a monitoraggio e »;

20) All'articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « , con le modalità previste nel presente decreto. »;

21) All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole « comma 5 » con le seguenti parole « comma 6 »;

22) All'articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente « 1-*bis*. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo. »;

23) All'articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente « 2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga, al fine

di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;

b) all'articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni standard, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all'infanzia;

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) assicuri il Governo, in ottemperanza al dettato costituzionale, la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia dell'effettività della tutela dei diritti civili e sociali che debbano essere assicurati su tutto il territorio nazionale;

e) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nell'attuazione dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, per scopi conoscitivi, i questionari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, possano essere predisposti e somministrati dalla Società per gli studi di settore-SOSE S.p.A anche agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti non trovino pertanto applicazione le disposizioni di carattere sanzionatorio di cui al secondo periodo dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo.

ALLEGATO 5

Lo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009.

La legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nel delineare la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, fissa all'articolo 2 i principi e criteri direttivi generali e stabilisce nei successivi articoli ulteriori principi e criteri per specifiche materie. Il medesimo articolo stabilisce il termine generale per l'esercizio della delega in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa[1], prevedendo tuttavia che almeno uno dei decreti legislativi sia adottato entro un termine più breve di 12 mesi[2]. Inoltre, un termine più ampio di 36 mesi è previsto per l'adozione dei decreti legislativi che recano l'istituzione delle città metropolitane.

Il termine generale di 24 mesi per l'esercizio della delega scadrà il 21 maggio 2011. In ottemperanza alla disposizione relativa all'adozione di un primo decreto entro il termine più breve di 12 mesi (21 maggio 2010), è stato approvato, nei termini, il decreto legislativo relativo all'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge di delega.

È stata data attuazione, inoltre, alla previsione che stabiliva la presentazione in Parlamento entro il 30 giugno 2010, di una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e l'ipotesi di definizione, su base quantitativa, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

Nella tabella che segue sono riepilogate: le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi; la tipologia del provvedimento attuativo ed il termine di adozione; gli atti approvati o in corso di esame[3] per ciascuna delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe si avverte che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione ***non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione****, poiché esso potrebbe essere tuttora in itinere nel caso di delega attuabile con più decreti legislativi*[4] *o nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione.*

---

[1] Si ricorda che la legge 5 maggio 2009 n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio è entrata in vigore il 21 maggio 2009.

[2] Articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge n. 42/2009, come sostituito dalla legge 196/2009.

[3] Si precisa per l'analisi degli schemi di decreto in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario e in materia di federalismo fiscale municipale si è fatto riferimento ai testi all'esame della Conferenza unificata.

[5] Come nel caso del D.Lgs. n.152/2010 su Roma Capitale, con il quale, come emerso nel dibattito presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la delega risulta solo parzialmente attuata.

Disposizioni della legge	**Deleghe legislative e altri adempimenti**	**Tipo di atto e termine**	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, comma 2, lettera *h)*	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	
art. 2, comma 2 lettera *f)* prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* enti locali (Atto n. 240) (all'esame delle Camere)
			Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 2 comma 2 lettera *f)* seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	
art. 2 comma 2 lettera *i)*	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	
art. 2 comma 2 lett. *z)* e art. 17 comma 1, lett.*e)*	Premialità e sanzioni	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	
art. 2, comma 6, secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	

Disposizioni della legge	**Deleghe legislative e altri adempimenti**	**Tipo di atto e termine**	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, comma 6, terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere ***30 giugno 2010***	Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22) (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione della relazione da parte dei due relatori)
art. 2, comma 7	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. **entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi**	
art. 3, comma 1	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010
art. 3, comma 4	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
art. 4	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. ***21 giugno 2009***	D.P.C.M. 3 luglio 2009 (G.U. n. 160 del 13/7/2009)
art. 5	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	

Disposizioni della legge	**Deleghe legislative e altri adempimenti**	**Tipo di atto e termine**	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 7	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 8	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 9	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 10	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)

Disposizioni della legge	**Deleghe legislative e altri adempimenti**	**Tipo di atto e termine**	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 11	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* enti locali (Atto n. 240) (all'esame delle Camere)
			Schema Dlgs. in materia di federalismo fiscale municipale[5] (Atto n. 292) (trasmesso alle Camere in data 9 novembre 2010)
			Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 12	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di federalismo fiscale municipale[6] (Atto n. 292) (trasmesso alle Camere in data 9 novembre 2010)
			Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)

[5] Decorso il termine per l'intesa in sede di Conferenza unificata, il provvedimento è stato trasmesso alle Camere privo dell'intesa medesima, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009.
[6] Vedi nota n. 5.

Disposizioni della legge	**Deleghe legislative e altri adempimenti**	**Tipo di atto e termine**	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 13	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 15	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. ***21 maggio 2011***	
art. 16	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	
art. 17	Coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	
art. 18	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	
art. 19	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	**D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 -** Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (*G.U. 11 giugno 2010, n. 134*)
art. 20, comma 1	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)

Disposizioni della legge	**Deleghe legislative e altri adempimenti**	**Tipo di atto e termine**	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 20, comma 2	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che "la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale". *La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.*		
art. 21	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* enti locali (Atto n. 240) (all'esame delle Camere)
			Schema Dlgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 22, comma 1	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale ***In sede di prima applicazione, prima della normativa a regime sugli interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma della Costituzione.***	
art. 22, comma 2, primo periodo	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto ministeriale ***Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge***	

Disposizioni della legge	**Deleghe legislative e altri adempimenti**	**Tipo di atto e termine**	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 22, comma 2, secondo periodo	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica ***15 settembre di ogni anno***	DFP 2011-2013 Programma delle infrastrutture strategiche DOC LVII n. 3 Allegato IV
Art. 23, comma 5	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del *referendum* sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) ***19 agosto 2009***	
Art. 23, comma 6	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2012***	
Art. 24	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	D. Lgs. 17 settembre 2010 n. 156 - Ordinamento transitorio di Roma capitale (*G.U. 18 settembre 2010, n. 219*)
art. 25	Disciplina per la gestione dei tributi e compartecipazioni.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di federalismo fiscale municipale[7] (Atto n. 292) (trasmesso alle Camere in data 9 novembre 2010)
art. 26	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. ***21 maggio 2011***	Schema Dlgs. in materia di federalismo fiscale municipale[8] (Atto n. 292) (trasmesso alle Camere in data 9 novembre 2010)

[7] Vedi nota n. 5.
[8] Vedi nota n. 5.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 27, comma 1	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati ***21 maggio 2011***	Limitatamente al Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano cfr. Legge n. 191/2009, commi 106-125(*)
			Per quanto attiene la regione Friuli Venezia Giulia, il 29 ottobre 2010 è stato siglato un protocollo d'intesa tra lo Stato e la regione
Art. 27, comma 7	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. ***21 giugno 2009***	D.P.C.M. 6 agosto 2009 Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (*G.U. n. 213 del 14/9/2009*)

(*) I commi da 106 a 125 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 279
AVVERTENZA 279

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono i senatori CAFORIO (IdV), ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD), QUAGLIARIELLO (PDL) e RUTELLI (Misto-API) e i deputati BRIGUGLIO (FLI), CICCHITTO (PdL), PASTORE (LNP) e ROSATO (PD).

La seduta termina alle 9.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2010.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 280
AVVERTENZA 280

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione dell'ex presidente della regione Calabria, dottor Giuseppe Chiaravalloti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 281
Comunicazioni del Presidente 281
Audizione di rappresentanti della Croce Rossa nazionale *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 281
Audizione di rappresentanti della società Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.E.U.S. Scpa *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 282

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 9.05.

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente,* avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione dei seguenti consulenti: Carlo Segalini, Pietro Busconi, Alberto Siclari, Andrea Pugni, Giorgio Vittori e Nino Pavone.

L'ufficio di presidenza ha convenuto che tutti gli incarichi, al pari di quelli conferiti in precedenza, siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Audizione di rappresentanti della Croce Rossa nazionale.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente,* introduce il dottor Francesco Rocca, *Commissario Straordinario della Croce Rossa nazionale,* ed il dottor Alessandro Ridolfi, *Commissario liquidatore della Siciliana Servizi Emergenza Si.S.E. SpA.* In considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della società Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.E.U.S. Scpa.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente,* introduce il dottor Gaetano Bonfiglio, *Presidente della società Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.E.U.S. Scpa*, il dottor Giorgio Vinciguerra, *Direttore Generale della S.E.U.S.,* e l'avvocato Marco Marazza, *consulente della S.E.U.S.* In considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 (Parere alle Commissioni riunite I e III) *(Esame e conclusione – Parere con condizione)* 3

Sui lavori del Comitato 7

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV Camera e 8ª e 14ª Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Vice Presidente della Commissione europea e Commissaria europea per l'Agenda digitale, Neelie Kroes, sulle prospettive delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni *(Svolgimento e conclusione)* 9

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 14

5-03727 Ferrari, Bressa e Corsini: Sulle domande di regolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009 14

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 25

5-03726 Favia e Messina: Sul livello di protezione accordato al sig. Alfio Cariati 15

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 27

5-03728 Tassone: Sulla situazione dell'ordine pubblico a Catanzaro 15

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 16

ALLEGATO 4 (Rilievi deliberati dalla Commissione) 32

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di rilievi del gruppo del partito democratico) 33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 21

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli *(Svolgimento e conclusione)* 21

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA. Atto n. 74 *(Esame e rinvio)* 22

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini *(Rinvio del seguito dell'esame)* . 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 23

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def. *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 24

III Affari esteri e comunitari

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 35

ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento e conclusione – Deliberazione di rilievi)* . 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

ESAME DI DOCUMENTI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI n. 1 *(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio)* 43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 51

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo presentata dagli onorevoli Borghesi e Cambursano) 58

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dagli onorevoli Baretta, Ventura, Boccia, Misiani, Nannicini, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Rubinato, Sereni, Vannucci) 64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UGL in relazione al Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 56

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 56

ALLEGATO 3 (Emendamento 1.500 del Governo) 75

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori 119

5-03750 Soglia: Ricadute sui risparmiatori dell'operazione di riorganizzazione del gruppo Banco Popolare 120

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 134

5-03751 Fluvi: Problematiche relative agli organi della giustizia tributaria 120

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 138

5-03752 Barbato: Coinvolgimento di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza in indagini penali 121

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 122

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 128

ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi formulata dal relatore) 141

Sui lavori della Commissione 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

VII Cultura, scienza e istruzione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 143

ALLEGATO 1 (Rilievi approvati) 153

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* 149

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Pes, Rossa, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Antonino Russo e Zazzera) 154

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

AVVERTENZA 152

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sullo stato di attuazione delle politiche in materia di ambiente *(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 161

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 162

ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi del relatore) 174

ALLEGATO 2 (Rilievi approvati dalla Commissione) 176

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)* 168

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 178

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 285 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 169

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278. *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 169

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 284 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 171

X Attività produttive, commercio e turismo

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 179

ALLEGATO 1 (Rilievi proposti dal relatore) 192

ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla X Commissione) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 191

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 197

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 207

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione 198

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 199

ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione) 209

Sull'ordine dei lavori 200

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 201

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. C. 389 Volontè e C. 1160 Pittelli *(Esame e rinvio)* 202

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro. C. 3542 Damiano *(Esame e rinvio)* 203

INTERROGAZIONI:

5-03225 Gnecchi: Problematiche relative alle donne titolari della pensione ai superstiti ... 205

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 215

5-03641 Bellanova: Situazione dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia negli istituti scolastici . 205

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 217

RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.

7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento *(Discussione congiunta e rinvio)* 205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 206

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 218

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ». *(Deliberazione)* 219

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione di rappresentanti della Società italiana di medicina perinatale (SIMP), di Cittadinanzattiva e dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa). *(Svolgimento e conclusione)* 219

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 220

ALLEGATO (Deliberazione di rilievi alla V Commissione) 225

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 226

ALLEGATO (Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione) 234

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».

Audizione informale dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori 233

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) 233

Audizione informale dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) 233

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

AVVERTENZA 233

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 235

DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020. Doc. CCXXXVI, n. 1 (Rilievi alla V Commissione) *(Esame e conclusione)* 235

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Abrogazione di disposizioni legislative statali » (n. 289) (Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246) *(Esame e rinvio)* 237

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 239

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 239

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore, On. Leone) 246

ALLEGATO 2 (Proposta di modifica alla proposta di parere del relatore, On. Leone) 252

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore, Sen. Stradiotto) 253

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 264

ALLEGATO 5 (Lo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009) 270

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 245

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 279

AVVERTENZA 279

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 280

AVVERTENZA 280

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 281

Comunicazioni del Presidente 281

Audizione di rappresentanti della Croce Rossa nazionale *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 281

Audizione di rappresentanti della società Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.E.U.S. Scpa *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 282

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della Nato . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del presidente DE GREGORIO.

La seduta comincia alle 14.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA SESSIONE ANNUALE DELL'ASSEMBLEA NATO (VARSAVIA, 12-16 NOVEMBRE 2010)

In apertura il presidente DE GREGORIO rivolge il benvenuto al senatore Elio Lannutti, entrato a far parte della Delegazione in sostituzione del senatore Giambrone, dimissionario. Prima di affrontare il tema all'ordine del giorno – l'imminente Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare Nato che si svolgerà a Varsavia nei prossimi giorni – il Presidente riferisce brevemente che venerdì 3 dicembre avrà luogo un incontro fra la Delegazione e i vertici del Centro Alti Studi della Difesa, presso la sede di Via della Lungara, a Roma. Informa inoltre di avere chiesto alla Presidenza del Senato, d'intesa con il Presidente della Commissione difesa, di sottoporre a verifica la possibilità che si svolga un incontro con il Direttore dell'Aise sulla cooperazione in materia di *intelligence* in ambito Nato. L'incontro, in ogni caso, dovrebbe avvenire in una sede informale, coinvolgere i membri delle Commissioni difesa di entrambi i rami del Parlamento e non dovrebbe comportare sovrapposizioni con la sfera di competenza di altri organismi parlamentari.

Il Presidente informa poi di avere recentemente ricevuto – in relazione all'imminente Sessione annuale dell'Assemblea, ai temi politici che vi saranno trattati e alle risoluzioni che vi saranno discusse – la visita di rappresentanti diplomatici della Georgia, dell'Iran e dell'Armenia. Dopo essersi soffermato brevemente sul contenuto di tali incontri, il Presidente sottolinea come essi siano una testimonianza del peso politico della Delegazione in seno all'Assemblea e delle sue riconosciute capacità di dialogo.

Dopo aver richiamato la procedura prevista per la presentazione degli emendamenti, il Presidente informa i presenti di avere avanzato – sulla scorta di indicazioni del Presidente del Gruppo Conservatore – la propria candidatura alla Vice Presidenza dell'Assemblea e di avere prospettato al futuro Presidente dell'Assemblea l'esigenza di un riequilibrio a favore dell'Italia nella distribuzione delle diverse cariche elettive dell'Assemblea che dovranno essere rinnovate a Varsavia.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre la discussione.

Con riferimento alle aspirazioni georgiane, il deputato FASSINO (PD) osserva che è in corso una delicata mediazione, affidata al Rappresentante dell'Unione europea, volta a verificare la praticabilità di una soluzione negoziata per la restituzione di Abkazia e Ossezia meridionale; alla luce di ciò, ogni tentativo da parte georgiana di accelerare l'ingresso nell'Al-

leanza Atlantica sarebbe illogico e del tutto controproducente.

Il senatore TORRI (LNP), con riferimento a due recenti visite svolte dalla Commissione difesa e sicurezza in Bosnia-Erzegovina e in Turchia, esprime una ferma critica all'indirizzo di colleghi parlamentari stranieri i quali hanno manifestato posizioni politiche certamente non rappresentative dell'intera delegazione, senza peraltro segnalare di essere intervenuti a titolo personale. La confusione e l'imbarazzo suscitato nei paesi ospiti da simili prese di posizione hanno avuto gravi conseguenze, fino alla cancellazione di alcuni incontri programmati. Segnala infine un altro episodio che, per altri versi, ha suscitato profondo disagio: la Commissione difesa e sicurezza è stata ricevuta dal *premier* turco non in una sede istituzionale, ma di partito, apparentemente senza che i funzionari del Segretariato dell'Assemblea ne fossero a conoscenza. Avviandosi alla conclusione il senatore prospetta l'opportunità di chiedere che, prima di affrontare determinati incontri ufficiali, le Commissioni e Sottocommissioni concordino indirizzi unitari, e che chi se ne discosta manifesti chiaramente di parlare a titolo personale.

Il deputato LA MALFA (Misto, Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro), concorda con il senatore Torri e auspica una maggiore correttezza dei membri delle commissioni, specie quando si recano in visita in paesi caratterizzati da scenari politici di particolare delicatezza. Con riferimento all'episodio relativo all'incontro con il *premier* turco nella sede di partito, riferisce di aver successivamente appreso come l'incidente sia stato originato da un problema pratico, legato ai numerosi impegni del presidente Erdogan, che gli avrebbero impedito di spostarsi in una sede istituzionale per ricevere la delegazione dell'Assemblea Nato. Peraltro, fa notare concludendo il deputato La Malfa, un parlamentare turco socialista non ha partecipato a quell'incontro, forse proprio a causa della sede in cui si svolgeva. Chiede dunque al presidente De Gregorio di farsi interprete del disagio della Delegazione italiana in merito agli episodi segnalati. Inoltre, con riferimento alle cariche elettive vacanti, segnala come le posizioni politicamente più incisive – *Bureau* a parte – e per le quali occorre competere siano quelle di Presidente o Relatore di commissioni e sottocommissioni.

Il senatore CABRAS (PD), pur condividendo il disagio espresso dai colleghi, ricorda come una caratteristica dell'Assemblea sia quella della libertà di espressione dei suoi membri; in essa non vi è un vincolo di mandato, né nazionale, né di appartenenza politica e la prassi è nel segno della piena libertà individuale. Perciò il problema sollevato, pur essendo degno di attenta considerazione, deve essere trattato con cautela. Certo, occorre ammettere che soprattutto parlamentari stranieri di consolidata esperienza tendono ad affrontare alcune delicate questioni in modo abbastanza spregiudicato e personale, senza sentirsi minimamente vincolati dal corso degli eventi internazionali e dalle loro tendenze evolutive.

Ad avviso del senatore GAMBA (PdL), sarebbe auspicabile che la questione sollevata dal senatore Torri venisse portata all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, al quale potrebbe essere richiesto di adottare direttive che affermino le responsabilità dei presidenti di commissioni e sottocommissioni; costoro dovrebbero avere sempre cura di segnalare agli interlocutori le circostanze nelle quali esprimono posizioni a titolo meramente personale e non rappresentativo dell'organismo da essi presieduto. Egli propone infine che la Delegazione italiana tenga riunioni più frequenti, per permettere ai colleghi di riferire sulle visite e le attività svolte.

Il deputato BOSI (UDC) esprime apprezzamento per la capacità manifestata dal presidente Cabras, nella scorsa legislatura, e dal presidente De Gregorio in

quella attuale, di rappresentare in modo equilibrato e bipartisan le linee della politica estera nazionale. Ciononostante egli ritiene che in taluni casi la posizione dell'Italia in quanto tale, su molte tematiche di politica estera, sia scarsamente percepita presso l'Assemblea Nato. A tal fine, suggerisce di verificare la possibilità di istituire la figura del « capogruppo » italiano nelle commissioni dell'Assemblea Nato. Sollecita infine il Presidente e i colleghi a un'azione incisiva affinché la Delegazione italiana – a suo giudizio sottorappresentata nelle cariche elettive dell'Assemblea – si rafforzi nell'imminente sessione di Varsavia.

Il deputato PARISI (PD) concorda con la proposta da ultimo avanzata dal senatore Gamba.

Il presidente DE GREGORIO, preso favorevolmente atto degli interventi dei colleghi, concorda sulla necessità che la libertà di espressione debba sempre essere coniugata con la correttezza politica e che i temi sollevati dal senatore Torri debbano essere considerati con attenzione dalla Delegazione e in seno all'Assemblea. Del pari, considera con interesse la possibilità di individuare una figura di capogruppo, secondo il suggerimento del deputato Bosi. Infine, registrato il consenso dei presenti sulla proposta del senatore Gamba, assicura che si procederà a frequenti riunioni, su base mensile e tenuto conto del calendario delle attività della Assemblea Nato, per permettere un proficuo confronto e una migliore conoscenza delle esperienze che i colleghi maturano nelle missioni all'estero.

La seduta termina alle 16.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 15,60

16SMC0003960